



CVRIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Relazione annuale
2013



CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONE ANNUALE 2013

Compendio dell'attività della Corte di giustizia,
del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

Lussemburgo, 2014

www.curia.europa.eu

Corte di giustizia
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

Tribunale della funzione pubblica
L-2925 Lussemburgo
Tel. (352) 43 03-1

La Corte su Internet: <http://www.curia.europa.eu>

Chiusura della redazione: 1° gennaio 2014

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Le fotografie possono essere riprodotte solo nel contesto della presente pubblicazione. Per ogni altro uso va richiesta un'autorizzazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2014

ISBN 978-92-829-1699-5 (Print)
978-92-829-1676-6 (PDF)

ISSN 1831-8479 (Print)
2315-2346 (PDF)

doi:10.2862/54929 (Print)
10.2862/48346 (PDF)

© Unione europea, 2014

Printed in Luxembourg

STAMPATO SU CARTA SBIANCATA TOTALMENTE SENZA CLORO (TCF)

Indice delle materie

	Pagina
Prefazione	
Vassilios Skouris	5

Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2013	9
B – Giurisprudenza della Corte di giustizia	11
C – Composizione della Corte di giustizia	55
1. Membri della Corte di giustizia	57
2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2013	73
3. Ordini protocollari	75
4. Membri emeriti della Corte di giustizia	77
D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia	81

Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2013	113
B – Composizione del Tribunale	153
1. Membri del Tribunale	155
2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2013	167
3. Ordini protocollari	169
4. Membri emeriti del Tribunale	173
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale	175

Capitolo III*Il Tribunale della funzione pubblica*

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2013	197
B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica	207
1. Membri del Tribunale della funzione pubblica	209
2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2013	213
3. Ordini protocollari	215
4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica	217
C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica	219

Prefazione

Nell'anno 2013, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha vissuto una notevole intensificazione della sua attività giurisdizionale. Da una parte, il sistema giurisdizionale dell'Unione ha conosciuto il numero più elevato di cause promosse dalla sua creazione. Dall'altra, con 1 587 cause concluse, la produttività dell'Istituzione ha raggiunto un livello senza precedenti. La Corte di giustizia non può che essere soddisfatta di tale evoluzione, che testimonia la fiducia dei giudici nazionali e dei cittadini nei confronti degli organi giurisdizionali dell'Unione.

Tuttavia, questa intensificazione dell'attività giurisdizionale potrebbe compromettere, in un futuro non necessariamente lontano, l'efficienza del sistema giurisdizionale dell'Unione nel suo complesso. Per tale ragione, la ricerca di mezzi, sia a livello normativo che sul piano dei metodi di lavoro, per migliorare l'efficienza del sistema giurisdizionale dell'Unione, deve essere costante e continua.

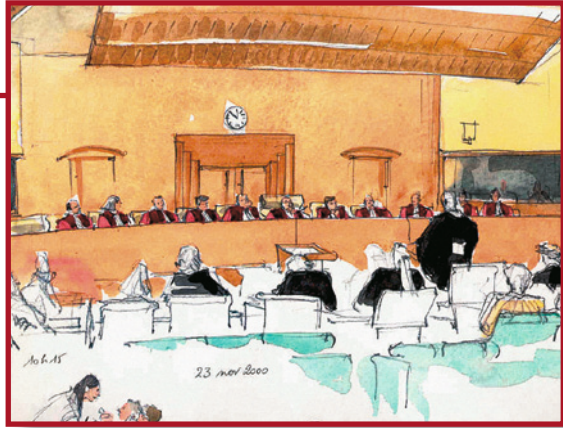
L'anno 2013 è stato caratterizzato altresì dall'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e dall'arrivo di due membri croati rispettivamente alla Corte e al Tribunale, nonché dall'adozione della decisione recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte e, in tale contesto, dall'arrivo del primo avvocato generale polacco.

Infine, l'anno appena trascorso ha visto anche la partenza di sei membri del Tribunale, nel quadro del suo parziale rinnovamento, nonché di due membri della Corte e di un membro del Tribunale della funzione pubblica.

La presente relazione fornisce al lettore una presentazione completa dell'evoluzione e dell'attività dell'Istituzione nel corso del 2013. Il lettore constaterà che una parte sostanziale della relazione è dedicata ad esposizioni succinte ma esaustive dell'attività giurisdizionale propriamente detta della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica, accompagnate da dati statistici. Mi permetto di cogliere l'occasione per ringraziare sentitamente i colleghi dei tre organi giurisdizionali e tutto il personale della Corte di giustizia per il lavoro encomiabile compiuto nel corso di quest'anno eccezionale ed impegnativo.



V. Skouris
Presidente della Corte di giustizia



Capitolo I

La Corte di giustizia

A – Evoluzione e attività della Corte di giustizia nel 2013

del presidente Vassilios Skouris

Questa prima parte della Relazione annuale presenta sinteticamente le attività della Corte di giustizia dell'Unione europea nel 2013. In primo luogo, essa offre una panoramica dell'evoluzione dell'Istituzione nel corso di tale anno, ponendo l'accento sulle modifiche istituzionali che hanno interessato la Corte di giustizia nonché sugli sviluppi relativi alla sua organizzazione interna e ai suoi metodi di lavoro (sezione 1). In secondo luogo, essa contiene un'analisi delle statistiche che mostra l'evoluzione del carico di lavoro della Corte di giustizia e la durata media dei procedimenti (sezione 2). In terzo luogo, essa presenta, come ogni anno, i principali sviluppi giurisprudenziali classificati per materia (sezione 3).

1. Dal punto di vista dell'evoluzione generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'evento che ha caratterizzato l'anno trascorso è stato l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Nel corso di un'udienza solenne tenutasi il 4 luglio 2013, il primo giudice croato della Corte di giustizia e la prima giudice croata del Tribunale hanno prestato il giuramento previsto e hanno assunto la carica lo stesso giorno. La preparazione di questo settimo allargamento dell'Unione europea si è svolta senza problemi per l'Istituzione e l'integrazione dei due giudici, dei loro collaboratori e di tutto il personale di nazionalità croata che ha raggiunto l'Istituzione è avvenuta senza complicazioni.

Sul piano giurisdizionale, occorre segnalare che, con la decisione 2013/336/UE del Consiglio, del 25 giugno 2013, recante aumento del numero degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 179, pag. 92), tale numero è stato portato a nove con effetto dal 1° luglio 2013, e arriverà a undici con effetto dal 7 ottobre 2015. A seguito dell'adozione di tale decisione, il primo avvocato generale polacco ha prestato giuramento il 23 ottobre 2013.

Per quanto riguarda le regole di procedura, e a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di procedura della Corte di giustizia nel 2012, la Corte ha presentato al Consiglio una proposta volta all'adozione di un nuovo regolamento integrativo in sostituzione del regolamento addizionale del 4 dicembre 1974 (GU L 350, pag. 29), come modificato, da ultimo, il 21 febbraio 2006 (GU L 72, pag. 1). Tale proposta è stata accolta favorevolmente dal Consiglio nei primi giorni del 2014 (GU L 32, pag. 37). Parallelamente, la Corte ha proceduto all'adozione delle istruzioni pratiche alle parti, relative alle cause proposte dinanzi alla Corte (GU L 31, pag. 1), che sostituiscono, con effetto dal 1° febbraio 2014, le istruzioni pratiche relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni del 15 ottobre 2004 (GU L 361, pag. 15), come modificate il 27 gennaio 2009 (GU L 29, pag. 51). Tali due testi di procedura sono entrati in vigore il 1° febbraio 2014.

2. Le statistiche giudiziarie della Corte per l'anno 2013 sono, nel complesso, caratterizzate da cifre senza precedenti. L'anno appena trascorso resterà infatti negli annali, da una parte, come l'anno più produttivo nella storia della Corte e, dall'altra, come l'anno con il più alto numero di cause promosse mai raggiunto.

Nel 2013 la Corte ha infatti definito 635 cause (cifra netta, che tiene conto delle riunioni di cause), il che rappresenta un aumento notevole rispetto all'anno precedente (527 cause definite nel 2012). Tra queste, 434 cause si sono concluse con sentenza e 201 hanno dato luogo ad un'ordinanza.

La Corte è stata investita di 699 cause nuove (indipendentemente dalle riunioni per connessione), il che rappresenta un aumento del 10% circa rispetto all'anno 2012 e costituisce, nella storia della Corte, il numero più elevato di cause promosse nel corso di un anno. Tale aumento del numero totale di cause avviate è da mettere principalmente in relazione con l'aumento, rispetto all'anno precedente, del

numero di impugnazioni e di rinvii pregiudiziali. In particolare, il numero di questi ultimi nel 2013, pari a 450, è stato il più alto mai raggiunto.

Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, i dati statistici sono molto positivi. Per i rinvii pregiudiziali, tale durata è di 16,3 mesi. Il leggero aumento rilevato rispetto al 2012 (15,6) non è considerato statisticamente significativo. Quanto ai ricorsi diretti e alle impugnazioni, la durata media della trattazione è stata rispettivamente di 24,3 mesi e di 16,6 mesi. È vero che la durata dei procedimenti nei ricorsi diretti nel 2013 è aumentata in modo considerevole rispetto all'anno precedente (19,7 mesi). La Corte resta certamente vigile a tal riguardo, ma le prime analisi statistiche mostrano che si tratta piuttosto di un aumento dovuto a fattori congiunturali su cui la Corte ha un controllo molto limitato.

Oltre che alle riforme dei suoi metodi di lavoro intraprese in questi ultimi anni, il miglioramento dell'efficienza della Corte nella trattazione delle cause è anche dovuto a un più ampio ricorso ai vari strumenti procedurali di cui essa dispone per accelerare la trattazione di alcune cause (il procedimento pregiudiziale d'urgenza, il giudizio in via prioritaria, il procedimento accelerato, il procedimento semplificato e la possibilità di statuire senza conclusioni dell'avvocato generale).

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza è stato richiesto in 5 cause e in 2 di esse la sezione designata ha considerato soddisfatti i requisiti stabiliti dagli articoli 107 e seguenti del regolamento di procedura. Dette cause sono state definite in un arco di tempo medio di 2,2 mesi.

Il procedimento accelerato è stato richiesto 14 volte, ma per nessuna di esse erano soddisfatte le condizioni richieste dal regolamento di procedura. Conformemente ad una prassi stabilita nel 2004, le domande di procedimento accelerato sono accolte o respinte con ordinanza motivata del presidente della Corte. Peraltro, è stato accordato un trattamento prioritario a 5 cause.

Inoltre, la Corte si è avvalsa del procedimento semplificato, previsto all'articolo 99 del regolamento di procedura, per rispondere a talune questioni ad essa sottoposte in via pregiudiziale. Un totale di 33 cause è stato così definito con ordinanza in forza di questa disposizione.

Infine, la Corte si è avvalsa con una certa frequenza della possibilità, offerta dall'articolo 20 del suo Statuto, di giudicare senza conclusioni dell'avvocato generale, laddove la causa non sollevi nuove questioni di diritto. Ricordiamo a tal proposito che per circa il 48% delle sentenze pronunciate nel 2013 non sono state presentate conclusioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle cause tra i diversi collegi giudicanti della Corte, si segnala che la Grande Sezione ha definito circa l'8%, le sezioni a cinque giudici il 59% e le sezioni a tre giudici approssimativamente il 32% delle cause concluse con sentenza o con ordinanza a carattere giurisdizionale nel 2013. Rispetto all'anno precedente, si constata una stabilità della percentuale di cause trattate dalla Grande Sezione (9% nel 2012) ed un aumento della percentuale di cause trattate dalle sezioni a cinque giudici (54% nel 2012).

Per informazioni più dettagliate sui dati statistici dell'anno giudiziario appena trascorso, rinviamo alla sezione ad essi specificamente dedicata nella presente relazione 2013.

B – Giurisprudenza della Corte di giustizia

I. Questioni costituzionali o istituzionali

1. Contenzioso dell'Unione europea

Come negli anni precedenti, la Corte ha avuto l'occasione, attraverso diverse decisioni, di fornire importanti precisazioni sulle condizioni in cui esercita le sue competenze giurisdizionali.

a) Ricorso per inadempimento

Nella sentenza del 22 ottobre 2013, *Commissione/Germania* (C-95/12), la Corte si è pronunciata su un ricorso della Commissione relativo *alla mancata esecuzione di una precedente sentenza per inadempimento della Corte*¹. Con tale ultima sentenza, la Corte aveva accertato che la Germania, mantenendo in vigore talune disposizioni della «legge Volkswagen», e in particolare quelle relative alla designazione, da parte di tale Stato e del Land della Bassa Sassonia, dei membri del consiglio di sorveglianza del costruttore di automobili Volkswagen e quella relativa al limite massimo dei diritti di voto in combinazione con quella che prevedeva una minoranza di blocco del 20% per l'adozione di talune decisioni da parte degli azionisti di tale costruttore di automobili, aveva violato la libera circolazione dei capitali. In seguito alla sentenza della Corte, la Germania aveva abrogato le prime due disposizioni. Essa aveva tuttavia mantenuto la disposizione sulla minoranza di blocco. Ritenendo che dalla sentenza per inadempimento derivasse che ognuna delle tre disposizioni interessate costituisse un'autonoma violazione della libera circolazione dei capitali e che, di conseguenza, anche quella sulla minoranza di blocco avrebbe dovuto essere abrogata, la Commissione ha nuovamente adito la Corte e ha chiesto il pagamento, da parte di tale Stato membro, di una penalità giornaliera e di una somma forfettaria.

Nella sua sentenza emessa su ricorso, la Corte ha accertato che tanto dal dispositivo quanto dalla motivazione della sua precedente sentenza risulta che essa non aveva accertato l'inadempimento derivante dalla disposizione relativa alla minoranza di blocco, considerata isolatamente, ma unicamente un inadempimento derivante dal combinato disposto di tale norma con quella relativa al limite massimo dei diritti di voto. Avendo abrogato, da un lato, la disposizione della «legge Volkswagen» relativa alla designazione, da parte dello Stato e del Land della Bassa Sassonia, dei membri del consiglio di sorveglianza e, dall'altro lato, la disposizione relativa al limite massimo dei diritti di voto, eliminando in tal modo il combinato disposto di quest'ultima normativa e di quella relativa alla minoranza di blocco, la Germania si è conformata, nei termini assegnati, agli obblighi derivanti dalla sentenza pronunciata nei suoi confronti. Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso della Commissione.

b) Ricorso di annullamento

Per quanto riguarda il ricorso di annullamento, meritano di essere menzionate due sentenze della Corte relative alla nuova versione dell'*articolo 263, quarto comma, TFUE, come introdotta dal trattato di*

¹ Sentenza del 23 ottobre 2007, *Commissione/Germania* (C-112/05, Racc. pag. I-8995).

Lisbona, le quali riguardano, la prima, la nozione di «atto regolamentare» e la seconda, la nozione di «misura di esecuzione»².

Nella sentenza del 3 ottobre 2013, *Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio* (C-583/11 P), la Corte ha confermato l'ordinanza del Tribunale³ che aveva ritenuto irricevibile il ricorso presentato da diverse persone fisiche e giuridiche che rappresentavano gli interessi degli Inuit canadesi, diretto ad ottenere l'annullamento del regolamento n. 1007/2009⁴.

La Corte ha ricordato che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, taluni atti di portata generale possono essere impugnati dalle persone fisiche e giuridiche davanti ai tribunali dell'Unione, senza che esse siano tenute a soddisfare la condizione relativa all'incidenza individuale. Tuttavia, il trattato precisa, in modo inequivocabile, che tali norme in materia di ricevibilità meno rigorose si applicano esclusivamente ad una categoria limitata di tali atti, vale a dire a quella degli atti regolamentari. In particolare, come il Tribunale ha correttamente rilevato, *gli atti legislativi, sebbene siano, anch'essi, di applicazione generale, non fanno parte degli atti regolamentari* e continuano ad essere sottoposti a norme in materia di ricevibilità più rigorose. Infatti, dai lavori preparatori dell'articolo III-365, paragrafo 4, del progetto di trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il cui contenuto è stato ripreso negli stessi termini dall'articolo 263, quarto comma, TFUE, risulta che l'emendamento che tale disposizione doveva recare all'articolo 230, quarto comma, CE non era destinato ad estendere le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento contro gli atti legislativi. Così, per gli atti legislativi, la ricevibilità di un ricorso di una persona fisica o giuridica continua ad essere sottoposta alla condizione che l'atto impugnato riguardi individualmente il ricorrente.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la condizione non fosse soddisfatta, poiché il divieto di immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca, stabilito nel regolamento n. 1007/2009, è formulato in termini generali e si applica indistintamente a qualunque operatore economico che rientri nell'ambito di applicazione di quest'ultimo, senza indirizzarsi in modo specifico ai ricorrenti, i quali, di conseguenza, non possono essere considerati come individualmente interessati da tale divieto.

Inoltre, la Corte ha precisato che la tutela conferita dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non esige che un singolo possa proporre in modo incondizionato un ricorso di annullamento contro atti legislativi dell'Unione direttamente dinanzi al giudice dell'Unione. Spetta per contro agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali inteso a garantire il rispetto del diritto fondamentale ad una tutela giurisdizionale effettiva. Tuttavia, né tale disposizione né l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE che impone un tale obbligo agli Stati membri, esigono che un singolo possa presentare ricorsi contro tali atti, in via principale, dinanzi ai giudici nazionali.

L'articolo 263, quarto comma, TFUE, nella sua versione modificata dal trattato di Lisbona, è stato interpretato anche nella sentenza del 19 dicembre 2013, *Telefónica/Commissione* (C-274/12 P), resa su impugnazione nei confronti di un'ordinanza del Tribunale⁵ che aveva ritenuto irricevibile un ricorso contro

² In materia di ricorso di annullamento, è opportuno parimenti segnalare le sentenze del 23 aprile 2013, *Gbagbo e a./Consiglio* (da C-478/11 P a C-482/11 P) e del 28 maggio 2013 *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* (C-239/12 P). Tali sentenze sono presentate nella rubrica «Politica straniera e di sicurezza comune – Congelamento dei capitali».

³ Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2011, *Inuit Tapiriit Kanatami e a./Parlamento e Consiglio* (T-18/10, Racc. pag. II-5599).

⁴ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (GU L 286, pag. 36).

⁵ Ordinanza del Tribunale del 21 marzo 2012, *Telefónica/Commissione* (T-228/10).

una decisione della Commissione che aveva dichiarato che una disposizione della legge spagnola in materia di imposte sulle società costituiva una misura di aiuti di Stato parzialmente incompatibile con il mercato comune. Infatti, senza pronunciarsi sulla natura di tale decisione, la Corte è stata indotta a definire *i criteri per determinare se un atto regolamentare comporti «misure di esecuzione», ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.*

In via preliminare, la Corte ha ricordato che, quando un atto regolamentare comporta misure di esecuzione, il sindacato giurisdizionale del rispetto dell'ordinamento giuridico dell'Unione è assicurato dai giudici dell'Unione, se l'attuazione di tali atti spetta alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, o dai giudici nazionali, se essa spetta agli Stati membri. Dinanzi ai giudici nazionali, le persone fisiche o giuridiche possono così far valere l'invalidità dell'atto di base e sollecitare tali giudici a interpellare la Corte sul fondamento dell'articolo 267 TFUE.

Quanto alla questione se un atto regolamentare comporti misure di esecuzione, la Corte ha dichiarato che occorre far riferimento alla posizione della persona che invochi il diritto di ricorso. Resta quindi irrilevante la questione se l'atto di cui trattasi comporti misure di esecuzione nei confronti di altri singoli. Inoltre, occorre far esclusivo riferimento all'oggetto del ricorso e, nel caso in cui il ricorrente chieda solamente l'annullamento parziale di un atto, sono solamente le misure di esecuzione che tale capo dell'atto comporti a dover essere, all'occorrenza, prese in considerazione.

Per quanto riguarda la decisione impugnata nel caso di specie, la Corte ha rilevato che l'oggetto della stessa consiste esclusivamente nel dichiarare l'incompatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti costituito da una normativa fiscale e che essa non definisce le conseguenze specifiche che tale dichiarazione produce nei confronti dei singoli contribuenti, conseguenze che si materializzano unicamente in atti amministrativi quali gli avvisi di accertamento, che costituiscono misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

La Corte ha pertanto concluso che il Tribunale ha correttamente affermato che le condizioni di ricevibilità previste dall'articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE, non fossero soddisfatte nella specie.

c) Rinvio pregiudiziale

La sentenza del 15 gennaio 2013, *Križan e a.* (C-416/10)⁶, ha dato alla Corte l'occasione di precisare tanto *l'ambito della facoltà dei giudici nazionali di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale* quanto *la nozione di giudice di ultima istanza*. La Corte ha ricordato che una norma procedurale nazionale, in virtù della quale le valutazioni formulate da un organo giurisdizionale superiore vincolano gli organi giurisdizionali inferiori, non può rimettere in discussione la facoltà, spettante a questi ultimi, di investire la Corte di una domanda di pronuncia pregiudiziale qualora essi nutrano dubbi in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione, dovendo tali giudici discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale di grado superiore qualora ritengano, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte, che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione. La Corte ha affermato che tali principi si impongono in egual maniera per quanto riguarda la valutazione in diritto espressa dal giudice costituzionale, dal momento che, secondo una giurisprudenza consolidata, è inammissibile che norme di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, possano menomare l'unità e l'efficacia del diritto dell'Unione.

⁶ Un altro aspetto di tale sentenza viene presentato nella rubrica «Ambiente».

Peraltro, la Corte ha ritenuto che un giudice nazionale costituisca un giudice avverso le cui decisioni non può essere proposto un ricorso giurisdizionale di diritto interno ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, TFUE, e che è pertanto tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale, anche quando il diritto nazionale prevede la possibilità di presentare, dinanzi al giudice costituzionale dello Stato membro di cui trattasi, un ricorso contro le decisioni di tale giudice, limitato alla verifica dell'eventuale violazione dei diritti e delle libertà garantiti dalla Costituzione nazionale o da una convenzione internazionale.

d) Ricorso per risarcimento danni

Nella sentenza del 18 aprile 2013, *Commissione/Systran e Systran Luxembourg* (C-103/11 P), la Corte si è pronunciata sulla *ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e i giudici nazionali per quanto concerne i ricorsi per risarcimento danni tesi a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell'Unione*. All'origine della suddetta causa vi è l'impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del Tribunale ⁷ con la quale quest'ultimo aveva ritenuto che la controversia relativa all'allegazione di violazioni del diritto di proprietà intellettuale avvenute dopo la scadenza di contratti relativi ad un sistema di traduzione automatica, conclusi tra il gruppo Systran e la Commissione, fosse di natura extracontrattuale e aveva condannato quest'ultima a versare a detto gruppo un ammontare forfettario a risarcimento del danno subito.

La Corte ha affermato l'esistenza di un errore di diritto, da parte del Tribunale, nell'applicare i principi che regolano la determinazione della competenza giurisdizionale nell'ambito dei ricorsi per risarcimento proposti nei confronti dell'Unione, nonché nel qualificare giuridicamente i rapporti contrattuali tra il gruppo Systran e la Commissione. La Corte ha ritenuto che i giudici dell'Unione, prima di pronunciarsi sul merito di un ricorso per risarcimento danni, devono determinare la natura contrattuale o extracontrattuale della responsabilità invocata e così la natura stessa della controversia. Per fare ciò essi non possono semplicemente basarsi sulle norme invocate dalle parti. Essi sono tenuti, analizzando i diversi elementi contenuti nel fascicolo, ad accertare se il ricorso per risarcimento abbia ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni che si fonda in modo oggettivo e globale su diritti e obblighi d'origine contrattuale oppure extracontrattuale.

Se, al termine di tale analisi, è necessario interpretare il contenuto di uno o più contratti conclusi tra le parti in causa, tali organi giurisdizionali sono tenuti a dichiarare la loro incompetenza a pronunciarsi su di esso, ove manchi una clausola compromissoria. Infatti, l'esame del ricorso per risarcimento danni comporterebbe, in tal caso, una valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale che rientrano nella competenza degli organi giurisdizionali nazionali.

e) Durata del procedimento

Tre sentenze rese il 26 novembre 2013, *Gascogne Sack Deutschland* (già *Sachsa Verpackung*)/*Commissione* (C-40/12 P) ⁸; *Kendrion/Commissione* (C-50/12 P) ⁹ e *Groupe Gascogne/Commissione* (C-58/12 P) ¹⁰,

⁷ Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2010, *Systran e Systran Luxembourg/Commissione* (T-19/07, Racc. pag. II-6083).

⁸ Sentenza su impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, *Sachsa Verpackung/Commissione* (T-79/06).

⁹ Sentenza su impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, *Kendrion/Commissione* (T-79/06).

¹⁰ Sentenza su impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 16 novembre 2011, *Groupe Gascogne/Commissione* (T-79/06).

hanno consentito alla Corte di pronunciarsi sulle *conseguenze del mancato rispetto di una durata ragionevole del procedimento nell'esame di un ricorso di annullamento introdotto contro una decisione della Commissione che aveva inflitto un'ammenda per violazione delle regole di concorrenza del diritto dell'Unione*.

La Corte ha ricordato che, in mancanza di indizi secondo cui la durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un'incidenza sulla soluzione della controversia, il superamento di un termine ragionevole di giudizio non può comportare l'annullamento della sentenza impugnata.

Quanto al rimedio adeguato per riparare alle conseguenze economiche derivanti dalla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale, la Corte si è discostata dalla soluzione accolta nella sua sentenza del 17 dicembre 1998, *Baustahlgewebe/Commissione*¹¹, respingendo la domanda tesa ad ottenere, a tal fine, nel contesto di un'impugnazione, una riduzione dell'importo delle ammende inflitte. La Corte ha ritenuto, confermando la soluzione che aveva accolto nella sua sentenza del 16 luglio 2009, *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione*¹², che la violazione da parte di un giudice dell'Unione dell'obbligo, risultante dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali, di decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole deve essere sanzionata nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, ricorso che costituisce un rimedio effettivo e di applicazione generale per far valere e sanzionare tale violazione.

Tale ricorso non può essere presentato direttamente alla Corte ma deve essere proposto dinanzi al Tribunale, sulla base degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE. In tale contesto, la Corte ha sottolineato che il Tribunale deve decidere in una composizione diversa rispetto a quella che ha deciso nel corso del procedimento, oggetto del ricorso di annullamento, la cui durata è contestata.

Inoltre, nel contesto di tale ricorso per risarcimento danni, spetta al Tribunale valutare, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, se il principio della durata ragionevole sia stato rispettato. Spetta ugualmente al Tribunale valutare se le parti in questione abbiano effettivamente subito un danno in ragione della violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Esso deve prendere in considerazione i principi generali applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri per decidere i ricorsi fondati su violazioni simili. Esso deve in particolare tentare di identificare, oltre all'esistenza di un danno materiale, l'esistenza di un danno immateriale che sarebbe stato subito dalle parti lese a causa del superamento del termine e che deve, eventualmente, essere oggetto di adeguato risarcimento.

Decidendo poi sulla durata del procedimento dinanzi al Tribunale nelle cause in questione, di quasi 5 anni e 9 mesi, la Corte ha constatato che questa non poteva trovare giustificazione in alcuna delle circostanze relative a tali cause. Infatti, né la complessità delle controversie, né il comportamento delle parti, né la particolarità dei procedimenti spiegavano la loro durata eccessiva. In tali circostanze, la Corte ha concluso che i procedimenti seguiti dinanzi al Tribunale avevano violato il diritto che la Carta dei diritti fondamentali conferisce alle parti a vedere le loro cause decise entro un termine ragionevole e che tale mancato rispetto costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.

¹¹ Causa C-185/95 P (Racc. pag. I-8417), tale sentenza è stata resa su impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 6 aprile 1995, *Baustahlgewebe/Commissione* (T-145/89, Racc. pag. II-987).

¹² Causa C-385/07 P (Racc. pag. I-6155), tale sentenza è stata resa su impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 24 maggio 2007, *Duales System Deutschland/Commissione* (T-151/01, Racc. pag. II-1607).

2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali, la Corte, in due sentenze pronunciate lo stesso giorno, ha fornito importanti precisazioni in relazione agli articoli 51, paragrafo 1, e 53 della Carta dei diritti fondamentali, riguardanti, rispettivamente, il suo ambito di applicazione e il livello di tutela da essa garantito ¹³.

a) Ambito di applicazione della Carta

Nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson* (C-617/10), la Corte ha innanzitutto osservato, richiamando la sua giurisprudenza costante sulla portata dei diritti fondamentali dell'Unione e le spiegazioni relative all'articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali, che i diritti fondamentali garantiti da quest'ultima devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell'Unione senza che tali diritti fondamentali trovino applicazione. L'applicabilità del diritto dell'Unione implica quella dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.

Quanto alle sovrattasse e ai procedimenti penali per frode fiscale a causa dell'inesattezza delle informazioni fornite in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), che sono l'oggetto del procedimento principale, la Corte ha ritenuto che queste costituiscano un'attuazione di diverse disposizioni di diritto dell'Unione relative all'IVA e alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione ¹⁴ e, pertanto, un'attuazione del diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Il fatto che le normative nazionali che fungono da base a tali sovrattasse e procedimenti penali non siano state adottate per trasporre la direttiva 2006/112 ¹⁵ non può essere tale da rimettere in discussione detta conclusione, dal momento che la loro applicazione mira a sanzionare una violazione delle disposizioni della direttiva summenzionata e pertanto ad attuare l'obbligo, imposto dal Trattato agli Stati membri, di sanzionare in modo effettivo i comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.

Facendo riferimento alla sentenza *Melloni* ¹⁶, pronunciata in pari data, dello stesso giorno, la Corte ha parimenti osservato che, quando un giudice nazionale è chiamato a verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di una misura nazionale che, in una situazione nella quale

¹³ Questa parte della relazione fa riferimento solo a due sentenze di principio relative alle disposizioni generali della Carta dei diritti fondamentali. Tuttavia, diverse altre decisioni in cui la Corte si è pronunciata sulla Carta sono riprese in altre rubriche della presente relazione annuale. A tale riguardo, si possono citare le sentenze del 26 novembre 2013, *Gascogne Sack Deutschland* (già *Sachsa Verpackung*)/Commissione (C-40/12 P), *Kendrion/Commissione* (C-50/12 P) e *Groupe Gascogne/Commissione* (C-58/12 P) (v. la rubrica «Contenzioso dell'Unione europea»), le sentenze del 27 giugno 2013, *Agrokonsulting-04* (C-93/12), e del 17 ottobre 2013, *Schaible* (C-101/12) (v. la rubrica «Agricoltura»), la sentenza del 17 ottobre 2013, *Schwarz* (C-291/12) (v. la rubrica «Attraversamento delle frontiere»), le sentenze del 6 giugno 2013, *MA e a.* (C-648/11) e del 10 dicembre 2013, *Abdulah* (C-394/12) (v. la rubrica «Politica di asilo»), le sentenze del 30 maggio 2013, *F.* (C-168/13 PPU) e del 29 gennaio 2013, *Radu* (C-396/11) (v. la rubrica «Mandato d'arresto europeo»), la sentenza dell'11 aprile 2013, *Edwards e Pallikaropoulos* (C-260/11) (v. la rubrica «Ambiente») e la sentenza del 19 settembre 2013, *Commissione/Strack* (C-579/12 RX II) (v. la rubrica «Funzione pubblica europea»).

¹⁴ Articolo 325 TFUE e articoli 2, 250, paragrafo 1, e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), già articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

¹⁵ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, cit.

¹⁶ Sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni* (C-399/11), v. infra.

l'azione degli Stati membri non è interamente determinata dal diritto dell'Unione, attua tale diritto, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, tale applicazione non deve compromettere né il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, come interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione.

Quanto, poi, al principio del *ne bis in idem* sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha osservato che esso non osta a che uno Stato membro imponga, per le medesime frodi in obblighi dichiarativi in materia di IVA, una sanzione tributaria e successivamente una sanzione penale, qualora la prima sanzione non sia di natura penale. La valutazione della natura penale delle sanzioni tributarie dovrà essere effettuata alla luce di tre criteri: la qualificazione giuridica dell'illecito nel diritto nazionale, la natura stessa dell'illecito e la natura nonché il grado di severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere.

Infine, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta a una prassi giudiziaria che subordina l'obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla Carta dei diritti fondamentali alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che tale prassi priva il giudice nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte di giustizia, la compatibilità di tale disposizione con la Carta medesima.

b) Livello di tutela dei diritti fondamentali in base alla Carta

Nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni* (C-399/11)¹⁷, la Corte ha avuto l'occasione, per la prima volta, di pronunciarsi sull'*interpretazione dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali*. Tale disposizione prevede che la Carta dei diritti fondamentali non è lesiva dei diritti fondamentali riconosciuti, tra l'altro, dalle costituzioni degli Stati membri. Nella summenzionata causa, che traeva origine da una domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte costituzionale spagnola avente ad oggetto l'esecuzione di un mandato di arresto europeo in virtù della decisione quadro 2002/584, come modificata¹⁸, la Corte ha osservato che l'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali non consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione. È vero che il summenzionato articolo 53 della Carta conferma che, quando un atto di diritto dell'Unione richiede misure nazionali di attuazione, le autorità e i giudici nazionali possono applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta dei diritti fondamentali né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione. Tuttavia, la decisione quadro procede ad un'armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d'arresto europeo in caso di condanna in absentia. Di conseguenza, permettere ad uno Stato membro di valersi dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali per subordinare la consegna di una persona ad una condizione non prevista dalla decisione quadro, comporterebbe, rimettendo in discussione l'uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali definito da quest'ultima, una

¹⁷ Un altro aspetto di tale sentenza viene presentato nella rubrica «Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale».

¹⁸ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 190, pag. 1, e GU L 81, pag. 24).

lesione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare e, pertanto, un pregiudizio per la sua effettività.

3. Cittadinanza dell'Unione

Nella sua sentenza del 4 giugno 2013, ZZ (C-300/11), la Corte si è pronunciata sull'*interpretazione degli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38/CEE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri*¹⁹. Nel caso di specie, un'autorità del Regno Unito, la Commissione speciale per i ricorsi in materia di immigrazione («SIAC»), aveva respinto un ricorso presentato da un cittadino franco-algerino, ZZ, contro una decisione di diniego d'ingresso nel territorio del Regno Unito, fondata su motivi di pubblica sicurezza. La SIAC ha emesso una decisione «secretata» con una motivazione esaustiva e una decisione «non secretata» con una motivazione sommaria. Solo quest'ultima decisione è stata comunicata a ZZ. Nell'esaminare l'appello contro tale decisione, il giudice di rinvio si chiede in che misura l'autorità nazionale competente sia obbligata a comunicare all'interessato i motivi di pubblica sicurezza che costituiscono il fondamento della decisione di diniego d'ingresso.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che le citate disposizioni della direttiva 2004/38, interpretate alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, in materia di efficacia del controllo giurisdizionale, impongono che il giudice nazionale competente si assicuri che la mancata comunicazione all'interessato, da parte dell'autorità nazionale competente, della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata la decisione di diniego d'ingresso, nonché degli elementi di prova pertinenti, sia limitata allo stretto necessario. Il giudice nazionale deve assicurarsi che sia rivelata all'interessato, in ogni caso, la sostanza di tale motivazione in una maniera che tenga debito conto della necessaria segretezza degli elementi di prova. Così, la Corte ha precisato che non esiste nessuna presunzione di sussistenza e fondatezza delle ragioni invocate da un'autorità nazionale per rifiutare la divulgazione di tale motivazione. Il giudice competente deve così procedere a un esame autonomo di tutti gli elementi di diritto e di fatto invocati dall'autorità nazionale competente e valutare se la sicurezza dello Stato osti alla comunicazione all'interessato della motivazione circostanziata e completa sulla quale è fondata la decisione di diniego d'ingresso.

Nel caso in cui la sicurezza dello Stato osti effettivamente alla suddetta comunicazione, il controllo giurisdizionale della legittimità della decisione deve essere eseguito nell'ambito di un procedimento che bilanci le necessità imposte dalla sicurezza dello Stato con quelle del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, limitando al contempo allo stretto necessario le eventuali ingerenze nell'esercizio di tale diritto. Tale ponderazione tuttavia non vale ugualmente per gli elementi di prova alla base della motivazione prodotti dinanzi al giudice competente, poiché la divulgazione di tali elementi probatori può compromettere in modo diretto e particolare la sicurezza dello Stato²⁰.

¹⁹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77; rettifica nella GU 2004, L 229, pag. 35, e nella GU 2005, L 197, pag. 34).

²⁰ Per l'applicazione dei principi enunciati nella sentenza ZZ nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, v. infra la sentenza del 18 luglio 2013, *Commissione/Kadi* (C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P), riportata nella rubrica «Politica estera e di sicurezza comune – Congelamento dei capitali».

4. Cooperazione rafforzata

Nella sentenza del 16 aprile 2013, *Spagna e Italia/Consiglio* (C-274/11 e C-295/11), la Corte, per la prima volta dalla creazione del meccanismo della cooperazione rafforzata introdotto dal Trattato di Amsterdam, è stata chiamata ad esaminare la legittimità dell'autorizzazione alla suddetta cooperazione. Infatti, l'Italia e la Spagna le hanno sottoposto un *ricorso di annullamento nei confronti della decisione 2011/167 del Consiglio, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria tra 25 Stati membri*²¹, avendo tali Stati membri rifiutato di parteciparvi, tenuto conto del regime linguistico previsto.

La Corte ha innanzitutto esaminato l'argomentazione dei ricorrenti secondo la quale il Consiglio non sarebbe competente ad autorizzare una tale cooperazione rafforzata con la motivazione che l'articolo 20, paragrafo 1, TUE vieta qualsiasi cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze esclusive dell'Unione e che la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale non si ricollegerebbe ad una delle competenze concorrenti tra gli Stati membri e l'Unione, ma rientrerebbe nella competenza esclusiva di quest'ultima prevista all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), TFUE, riguardante la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. La Corte non ha aderito a tale ragionamento. Essa ha ritenuto che la competenza a creare titoli europei di proprietà intellettuale nonché ad istituire, per quanto riguarda detti titoli, regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione e la competenza a stabilire i loro regimi linguistici ricadono nell'ambito del funzionamento del mercato interno. Esse rientrano quindi in un settore di competenze concorrenti e hanno, di conseguenza, carattere non esclusivo.

Inoltre, secondo la Corte, nei limiti in cui sia conforme alle condizioni stabilite agli articoli 20 TUE nonché 326 e seguenti TFUE, la decisione impugnata non integra uno sviamento di potere, ma, al contrario, contribuisce, alla luce dell'impossibilità di pervenire a un regime comune per l'insieme dell'Unione entro un termine ragionevole, al processo di integrazione. Peraltro, ha sottolineato la Corte, è insito nel fatto che la competenza attribuita dall'articolo 118 TFUE per la creazione di titoli europei di proprietà intellettuale sia esercitata a titolo di cooperazione rafforzata, che il titolo europeo di proprietà intellettuale in tal modo creato, la protezione uniforme da esso conferita ed i regimi che lo integrano saranno in vigore unicamente sul territorio degli Stati membri partecipanti, e non in tutta l'Unione. Tale conseguenza, lungi dal costituire una violazione dell'articolo 118 TFUE, deriva necessariamente dall'articolo 20 TUE, il quale, al paragrafo 4, dispone che gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti.

Infine, la Corte ha dichiarato che la decisione impugnata rispetta la condizione relativa all'adozione in ultima istanza di una decisione che autorizza una cooperazione rafforzata, dal momento che il Consiglio ha tenuto conto del fatto che l'iter legislativo avviato in vista dell'istituzione di un brevetto unitario a livello dell'Unione ha avuto inizio nel corso dell'anno 2000, che è stato discusso tra tutti gli Stati membri un numero considerevole di regimi linguistici differenti per il brevetto unitario e che nessuno di detti regimi ha ottenuto un sostegno idoneo a condurre all'adozione, a livello dell'Unione, di un «pacchetto legislativo» completo relativo a detto brevetto.

²¹ Decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76, pag. 53).

5. Ripartizione delle competenze e base giuridica

Quanto alla ripartizione delle competenze, tre sentenze meritano di essere richiamate. Le prime due sono in materia di politica commerciale comune, la terza verte sulla politica sociale.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 22 ottobre 2013, *Commissione/Consiglio* (C-137/12), la Commissione aveva chiesto l'annullamento della *decisione 2011/853 relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato*²². La Commissione faceva valere, segnatamente, che la suddetta decisione rientrava nella politica commerciale comune e avrebbe dovuto essere adottata sulla base dell'articolo 207, paragrafo 4, TFUE e non dell'articolo 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle legislazioni. A tal proposito, la Corte ha osservato che la decisione 2011/853 persegue principalmente un obiettivo che presenta un nesso specifico con la politica commerciale comune, il che impone, ai fini della sua adozione, il ricorso alla base giuridica costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, e il che peraltro significa che la firma della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato²³ a nome dell'Unione rientra, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, nella competenza esclusiva di quest'ultima. Il miglioramento delle condizioni di funzionamento del mercato interno appare invece come un obiettivo accessorio della decisione di cui trattasi, il quale non giustifica che essa sia fondata sull'articolo 114 TFUE.

Ricordando che solo gli atti dell'Unione che presentano un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali possono rientrare nell'ambito della politica commerciale comune, la Corte ha osservato che, contrariamente alla direttiva 98/84²⁴, relativa alla tutela giuridica dei medesimi servizi ad accesso condizionato nell'ambito dell'Unione e la cui base giuridica è costituita dall'articolo 100A CE, la decisione 2011/853, autorizzando la firma della summenzionata convenzione a nome dell'Unione, mira all'istituzione di una tutela analoga a quella della direttiva nel territorio degli Stati europei che non sono membri dell'Unione, al fine di promuovere in questi ultimi l'erogazione dei suddetti servizi da parte dei prestatori dell'Unione. L'obiettivo in tal modo perseguito, che, alla luce dei considerando della detta decisione, esaminati congiuntamente alla convenzione, appare come lo scopo principale di questa, presenta dunque un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali aventi ad oggetto i servizi di cui trattasi, il quale è atto a giustificare il collegamento della suddetta decisione con la politica commerciale comune. La Corte ha dunque accolto il ricorso della Commissione e ha annullato la decisione impugnata.

La ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri era il punto nodale della sentenza del 18 luglio 2013, *Daiichi Sankyo e Sanofi-Aventis Deutschland* (C-414/11), relativa *all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio* (ADPIC)²⁵. Chiamata a decidere, segnatamente,

²² Decisione 2011/853/UE del Consiglio, del 29 novembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso condizionato (GU L 336, pag. 1).

²³ Convenzione europea sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU 2011 L 336, pag. 2).

²⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, 98/84/CE, relativa alla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320, pag. 54).

²⁵ Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, contenuto nell'allegato 1C dell'Accordo, che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1).

sulla questione se l'articolo 27 di tale accordo, avente ad oggetto la nozione di oggetto del brevetto, rientri in un settore in cui gli Stati membri sono competenti in via principale, la Corte ha sottolineato che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la politica commerciale comune – che si iscrive nel quadro dell'azione esterna dell'Unione e concerne gli scambi commerciali con gli Stati terzi – ha per oggetto anche gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale²⁶. Pertanto, se un atto dell'Unione ha come finalità quella di promuovere, facilitare o disciplinare gli scambi internazionali, rientra nella politica commerciale comune. Orbene, le norme contenute nell'accordo in questione presentano un nesso specifico con gli scambi internazionali. L'accordo stesso si iscrive nell'ambito della liberalizzazione degli scambi internazionali e il suo obiettivo è quello di rafforzare e armonizzare la tutela della proprietà intellettuale su scala mondiale e di ridurre le distorsioni nel commercio internazionale sul territorio degli Stati membri dell'Organizzazione mondiale del commercio. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che tale accordo, e in particolare il suo articolo 27, rientri, ormai, nell'ambito della politica commerciale comune e della competenza esclusiva dell'Unione.

Nella sentenza del 26 settembre 2013, *Regno Unito/Consiglio* (C-431/11), alla Corte è stato sottoposto un ricorso diretto all'*annullamento della decisione 2011/407 del Consiglio* relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE²⁷. A sostegno del suo ricorso, il Regno Unito deduceva che la decisione impugnata fosse a torto fondata sull'articolo 48 TFUE, relativo alle misure in materia di sicurezza sociale, mentre la base giuridica adeguata era l'articolo 79, paragrafo 2, TFUE, relativo alla politica dell'immigrazione.

La Corte ha dichiarato che la decisione 2011/407 è stata validamente adottata sul fondamento dell'articolo 48 TFUE. Infatti, l'obiettivo di tale decisione è quello di consentire che l'acquis dell'Unione relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dai regolamenti n. 883/2004²⁸ e 987/2009²⁹, si applichi anche agli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Tale decisione è diretta a disciplinare direttamente, non soltanto i diritti sociali dei cittadini dei tre Stati dell'EFTA interessati, ma anche e allo stesso modo i diritti dei cittadini dell'Unione in tali Stati. Pertanto, la decisione 2011/407 si iscrive proprio tra le misure mediante le quali il diritto del mercato interno dell'Unione deve, per quanto possibile, essere esteso al SEE in modo che i cittadini dei suddetti Stati beneficino della libera circolazione delle persone alle stesse condizioni sociali dei cittadini dell'Unione. Ne consegue che la modernizzazione e la semplificazione della normativa applicabile all'interno dell'Unione in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, sostituendo il regolamento n. 1408/71³⁰ con il regolamento n. 883/2004, devono necessariamente essere assicurate anche a livello del SEE.

Pertanto, secondo la Corte, l'articolo 79, paragrafo 2, TFUE non può essere posto a fondamento dell'adozione di una misura quale la decisione 2011/407, dal momento che, tenuto conto del contesto dello

²⁶ V. articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

²⁷ Decisione 2011/407/UE del Consiglio, del 6 giugno 2011, relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell'accordo SEE (GU L 182, pag. 12).

²⁸ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 284, pag. 43).

²⁹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1).

³⁰ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

sviluppo dell'associazione con gli Stati dell'EFTA in cui essa si iscrive e segnatamente degli obiettivi perseguiti da tale associazione, essa evidentemente non è conciliabile con le finalità del suddetto articolo 79, paragrafo 2, TFUE, contenuto nel capo 2 del titolo V del TFUE, intitolato «Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione». Di conseguenza, la Corte ha respinto il ricorso del Regno Unito.

II. Agricoltura

In materia di agricoltura, è necessario richiamare due decisioni relative ai principi di diritto dell'Unione e alla tutela dei diritti fondamentali.

In primo luogo, nella sentenza del 27 giugno 2013, *Agrokonsulting-04* (C-93/12), la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull'*ammissibilità di una norma di competenza giurisdizionale di uno Stato membro*, che riserva ad un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un'autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all'agricoltura, con riferimento ai principi di equivalenza e di effettività, nonché all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Era in questione una disposizione del codice di procedura amministrativa bulgaro, il cui effetto era che il giudice di rinvio era tenuto a statuire su tutti i ricorsi presentati avverso atti dell'autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all'agricoltura in sede di applicazione della politica agricola comune.

La Corte ha dichiarato che i suddetti principi di equivalenza e di effettività e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non ostano a una siffatta norma, sempreché i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall'ordinamento dell'Unione non vengano esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all'agricoltura previsti dall'ordinamento interno, e che la norma nazionale non causi ai soggetti interessati inconvenienti procedurali, in termini segnatamente di durata del procedimento, tali da rendere eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

In secondo luogo, nella sentenza del 17 ottobre 2013, *Schaible* (C-101/12), la Corte è stata sollecitata ad esaminare la validità di talune disposizioni del regolamento n. 21/2004³¹. Si trattava, in sostanza, della questione *se gli obblighi imposti agli allevatori di ovini e di caprini da tali disposizioni, concernenti l'identificazione individuale degli animali, la loro identificazione individuale elettronica e la tenuta di un registro, potevano essere considerati conformi all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali*, che sancisce la libertà d'impresa, e al principio di parità di trattamento.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che non esistono elementi tali da inficiare la validità delle disposizioni controverse in rapporto alla suddetta libertà e al suddetto principio. Innanzitutto, riguardo alla loro compatibilità con la libertà d'impresa, la Corte ha rilevato che, sebbene le disposizioni del regolamento n. 21/2004, che assoggettano gli allevatori di ovini e di caprini a taluni obblighi relativi all'identificazione elettronica individuale degli animali e alla tenuta di un registro d'azienda, siano tali da limitare l'esercizio della libertà d'impresa, questa non costituisce una prerogativa assoluta. Essa può essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di stabilire, nell'interesse generale, limiti all'esercizio dell'attività economica, nel rispetto del principio di proporzionalità.

³¹ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8). La domanda di pronuncia pregiudiziale era relativa agli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 5, paragrafo 1, e 9, paragrafo 3, primo comma, nonché all'allegato B, punto 2, del suddetto regolamento n. 21/2004.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, sebbene gli obblighi oggetto della controversia possano essere tali da limitare l'esercizio della libertà d'impresa, essi sono tuttavia giustificati da finalità di interesse generale legittime. Infatti, agevolando la tracciabilità di ciascun animale e consentendo così, in caso di epizootie, alle autorità competenti l'adozione dei provvedimenti necessari ad impedire la propagazione di malattie contagiose tra gli ovini e i caprini, tali obblighi sono idonei e necessari al fine di conseguire i suddetti obiettivi, vale a dire la tutela sanitaria, la lotta contro le epizootie e il benessere degli animali, nonché il conseguimento del mercato interno agricolo nel relativo settore.

III. Libera circolazione

1. Libera circolazione dei lavoratori e previdenza sociale

In materia di libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale, tre sentenze richiamano l'attenzione in modo particolare.

In primo luogo, nella sentenza del 16 aprile 2013, *Las* (C-202/11), la Corte si è pronunciata sulla *normativa di uno Stato membro che impone l'uso di una lingua ufficiale nei contratti di lavoro*. Nella fattispecie, un cittadino olandese, residente nei Paesi Bassi, era stato assunto da una società con sede ad Anversa (Belgio). Il contratto di lavoro a carattere transfrontaliero, redatto in inglese, prevedeva che l'interessato svolgesse le sue attività lavorative in Belgio. In seguito, con lettera redatta, parimenti, in inglese, egli veniva licenziato da tale società. Il lavoratore subordinato adiva l'*arbeidsrechtbank* sostenendo che le disposizioni del contratto di lavoro fossero viziose da nullità per violazione delle disposizioni della legge della Comunità fiamminga sull'uso delle lingue, che impongono a tutte le imprese con sede nella regione di lingua neerlandese, a pena di nullità rilevata d'ufficio dal giudice, di redigere in neerlandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro allorché assumano un lavoratore per un impiego a carattere transfrontaliero. Nella sua decisione, la Corte ha dichiarato che una siffatta normativa, che può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori e datori di lavoro non neerlandofoni, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori. La Corte ha ugualmente precisato che, nel contesto particolare di un contratto a carattere transfrontaliero, un siffatto obbligo linguistico è sproporzionato in rapporto agli obiettivi invocati dal Belgio nel caso di specie, vale a dire la tutela di una lingua ufficiale, la tutela dei lavoratori e l'agevolazione dei relativi controlli amministrativi.

In secondo luogo, si richiama la sentenza del 20 giugno 2013, *Giersch e a.* (C-20/12), in materia di *parità di trattamento in relazione ai vantaggi sociali a favore dei lavoratori frontalieri e dei loro familiari*. Nella suddetta sentenza, la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1612/68³² deve essere interpretato nel senso che osta, in principio, alla normativa di uno Stato membro che *subordini la concessione di un sussidio economico per il compimento di studi superiori al requisito di residenza dello studente in tale Stato* ed istituisca perciò una disparità di trattamento, costitutiva di una discriminazione indiretta, tra le persone residenti nello Stato membro interessato e quelle che, senza risiedere in detto Stato membro, siano figli di lavoratori frontalieri svolgenti un'attività nello Stato membro medesimo.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che, se è pur vero che l'obiettivo volto ad incrementare la percentuale dei residenti titolari di un diploma di istruzione superiore al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia

³² Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 (GU L 158, pag. 77, e – in rettifica – GU L 229, pag. 35, e GU 2005, L 197, pag. 34).

del medesimo Stato membro costituisce un legittimo obiettivo idoneo a giustificare tale disparità di trattamento e che un requisito di residenza è idoneo a garantire la realizzazione di tale obiettivo, un siffatto requisito eccede, tuttavia, quanto necessario ai fini del raggiungimento dell'obiettivo perseguito. Infatti, un siffatto requisito di residenza impedisce di tener conto di altri elementi potenzialmente rappresentativi del reale grado di collegamento del richiedente il sussidio economico con la società o con il mercato del lavoro dello Stato membro interessato, quali il fatto che uno dei genitori, che continui a provvedere al mantenimento dello studente, sia un lavoratore frontaliero, sia stabilmente occupato in tale Stato membro e vi lavori da un significativo periodo di tempo.

In terzo luogo, la sentenza del 21 febbraio 2013, *Salgado González* (C-282/11), riguardava le modalità di calcolo delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi, con riferimento alla normativa dell'Unione in materia di previdenza sociale dei lavoratori migranti ³³.

Innanzitutto la Corte ha ricordato che, in mancanza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni ma che, nell'esercizio di tale competenza, gli Stati membri devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libertà di circolazione. A questo proposito, il regolamento n. 1408/71 prevede che, allorquando la legislazione di uno Stato membro subordini al compimento di periodi di assicurazione l'acquisizione del diritto a prestazioni, quali la pensione di vecchiaia, l'istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro ³⁴. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica.

Pertanto, una normativa nazionale in forza della quale l'importo teorico della pensione di vecchiaia del lavoratore autonomo, emigrante o meno, è sempre calcolato a partire dalle basi contributive di detto lavoratore per un periodo di riferimento fisso, precedente il versamento della sua ultima contribuzione, è contraria a quanto prescritto dal regolamento n. 1408/71 ³⁵, allorquando tale importo teorico è calcolato come se il lavoratore avesse svolto tutta la sua attività professionale esclusivamente nello Stato membro in questione. Il risultato potrebbe essere diverso se la normativa nazionale prevedesse sistemi per adeguare le modalità per il calcolo dell'importo teorico della pensione di vecchiaia, al fine di tener conto dell'esercizio, da parte del lavoratore, del suo diritto alla libera circolazione lavorando in un altro Stato membro.

2. Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Nella sentenza dell'8 maggio 2013, *Libert e a.* (C-197/11 e C-203/11), la Corte ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla questione se il diritto dell'Unione osti ad una legislazione nazionale che, da una parte, subordina la cessione di immobili situati in taluni comuni alla verifica, da parte di una commissione di valutazione, dell'esistenza di un «legame sufficiente» tra l'acquirente e tali comuni e, dall'altra parte, impone ai lottizzanti e ai committenti la realizzazione di un'offerta di alloggi sociali, prevedendo al contempo incentivi fiscali e meccanismi di sovvenzione.

³³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.

³⁴ V. articolo 45 del regolamento n. 1408/71.

³⁵ V., in particolare, articolo 46, lettera a), del regolamento n. 1408/71.

La Corte ha osservato che una normativa che prevede siffatte condizioni di cessione costituisce una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal diritto dell'Unione. Essa ha, inoltre, sottolineato che esigenze relative alla politica di edilizia popolare, quali quella di soddisfare le esigenze immobiliari della popolazione autoctona meno abbiente, possono costituire motivi imperativi di interesse generale che giustificano una siffatta restrizione. Tuttavia, tali provvedimenti eccedono quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito, ove le condizioni previste per la cessione degli immobili non riflettano gli aspetti socioeconomici corrispondenti all'obiettivo della tutela della popolazione autoctona meno abbiente sul mercato immobiliare. Infatti, in tal caso, condizioni siffatte favoriscono non soltanto la popolazione autoctona meno abbiente, bensì anche una parte della popolazione endogena in possesso dei mezzi sufficienti che, pertanto, non avrebbe alcuna necessità di protezione sociale sul mercato immobiliare.

Per contro, la Corte ha ritenuto che l'articolo 63 TFUE non osti al fatto che un «onere sociale» venga imposto a taluni operatori economici, quali i lottizzanti e i committenti, in occasione della concessione a questi ultimi di un permesso di costruire o di lottizzare, nei limiti in cui esso è diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale.

Nella sentenza del 24 ottobre 2013, *LBI* (già *Landsbanki Islands*) (C-85/12), la Corte si è pronunciata sull'interpretazione della direttiva 2001/24 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi³⁶, integrata nell'accordo sullo Spazio economico europeo. Tale direttiva prevede che, in caso di fallimento di un ente creditizio avente succursali in altri Stati membri, i provvedimenti di risanamento e la procedura di liquidazione si inscrivano in una procedura di insolvenza unica nello Stato membro dove l'ente ha la sua sede legale (lo Stato d'origine) e producano i loro effetti in tutta l'Unione conformemente al diritto dello Stato d'origine, senza alcuna altra formalità.

Nella suddetta causa, si trattava di stabilire se i provvedimenti di risanamento adottati dall'Islanda in seguito alla crisi bancaria e finanziaria che l'aveva colpita fossero soggetti alla direttiva. Tali provvedimenti, adottati sotto forma di moratoria, ponevano gli istituti finanziari al riparo da qualsiasi azione giudiziaria e disponevano la sospensione delle azioni giudiziarie in corso per l'intera durata della moratoria. LBI, un ente creditizio islandese, che aveva beneficiato di una moratoria in Islanda, era stato oggetto di sequestri conservativi in Francia e li contestava dinanzi ai tribunali francesi sostenendo che la direttiva rendesse i provvedimenti di risanamento adottati in Islanda direttamente opponibili al suo creditore francese e che i sequestri fossero pertanto nulli.

In via preliminare, la Corte ha osservato che la direttiva 2001/24 mira a predisporre il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei provvedimenti presi da ciascuno degli stessi per risanare gli enti creditizi da esso autorizzati. La Corte ha constatato, poi, che, conformemente alla direttiva³⁷, le autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro d'origine sono le sole competenti a decidere sull'applicazione di provvedimenti di risanamento ad un ente creditizio nonché sull'apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un tale ente. Tali provvedimenti producono, in tutti gli altri Stati membri, gli effetti loro attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine. Ne consegue che sono oggetto di riconoscimento ai sensi della direttiva 2001/24 i provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati dalle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro di origine, con gli effetti loro attribuiti dall'ordinamento di tale Stato membro. Viceversa, la normativa di tale Stato membro può, in linea di principio, produrre effetti negli altri Stati membri solo in presenza di provvedimenti

³⁶ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15).

³⁷ Direttiva 2001/24/CE, articoli 3, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1.

presi dalle autorità amministrative e giudiziarie del suddetto Stato membro nei confronti di un determinato ente creditizio.

La sentenza del 24 settembre 2013, *Demirkan* (C-221/11), valuta se la libera prestazione dei servizi, di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale³⁸ all'accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia³⁹, includa la libera prestazione dei servizi detta «passiva», vale a dire quella che riconosce il diritto dei destinatari del servizio di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di un servizio.

Secondo la Corte, sebbene i principi ammessi nell'ambito degli articoli del Trattato FUE relativi alla libera prestazione dei servizi debbano essere trasposti, per quanto possibile, ai cittadini turchi per eliminare tra le parti contraenti le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, l'interpretazione data alle disposizioni del diritto dell'Unione relative al mercato interno, comprese quelle del Trattato, non può essere trasposta in modo automatico all'interpretazione di un accordo concluso dall'Unione con uno Stato terzo, salvo che lo stesso accordo non contenga espresse disposizioni in tal senso. Al fine di determinare se una siffatta trasposizione sia possibile, è necessario comparare la finalità e il contesto dell'Accordo, da una parte, e quelli del Trattato, dall'altra parte. Orbene, tra l'Accordo di associazione nonché il suo Protocollo addizionale, da una parte, e il Trattato, dall'altra, sussistono differenze fondamentali dovute al fatto che l'associazione CEE-Turchia persegue una finalità esclusivamente economica, che mira essenzialmente a favorire lo sviluppo economico della Turchia. Pertanto, lo sviluppo delle libertà economiche per consentire una libera circolazione delle persone di ordine generale, che sia paragonabile a quella applicabile ai cittadini dell'Unione, non è oggetto dell'Accordo di associazione. Inoltre, dal punto di vista temporale, la Corte ha sottolineato che nessun elemento indica che le parti contraenti dell'Accordo di associazione e del Protocollo addizionale abbiano, all'atto della firma di questi ultimi, concepito la libera prestazione dei servizi come comprendente la libera prestazione dei servizi «passiva». Pertanto, la libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale non include la libertà per i cittadini turchi, destinatari di servizi, di recarsi in uno Stato membro per fruire ivi di una prestazione di servizi.

3. Libera circolazione dei capitali

Nella sentenza del 22 ottobre 2013, *Essent e a.* (da C-105/12 a C-107/12), la Corte è stata sollecitata a pronunciarsi sulla questione se l'articolo 345 TFUE nonché le norme relative alla libera circolazione dei capitali ostino ad un regime nazionale di proprietà dei gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas che preveda un divieto assoluto di privatizzazione di tali gestori.

La Corte ha ricordato, in primo luogo, che l'articolo 345 TFUE esprime il principio di neutralità dei Trattati rispetto al regime di proprietà negli Stati membri. In particolare, i Trattati non ostano, in linea di principio, né alla nazionalizzazione di imprese né alla loro privatizzazione, in modo che gli Stati membri possano legittimamente perseguire l'obiettivo che consiste nell'istituire o mantenere un regime di proprietà pubblico per talune imprese. Tuttavia, ha ricordato la Corte, l'articolo 345 TFUE non produce l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri alle norme fondamentali del Trattato FUE tra cui, in particolare quelle di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di libertà di circolazione dei capitali.

³⁸ Protocollo che, conformemente al suo articolo 62, è parte integrante dell'Accordo di associazione. Tale Protocollo è stato firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e concluso, approvato e ratificato a nome della Comunità con regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972.

³⁹ Firmato ad Ankara, addì 12 settembre 1963.

Nel caso di specie, la Corte ha constatato che, avuto riguardo ai suoi effetti, il divieto di privatizzazione costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali. Essa ha aggiunto che gli obiettivi che consistono nel garantire la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas e nel prevenire distorsioni della concorrenza, sottesi alla scelta del sistema di proprietà operata dalla legislazione nazionale, possono essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali. Allo stesso modo, per quanto riguarda i divieti di gruppo e di attività che possono pregiudicare la gestione della rete, la Corte ha constatato che i summenzionati obiettivi possono del pari, quali motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali rilevate. Tuttavia, occorre altresì che le restrizioni di cui trattasi siano idonee a garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non eccedano quanto necessario per raggiungere gli obiettivi di cui trattasi.

IV. Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione

1. Attraversamento delle frontiere

Quanto alle regole comuni relative alle norme e alle procedure di controllo delle frontiere esterne, un giudice tedesco desiderava sapere se il regolamento n. 2252/2004⁴⁰, *ove obbliga chi richiede un passaporto ad acconsentire al rilevamento delle impronte digitali e prevede la loro conservazione nel passaporto, sia valido*, segnatamente alla luce della Carta dei diritti fondamentali. La Corte, nella sua sentenza del 17 ottobre 2013, Schwarz (C-291/12), ha risposto in senso affermativo a tale questione. Infatti, sebbene il prelievo e la conservazione di impronte digitali nel passaporto costituiscano un pregiudizio ai diritti al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali sanciti, rispettivamente, dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, tali misure sono nondimeno giustificate per impedire qualsiasi uso fraudolento dei passaporti.

Nella sentenza del 19 dicembre 2013, *Koushkaki* (C-84/12), la Corte ha precisato la propria giurisprudenza in materia di politica in materia di visti e, più in particolare, di *procedura e alle condizioni che disciplinano il rilascio di visti uniformi* nonché di margine discrezionale degli Stati membri in tale ambito. Innanzitutto, la Corte ha dichiarato che gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, del codice dei visti⁴¹ devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare di rilasciare un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni possa essergli opposto. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto.

Per quanto riguarda in particolare il motivo di rifiuto relativo all'eventuale assenza di intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto, la Corte ha dichiarato⁴² che le

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 (GU L 142, pag. 1, e rettifica in GU L 188, pag. 127).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, pag. 1).

⁴² La Corte si è pronunciata alla luce dell'articolo 32, paragrafo 1, del codice dei visti, letto in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1 dello stesso codice.

autorità competenti di uno Stato membro non sono tenute ad acquisire una certezza quanto all'intenzione del richiedente, ma possono accontentarsi di constatare se ricorra un ragionevole dubbio, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.

Infine, la Corte ha dichiarato che il codice dei visti non osta ad una normativa nazionale la quale prevede che, allorché ricorrono le condizioni di rilascio previste da tale codice, le autorità competenti abbiano il potere di rilasciare un visto uniforme al richiedente, senza che sia precisato che esse sono obbligate a rilasciare tale visto, purché una disposizione del genere possa essere interpretata in modo conforme a detto codice. Le autorità nazionali competenti possono dunque rifiutare di rilasciare un visto uniforme soltanto nel caso in cui possa essere opposto al richiedente uno dei motivi di rifiuto di visto previsti da tali articoli.

2. Politica di asilo

Due sentenze in materia di diritto d'asilo e riguardanti il regolamento n. 343/2003 («Dublino II») ⁴³ meritano attenzione.

In primo luogo, la Corte, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 6 giugno 2013, *MA e a.* (C-648/11), è stata interpellata sulla *determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo* allorquando il richiedente asilo, un minore non accompagnato e sprovvisto di familiari che si trovino legalmente sul territorio dell'Unione europea, ha presentato domande in più di uno Stato membro. A tal fine, la Corte ha interpretato l'articolo 6, secondo comma, del regolamento n. 343/2003 nel senso che lo Stato membro competente per esaminare la suddetta domanda sarà quello nel quale il minore si trova, dopo avervi presentato una domanda. A tale proposito, la Corte ha ritenuto che l'espressione «Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo», riportata nella disposizione suddetta, non possa essere intesa nel senso che indica il primo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda d'asilo. Infatti, poiché i minori non accompagnati costituiscono una categoria di persone particolarmente vulnerabili, la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev'essere prolungata più di quanto strettamente necessario, dovendosi viceversa assicurare loro un rapido accesso alle procedure volte al riconoscimento dello status di rifugiato. Pertanto, benché l'interesse del minore sia menzionato esplicitamente solo al primo comma dell'articolo 6 del suddetto regolamento, l'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, letto in combinato disposto con l'articolo 51, paragrafo 1, di quest'ultima, produce l'effetto che, in tutte le decisioni che adottano gli Stati membri sulla designazione dello Stato membro competente per l'esame del diritto di asilo, l'interesse superiore del minore debba parimenti essere considerato preminente. Ne consegue che i minori non accompagnati che hanno presentato domanda d'asilo in uno Stato membro non debbano, in linea di principio, essere trasferiti verso un altro Stato membro nel quale hanno presentato la prima domanda d'asilo.

In secondo luogo, nella sentenza del 10 dicembre 2013, *Abdullahi* (C-394/12), la Corte ha dichiarato che l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003 deve essere interpretato nel senso che, nella *circostanza in cui uno Stato membro abbia accettato la presa in carico di un richiedente asilo* quale Stato membro del suo primo ingresso nel territorio dell'Unione, tale richiedente può contestare la competenza di tale Stato membro ad esaminare la domanda, fondata sui criteri enunciati all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, soltanto deducendo l'esistenza di carenze sistemiche della

⁴³ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).

procedura d'asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro. Richiamando l'interpretazione derivante dalla sentenza del 21 dicembre 2011, *NS e a.*⁴⁴, la Corte ha rilevato che tali carenze sistemiche e le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo devono costituire motivi seri e comprovati di credere che detti richiedenti corrano un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali.

3. Politica dell'immigrazione

Nella sentenza del 10 settembre 2013, *G. e R.* (C-383/13 PPU), la Corte è stata sollecitata ad interpretare l'articolo 15, paragrafi 2 e 6, della direttiva 2008/115 («direttiva rimpatri») ⁴⁵, la quale fissa le *garanzie procedurali in materia di decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*. In tale ambito, la direttiva 2008/115 obbliga gli Stati membri a introdurre mezzi di ricorso effettivi contro tali decisioni e stabilisce inoltre che, se il trattenimento non è legittimo, il cittadino di un paese terzo è liberato immediatamente.

Nella sua sentenza, emessa in applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza, la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto dei diritti della difesa, nel corso dell'adozione di una decisione di proroga del trattenimento di un cittadino il cui soggiorno è irregolare ai fini del suo allontanamento, non comporti automaticamente la cessazione del trattenimento. Il giudice nazionale deve, tuttavia, secondo la Corte, stabilire se una siffatta violazione abbia effettivamente privato colui che la invoca della possibilità di difendersi più efficacemente, di modo che il procedimento amministrativo che ha condotto a mantenere il trattenimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

La sentenza del 19 settembre 2013, *Filev e Osmani* (C-297/12), riguarda anch'essa l'interpretazione della direttiva 2008/115 («direttiva rimpatri»). La Corte ha dichiarato, segnatamente, che tale direttiva *osta a una disposizione nazionale che subordini la limitazione della durata di un divieto d'ingresso alla presentazione, da parte del cittadino di un paese terzo, di una domanda volta a ottenere il beneficio di una siffatta limitazione*. Infatti, si evince dai termini dell'articolo 11, paragrafo 2, di tale direttiva che gli Stati membri devono limitare la durata di qualsiasi divieto d'ingresso, a prescindere da una domanda presentata a tal fine.

La Corte ha ugualmente dichiarato che tale disposizione osta a che la violazione di un divieto d'ingresso e di soggiorno nel territorio di uno Stato membro, emesso oltre cinque anni prima della data di reingresso del cittadino interessato di un paese terzo in tale territorio oppure dell'entrata in vigore della normativa nazionale che recepisce tale direttiva, dia luogo a una sanzione penale, a meno che tale cittadino non costituisca una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale.

Infine, la Corte ha sottolineato che uno Stato membro che ha optato, sulla base dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della «direttiva rimpatri», per l'inapplicabilità di quest'ultima ai cittadini di paesi terzi sottoposti a sanzione penale, non può opporre tali norme nazionali a un cittadino sottoposto a sanzione penale prima del recepimento della direttiva nel diritto nazionale e che avrebbe potuto avvalersi direttamente della direttiva stessa.

⁴⁴ Cause riunite C-411/10 e C-493/10 (Racc. pag. I-13905).

⁴⁵ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348, pag. 98).

V. Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

1. Mandato d'arresto europeo

Quanto all'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, tre sentenze riguardanti la decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ⁴⁶, richiamano l'attenzione. Due di queste hanno peraltro origine nelle prime questioni pregiudiziali sottoposte dalle corti costituzionali spagnola e francese.

Nella prima causa, la Corte costituzionale spagnola ha sottoposto alla Corte la questione se la decisione quadro 2002/584 consenta ai giudici nazionali – come esige la giurisprudenza della Corte costituzionale spagnola – di *subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere riesaminata nello Stato membro emittente*. Nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, *Melloni*, cit., dopo aver ricordato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo soltanto alle condizioni di cui alla decisione quadro, la Corte ha dichiarato che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro, non prevedendo la suddetta condizione, vieta alle autorità giudiziarie di rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena, in una situazione in cui l'interessato non è comparso personalmente al processo, allorquando, essendo al corrente del processo fissato, ha conferito mandato a un difensore per patrocinarlo in giudizio ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da quest'ultimo. Inoltre, la Corte ha ritenuto che tale disposizione della decisione quadro, la quale consente, a determinate condizioni, l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sebbene l'interessato non sia comparso al processo, sia compatibile con il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo nonché con i diritti della difesa riconosciuti dagli articoli 47 e 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. Infatti, sebbene il diritto dell'imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto, potendo l'imputato rinunciare quando determinate condizioni sono garantite.

Infine, la Corte ha rilevato che neanche l'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione, non prevista dalla decisione quadro, che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione dei diritti garantiti dalla sua Costituzione. La Corte ha parimenti rilevato che una diversa interpretazione dell'articolo 53 della Carta dei diritti fondamentali sarebbe lesiva del principio del primato del diritto dell'Unione e comporterebbe un pregiudizio per l'effettività della decisione quadro 2002/584 ⁴⁷.

Nella sua sentenza del 30 maggio 2013, *F* (C-168/13 PPU), emessa su rinvio pregiudiziale sollevato nell'ambito di una questione prioritaria di legittimità costituzionale, posta al Conseil constitutionnel francese, la Corte doveva giudicare sulla *possibilità di presentare un ricorso sospensivo contro una decisione di estensione degli effetti di un mandato d'arresto europeo*. Dopo aver ricordato che la stessa decisione quadro 2002/584 prevede già una procedura conforme ai requisiti della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha rilevato che la mancanza di un'esplicita regolamentazione relativa ad un eventuale

⁴⁶ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 190, pag. 1, e GU L 81, pag. 24).

⁴⁷ A tal proposito, v. la presentazione di tale sentenza nella rubrica «Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea».

diritto al ricorso sospensivo contro le decisioni su un mandato d'arresto europeo non preclude agli Stati membri di prevedere un simile diritto né impone loro di istituirlo. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, a condizione che non sia pregiudicata l'applicazione della summenzionata decisione quadro, quest'ultima non osta a che uno Stato membro applichi le sue norme costituzionali relative, in particolare, al diritto al giusto processo.

Tuttavia, la Corte ha precisato che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono a tal fine deve essere soggetto a taluni limiti. Ne consegue che, in relazione all'importanza dei termini, una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato dovrà essere adottata, in linea di principio, o entro dieci giorni a decorrere dal consenso alla consegna da parte della persona ricercata o, negli altri casi, entro sessanta giorni a decorrere dall'arresto di quest'ultima. La Corte ha parimenti rilevato che, conformemente alla decisione quadro ⁴⁸, la decisione di estensione del mandato o di una consegna successiva deve essere adottata, in linea di principio, entro i trenta giorni a partire dal ricevimento della richiesta. Di conseguenza, quando un eventuale ricorso sospensivo sia previsto da una normativa nazionale contro tale decisione, il suddetto ricorso deve essere azionato nel rispetto dei summenzionati termini, previsti per l'adozione di una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato.

In una terza causa in materia di mandato d'arresto europeo, la Corte ha dichiarato, nella sua sentenza del 29 gennaio 2013, *Radu* (C-396/11), che le autorità giudiziarie dell'esecuzione non possono *rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto che la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell'emissione di tale mandato d'arresto*. In primo luogo, tale motivo non rientra nel novero dei motivi di non esecuzione di un siffatto mandato, quali previsti dalle disposizioni della decisione quadro 2002/584. In secondo luogo, la Corte ha constatato che il diritto di essere sentita, sancito negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali, non esige che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale per tale motivo, dal momento che un siffatto obbligo vanificherebbe inevitabilmente il sistema stesso di consegna previsto dalla decisione quadro. Infatti, al fine di evitare la fuga dell'interessato, un siffatto mandato d'arresto deve potersi giovare di un certo effetto sorpresa. In ogni caso, la Corte ha rilevato, basandosi su diverse disposizioni della decisione quadro, che il legislatore europeo ha garantito il rispetto del diritto all'audizione nello Stato membro di esecuzione in modo tale da non compromettere l'efficacia del meccanismo del mandato d'arresto europeo ⁴⁹.

2. Reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

Nella sentenza del 14 novembre 2013, *Baláz* (C-60/12), la Corte ha interpretato la nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» *ai sensi della decisione quadro 2005/214 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie* ⁵⁰. La Corte ha innanzitutto precisato che tale nozione costituisce una nozione autonoma di diritto dell'Unione. Tenuto conto del fatto che l'ambito di applicazione della decisione quadro comprende le «infrazioni al codice della strada» e che tali infrazioni non sono soggette a un trattamento uniforme nei vari Stati membri, e al fine di garantire l'effetto utile della decisione quadro, la Corte ha ritenuto che rientri in tale nozione ogni organo giurisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale, senza che sia richiesto che tale autorità giudiziaria disponga

⁴⁸ Articoli 27, paragrafo 4 e 28, paragrafo 3, lettera c), della decisione quadro 2002/584.

⁴⁹ V., in particolare, gli articoli 8, da 13 a 15 e 19 della decisione quadro 2002/584.

⁵⁰ Articolo 1, lettera a), iii), della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76, pag. 16), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24).

di una competenza esclusivamente penale. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, dal momento che la decisione quadro si applica altresì alle sanzioni pecuniarie inflitte da autorità amministrative, si può esigere, a seconda delle peculiarità dei sistemi giurisdizionali degli Stati membri, lo svolgimento di una fase amministrativa preliminare. Di conseguenza, si deve ritenere che una persona abbia avuto la possibilità di essere giudicata da un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale, ai sensi della decisione quadro, nel caso in cui, prima di presentare il proprio ricorso, la stessa abbia dovuto rispettare un procedimento amministrativo precontenzioso. Tuttavia, l'accesso a un'autorità giudiziaria competente non deve essere soggetto a condizioni tali da renderlo impossibile o estremamente difficile. Pertanto, siffatta autorità giudiziaria deve essere pienamente competente ad esaminare la causa con riferimento tanto alla valutazione in diritto quanto alle circostanze di fatto.

VI. Cooperazione giudiziaria in materia civile

1. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni

Nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile, la maggioranza delle decisioni emesse quest'anno riguardano l'interpretazione del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) ⁵¹.

Tra queste, la sentenza del 12 settembre 2013, *Sunico e a.* (C-49/12), merita particolare attenzione. La questione riguardava la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento e se tale nozione debba essere interpretata nel senso che comprende un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche domiciliate in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a scopo di frode dell'IVA dovuta nel primo Stato membro.

Secondo la Corte, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano rientrare nell'ambito d'applicazione del regolamento n. 44/2001, la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio. Orbene, poiché, nel caso di specie, l'azione dell'autorità pubblica si basa non sulla legislazione nazionale concernente l'IVA, bensì sull'asserita partecipazione del soggetto di diritto privato ad un patto illecito con scopo di frode, che rientra nella disciplina della responsabilità civile extracontrattuale, il rapporto giuridico esistente tra le due parti non è un rapporto giuridico basato sul diritto pubblico implicante il ricorso a prerogative della potestà d'imperio. Pertanto, un'azione siffatta rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001. La Corte ha ritenuto che spetti tuttavia al giudice nazionale stabilire se l'autorità pubblica non abbia utilizzato elementi di prova ottenuti mediante l'esercizio della sua potestà d'imperio e se, ove così fosse, essa nell'ambito della sua azione fosse nella stessa situazione di un privato.

2. Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

Poco presente nella giurisprudenza della Corte nel 2013, il contenzioso relativo al conflitto di leggi ha tuttavia trovato espressione rilevante nella sentenza del 17 ottobre 2013, *Unamar* (C-184/12). Adita ai fini dell'interpretazione degli articoli 3 e 7, paragrafo 2, della Convenzione di Roma ⁵², la Corte ha avuto l'occasione, in tale causa, di precisare *se il giudice adito possa disapplicare la legge scelta dalle parti di*

⁵¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

⁵² Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU 1980, L 266, pag. 1).

un contratto di agenzia commerciale a favore della lex fori a motivo del carattere imperativo, nell'ordinamento giuridico di quest'ultimo Stato membro, delle norme che disciplinano la situazione degli agenti commerciali indipendenti.

La Corte ha dichiarato che occorre rispettare la scelta delle legge applicabile effettuata dalle parti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della Convenzione di Roma, di modo che l'eccezione relativa all'esistenza di una «norma di applicazione necessaria», ai sensi della normativa dello Stato membro interessato, quale prevista all'articolo 7, paragrafo 2, di tale Convenzione, deve essere interpretata restrittivamente. Sono da considerare come norme di applicazione necessaria e di sicurezza le disposizioni la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale. Di conseguenza, la legge di uno Stato membro, scelta dalle parti di un contratto di agenzia commerciale e che offre la protezione minima prescritta dalla direttiva 86/653⁵³, può essere disapplicata dal giudice adito unicamente se questo constata in modo circostanziato che il legislatore dello Stato del foro ha ritenuto cruciale riconoscere all'agente commerciale una protezione ulteriore rispetto a quella prevista dalla citata direttiva, tenendo conto, al riguardo, della natura e dell'oggetto di tali disposizioni imperative.

VII. Trasporti

Quest'anno è stato contrassegnato da due decisioni importanti in materia. Si segnala, in primo luogo, la sentenza del 26 febbraio 2013, *Folkerts* (C-11/11), la quale ha ulteriormente precisato le *norme applicabili in materia di compensazione dei passeggeri del trasporto aereo nel caso di ritardo di un volo*. La Corte ha ritenuto che, qualora si tratti di un volo con una o più coincidenze, la compensazione pecuniaria forfetaria deve essere valutata in funzione del ritardo rispetto all'orario di arrivo previsto alla destinazione finale, da intendersi come la destinazione dell'ultimo volo sul quale si è imbarcato il passeggero di cui trattasi. Pertanto, il passeggero di un volo con una o più coincidenze deve ricevere una compensazione pecuniaria qualora sia stato ritardato alla partenza del suo primo volo per un lasso di tempo inferiore ai limiti stabiliti dal regolamento n. 261/2004⁵⁴ ma, a causa di tale ritardo, abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto.

In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 7 marzo 2013, *Svizzera/Commissione* (C-547/10 P), dinanzi alla Corte è stata impugnata la sentenza del Tribunale⁵⁵ che ha respinto il ricorso volto all'annullamento della decisione 2004/12⁵⁶, con la quale la Commissione aveva approvato le *restrizioni adottate dalle autorità tedesche in materia di sorvolo notturno di determinate zone del territorio tedesco in prossimità dell'aeroporto di Zurigo*.

⁵³ Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 settembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU L 46, pag. 1).

⁵⁵ Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, *Svizzera/Commissione* (T-319/05, Racc. pag. II-4265).

⁵⁶ Decisione 2004/12/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (GU 2004, L 4, pag. 13).

La Corte ha confermato interamente l'analisi del ricorso effettuata dal Tribunale. Essa ha ricordato che, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 2408/92, uno Stato membro può assoggettare l'esercizio dei diritti di traffico aereo al rispetto delle norme operative vigenti a livello nazionale, regionale o locale relative, in particolare, alla tutela dell'ambiente. L'adozione di tali norme non equivale all'imposizione di una condizione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 2408/92⁵⁷, la quale consiste nella limitazione o nel rifiuto dell'esercizio dei diritti di traffico. Un'interpretazione contraria renderebbe privo di senso l'articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento. Nel caso di specie, dal momento che le disposizioni controverse non comportano, durante il loro periodo di applicazione, un divieto, per quanto condizionato o parziale, di transito nello spazio aereo tedesco dei voli in partenza dall'aeroporto di Zurigo ovvero a destinazione dello stesso, bensì una semplice modifica della loro rotta, successivamente al decollo o anteriormente all'atterraggio in tale aeroporto, il Tribunale ha giustamente ritenuto che esse non rientrino nell'ambito d'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento.

Inoltre, poiché la Confederazione svizzera non ha aderito al mercato interno dell'Unione e in assenza di disposizioni specifiche nell'Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo⁵⁸ intese a far beneficiare i vettori aerei interessati delle disposizioni del diritto dell'Unione relative alla libera prestazione dei servizi, l'interpretazione data a tali ultime disposizioni nell'ambito del mercato interno non può essere applicata a quella di tale Accordo.

VIII. Concorrenza

1. Intese

a) Infrazioni alle regole di concorrenza

In relazione all'interpretazione delle disposizioni in materia di intese, vi sono due sentenze da segnalare⁵⁹. Si tratta, in primo luogo, della sentenza del 18 giugno 2013, *Schenker e a.* (C-681/11), nella quale la Corte ha dichiarato che *un'impresa che abbia violato l'articolo 101 TFUE non può invocare una violazione del principio del legittimo affidamento e sottrarsi così all'infrazione di un'ammenda*, facendo valere che essa è incorsa in un errore sulla legittimità del proprio comportamento a motivo del contenuto di un parere giuridico di un avvocato o di quello di una decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza. Infatti, la Corte ha rilevato che il fatto che un'impresa abbia qualificato in modo giuridicamente erroneo il proprio comportamento non può avere come conseguenza di esonerarla dall'infrazione di un'ammenda, salvo casi eccezionali, quando, per esempio, un principio generale del diritto dell'Unione, come il principio del legittimo affidamento, osti all'infrazione di una siffatta ammenda. Tuttavia, una persona non può invocare la violazione di siffatto principio a meno che non le siano state date precise assicurazioni da parte delle competenti autorità amministrative. Pertanto, un

⁵⁷ Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8).

⁵⁸ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, firmato il 21 giugno 1999 a Lussemburgo, approvato a nome della Comunità con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114, pag. 1).

⁵⁹ Quanto ai procedimenti giurisdizionali in materia di infrazioni relative alle regole di concorrenza, è opportuno menzionare anche le sentenze del 26 novembre 2013, *Gascogne Sack Deutschland* (già *Sachsa Verpackung*)/Commissione (C-40/12 P); *Kendrion/Commissione* (C-50/12 P) e *Groupe Gascogne/Commissione* (C-58/12 P), cit. Tali sentenze vengono presentate nella rubrica «Contenzioso dell'Unione europea».

parere giuridico di un avvocato non può comunque fondare un legittimo affidamento per un'impresa; allo stesso modo, neanche le autorità nazionali garanti della concorrenza, laddove esse non sono competenti a prendere una decisione che conclude per l'assenza di una violazione del diritto dell'Unione ma ad esaminare il comportamento delle imprese alla luce del diritto nazionale della concorrenza, possono far sorgere un tale legittimo affidamento.

Inoltre, la Corte si è pronunciata sul potere delle autorità nazionali di non infliggere un'ammenda, nonostante la constatazione di un'infrazione all'articolo 101 TFUE. La Corte ha dichiarato che, sebbene l'articolo 5 del regolamento n. 1/2003⁶⁰ non accordi loro espressamente una siffatta competenza, neppure la esclude. Tuttavia, al fine di assicurare l'applicazione effettiva dell'articolo 101 TFUE nell'interesse generale, occorre che le autorità nazionali garanti della concorrenza procedano soltanto in via eccezionale alla non imposizione di un'ammenda qualora un'impresa abbia violato la suddetta disposizione intenzionalmente o per negligenza e una siffatta non imposizione di un'ammenda sia concessa esclusivamente in base ad un programma nazionale di clemenza, fermo restando che questo sia attuato in modo da non ledere l'esigenza di un'applicazione efficace ed uniforme dell'articolo 101 TFUE.

In secondo luogo, nella sentenza del 4 luglio 2013, *Commissione/Aalberts Industries e a.* (C-287/11 P), la Corte è stata sollecitata a pronunciarsi su un'impugnazione presentata nei confronti di una sentenza del Tribunale⁶¹ che ha annullato una decisione nella quale la Commissione aveva imputato alla società controllante la *responsabilità dell'infrazione alle regole di concorrenza commessa dalle sue controllate*.

A tale proposito, la Corte ha ricordato che il comportamento di una controllata può essere imputato alla controllante qualora, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni datele dalla controllante, alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due soggetti giuridici. La Corte ha dichiarato che il Tribunale era incorso in un errore di diritto limitandosi all'esame della questione se si potesse considerare che le controllate, in base agli elementi di prova specifici di ciascuna di loro, avessero partecipato separatamente all'infrazione e non esaminando il motivo relativo alla contestazione della qualificazione della società controllante e delle sue controllate come un'unica impresa ai sensi dell'articolo 81 CE. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, tale errore di diritto non fosse idoneo a condurre all'annullamento della sentenza impugnata, in quanto il ricorso di annullamento, in ogni caso, era fondato, dal momento che gli accertamenti della Commissione sulla partecipazione delle controllate all'intesa non erano stati adeguatamente dimostrati.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che giustamente il Tribunale, pur avendo accertato la partecipazione di una delle imprese interessate a riunioni organizzate nell'ambito dell'intesa, non ha proceduto all'annullamento parziale della decisione della Commissione, poiché essa ha considerato l'intesa in esame come un'infrazione unica, complessa e continuata. Infatti, secondo la Corte, un annullamento parziale è ipotizzabile unicamente qualora un comportamento, che rappresenta un elemento costitutivo dell'infrazione, sia scindibile dal resto di tale infrazione.

b) Accesso al fascicolo in materia di intese

Nella sua sentenza del 6 giugno 2013, *Donau Chemie e a.* (C-536/11), la Corte è stata sollecitata a giudicare sui principi applicabili all'*accesso di un soggetto danneggiato da un'intesa, che intende ottenere un*

⁶⁰ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 2003, pag. 1).

⁶¹ Sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, *Danske Busvognmænd/Commissione* (T-385/06, Racc. pag. II-1223).

risarcimento, ai documenti contenuti nel fascicolo relativo a un procedimento giurisdizionale nazionale concernente l'applicazione dell'articolo 101 TFUE. Nella sua decisione, la Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione, in particolare il principio di effettività, osta a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un siffatto accesso sia subordinato soltanto al consenso di tutte le parti di detto procedimento, e che non lasci ai giudici nazionali la possibilità di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco. Ciò si applica parimenti ai documenti comunicati nell'ambito di un programma di clemenza. Infatti, i giudici nazionali devono poter bilanciare, caso per caso, l'interesse del richiedente a ottenere l'accesso a tali documenti al fine di preparare il proprio ricorso per risarcimento, tenuto conto in particolare delle altre possibilità eventualmente a sua disposizione, e le conseguenze effettivamente pregiudizievoli alle quali tale accesso può dare luogo alla luce dell'interesse pubblico o di legittimi interessi di altri soggetti, ivi compreso l'interesse pubblico relativo all'efficacia dei programmi di clemenza.

2. Aiuti di Stato

a) Nozione di aiuto di Stato

Nella sentenza del 19 marzo 2013, *Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione e a.* (C-399/10 P e C-401/10 P), la Corte ha dichiarato, su impugnazione, che il Tribunale ⁶² aveva erroneamente annullato la decisione con la quale *la Commissione aveva qualificato come aiuto di Stato il prestito d'azionista concesso dalla Francia a France Télécom SA (FT) sotto forma di una linea di credito* e annunciato in particolare tramite un comunicato stampa del ministro francese dell'Economia, delle finanze e dell'industria. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva ritenuto che il vantaggio economico accordato a FT non avesse comportato una corrispondente diminuzione del bilancio statale e che, pertanto, non fosse soddisfatto il requisito del finanziamento mediante risorse statali, necessario perché esso possa essere qualificato come aiuto.

La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, ricordando che, sebbene sia vero che, ai fini della constatazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall'altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio, non è necessario che una siffatta riduzione, o un siffatto rischio, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest'ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell'impegno di risorse statali da cui deriva.

Pronunciandosi sul merito del ricorso dinanzi al Tribunale, la Corte ha, inoltre, ritenuto che la Commissione avesse giustamente reputato che l'annuncio di tale misura contenuto nel suddetto comunicato stampa doveva essere considerato come facente parte della misura di aiuti concretizzatasi, in seguito, nell'offerta di prestito d'azionista. Infatti, più interventi consecutivi dello Stato devono essere considerati un solo intervento, in particolare qualora siano connessi tra loro in modo tanto stretto da renderne impossibile la dissociazione.

Nella sua sentenza del 30 maggio 2013, *Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE* (C-677/11), la Corte ha dichiarato che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la *decisione di un'autorità nazionale che estenda e renda obbligatorio per tutti gli operatori di una filiera agricola un accordo interprofessionale* istitutivo di un contributo obbligatorio nell'ambito di un'organizzazione

⁶² Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2010, *Francia/Commissione* (T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Racc. pag. II-2099).

interprofessionale, al fine di consentire l'attuazione di azioni di comunicazione, di promozione, di relazioni esterne, di garanzia della qualità, di ricerca e di difesa degli interessi del settore di cui trattasi.

La Corte ha constatato che nella fattispecie, in primo luogo, il suddetto meccanismo di contribuzione non implica alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Infatti, i fondi costituiti con il versamento di detti contributi non transitano nel bilancio dello Stato o di un altro ente pubblico e lo Stato non rinuncia ad alcuna risorsa, a qualsivoglia titolo, quali imposte, tasse, contributi o altro. In secondo luogo, le organizzazioni interprofessionali costituiscono associazioni di diritto privato e non fanno parte della pubblica amministrazione. In terzo luogo, le autorità pubbliche non possono utilizzare le risorse provenienti da tali contributi per sostenere talune imprese poiché è l'organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all'utilizzazione di tali risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati. Infine, la Corte ha aggiunto che siffatti fondi privati utilizzati dalle organizzazioni interprofessionali non divengono risorse pubbliche soltanto perché utilizzati unitamente a somme eventualmente provenienti dal bilancio pubblico.

b) Poteri del Consiglio e della Commissione in materia di aiuti di Stato

Nel corso dell'anno 2013, la Corte ha pronunciato diverse sentenze importanti che hanno definito i rispettivi poteri del Consiglio e della Commissione in materia di aiuti di Stato.

Una prima serie di sentenze riguardava aiuti nel settore agricolo. Negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013⁶³, la Commissione ha proposto agli Stati membri di modificare i regimi di aiuti esistenti per l'acquisto dei terreni agricoli, al fine di renderli conformi ai suddetti orientamenti comunitari entro il 31 dicembre 2009. Nel 2007, la Lituania, la Polonia, la Lettonia e l'Ungheria hanno accettato le misure proposte dalla Commissione. Nel 2009, i suddetti quattro Stati hanno rivolto al Consiglio domande affinché questo dichiarasse la compatibilità del loro regime di aiuti, che consente l'acquisto di terreni agricoli, con il mercato interno a partire dal 1° gennaio 2010. Il Consiglio ha accolto le suddette domande. La Commissione ha presentato dei ricorsi che contestavano le suddette decisioni del Consiglio. La Corte ha respinto tali ricorsi con quattro sentenze del 4 dicembre 2013, *Commissione/Consiglio* (C-111/10), relativa alla Lituania, *Commissione/Consiglio* (C-117/10), relativa alla Polonia, *Commissione/Consiglio* (C-118/10), relativa alla Lettonia, e *Commissione/Consiglio*, C-121/10, relativa all'Ungheria. In tali sentenze, essa ha definito l'*ampiezza del potere conferito al Consiglio dall'articolo 108, paragrafo 2, terzo comma, TFUE*, di dichiarare un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune in presenza di circostanze eccezionali.

La Corte ha ricordato che la Commissione esercita un ruolo centrale nel controllo degli aiuti di Stato e che il potere di cui il Consiglio risulta investito dalla suddetta disposizione riveste manifestamente un carattere di eccezione. Essa ha sottolineato, inoltre, che, per salvaguardare la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione e il principio della certezza del diritto, quando una di tali istituzioni si sia definitivamente pronunciata sulla compatibilità dell'aiuto in questione, l'altra non può più adottare una decisione in senso contrario. Quanto alle decisioni impugnate, la Corte ha rilevato che le misure nazionali adottate dagli Stati per rendere i loro regimi di aiuti conformi agli orientamenti comunitari della Commissione erano relativi al periodo precedente al 1° gennaio 2010 e che, pertanto, le decisioni del Consiglio riguardano regimi di aiuti nuovi.

Tuttavia, essa ha sottolineato che il Consiglio non è competente ad autorizzare un regime di aiuti nuovo connesso in modo indissolubile a un regime di aiuti esistente che uno Stato membro si è impegnato a modificare o a sopprimere accettando le misure opportune proposte dalla Commissione.

⁶³ Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006).

Tuttavia, nella fattispecie, la Corte ha rilevato che, a causa del rilevante cambiamento di circostanze, che il Consiglio richiama nella motivazione delle decisioni impugnate, la valutazione effettuata dalla Commissione, in tali orientamenti, non può essere considerata tale da pregiudicare quella che era stata effettuata dal Consiglio e che riguardava un contesto economico totalmente diverso da quello che la Commissione aveva preso in considerazione nell'ambito della propria valutazione. Esaminando le circostanze economiche pertinenti, la Corte ha concluso che, alla luce del carattere inusuale e imprevedibile nonché dell'ampiezza degli effetti della crisi economica e finanziaria sull'agricoltura degli Stati membri interessati, non si può considerare che il Consiglio sia incorso in un errore manifesto di valutazione.

Un'altra sentenza significativa per quanto riguarda la ripartizione dei poteri tra il Consiglio e la Commissione è la sentenza del 10 dicembre 2013, *Commissione/Irlanda e a.* (C-272/12 P), relativa ad *una normativa nazionale in materia di accise*. La Corte ha annullato la sentenza del Tribunale⁶⁴ che aveva accolto il ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che qualificava come aiuti di Stato delle esenzioni dalle accise sugli oli minerali pesanti usati come combustibile per la produzione di allumina. Tali esenzioni erano state introdotte da taluni Stati membri in base a decisioni di autorizzazione adottate dal Consiglio conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali⁶⁵. Il Tribunale aveva segnatamente ritenuto che le autorizzazioni concesse dal Consiglio impedissero che la Commissione potesse qualificare le esenzioni controverse come aiuti di Stato.

La Corte ha dichiarato, invece, che il procedimento previsto dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81 ha una finalità e un ambito di applicazione diversi da quelli del regime istituito dall'articolo 108 TFUE. Pertanto, una decisione del Consiglio che autorizza uno Stato membro, conformemente alla direttiva 92/81, a introdurre un'esenzione dalle accise non può produrre l'effetto di impedire alla Commissione di attuare il procedimento previsto dall'articolo 108 TFUE al fine di esaminare se tale esenzione costituisca un aiuto di Stato e di adottare, ove necessario, in esito a tale procedimento, una decisione finale negativa nei confronti delle suddette esenzioni.

Infine, la Corte ha constatato che, benché la direttiva fosse stata adottata su proposta della Commissione, che aveva ritenuto che tali esenzioni non comportassero distorsioni della concorrenza, una simile circostanza non osta a che dette esenzioni siano qualificate come aiuti di Stato, poiché la nozione di aiuto di Stato corrisponde ad una situazione oggettiva e non può dipendere dalla condotta o dalle dichiarazioni delle istituzioni. Tuttavia, tale circostanza deve essere presa in considerazione per quanto riguarda l'obbligo di recuperare l'aiuto incompatibile, alla luce dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

IX. Disposizioni fiscali

Nella sua sentenza del 7 novembre 2013, *Tulică e Plavoşin* (C-249/12 e C-250/12), la Corte è stata chiamata a decidere sulle *modalità di calcolo della base imponibile dell'IVA* qualora, a causa del mancato pagamento di tale imposta, le autorità tributarie nazionali debbano procedere a solleciti di pagamento relativi a operazioni per le quali il prezzo fissato dalle parti non fa alcun riferimento all'IVA. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che la direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d'imposta sul

⁶⁴ Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, *Irlanda e a./Commissione* (T-50/06 RENV, T-56/06 RENV, T-60/06 RENV, T-62/06 RENV e T-69/06 RENV).

⁶⁵ Direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12).

valore aggiunto ⁶⁶, e in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che, qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all'IVA e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'IVA dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'IVA riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'IVA.

Infatti, la presa in considerazione del prezzo complessivo come base imponibile comporterebbe, nel caso in cui il fornitore non possa recuperare presso l'acquirente l'IVA successivamente riscossa dall'amministrazione tributaria, che l'IVA graverebbe su tale fornitore. Una siffatta modalità di calcolo della base imponibile contrasterebbe tanto con il principio secondo cui l'IVA è un'imposta sul consumo, che deve essere sopportata dal consumatore finale, quanto con la regola secondo cui l'amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo dell'IVA un importo superiore a quello percepito dal soggetto passivo.

X. Ravvicinamento delle legislazioni

1. Proprietà intellettuale

In materia di ravvicinamento delle legislazioni nell'ambito della proprietà intellettuale, due sentenze in particolare hanno contrassegnato il contenzioso del 2013. La prima, presentata nella rubrica «Cooperazione rafforzata», affronta il progetto di brevetto unitario, la seconda, presentata in questa rubrica, apporta sviluppi nell'ambito dei diritti d'autore e diritti connessi.

Con tale sentenza dell'11 luglio 2013, *Amazon.com International Sales e a.* (C-521/11), la Corte ha precisato la sua giurisprudenza relativa al *finanziamento dell'equo compenso per copia privata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29* ⁶⁷. In tale causa era in questione una normativa nazionale ai sensi della quale l'equo compenso prende la forma di un prelievo per copia privata a carico dei soggetti che immettono in commercio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, supporti di registrazione idonei alla riproduzione.

Riferendosi alla sentenza *Padawan* ⁶⁸, la Corte ha rilevato, in un primo momento, che il diritto dell'Unione non osta ad un sistema di prelievo generale, che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in commercio di tali supporti, qualora sia accompagnato dalla possibilità di rimborso dei prelievi versati nel caso in cui l'uso non sia diretto alla realizzazione di copie private. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, considerate le circostanze proprie a ciascun sistema nazionale ed i limiti imposti dalla direttiva 2001/29, se difficoltà pratiche giustifichino un siffatto sistema di finanziamento dell'equo compenso e se il diritto al rimborso sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione dei prelievi versati. Secondo la Corte, difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata dell'uso dei supporti possono giustificare la previsione di una presunzione semplice di un uso privato di tali supporti in caso di immissione in commercio di questi ultimi presso persone fisiche, a condizione che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui tali supporti siano manifestamente utilizzati a fini non privati.

⁶⁶ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

⁶⁷ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

⁶⁸ Sentenza del 21 ottobre 2010 (C-467/08, Racc. pag. I-10055).

Essa ha poi proseguito precisando che il prelievo per copia privata non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a tale titolo è versata non già direttamente agli aventi diritto, bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le loro modalità di funzionamento non siano discriminatorie. L'obbligo di versare il suddetto prelievo non può nemmeno essere escluso in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro. Tuttavia, il soggetto che ha previamente versato tale prelievo in uno Stato membro che non è territorialmente competente può chiedergliene il rimborso.

2. Riciclaggio di capitali

La prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo era al centro della sentenza del 25 aprile 2013, *Jyske Bank Gibraltar* (C-212/11). In tale causa, la Corte è stata sollecitata a pronunciarsi sulla compatibilità con l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2005/60⁶⁹ di una normativa di uno Stato membro che impone agli enti creditizi che svolgono le loro attività sul territorio nazionale in regime di libera prestazione dei servizi di comunicare direttamente all'unità di informazione finanziaria di tale Stato le informazioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali.

Secondo la Corte, la suddetta disposizione deve essere interpretata nel senso che gli enti previsti dalla direttiva devono comunicare le informazioni richieste all'unità di informazione finanziaria dello Stato membro nel quale si trovano, cioè, in caso di operazioni svolte in regime di libera prestazione dei servizi, all'unità di informazione finanziaria dello Stato membro di origine. La suddetta disposizione non osta, tuttavia, a che lo Stato membro ospitante imponga, ad un ente creditizio che svolge attività sul suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi, di comunicare direttamente le informazioni alla propria unità di informazione finanziaria, a condizione che una normativa del genere miri ad accrescere, nel rispetto del diritto dell'Unione, l'efficacia della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del terrorismo.

Infatti, sebbene una siffatta normativa nazionale costituisca una restrizione della libera prestazione dei servizi, in quanto essa comporta difficoltà e costi aggiuntivi per le attività svolte in regime di libera prestazione dei servizi, ed è tale da aggiungersi ai controlli già effettuati nello Stato membro d'origine, ciò non significa tuttavia che essa sia incompatibile con l'articolo 56 TFUE. Non è questo il caso se essa può essere considerata giustificata da esigenze imperative di interesse generale. A tale proposito, da una parte, una siffatta normativa può essere ritenuta atta a conseguire l'obiettivo della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo e, dall'altra parte, può costituire una misura proporzionata al perseguimento di tale obiettivo in mancanza di meccanismi efficaci idonei a garantire una cooperazione piena e completa tra le unità di informazione finanziaria.

3. Assicurazione della responsabilità civile autoveicoli

Tra le decisioni emesse nel corso dell'anno relative all'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, è opportuno richiamare la sentenza del 10 ottobre 2013, *Speidition Welter* (C-306/12). In tale causa, la Corte è stata investita di un rinvio pregiudiziale riguardante

⁶⁹ Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309, pag. 15).

l'interpretazione dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2009/103⁷⁰ con riferimento ai *poteri di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri*.

A tale proposito, la Corte ha ricordato, innanzitutto, che la direttiva 2009/103 è intesa a garantire alle vittime di sinistri della circolazione automobilistica un trattamento comparabile indipendentemente dal luogo dell'Unione ove il sinistro è avvenuto. A tal fine, le vittime devono poter far valere nel proprio Stato membro di residenza il diritto al risarcimento nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale Stato dall'impresa di assicurazione del responsabile. Inoltre, a termini del considerando 37 di suddetta direttiva, gli Stati membri devono prevedere che tali mandatori per la liquidazione dei sinistri siano dotati di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle vittime e anche per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali nonché, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme sull'attribuzione della competenza giurisdizionale. Conseguentemente, tra i poteri di cui deve disporre il mandatario per la liquidazione dei sinistri è ricompresa la procura a ricevere le notifiche degli atti giudiziari. Escludere tale procura priverebbe la direttiva 2009/103 della sua finalità, che è quella di garantire che le vittime ricevano un trattamento comparabile su tutto il territorio dell'Unione.

4. Pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa

In materia di pubblicità ingannevole e pubblicità comparativa, giova citare la sentenza del 11 luglio 2013, *Belgian Electronic Sorting Technology* (C-657/11). Chiamata a chiarire *la portata della nozione di pubblicità*, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 84/450⁷¹, come modificata dalla direttiva 2005/29, e dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114⁷², la Corte ha precisato che essa non può essere interpretata e applicata in modo tale che le iniziative intraprese da un professionista al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti o servizi, le quali possano influenzare il comportamento economico dei consumatori e avere perciò ripercussioni sui concorrenti di tale professionista, sfuggano alle regole di concorrenza leale imposte dalle direttive suddette. Da ciò deriva che tale nozione comprende l'utilizzo di un nome di dominio nonché l'utilizzo di metatag nei metadati di un sito Internet qualora il nome di dominio o i metatag costituiti da parole chiave («keyword metatags») facciano riferimento ad alcuni prodotti o ad alcuni servizi o anche al nome commerciale di una società e costituiscono una forma di messaggio, che si rivolge ai potenziali consumatori e suggerisce loro che troveranno un sito Internet in rapporto con detti prodotti o servizi o anche con detta società. Per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ricompresa nella nozione suddetta poiché in tal caso si tratta di un atto meramente formale, il quale, di per sé stesso, non implica necessariamente la possibilità di una presa di conoscenza del nome di dominio da parte dei potenziali consumatori e che dunque non è idoneo ad influenzare le scelte di questi ultimi.

⁷⁰ Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263, pag. 11).

⁷¹ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005 (GU L 149, pag. 22).

⁷² Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (versione codificata) (GU L 376, pag. 21).

XI. Politica sociale

1. Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

La sentenza del 25 aprile 2013, *Asociația Accept* (C-81/12), riguardava *dichiarazioni omofobe concernenti la politica delle assunzioni di una squadra di calcio professionistica*. La particolarità della causa risiedeva nel fatto che la dichiarazione pubblica con cui si escludeva l'ingaggio di un calciatore presentato come omosessuale era stata rilasciata da una persona che si presentava ed era percepita dall'opinione pubblica come il principale dirigente di tale squadra, senza che essa disponesse tuttavia della capacità di vincolare la squadra in materia di assunzioni. La Corte ha ritenuto che siffatte dichiarazioni possano essere qualificate, ai sensi della direttiva 2000/78⁷³, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, alla stregua di fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione, da parte della squadra, fondata sulle tendenze sessuali.

A tale proposito, la Corte ha rilevato che un datore di lavoro non può confutare l'esistenza di fatti che consentono di presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni omofobe che suggeriscono l'esistenza di una siffatta politica provengono da una persona che, pur affermando e dando l'impressione di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale soggetto datore di lavoro, non ha la capacità giuridica di assumere decisioni che vincolano la squadra in materia di assunzioni. Una siffatta presunzione di discriminazione potrebbe, al contrario, potrebbe essere rovesciata mediante una serie di indizi concordanti, quali un netto distanziamento da parte della squadra rispetto alle dichiarazioni omofobe. Al contrario, ad avviso della Corte, l'onere della prova, così come adattato dalla direttiva 2000/78, non implica che si imponga una prova che risulti impossibile da produrre se non a pena di ledere il diritto al rispetto della vita privata. Non è dunque necessario che il datore di lavoro convenuto dimostri che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale.

Nella sentenza dell'11 aprile 2013, *Ring* (C-335/11 e C-337/11), La Corte si è pronunciata, sempre con riferimento alla direttiva 2000/78, sulla questione se *il licenziamento di un lavoratore con un termine di preavviso ridotto per malattia sia atto a comportare una discriminazione nei confronti dei lavoratori disabili*.

A tale proposito, la Corte ha sottolineato, in particolare, che la direttiva 2000/78⁷⁴ impone al datore di lavoro di adottare i provvedimenti di adattamento appropriati e ragionevoli, segnatamente, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione. Costituiscono provvedimenti di «accomodamento ragionevole», ai sensi di tale direttiva, quelli volti all'eliminazione delle barriere di diversa natura che ostacolano la piena ed effettiva partecipazione delle persone disabili alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la riduzione dell'orario di lavoro, anche se non ricade nel concetto di «ritmi di lavoro», esplicitamente richiamato dalla direttiva 2000/78, può essere considerata un provvedimento di adattamento appropriato ove tale riduzione consenta al lavoratore di poter continuare a svolgere il suo lavoro e a condizione che essa non rappresenti un onere sproporzionato per il datore di lavoro. Infatti, l'elenco di tali misure riportato nel preambolo della direttiva 2000/78 non è esaustivo.

⁷³ Articoli 2, paragrafo 2, e 10 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

⁷⁴ Articolo 5 della direttiva 2000/78.

Per quanto riguarda una disposizione nazionale che prevede un licenziamento con un termine di preavviso ridotto per malattia, la Corte ha ritenuto che una siffatta disposizione sia atta a comportare una disparità di trattamento indirettamente basata sull'handicap, nella misura in cui un lavoratore disabile è maggiormente esposto al rischio di vedersi applicare il periodo di preavviso ridotto rispetto ad un lavoratore non disabile. Ricordando l'ampio margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri in materia di politica sociale, la Corte ha dichiarato che spetta al giudice del rinvio verificare se il legislatore nazionale, perseguendo le legittime finalità di promozione dell'assunzione delle persone malate, da un lato, e di un ragionevole equilibrio tra gli opposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro per quanto riguarda le assenze per malattia, dall'altro, abbia trascurato di tener conto di elementi rilevanti che riguardano, in particolare, i lavoratori disabili e le esigenze specifiche connesse alla tutela richiesta dalla loro condizione.

2. Tutela dei lavoratori in caso d'insolvenza del datore di lavoro

Nella sentenza del 25 aprile 2013, *Hogan e a.* (C-398/11), la Corte ha dichiarato che la direttiva 2008/94, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro⁷⁵, si applica al diritto degli ex dipendenti a *prestazioni di vecchiaia di un regime previdenziale complementare istituito dal loro datore di lavoro*.

L'articolo 8 di tale direttiva prevede che gli Stati membri devono accertarsi che vengano adottate le misure necessarie per tutelare gli interessi dei lavoratori per quanto riguarda il loro diritto a tali prestazioni. Secondo la Corte, affinché esso trovi applicazione, è sufficiente che il regime complementare di previdenza non goda di una copertura finanziaria sufficiente alla data in cui il datore di lavoro si trova in stato di insolvenza e che, a causa della sua insolvenza, il datore di lavoro non disponga delle risorse necessarie per versare a tale regime contributi sufficienti per consentire l'erogazione integrale delle prestazioni dovute. Al fine di determinare se uno Stato membro abbia adempiuto l'obbligo previsto dall'articolo 8 della direttiva 2008/94, non possono essere prese in considerazione le prestazioni della pensione legale, non considerate da tale articolo.

La normativa irlandese in questione nella causa *Hogan* era stata adottata da tale Stato membro in seguito ad una precedente sentenza della Corte nella causa *Robins e a.*⁷⁶. A partire dalla data di pronuncia di tale ultima sentenza, gli Stati membri erano edotti del fatto che per un corretto recepimento dell'articolo 8 della direttiva 2008/94 è necessario che un lavoratore percepisca, in caso di insolvenza del suo datore di lavoro, almeno la metà delle prestazioni di vecchiaia in esame. Tuttavia, la normativa irlandese limitava la portata della tutela dei ricorrenti nel procedimento principale a meno della metà del valore delle loro prestazioni di vecchiaia. La Corte ha dichiarato che una siffatta normativa non solo non soddisfa gli obblighi imposti dalla suddetta direttiva agli Stati membri, ma costituisce anche una violazione qualificata degli obblighi di tale Stato membro, atta a comportare la sua responsabilità. A tale proposito, la Corte ha aggiunto che la situazione economica dello Stato membro interessato non configura una circostanza eccezionale che possa giustificare un minor livello di tutela del diritto dei lavoratori a prestazioni di vecchiaia.

⁷⁵ Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283, pag. 36).

⁷⁶ Sentenza della Corte del 25 gennaio 2007, *Robins e a.* (C-278/05, Racc. pag. I-1053).

3. Diritto al congedo di maternità

Nella sentenza del 19 settembre 2013, *Betriu Montull* (C-5/12), la Corte ha dichiarato che le direttive 92/85⁷⁷ e 76/207⁷⁸ volte, rispettivamente, alla tutela delle lavoratrici gestanti e puerpere e alla *parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile*, non si oppongono ad una normativa nazionale che riserva il godimento del diritto al congedo di maternità previsto dalla prima direttiva, per il periodo successivo alle sei settimane di riposo obbligatorio per la madre dopo il parto, ai soli genitori aventi entrambi lo status di lavoratore subordinato e che esclude dunque dal godimento di tale diritto il padre di un figlio la cui madre non dispone di tale status e non è iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale.

Da una parte, secondo la Corte, la situazione di tale lavoratrice autonoma non rientra nella direttiva 92/85, la quale riguarda esclusivamente le lavoratrici subordinate gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Dall'altra parte, sebbene una siffatta legislazione nazionale stabilisca una differenza di trattamento fondata sul sesso, si tratta di una differenza di trattamento giustificata ai sensi della direttiva 76/207⁷⁹, che riconosce la legittimità della tutela della condizione biologica della donna durante e dopo la gravidanza⁸⁰.

XII. Protezione dei consumatori

Si richiama, nell'ambito della protezione dei consumatori, la sentenza del 14 marzo 2013, *Aziz* (C-415/11), relativa all'interpretazione della direttiva 93/13⁸¹ concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. La causa trova origine nel rinvio pregiudiziale di un giudice spagnolo, investito da un consumatore di un'azione diretta a far dichiarare il *carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo assistito da garanzia ipotecaria* e ad annullare il procedimento di esecuzione ipotecaria di cui il suddetto consumatore era stato oggetto.

La Corte ha constatato che, dal momento che il regime processuale nazionale comporta l'impossibilità per il giudice del merito, dinanzi al quale il consumatore ha presentato una domanda volta ad eccepire il carattere abusivo di una clausola contrattuale che funge da fondamento del titolo esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale, tale regime è idoneo a compromettere l'effettività della tutela voluta dalla direttiva. In mancanza di tale possibilità, in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione immobiliare sul bene ipotecato abbia avuto luogo prima che il giudice del merito pronunciasse la decisione con cui dichiara abusiva la clausola contrattuale che si trova all'origine dell'ipoteca e, di conseguenza, nullo il procedimento esecutivo, una siffatta decisione consentirebbe di garantire al consumatore soltanto una tutela meramente risarcitoria, la quale si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed

⁷⁷ Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU L 348, pag. 1).

⁷⁸ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

⁷⁹ Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 76/207.

⁸⁰ Articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 76/207.

⁸¹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

inefficace per far cessare il ricorso a suddetta clausola, in contrasto con quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13.

La Corte ha poi precisato che la nozione di significativo squilibrio a danno del consumatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva deve essere valutata mediante un'analisi delle disposizioni nazionali applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, onde appurare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, nella medesima ottica, risulta opportuno procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive.

XIII. Ambiente

1. Diritto d'informazione e di accesso alle decisioni in materia ambientale

Nella sua sentenza del 15 gennaio 2013, *Križan e a.*, cit.⁸², la Corte si è pronunciata sul *diritto di accesso del pubblico ad una decisione urbanistico-edilizia* relativa all'insediamento di una discarica di rifiuti. Essa ha constatato che la decisione controversa nel giudizio a quo, da una parte, costituiva una delle misure sulla base delle quali sarebbe stata adottata la decisione definitiva di autorizzare o meno l'impianto medesimo e, dall'altra parte, riportava informazioni pertinenti ai fini della procedura di autorizzazione. La Corte ha dunque rilevato che, in virtù della convenzione di Aarhus⁸³ e della direttiva 96/61 sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento⁸⁴ che ne riprende le disposizioni, il pubblico interessato aveva il diritto di accedere a tale decisione. In tale contesto, la Corte ha precisato che il rifiuto di mettere a disposizione del pubblico la decisione urbanistico-edilizia non può essere giustificato dall'allegazione della tutela della riservatezza di informazioni commerciali o industriali. Essa ha nondimeno ammesso la possibilità di sanare un rifiuto ingiustificato di mettere a disposizione del pubblico interessato una decisione di assenso urbanistico-edilizio, a condizione che tutte le alternative siano ancora praticabili e che tale regolarizzazione consenta al pubblico interessato di esercitare un'influenza effettiva sull'esito del processo decisionale.

Pertanto, la Corte ha constatato che la finalità della direttiva, consistente nella prevenzione e nella riduzione dell'inquinamento, non potrebbe essere soddisfatta se fosse impossibile evitare che un impianto, in ipotesi beneficiario di un'autorizzazione concessa in violazione della direttiva, continui a funzionare in attesa di una decisione definitiva in merito alla legittimità di tale autorizzazione. Ne consegue che la direttiva esige che i membri del pubblico interessato abbiano il diritto di richiedere l'adozione di misure provvisorie idonee a prevenire tali inquinamenti, quali la sospensione temporanea dell'autorizzazione contestata.

⁸² Un altro aspetto di tale sentenza viene presentato nella rubrica «Contenzioso dell'Unione europea».

⁸³ Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a Aarhus il 25 giugno 1998. Tale convenzione è stata approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 (GU L 124, pag. 1).

⁸⁴ Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificata dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006 (GU L 33, pag. 1).

Ai sensi della direttiva 2003/4⁸⁵ gli Stati membri devono garantire che le autorità pubbliche siano tenute a mettere a disposizione di qualsiasi richiedente le informazioni ambientali detenute da esse o per conto di esse. In una sentenza del 19 dicembre 2013, *Fish Legal e Shirley* (C-279/12), la Corte è stata indotta a precisare la *nozione di autorità pubblica*, ai sensi della suddetta direttiva.

Essa ha ritenuto che enti, quali imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua, possano essere qualificate come persone giuridiche svolgenti «funzioni di pubblica amministrazione» e, perciò, costituiscano «autorità pubbliche» ai sensi della direttiva⁸⁶, se, ai sensi della legislazione nazionale, esse abbiano il compito di prestare servizi d'interesse pubblico e, a tal fine, siano investiti, ai sensi della legislazione nazionale, di poteri speciali che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato. Inoltre, anche tali imprese che forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente devono essere qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi della direttiva⁸⁷, se forniscono tali servizi sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettere a) o b), della direttiva 2003/4 e se non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un siffatto organo o una siffatta persona è in grado di influenzare in maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale.

La Corte ha aggiunto che una siffatta persona svolgente «funzioni di pubblica amministrazione», ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4, e che costituisce un'autorità pubblica, è tenuta a consentire l'accesso a tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Al contrario, società commerciali che possono costituire un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva, soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un'autorità pubblica, sono tenute a fornire informazioni ambientali solo se queste ultime riguardano la fornitura di tali servizi.

2. Diritto ad un ricorso effettivo in materia ambientale

Nella sua sentenza dell'11 aprile 2013, *Edwards e Pallikaropoulos* (C-260/11), la Corte è stata chiamata a decidere sulle *spese dei procedimenti giurisdizionali* che possono pregiudicare il diritto ad un ricorso effettivo in materia ambientale. La Corte ha dichiarato che il requisito, previsto dal diritto dell'Unione⁸⁸, secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso implica che alle persone interessate non venga impedito di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale, rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione, a causa dell'onere finanziario che potrebbe risultarne, tenendo conto di tutte le spese da sostenere. La Corte ha precisato che tale requisito contribuisce, nel settore ambientale, al rispetto del diritto ad un ricorso effettivo, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, nonché del principio di effettività.

Pertanto, qualora un giudice nazionale sia chiamato a pronunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una controversia in materia ambientale, egli

⁸⁵ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).

⁸⁶ Articolo 2, punto 2, lettera b) della direttiva 2003/4.

⁸⁷ Articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4.

⁸⁸ Articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e articolo 15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26), come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).

deve assicurarsi che il procedimento non sia eccessivamente oneroso, tenendo conto tanto dell'interesse della persona che desidera difendere i propri diritti quanto dell'interesse generale connesso alla tutela dell'ambiente.

Nell'ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione economica dell'interessato, ma deve altresì procedere ad un'analisi oggettiva dell'importo delle spese. Pertanto, le spese di un procedimento non devono superare le capacità finanziarie dell'interessato né apparire, ad ogni modo, oggettivamente irragionevoli.

XIV. Telecomunicazioni

La giurisprudenza di quest'anno ha dato alla Corte l'occasione di interessarsi al quadro normativo applicabile ai servizi di comunicazione elettronica.

Nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 marzo 2013, *Belgacom e a. (C-375/11)*, la Corte è stata investita di una domanda di pronuncia pregiudiziale, concernente la *compatibilità dei contributi applicati agli operatori di telefonia mobile* in Belgio con la direttiva 2002/20, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁸⁹.

In primo luogo, la Corte ha precisato che la procedura di rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze radio deve essere considerata alla stregua della concessione di diritti nuovi e che dunque la procedura di assegnazione deve essere assoggettata alla direttiva. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che gli articoli 12 e 13 della direttiva non ostino a che uno Stato membro imponga agli operatori di telefonia mobile un contributo unico, dovuto sia per una nuova acquisizione di diritti d'uso delle frequenze radio sia per il rinnovo di questi ultimi e che si somma non solo ad un contributo annuale di messa a disposizione delle frequenze, diretto a favorire l'impiego ottimale delle risorse, ma anche ad un contributo inteso a coprire le spese di gestione dell'autorizzazione, a condizione che tali contributi siano realmente volti a garantire un impiego ottimale delle frequenze radio, che essi siano obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati all'uso a cui sono destinati e che tengano conto degli obiettivi stabiliti all'articolo 8 della direttiva.

Infine, la Corte ha rilevato che l'imposizione di un contributo unico configura una modifica delle condizioni applicabili agli operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze radio. Pertanto, l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva non osta a che uno Stato membro preveda un siffatto contributo, a condizione che tale modifica sia conforme ai criteri ivi enunciati, vale a dire che essa sia obiettivamente giustificata, sia effettuata in misura proporzionata e sia stata notificata preventivamente a tutti i soggetti interessati, affinché possano esprimere la propria posizione.

⁸⁹ Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21).

Nella causa all'origine della sentenza del 7 novembre 2013, *UPC Nederland* (C-518/11), la Corte è stata sollecitata a precisare *l'ambito di applicazione ratione materiae delle direttive che costituiscono il nuovo quadro normativo che disciplina le reti e i servizi di comunicazione elettronica in diritto dell'Unione* ⁹⁰.

La Corte ha dichiarato che un servizio consistente nella fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo e la cui fatturazione comprende i costi di trasmissione nonché la remunerazione degli enti radiotelevisivi e i diritti corrisposti agli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore per la diffusione del contenuto delle opere rientri nella nozione di servizio di comunicazione elettronica e, pertanto, nell'ambito di applicazione *ratione materiae* della normativa che disciplina la comunicazione elettronica nel diritto dell'Unione.

Per quanto riguarda, poi, le competenze delle autorità nazionali nell'ambito dell'applicazione della suddetta normativa, la Corte ha ritenuto che le direttive in questione devono essere interpretate nel senso che non consentono che un ente, quale un ente locale, che non ha la qualità di autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi della direttiva 2002/20, intervenga direttamente sulle tariffe applicate al consumatore finale per la fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi accessibile via cavo. Un siffatto ente non può inoltre, alla luce del principio di leale collaborazione, avvalersi, nei confronti di un fornitore di pacchetti di base di programmi radiofonici e televisivi accessibili via cavo, di una clausola contenuta in un contratto concluso prima dell'adozione del nuovo quadro normativo e che limita la libertà tariffaria di tale fornitore.

Inoltre, la direttiva 2010/13, concernente i servizi di media audiovisivi ⁹¹, è stata oggetto di due importanti sentenze della Corte.

In primo luogo, nella sentenza del 22 gennaio 2013, *Sky Österreich* (C-283/11), la Corte è stata chiamata a valutare la *validità dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 con riguardo al diritto alla proprietà privata e alla libertà d'impresa*. Ai sensi di tale disposizione della direttiva, il titolare è tenuto a consentire la realizzazione di brevi estratti di cronaca a qualsivoglia emittente televisiva, stabilita nell'Unione, senza poter esigere un compenso economico superiore ai costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale.

Per quanto riguarda l'allegazione di una violazione dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce il diritto alla proprietà privata, la Corte ha rilevato che un titolare dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva relativi ad eventi di grande interesse pubblico non può invocare la tutela attribuita da tale disposizione, poiché non può legittimamente far valere una posizione giuridica acquisita al fine di esigere un compenso superiore ai costi supplementari sostenuti per la fornitura dell'accesso al segnale.

⁹⁰ Si tratta della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 1998, L 24, pag. 1), della direttiva 2002/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108, pag. 7), della direttiva 2002/20/CE, cit., della direttiva 2002/21/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro») (GU L 108, pag. 33) e, infine, della direttiva 2002/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU L 108, pag. 51).

⁹¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1).

Successivamente, per quanto riguarda la conformità dell'articolo 15, paragrafo 6, della direttiva 2010/13 alla libertà d'impresa prevista dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, la Corte ha sottolineato che, per i titolari di diritti esclusivi di trasmissione televisiva, tale libertà non costituisce una prerogativa assoluta, bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società. Pertanto, tenuto conto, da un lato, dell'importanza che rivestono la salvaguardia della libertà fondamentale di ricevere informazioni, la libertà nonché il pluralismo dei media e, dall'altro, della salvaguardia della libertà d'impresa, la Corte ha dichiarato che legittimamente il legislatore dell'Unione ha potuto adottare norme, del genere di quelle previste all'articolo 15 della direttiva 2010/13, che comportano limitazioni della libertà d'impresa privilegiando, con riguardo alla necessaria ponderazione dei diritti e degli interessi in gioco, l'accesso del pubblico all'informazione rispetto alla libertà contrattuale.

In secondo luogo, la sentenza del 18 luglio 2013, *Sky Italia* (C-234/12), è stata per la Corte l'occasione di pronunciarsi su *una normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento* rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro.

Nella sua sentenza, la Corte ha dichiarato che uno Stato membro può, senza violare il principio della parità di trattamento, stabilire limiti diversi all'affollamento pubblicitario orario a seconda che si tratti di emittenti a pagamento o di emittenti in chiaro. A tale proposito, la Corte ha precisato che i principi e gli obiettivi delle norme relative all'affollamento pubblicitario televisivo, stabilite segnatamente dalla direttiva 2010/13, mirano ad instaurare una tutela equilibrata, da un lato, degli interessi finanziari delle emittenti televisive e degli inserzionisti, e, dall'altro, degli interessi degli aventi diritto, ossia gli autori e i realizzatori, e della categoria di consumatori rappresentata dai telespettatori. Orbene, l'equilibrata tutela di tali interessi è diversa per le emittenti a pagamento rispetto alle emittenti in chiaro, dal momento che la situazione di tali emittenti e quella dei loro telespettatori è oggettivamente diversa.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che se è vero che la normativa nazionale in questione è tale da costituire una restrizione alla libera prestazione dei servizi, prevista dall'articolo 56 TFUE, la tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale costituisce un motivo imperativo d'interesse generale che può giustificare tale restrizione a condizione che l'applicazione di quest'ultima sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario al suo raggiungimento.

XV. Politica estera e di sicurezza comune – Congelamento dei capitali

In materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), la Corte ha emesso diverse decisioni relative a misure di congelamento dei capitali che meritano di essere richiamate per il loro apporto riguardante le condizioni sostanziali che devono essere soddisfatte da tali misure, la portata del controllo giurisdizionale su di esse nonché le norme processuali applicabili ai ricorsi giurisdizionali proposti contro di esse.

1. Controllo di legittimità esercitato dal giudice dell'Unione

Nella sentenza del 18 luglio 2013, *Commissione e a./Kadi* (C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P) («Kadi II»), la Corte si è pronunciata, segnatamente, sulla *portata del controllo di legittimità sulle misure di congelamento dei capitali esercitato dal giudice dell'Unione*.

Nel procedimento che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale impugnata, il sig. Kadi aveva chiesto l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione in seguito alla sentenza della Corte del

3 settembre 2008, *Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione* ⁹². Egli aveva dedotto, in particolare, la violazione dell'obbligo di motivazione nonché la violazione dei suoi diritti di difesa. Il Tribunale aveva ritenuto fondato il ricorso e aveva annullato la decisione impugnata. La Corte, benché abbia rilevato errori di diritto nella sentenza impugnata del Tribunale ⁹³, ha nondimeno confermato quest'ultima constatando, dopo averlo verificato, che, nonostante tali errori, il dispositivo della sentenza è fondato.

Essa ha ricordato che il giudice dell'Unione deve assicurarsi che una decisione contenente misure restrittive si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Tale esame comporta una verifica dei fatti addotti nell'esposizione dei motivi sottesi a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell'astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consista invece nell'accertare se questi motivi siano fondati.

Per consentire una siffatta valutazione, non è richiesto che l'autorità competente dell'Unione produca dinanzi al giudice dell'Unione tutte le informazioni e gli elementi probatori attinenti ai motivi dedotti nell'esposizione fornita dal comitato per le sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tuttavia, occorre che le informazioni e gli elementi prodotti suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Tuttavia, se l'autorità competente dell'Unione si trova nell'impossibilità di fornire elementi di informazione al giudice dell'Unione, quest'ultimo deve fondarsi sui soli elementi comunicatigli. Qualora detti elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell'Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell'iscrizione in oggetto.

A tale proposito, la Corte, richiamando la sentenza ZZ, cit. ⁹⁴, ha sottolineato che considerazioni imperative riguardanti la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri o la conduzione delle loro relazioni internazionali possono ostare alla comunicazione all'interessato di determinate informazioni o di alcuni elementi probatori. In casi simili, spetta al giudice dell'Unione conciliare, da una parte, le legittime preoccupazioni di sicurezza relative alla natura e alle fonti di informazione prese in considerazione nell'adottare l'atto e, dall'altra parte, la necessità di garantire adeguatamente all'interessato il rispetto dei suoi diritti processuali, quali il diritto ad essere sentito e il principio del contraddittorio. Qualora il giudice dell'Unione giunga alla conclusione che le considerazioni imperative riguardanti la sicurezza non ostano alla comunicazione delle informazioni in questione, esso permette all'autorità competente dell'Unione di comunicarli alla persona interessata. Se tale autorità non comunica queste informazioni o elementi, il giudice dell'Unione procederà allora all'esame della legittimità dell'atto impugnato in base ai soli elementi che sono stati comunicati a tale persona.

Qualora risulti che le ragioni addotte dall'autorità competente dell'Unione effettivamente ostano alla comunicazione all'interessato di informazioni o elementi probatori prodotti dinanzi al giudice dell'Unione, sarà necessario bilanciare adeguatamente le esigenze imposte dal diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, e in particolare dal rispetto del principio del contraddittorio, con quelle derivanti dalla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, o dalla conduzione delle loro relazioni internazionali. A tal fine occorre valutare se l'assenza di comunicazione all'interessato degli elementi riservati sia in grado di influire sull'efficacia probatoria degli stessi.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, contrariamente a quanto aveva ritenuto il Tribunale, la maggior parte dei motivi posti a carico del sig. Kadi erano sufficientemente precisi e concreti da consentire

⁹² Cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P (Racc. pag. I-6351).

⁹³ Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2010, *Kadi/Commissione* (T-85/09, Racc. pag. II-5177).

⁹⁴ Tale sentenza viene presentata nella rubrica «Cittadinanza dell'Unione».

un efficace esercizio dei diritti di difesa nonché un controllo giurisdizionale dell'atto impugnato. Tuttavia, non essendo stato prodotto alcun elemento di informazione o probatorio per dimostrare le affermazioni relative al coinvolgimento del sig. Kadi in attività connesse al terrorismo internazionale, tali affermazioni non sono atte a giustificare l'adozione, a livello dell'Unione, di misure restrittive nei suoi confronti.

Analogamente, fondandosi su una siffatta interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nell'ambito della PESC, nella sentenza del 28 novembre 2013, *Consiglio/Fulmen e Mahmoudian* (C-280/12 P), la Corte ha respinto l'impugnazione presentata dal Consiglio contro la sentenza del Tribunale⁹⁵ che aveva annullato le misure restrittive imposte nei confronti dei ricorrenti in primo grado rientranti tra quelle di esecuzione delle misure adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare⁹⁶. Infatti, la Corte ha constatato che, dal momento che il Consiglio non ha prodotto alcun elemento di prova, né alcuna sintesi delle informazioni riservate, dinanzi al giudice dell'Unione, quest'ultimo ha dovuto fondarsi sul solo elemento comunicatogli, vale a dire l'affermazione contenuta nella motivazione degli atti controversi. La Corte ha dunque constatato che il Tribunale non aveva commesso errori nel ritenere che il Consiglio non avesse dimostrato il coinvolgimento del sig. Fulmen e del sig. Mahmoudian nella proliferazione nucleare.

Successivamente, nella sentenza del 23 aprile 2013, *Gbagbo e a./Consiglio* (da C-478/11 P a C-482/11 P), la Corte si è pronunciata sul *dies a quo del termine per presentare un ricorso di annullamento nell'ambito della PESC*. Alla Corte era stata presentata un'impugnazione contro le ordinanze del Tribunale⁹⁷ che avevano respinto, in quanto presentati oltre i termini, i ricorsi dei ricorrenti intesi all'annullamento di decisioni e regolamenti del Consiglio che istituivano nei loro confronti misure restrittive tra quelle adottate nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio. Dinanzi al Tribunale, i ricorrenti avevano sostenuto che il termine di due mesi per la presentazione del loro ricorso non era loro opponibile data l'assenza di notifica degli atti controversi. Ad avviso del Tribunale, al contrario, il decorso di tale termine era iniziato quattordici giorni dopo la pubblicazione degli atti impugnati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si era già concluso al momento del deposito degli atti introduttivi del procedimento.

Secondo la Corte, tale valutazione comporta un errore di diritto, sebbene essa non abbia tuttavia incidenza sulla ricevibilità del ricorso, dal momento che quest'ultimo era comunque tardivo. Infatti, la Corte ricorda che gli atti controversi non dovevano solo essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, ma anche comunicati alle persone interessate, direttamente se i loro indirizzi erano noti o, in caso contrario, mediante la pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale dell'avviso previsto dagli articoli 7, paragrafo 3, della decisione 2010/656⁹⁸ e 11 bis, paragrafo 3, del regolamento n. 560/2005⁹⁹. Il suddetto avviso è tale da consentire agli interessati di individuare la modalità di ricorso a loro disposizione per contestare il

⁹⁵ Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, *Fulmen/Consiglio* (T-439/10 e T-440/10).

⁹⁶ Il Tribunale aveva ritenuto che il controllo di legittimità (...) non è limitato alla verifica della «verosimiglianza» astratta dei motivi invocati, ma deve valutare se tali ultimi sono sufficientemente suffragati da elementi di prova e di informazione concreti. Esso aveva affermato che il Consiglio non può far valere elementi provenienti da fonti riservate e concluso che il Consiglio non ha fornito la prova del coinvolgimento dei ricorrenti in attività di proliferazione nucleare.

⁹⁷ Ordinanze del Tribunale del 13 luglio 2011, *Gbagbo/Consiglio* (T-348/11), *Koné/Consiglio* (T-349/11), *Boni-Clavier/Consiglio* (T-350/11), *Djédjé/Consiglio* (T-351/11) e *N'Guessan/Consiglio* (T-352/11), non pubblicate nella Raccolta.

⁹⁸ Decisione 2010/656/PESC del Consiglio del 29 ottobre 2010 che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 285, pag. 28).

⁹⁹ Regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d'Avorio (GU L 95, pag. 1).

loro inserimento negli elenchi di cui trattasi, nonché il termine per la proposizione del ricorso. Nella fattispecie, la comunicazione degli atti impugnati ha avuto luogo non direttamente all'indirizzo degli interessati, bensì mediante la pubblicazione del suddetto avviso. Pertanto, il termine per la proposizione di un ricorso di annullamento è decorso, per ciascuna delle persone e degli enti interessati, dalla data della comunicazione compiuta nei loro confronti attraverso la pubblicazione dell'avviso.

Nella sentenza del 28 maggio 2013, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* (C-239/12 P), la Corte è stata sollecitata a decidere sulla questione delle condizioni alle quali *l'interesse di un ricorrente ad agire per l'annullamento di una misura di congelamento dei capitali può permanere benché questa abbia cessato di produrre i suoi effetti dopo la proposizione del ricorso*.

Il sig. Abdulrahim aveva innanzitutto adito il Tribunale, al fine di ottenere l'annullamento del regolamento che adottava misure restrittive nei suoi confronti, in seguito alla sua iscrizione nell'elenco stilato dal Comitato per le sanzioni istituito nel 1999 da una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Afghanistan. Mentre la causa era in corso dinanzi al Tribunale, il suo nome è stato cancellato dall'elenco del Comitato per le sanzioni, poi espunto dall'elenco stilato con il regolamento della Commissione. Considerando che la domanda d'annullamento della sua iscrizione nell'elenco era divenuta priva di oggetto, il Tribunale aveva ritenuto ¹⁰⁰ che non vi era più luogo a statuire.

La Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale ricordando che la persona interessata dall'atto impugnato conserva un interesse a che questo sia annullato, o per ottenere il ripristino della propria situazione, oppure per indurre l'autore dell'atto impugnato ad apportare, in futuro, le modifiche appropriate ed evitare così il rischio di ripetizione dell'illegittimità, o infine per presentare un eventuale ricorso per responsabilità ai fini della riparazione del danno morale da lui subito in conseguenza di tale illegittimità.

La Corte ha successivamente confermato la distinzione effettuata dal Tribunale tra l'abrogazione di un atto, che non equivale al riconoscimento retroattivo della sua illegittimità, e una sentenza di annullamento, in forza della quale l'atto annullato viene rimosso retroattivamente dall'ordinamento giuridico e pertanto si considera come mai esistito. Tuttavia la Corte ha constatato che erroneamente il Tribunale ha concluso che tale differenza non era idonea a giustificare un interesse del sig. Abdulrahim ad ottenere l'annullamento del regolamento che lo riguardava. La Corte ha sottolineato in particolare il fatto che le misure restrittive hanno conseguenze negative importanti ed un'incidenza significativa sui diritti e sulle libertà delle persone interessate. Oltre al congelamento dei capitali in sé considerato, il quale, per la sua ampia portata, sconvolge la vita sia professionale sia familiare delle persone interessate e ostacola la conclusione di numerosi atti giuridici, sono prese in considerazione la riprovazione e la diffidenza che accompagnano la pubblica designazione delle persone interessate come legate ad un'organizzazione terroristica ¹⁰¹.

2. Livello di coinvolgimento di un'entità e imposizione di misure restrittive

Con la sentenza del 28 novembre 2013, *Consiglio/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft* (C-348/12 P), la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale ¹⁰², emessa in materia di *misure restrittive*

¹⁰⁰ Ordinanza del Tribunale del 28 febbraio 2012, *Abdulrahim/Consiglio e Commissione* (T-127/09, non pubblicata nella Raccolta).

¹⁰¹ La Corte ha ritenuto che la causa non fosse matura per poter statuire nel merito e l'ha rinviata dinanzi al Tribunale. Tale causa è tuttora in corso.

¹⁰² Sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, *Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio* (T-509/10).

adottate nei confronti dell'Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare, concernente una misura relativa ad un'impresa che fornisce prodotti destinati all'industria iraniana del gas e del petrolio. Infatti, essa ha constatato che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'evoluzione della normativa dell'Unione in materia di misure restrittive e segnatamente quella successiva alla risoluzione 1929 (2010) ¹⁰³ del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. Secondo la Corte, emerge espressamente dalla normativa dell'Unione ¹⁰⁴ che l'industria iraniana del petrolio e del gas naturale può costituire oggetto di misure restrittive, segnatamente laddove concorra all'acquisto di beni e tecnologie vietati, ove il legame tra tali beni e tecnologie e la proliferazione nucleare è stato accertato dal legislatore dell'Unione nelle regole generali.

Pertanto, alla luce di tale normativa e della suddetta risoluzione del Consiglio di sicurezza, la Corte ha constatato che la mera commercializzazione di attrezzature e di tecnologie essenziali destinate alla suddetta industria poteva essere considerata quale sostegno alle attività nucleari dell'Iran. Il Tribunale è dunque incorso in un errore di diritto laddove ha affermato che l'adozione di misure restrittive nei confronti di un'entità presuppone che quest'ultima abbia precedentemente adottato un comportamento repressibile effettivo, non essendo sufficiente il mero rischio che l'entità interessata adotti un siffatto comportamento in futuro. Avendo trattenuto la causa per statuire sul merito, la Corte ha successivamente confermato la legittimità della decisione di iscrizione della società negli elenchi di congelamento dei capitali.

XVI. Funzione pubblica europea

In materia di funzione pubblica europea, la Corte si è pronunciata su due questioni di grande rilevanza.

Nella sentenza del 19 settembre 2013, *Commissione/Strack* (C-579/12 RX II), che è la terza sentenza emessa nell'ambito di un procedimento di riesame, previsto dall'articolo 256, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, la Corte è stata chiamata a esaminare la sentenza del Tribunale, con la quale quest'ultimo aveva annullato una sentenza del Tribunale della funzione pubblica il quale, a sua volta, aveva annullato la decisione della Commissione recante rigetto della *domanda di un funzionario di riportare le ferie annuali retribuite di cui non aveva potuto fruire in un periodo di riferimento, a causa di un congedo per malattia di lunga durata*. La Corte ha dichiarato che la sentenza del Tribunale compromette l'unità e la coerenza del diritto dell'Unione. Infatti, confermando la decisione recante rigetto della domanda di riporto delle ferie, il Tribunale aveva erroneamente interpretato, in primo luogo, l'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (lo «Statuto») ¹⁰⁵ nel senso che esso non ricomprende le prescrizioni relative all'organizzazione dell'orario di lavoro contenute nella direttiva 2003/88 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e, in particolare, quelle relative alle ferie annuali retribuite, e, in secondo luogo, l'articolo 4 dell'allegato V dello Statuto nel senso che esso comporta che il diritto di riporto del congedo ordinario oltre il limite fissato in tale

¹⁰³ Risoluzione 1929 (2010) del 9 giugno 2010 del Consiglio di sicurezza.

¹⁰⁴ V. decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39, rettifica in GU L 197, pag. 19), e regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

¹⁰⁵ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1080/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 (GU L 311, pag. 1) nella versione che risulta dalla rettifica pubblicata il 5 giugno 2012 (GU 2012, L 144, pag. 48).

disposizione può essere riconosciuto solo nel caso di un impedimento connesso all'attività del funzionario in ragione dell'esercizio delle sue funzioni.

Per contro, ai sensi del principio ermeneutico generale secondo il quale un atto dell'Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, l'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto dev'essere interpretato in modo da consentire di assicurare la conformità di quest'ultimo con il diritto alle ferie annuali retribuite quale principio del diritto sociale dell'Unione ormai espressamente sancito all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. Ciò richiede, ad avviso della Corte, di interpretare il suddetto articolo 1 sexies, paragrafo 2, nel senso che esso consente di integrare nello Statuto il contenuto sostanziale dell'articolo 7 della suddetta direttiva 2003/88 quale norma di protezione minima di eventuale completamento delle altre disposizioni statutarie aventi ad oggetto il diritto alle ferie annuali retribuite e, in particolare, dell'articolo 4 dell'allegato V di detto Statuto.

Infatti, poiché il suddetto articolo 4 dell'allegato V dello Statuto deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce alla questione del riporto di ferie annuali retribuite di cui il funzionario non abbia potuto usufruire nel periodo di riferimento a causa di un congedo per malattia di lunga durata, le prescrizioni che al riguardo discendono dall'articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello Statuto e, più precisamente, dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 devono essere considerate quali prescrizioni minime applicabili fatte salve le disposizioni più favorevoli contenute nello Statuto.

Nelle sentenze pronunciate il 19 novembre 2013, *Commissione/Consiglio* (C-63/12), *Consiglio/Commissione* (C-66/12) e *Commissione/Consiglio* (C-196/12), la Corte si è pronunciata sulle norme dello Statuto relative ai procedimenti per stabilire *l'adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari*. Le controversie tra la Commissione e il Consiglio riguardavano la questione se, per l'anno 2011, dovesse essere applicato il metodo «normale» e automatico di adeguamento, previsto dall'articolo 3 dell'allegato XI dello Statuto o la clausola di eccezione, prevista dall'articolo 10 di tale allegato, applicabile «in caso di deterioramento grave e improvviso della situazione economica e sociale all'interno dell'Unione».

Con riferimento alle specificità che caratterizzano i procedimenti previsti dall'allegato XI dello Statuto e al contesto in cui è collocato l'articolo 10 dell'allegato XI, e in particolare al ruolo riconosciuto al Consiglio dall'articolo 65 dello Statuto, la Corte ha dichiarato che spettava al Consiglio valutare i dati obiettivi forniti dalla Commissione al fine di constatare se sussistesse o meno un siffatto deterioramento grave e improvviso che attiva la clausola di eccezione. La Corte ha sottolineato che, allorché il Consiglio constata che sussiste un deterioramento grave e improvviso ai sensi di tale articolo 10, la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento e al Consiglio proposte adeguate sul fondamento del suddetto articolo.

La Corte ha infine considerato che, atteso che, per l'anno 2011, il Consiglio, sulla base dei dati forniti dalla Commissione, aveva constatato che sussisteva un deterioramento grave e improvviso, esso non era obbligato ad adottare la proposta presentata dalla Commissione sulla base del metodo «normale» di adeguamento per tale anno.

C – Composizione della Corte di giustizia



(Ordine protocollare alla data del 23 ottobre 2013)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sig. L. Bay Larsen, presidente di sezione; sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione; sig. K. Lenaerts, vicepresidente della Corte; sig. V. Skouris, presidente della Corte; sigg. A. Tizzano e M. Ilešič, presidenti di sezione.

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. C.G. Fernlund e A. Borg Barthet, presidenti di sezione; sig. P. Cruz Villalón, primo avvocato generale; sigg. T. von Danwitz, E. Juhász, M. Safjan e J.L. da Cruz Vilaça, presidenti di sezione.

Terza fila, da sinistra a destra:

Sig. P. Mengozzi, avvocato generale; sigg. J.-C. Bonichot e J. Malenovský, giudici; sig.ra J. Kokott, avvocato generale; sigg. A. Rosas, G. Arestis e E. Levits, giudici; sig.ra E. Sharpston, avvocato generale.

Quarta fila, da sinistra a destra:

Sig.re A. Prechal, M. Berger e C. Toader, giudici; sig. A. Ó Caoimh, giudice; sig. Y. Bot, avvocato generale; sigg. A. Arabadjiev e D. Šváby, giudici; sig. N. Jääskinen, avvocato generale.

Quinta fila, da sinistra a destra:

Sig. M. Szpunar, avvocato generale; sig. F. Biltgen, giudice; sigg. N. Wahl e M. Wathelet, avvocati generali; sigg. E. Jarašiūnas, C. Vajda e S. Rodin, giudici; sig.ra K. Jürimäe, giudice; sig. A. Calot Escobar, cancelliere.

1. Membri della Corte di giustizia

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Vassilios Skouris

Nato nel 1948; laurea in giurisprudenza presso la libera Università di Berlino (1970); dottorato in diritto costituzionale e amministrativo presso l'Università di Amburgo (1973); libero docente presso l'Università di Amburgo (1972-1977); docente di diritto pubblico presso l'Università di Bielefeld (1978); docente di diritto pubblico presso l'Università di Salonicco (1982); ministro degli Affari interni (nel 1989 e nel 1996); membro del Comitato amministrativo dell'Università di Creta (1983-1987); direttore del Centro di diritto economico internazionale ed europeo di Salonicco (1997-2005); presidente dell'Associazione ellenica per il diritto europeo (1992-1994); membro del Comitato nazionale ellenico per la ricerca (1993-1995); membro del Comitato superiore per la selezione dei pubblici dipendenti greci (1994-1996); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 1995); membro del Comitato amministrativo della Scuola nazionale ellenica della magistratura (1995-1996); membro del Consiglio scientifico del ministero degli Affari esteri (1997-1999); presidente del Consiglio economico e sociale ellenico nel 1998; giudice alla Corte di giustizia dall'8 giugno 1999; presidente della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.



Koen Lenaerts

Nato nel 1954; laurea e dottorato in giurisprudenza (Università cattolica di Lovanio); Master of Laws, Master in Public Administration (Università di Harvard); assistente (1979-1983) poi professore di diritto europeo all'Università cattolica di Lovanio (dal 1983); referendario alla Corte di giustizia (1984-1985); professore al Collegio d'Europa di Bruges (1984-1989); avvocato del foro di Bruxelles (1986-1989); «visiting professor» presso la Harvard Law School (1989); giudice al Tribunale di primo grado dal 25 settembre 1989 al 6 ottobre 2003; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003; vicepresidente della Corte dal 9 ottobre 2012.

**Antonio Tizzano**

Nato nel 1940; professore di diritto dell'Unione europea presso l'Università La Sapienza, Roma; professore presso le Università «Istituto Orientale» (1969-1979) e «Federico II» di Napoli (1979-1992), di Catania (1969-1977) e di Mogadiscio (1967-1972); avvocato patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana; consigliere giuridico alla rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso le Comunità europee (1984-1992); membro della delegazione italiana in occasione dei negoziati per l'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, per l'Atto unico europeo ed il Trattato sull'Unione europea; autore di numerose pubblicazioni, tra cui commenti ai trattati europei e codici dell'Unione europea; fondatore e direttore dal 1996 della rivista *Il diritto dell'Unione europea*; membro di comitati di direzione o di redazione di diverse riviste giuridiche; relatore in numerosi congressi internazionali; conferenze e corsi in diverse istituzioni internazionali, tra cui l'Accademia di diritto internazionale dell'Aia (1987); membro del gruppo di esperti indipendenti designato per esaminare le finanze della Commissione delle Comunità europee (1999); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2000 al 3 maggio 2006; giudice alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Allan Rosas**

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza all'Università di Turku (Finlandia); docente di diritto presso l'Università di Turku (1978-1981) e presso l'Åbo Akademi (Turku/Åbo) (1981-1996); direttore dell'Istituto dei diritti dell'uomo della medesima accademia (1985-1995); vari posti universitari di responsabilità, nazionali e internazionali; membro di società scientifiche; coordinamento di vari progetti e programmi di ricerca, nazionali e internazionali, segnatamente nelle seguenti materie: diritto comunitario, diritto internazionale, diritti dell'uomo e diritti fondamentali, diritto costituzionale e pubblica amministrazione comparata; rappresentante del governo finlandese in qualità di membro o di consigliere delle delegazioni finlandesi in varie conferenze e riunioni internazionali; funzioni di esperto della vita giuridica finlandese, in particolare in commissioni giuridiche governative o parlamentari in Finlandia, nonché presso le Nazioni unite, l'Unesco, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed il Consiglio d'Europa; dal 1995 consigliere giuridico principale presso il Servizio giuridico della Commissione europea, incaricato delle relazioni con l'esterno; dal marzo 2001 direttore generale aggiunto del servizio giuridico della Commissione europea; giudice alla Corte di giustizia dal 17 gennaio 2002.

**Rosario Silva de Lapuerta**

Nata nel 1954; laureata in giurisprudenza (Università Complutense di Madrid); abogado del Estado con sede di servizio a Malaga; abogado del Estado presso il servizio giuridico del ministero dei Trasporti, del Turismo e delle Comunicazioni, poi presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri; abogado del Estado-Jefe del servizio giuridico dello Stato incaricato delle cause dinanzi alla Corte di giustizia e vicedirettore generale del servizio di assistenza giuridica comunitaria e internazionale dell'Abogacía General del Estado (ministero della Giustizia); membro del gruppo di riflessione della Commissione sul futuro del sistema giurisdizionale comunitario; capo della delegazione spagnola del gruppo degli «Amis de la présidence» per la riforma del sistema giurisdizionale comunitario nel trattato di Nizza e del gruppo ad hoc «Corte di giustizia» del Consiglio; professore di diritto comunitario alla Scuola diplomatica di Madrid; condirettrice della rivista «Noticias de la Unión Europea»; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Juliane Kokott**

Nata nel 1957; studi di giurisprudenza (Università di Bonn e Ginevra); LL.M. (American University, Washington DC); dottorato in giurisprudenza (Università di Heidelberg, 1985; Università di Harvard, 1990); professore ospite all'Università di Berkeley (1991); docente di diritto pubblico tedesco e straniero, di diritto internazionale e di diritto europeo presso le Università di Augusta (1992), Heidelberg (1993) e Düsseldorf (1994); giudice supplente per il governo tedesco alla Corte internazionale di conciliazione e di arbitrato dell'OSCE; vicepresidente del Consiglio consultivo federale sul cambiamento globale (WBGU, 1996); professore di diritto internazionale, di diritto internazionale degli affari e di diritto europeo all'Università di San Gallo (1999); direttore dell'Istituto di diritto europeo e internazionale degli affari all'Università di San Gallo (2000); direttore aggiunto del programma di specializzazione in diritto degli affari all'Università di San Gallo (2001); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2003.

**Endre Juhász**

Nato nel 1944; laureato in giurisprudenza all'Università di Szeged, Ungheria (1967); esame per l'accesso all'ordine degli avvocati ungherese (1970); studi di terzo ciclo in diritto comparato all'Università di Strasburgo, Francia (1969, 1970, 1971, 1972); funzionario del dipartimento giuridico del ministero del Commercio estero (1966-1974), direttore per gli affari legislativi (1973-1974); primo addetto commerciale all'ambasciata di Ungheria a Bruxelles, responsabile delle questioni comunitarie (1974-1979); direttore del ministero del Commercio estero (1979-1983); primo addetto commerciale, poi consigliere commerciale all'ambasciata di Ungheria a Washington DC, Stati Uniti (1983-1989); direttore generale al ministero del Commercio e al ministero delle Relazioni economiche internazionali (1989-1991); capo negoziatore dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee e i loro Stati membri (1990-1991); segretario generale del ministero delle Relazioni economiche internazionali, direttore dell'ufficio degli Affari europei (1992); segretario di Stato presso il ministero delle Relazioni economiche internazionali (1993-1994); segretario di Stato, presidente dell'ufficio degli Affari europei, ministero dell'Industria e del commercio (1994); ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione diplomatica della Repubblica di Ungheria presso l'Unione europea (gennaio 1995 - maggio 2003); capo negoziatore dell'adesione della Repubblica di Ungheria all'Unione europea (luglio 1998 - aprile 2003); ministro senza portafoglio per il coordinamento delle questioni di integrazione europea (da maggio 2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**George Arestis**

Nato nel 1945; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1968); M.A. Comparative Politics and Government, Università del Kent a Canterbury (1970); esercizio della professione di avvocato a Cipro (1972-1982); nomina al posto di District Court Judge (1982); promosso al posto di President District Court (1995); Administrative President, District Court di Nicosia (1997-2003); giudice alla Suprema corte di Cipro (2003); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Anthony Borg Barthet U.O.M.

Nato nel 1947; dottorato in giurisprudenza all'Università reale di Malta nel 1973; entra nel pubblico impiego maltese in qualità di Notary to Government nel 1975; consigliere della Repubblica nel 1978, primo consigliere della Repubblica nel 1979, Attorney General aggiunto nel 1988 e nominato Attorney General dal presidente di Malta nel 1989; professore incaricato a tempo parziale di diritto civile all'Università di Malta (1985-1989); membro del Consiglio dell'Università di Malta (1998-2004); membro della commissione per l'amministrazione della giustizia (1994-2004); membro del comitato dei governatori del Centro di arbitrato di Malta (1998-2004); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Marko Ilešič

Nato nel 1947; dottore in giurisprudenza (Università di Lubiana); specializzazione in diritto comparato (Università di Strasburgo e Coimbra); esame giudiziario; professore di diritto civile, commerciale e internazionale privato; vicedecano (1995-2001) e decano (2001-2004) della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Lubiana; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice onorario e presidente di sezione al Tribunale del lavoro di Lubiana (1975-1986); presidente del Tribunale dello sport di Slovenia (1978-1986); presidente della commissione di arbitrato della Borsa di Lubiana; arbitro presso la Camera di commercio di Jugoslavia (fino al 1991) e di Slovenia (dal 1991); arbitro presso la Camera internazionale di commercio di Parigi; giudice alla Corte d'appello dell'UEFA e della FIFA; presidente dell'Unione delle associazioni dei giuristi sloveni (1993-2005); membro dell'International Law Association, del Comitato marittimo internazionale e di molte altre associazioni giuridiche internazionali; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.



Jiří Malenovský

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga (1975); capo assistente (1974-1990), vicedecano (1989-1991) e capo del dipartimento di diritto internazionale e di diritto europeo (1990-1992) all'Università Masaryk di Brno; giudice alla Corte costituzionale cecoslovacca (1992); ambasciatore presso il Consiglio d'Europa (1993-1998); presidente del comitato dei delegati dei ministri del Consiglio d'Europa (1995); direttore generale al ministero degli Affari esteri (1998-2000); presidente del settore ceco e slovacco dell'Associazione di diritto internazionale (1999-2001); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); membro del Consiglio legislativo (1998-2000); membro della Corte permanente di arbitrato dell'Aia (dal 2000); professore di diritto internazionale pubblico all'Università Masaryk di Brno (2001); giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Uno Lõhmus**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza nel 1986; membro dell'ordine degli avvocati (1977-1998); professore invitato di diritto penale all'Università di Tartu; giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo (1994-1998); presidente della Corte suprema di Estonia (1998-2004); membro della commissione giuridica della costituzione; consulente presso il comitato redattore del codice penale; membro del gruppo di lavoro redattore del codice di procedura penale; autore di svariate opere sui diritti dell'uomo e sul diritto costituzionale; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004 al 23 ottobre 2013.

**Egils Levits**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza e in scienze politiche all'Università di Amburgo; collaboratore scientifico alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Kiel; consigliere del Parlamento lettone per le questioni di diritto internazionale, di diritto costituzionale e di riforma legislativa; ambasciatore della Repubblica di Lettonia in Germania e Svizzera (1992-1993), in Austria, Svizzera e Ungheria (1994-1995); vice primo ministro e ministro della Giustizia, facente funzione di ministro degli Affari esteri (1993-1994); conciliatore alla Corte di conciliazione e di arbitrato in seno all'OSCE (dal 1997); membro della corte permanente di arbitrato (dal 2001); eletto nel 1995 giudice alla Corte europea dei diritti dell'uomo, rieletto nel 1998 e nel 2001; numerose pubblicazioni in materia di diritto costituzionale, diritto amministrativo, riforma legislativa e diritto comunitario; giudice alla Corte di giustizia dall'11 maggio 2004.

**Aindrias Ó Caoimh**

Nato nel 1950; bachelor in diritto civile (National University of Ireland, University College Dublin, 1971); barrister (King's Inns, 1972); diploma di studi superiori di diritto europeo (University College Dublin, 1977); barrister nell'ordine d'Irlanda (1972-1999); docente di diritto europeo (King's Inns, Dublino); Senior Counsel (1994-1999); rappresentante del governo irlandese in numerose cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla High Court d'Irlanda (dal 1999); bencher (decano) della Honorable Society of King's Inns (dal 1999); vicepresidente della Società irlandese di diritto europeo; membro dell'Associazione di diritto internazionale (sezione irlandese); figlio di Andreas O'Keefe (Aindrias Ó Caoimh), giudice alla Corte di giustizia (1974-1985); giudice alla Corte di giustizia dal 13 ottobre 2004.



Lars Bay Larsen

Nato nel 1953; diplomato in scienze politiche (1976), laureato in giurisprudenza (1983), Università di Copenaghen; funzionario del ministero della Giustizia (1983-1985); professore incaricato (1984-1991), quindi professore associato (1991-1996) in diritto della famiglia all'Università di Copenaghen; capo sezione all'Advokatsamfund (1985-1986); capo servizio (1986-1991) al ministero della Giustizia; ammesso all'ordine forense (1991); capo divisione (1991-1995), capo del dipartimento di polizia (1995-1999), capo del dipartimento giuridico (2000-2003) al ministero della Giustizia; rappresentante della Danimarca nel Comitato K-4 (1995-2000), al gruppo centrale di Schengen (1996-1998) e al consiglio di amministrazione dell'Europol (1998-2000); giudice allo Højesteret (2003-2006); giudice alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



Eleanor Sharpston

Nata nel 1955; studi di economia, lingue e diritto al King's College, Cambridge (1973-1977); assistente e ricercatrice al Corpus Christi College, Oxford (1977-1980); ammessa all'ordine forense (Middle Temple, 1980); barrister (1980-1987 e 1990-2005); referendaria presso l'avvocato generale, poi giudice, Sir Gordon Slynn (1987-1990); professore di diritto europeo e di diritto comparato (Director of European Legal Studies) all'University College London (1990-1992), professore (Lecturer) alla facoltà di giurisprudenza (1992-1998), poi professore associato (Affiliated Lecturer) (1998-2005) all'Università di Cambridge; Fellow of King's College, Cambridge (1992-2010); Emeritus Fellow of King's College, Cambridge (dal 2011); professore associato e ricercatrice (Senior Research Fellow) al Centre for European Legal Studies all'Università di Cambridge (1998-2005); Queen's Counsel (1999); bencher of Middle Temple (2005); Honorary Fellow of Corpus Christi College, Oxford (2010); LL.D (h.c.) Glasgow (2010) e Nottingham Trent (2011); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'11 gennaio 2006.



Paolo Mengozzi

Nato nel 1938; professore di diritto internazionale e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto delle Comunità europee dell'Università di Bologna; dottore honoris causa dell'Università Carlos III di Madrid; professore ospite presso le Università Johns Hopkins (Bologna Center), St. Johns (New York), Georgetown, Paris II, Georgia (Atene) e l'Institut universitaire international (Lussemburgo); coordinatore dello European Business Law Pallas Program, organizzato presso l'Università di Nimega; membro del comitato consultivo della Commissione delle Comunità europee per gli appalti pubblici; sottosegretario di Stato all'industria e al commercio in occasione del semestre della presidenza italiana del Consiglio; membro del gruppo di riflessione della Comunità europea sull'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e direttore della sessione 1997 del centro di ricerche dell'Accademia di diritto internazionale dell'Aia dedicata all'OMC; giudice al Tribunale di primo grado dal 4 marzo 1998 al 3 maggio 2006; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 4 maggio 2006.

**Yves Bot**

Nato nel 1947; laureato presso la facoltà di giurisprudenza di Rouen; dottorato in giurisprudenza (Università di Paris II Panthéon-Assas); professore associato alla facoltà di giurisprudenza di Le Mans; sostituto, poi primo sostituto alla procura della Repubblica di Le Mans (1974-1982); procuratore della Repubblica al Tribunale di Dieppe (1982-1984); procuratore della Repubblica aggiunto al Tribunale di Strasburgo (1984-1986); procuratore della Repubblica al Tribunale di Bastia (1986-1988); avvocato generale presso la Corte d'appello di Caen (1988-1991); procuratore della Repubblica al Tribunale di Le Mans (1991-1993); incaricato di missione presso il ministero della Giustizia (1993-1995); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nanterre (1995-2002); procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parigi (2002-2004); procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi (2004-2006); avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Jean-Claude Bonichot**

Nato nel 1955; laureato in giurisprudenza all'Università di Metz, diplomato presso l'Institut d'études politiques di Parigi, ex allievo dell'École nationale d'administration; relatore (1982-1985), commissario del governo (1985-1987 e 1992-1999); giudice assessore (1999-2000); presidente della sesta sottosezione della sezione del contenzioso (2000-2006) al Consiglio di Stato; referendario alla Corte di giustizia (1987-1991); direttore del gabinetto del ministro del Lavoro, dell'impiego e della formazione professionale, poi direttore del gabinetto del ministro di Stato, ministro della Funzione pubblica e dell'ammodernamento dell'amministrazione (1991-1992); capo della missione giuridica del Consiglio di Stato presso la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (2001-2006); professore associato all'Università di Metz (1988-2000), poi all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (dal 2000); autore di numerose pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto europeo dei diritti dell'uomo; fondatore e presidente del comitato di redazione del *Bollettino della giurisprudenza di diritto urbanistico*, co-fondatore e membro del comitato di redazione del *Bollettino giuridico delle comunità locali*, presidente del consiglio scientifico del gruppo di ricerca sulle istituzioni e sul diritto della pianificazione, urbanistico e dell'habitat; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Thomas von Danwitz**

Nato nel 1962; studi a Bonn, Ginevra e Parigi; esame di Stato in diritto (1986 e 1992); dottorato in giurisprudenza (Università di Bonn, 1988); diploma internazionale in amministrazione pubblica (Scuola nazionale di amministrazione, 1990); abilitazione (Università di Bonn, 1996); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (1996-2003); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università della Ruhr, Bochum (2000-2001); professore di diritto pubblico tedesco e di diritto europeo (Università di Colonia, 2003-2006); direttore dell'Istituto di diritto pubblico e di scienze amministrative (2006); professore invitato alla Fletcher School of Law and Diplomacy (2000), all'Università François Rabelais (Tours, 2001-2006) e all'Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne (2005-2006); dottore honoris causa dell'Università François Rabelais (Tours, 2010); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2006.

**Alexander Arabadjiev**

Nato nel 1949; studi di giurisprudenza (Università San Clemente di Ocri-da, Sofia); giudice al Tribunale di primo grado di Blagoevgrad (1975-1983); giudice alla Corte regionale di Blagoevgrad (1983-1986); giudice alla Corte suprema (1986-1991); giudice alla Corte costituzionale (1991-2000); membro della Commissione europea sui diritti dell'uomo (1997-1999); membro della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (2002-2003); deputato (2001-2006); osservatore al Parlamento europeo; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Camelia Toader**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza (1986), dottorato in giurisprudenza (1997) (Università di Bucarest); uditore giudiziario presso il Tribunale di primo grado di Buftea (1986-1988); giudice al Tribunale di primo grado del 5° settore di Bucarest (1988-1992); ammessa all'ordine forense di Bucarest (1992); professore incaricato (1992-2005), successivamente, dal 2005, professore di diritto civile e di diritto contrattuale europeo all'Università di Bucarest; studi vari di dottorato e di ricerca presso l'Istituto Max Planck di diritto internazionale privato ad Amburgo (tra il 1992 e il 2004); capo del dipartimento per l'Integrazione europea presso il ministero della Giustizia (1997-1999); giudice all'Alta corte di cassazione e di giustizia (1999-2007); professore ospite presso l'Università di Vienna (2000 e 2011); formatore di diritto comunitario presso l'Istituto nazionale della magistratura (2003 e 2005-2006); membro del comitato di redazione di varie riviste giuridiche; dal 2010 membro associato dell'Accademia internazionale di diritto comparato e ricercatore onorario del Centro studi di diritto europeo dell'Istituto di ricerche giuridiche dell'Accademia rumena; giudice alla Corte di giustizia dal 12 gennaio 2007.

**Jean-Jacques Kasel**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo (ULB, 1970); diplomato all'IEP di Parigi (Ecofin, 1972); praticante avvocato; consigliere giuridico della Banque de Paris et des Pays-Bas (1972-1973); addetto, quindi segretario di legazione al ministero degli Affari esteri (1973-1976); presidente di gruppi di lavoro del Consiglio dei ministri (1976); primo segretario di ambasciata (Parigi), rappresentante permanente aggiunto presso l'OCSE (incaricato delle relazioni presso l'Unesco, 1976-1979); capo di gabinetto del vicepresidente del governo (1979-1980); presidente dei gruppi di lavoro CPE (Asia, Africa, America Latina); consigliere, quindi capo di gabinetto aggiunto del presidente della Commissione delle Comunità europee (1981); direttore del bilancio e dello statuto presso il segretariato generale del Consiglio dei ministri (1981-1984); incaricato di missione alla rappresentanza permanente presso le Comunità europee (1984-1985); presidente del comitato di bilancio; ministro plenipotenziario, direttore degli affari politici e culturali (1986-1991); consigliere diplomatico del primo ministro (1986-1991); ambasciatore in Grecia (1989-1991, non residente), presidente del comitato politico (1991); ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee (1991-1998); presidente del Coreper (1997); ambasciatore (Bruxelles, 1998-2002); rappresentante permanente presso la NATO (1998-2002); maresciallo della Corte e capo di gabinetto di S.A.R. il Granduca (2002-2007); giudice alla Corte di giustizia dal 15 gennaio 2008 al 7 ottobre 2013.

**Marek Safjan**

Nato nel 1949; dottore in giurisprudenza (Università di Varsavia, 1980); laurea abilitante in scienze giuridiche (Università di Varsavia, 1990); professore titolare alla facoltà di giurisprudenza (1998); direttore dell'Istituto di diritto civile dell'Università di Varsavia (1992-1996); vicerettore dell'Università di Varsavia (1994-1997); segretario generale della sezione polacca dell'associazione Henri Capitant degli amici della cultura giuridica francese (1994-1998); rappresentante della Polonia nel comitato per la bioetica del Consiglio d'Europa (1991-1997); giudice al Tribunale costituzionale (1997-1998), successivamente presidente di questo stesso Tribunale (1998-2006); membro dell'Accademia internazionale di diritto comparato (dal 1994) e vicepresidente di quest'ultima (dal 2010); membro dell'Associazione internazionale per il diritto, l'etica e la scienza (dal 1995), membro del Comitato polacco di Helsinki; membro dell'Accademia polacca delle arti e delle lettere; medaglia pro merito conferita dal segretario generale del Consiglio d'Europa (2007); autore di numerosissime pubblicazioni negli ambiti del diritto civile, del diritto medico e del diritto europeo; dottore honoris causa dell'European University Institute (2012); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Daniel Šváby**

Nato nel 1951; dottore in giurisprudenza (Università di Bratislava); giudice al Tribunale di primo grado di Bratislava; giudice alla Corte d'appello incaricato delle cause di diritto civile e vicepresidente della Corte d'appello di Bratislava; membro della sezione di diritto civile e di famiglia all'Istituto di diritto del ministero della Giustizia; giudice ad interim alla Corte suprema incaricato delle cause di diritto commerciale; membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (Strasburgo); giudice alla Corte costituzionale (2000-2004); giudice al Tribunale di primo grado dal 12 maggio 2004 al 6 ottobre 2009; giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Maria Berger**

Nata nel 1956; studi in giurisprudenza ed economia (1975-1979), dottore in giurisprudenza; assistente e professore presso l'Istituto di diritto pubblico e di scienze politiche dell'Università di Innsbruck (1979-1984); amministratore presso il ministero federale della Scienza e della ricerca, da ultimo capo unità aggiunto (1984-1988); responsabile delle questioni relative all'Unione europea presso la Cancelleria federale (1988-1989); capo del servizio «Integrazione europea» della Cancelleria federale (preparazione dell'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea) (1989-1992); direttrice presso l'Autorità di sorveglianza EFTA a Ginevra e a Bruxelles (1993-1994); vicepresidente della Donau Universität di Krems (1995-1996); deputata al Parlamento europeo (novembre 1996 - gennaio 2007 e dicembre 2008 - luglio 2009) e membro della commissione giuridica; membro supplente della Convenzione europea sull'avvenire dell'Europa (febbraio 2002 - luglio 2003); membro del consiglio comunale della città di Perg (settembre 1997 - settembre 2009); ministro federale della Giustizia (gennaio 2007 - dicembre 2008); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Niilo Jääskinen**

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1980), master in materie giuridiche (1982), dottorato all'Università di Helsinki (2008); professore incaricato all'Università di Helsinki (1980-1986); referendario e giudice, in via temporanea, al Tribunale di primo grado di Rovaniemi (1983-1984); consigliere giuridico (1987-1989), successivamente capo della sezione di diritto europeo (1990-1995) al ministero della Giustizia; consigliere giuridico al ministero degli Affari esteri (1989-1990); consigliere e segretario degli affari europei alla Grande commissione del Parlamento finlandese (1995-2000); giudice ad interim (luglio 2000 - dicembre 2002), successivamente giudice (gennaio 2003 - settembre 2009) alla Corte suprema amministrativa; responsabile delle questioni giuridiche e istituzionali in occasione dei negoziati per l'adesione della Repubblica di Finlandia all'Unione europea; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2009.

**Pedro Cruz Villalón**

Nato nel 1946; laurea in giurisprudenza (1963-1968) e dottorato in materie giuridiche all'Università di Siviglia (1975); studi di terzo ciclo presso l'Università di Friburgo in Brisgovia (1969-1971); libero docente di diritto politico presso l'Università di Siviglia (1978-1986), titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università di Siviglia (1986-1992); referendario alla Corte costituzionale (1986-1987); giudice della Corte costituzionale (1992-1998); presidente della Corte costituzionale (1998-2001); fellow presso il Wissenschaftskolleg di Berlino (2001-2002); titolare della cattedra di diritto costituzionale presso l'Università autonoma di Madrid (2002-2009); consigliere elettivo del Consiglio di Stato (2004-2009); autore di numerose pubblicazioni; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 14 dicembre 2009.

**Alexandra (Sacha) Prechal**

Nata nel 1959; studi di giurisprudenza (Università di Groningen, 1977-1983); dottorato in materie giuridiche (Università di Amsterdam, 1995); incaricata di corsi di diritto presso la facoltà di giurisprudenza di Maastricht (1983-1987); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1987-1991); incaricata di corsi all'Istituto Europa della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Amsterdam (1991-1995); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tilburg (1995-2003); professore di diritto europeo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Utrecht e membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (dal 2003); membro del comitato di redazione di diverse riviste giuridiche nazionali e internazionali; autrice di numerose pubblicazioni; membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi; giudice alla Corte di giustizia dal 10 giugno 2010.

**Egidijus Jarašiūnas**

Nato nel 1952; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1974-1979); dottore in scienze giuridiche dell'Accademia di diritto di Lituania (1999), avvocato iscritto all'albo in Lituania (1979-1990); deputato del Consiglio supremo (Parlamento) della Repubblica di Lituania (1990-1992), successivamente membro del Seimas (Parlamento) della Repubblica di Lituania e membro del Comitato dello Stato e di diritto (1992-1996); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (1996-2005), successivamente consigliere del presidente della Corte costituzionale di Lituania (dal 2006); assistente presso la cattedra di diritto costituzionale della facoltà di giurisprudenza all'Università Mykolas Romeris (1997-2000), successivamente professore associato (2000-2004), quindi professore (dal 2004) presso detta cattedra e infine titolare di tale cattedra di diritto costituzionale (2005-2007); decano della facoltà di giurisprudenza dell'Università Mykolas Romeris (2007-2010); membro della commissione di Venezia (2006-2010); firmatario dell'atto dell'11 marzo 1990 con cui è stata ripristinata l'indipendenza della Lituania; autore di numerose pubblicazioni giuridiche; giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2010.

**Carl Gustav Fernlund**

Nato nel 1950; laurea in giurisprudenza all'Università di Lund (1975); cancelliere al Tribunale di primo grado di Landskrona (1976-1978); giudice assessore alla Corte d'appello amministrativa (1978-1982); giudice supplente alla Corte d'appello amministrativa (1982); consigliere giuridico presso la commissione permanente sulla Costituzione del Parlamento svedese (1983-1985); consigliere giuridico presso il ministero delle Finanze (1985-1990); direttore della divisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche presso il ministero delle Finanze (1990-1996); direttore della divisione delle accise presso il ministero delle Finanze (1996-1998); consigliere fiscale della rappresentanza permanente del Regno di Svezia presso l'Unione europea (1998-2000); direttore generale per le questioni legali presso il dipartimento delle imposte e delle dogane del ministero delle Finanze (2000-2005); giudice alla Corte suprema amministrativa (2005-2009); presidente della Corte d'appello amministrativa di Göteborg (2009-2011); giudice alla Corte di giustizia dal 6 ottobre 2011.

**José Luís da Cruz Vilaça**

Nato nel 1944; laurea in giurisprudenza e master in economia politica all'Università di Coimbra; dottorato in economia internazionale (Università di Parigi I Panthéon-Sorbonne); servizio militare obbligatorio prestato presso il ministero della Marina (servizio di Giustizia, 1969-1972); professore all'Università cattolica e all'Università Nova di Lisbona; già professore dell'Università di Coimbra e dell'Università Lusitana di Lisbona (direttore dell'istituto di studi europei); membro del governo portoghese (1980-1983); segretario di Stato al ministero dell'Interno, alla presidenza del Consiglio dei ministri e agli Affari europei; deputato al parlamento portoghese, vicepresidente del gruppo dei democratico-cristiani; avvocato generale alla Corte di giustizia (1986-1988); presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (1989-1995); avvocato del foro di Lisbona, specialista in diritto europeo e della concorrenza (1996-2012); membro del gruppo di riflessione sul futuro del sistema giurisdizionale delle Comunità europee «Groupe Due» (2000); presidente del consiglio di disciplina della Commissione europea (2003-2007); presidente dell'Associazione portoghese di diritto europeo (dal 1999); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Melchior Wathelet**

Nato nel 1949; laurea in giurisprudenza e laurea in scienze economiche (Università di Liegi); Master of Laws (Harvard University, Stati Uniti); dottore honoris causa (Università di Paris-Dauphine); professore di diritto europeo all'Università di Lovanio e all'Università di Liegi; deputato (1977-1995); segretario di Stato, ministro e ministro-presidente della Regione Vallonia (1980-1988); vice primo ministro, ministro della Giustizia e delle Classi medie (1988-1992); vice primo ministro, ministro della Giustizia e degli Affari economici (1992-1995); vice primo ministro, ministro della Difesa nazionale (1995); borgomastro di Verviers (1995); giudice alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1995-2003); consulente giuridico, poi avvocato (2004-2012); ministro di Stato (2009-2012); avvocato generale alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Christopher Vajda**

Nato nel 1955; laurea in giurisprudenza all'Università di Cambridge; specializzazione in diritto europeo presso la libera Università di Bruxelles (magna cum laude); ammesso all'ordine forense d'Inghilterra e del Galles (Gray's Inn, 1979); barrister (1979-2012); ammesso all'ordine forense d'Irlanda del Nord (1996); Queen's Counsel (1997); bencher del Gray's Inn (2003); recorder della Crown Court (2003-2012); tesoriere dell'United Kingdom Association for European Law (2001-2012); contributo all'opera *European Community Law of Competition* (Bellamy & Child, dalla 3ª alla 6ª edizione); giudice alla Corte di giustizia dall'8 ottobre 2012.

**Nils Wahl**

Nato nel 1961; dottorato in giurisprudenza, Università di Stoccolma (1995); professore associato e titolare della cattedra Jean Monnet di diritto europeo (1995); professore di diritto europeo, Università di Stoccolma (2001); direttore amministrativo di una fondazione operante nel settore della formazione (1993-2004); presidente dell'associazione svedese Nätverket för europarättslig forskning (Rete per la ricerca in diritto comunitario) (2001-2006); membro del Rådet för konkurrensfrågor (Consiglio per le questioni di concorrenza, 2001-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006 al 28 novembre 2012; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 28 novembre 2012.

**Siniša Rodin**

Nato nel 1963; dottorato in giurisprudenza (Università di Zagabria, 1995); LL.M. (University of Michigan Law School, 1992); Fulbright Fellow e Visiting Scholar alla Harvard Law School (2001-2002); professore aggiunto, poi professore alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Zagabria dal 1987; titolare della cattedra Jean Monnet dal 2006 e titolare della cattedra Jean Monnet ad personam dal 2011; professore ospite alla Cornell Law School (2012); membro della commissione croata per la riforma costituzionale, presidente del gruppo di lavoro sull'adesione all'Unione (2009-2010); membro della delegazione croata che ha negoziato l'adesione della Croazia all'Unione (2006-2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice alla Corte di giustizia dal 4 luglio 2013.

**François Biltgen**

Nato nel 1958; laurea in giurisprudenza (1981) e diploma di studi approfonditi di diritto comunitario presso la facoltà di giurisprudenza, di economia e di scienze sociali dell'Università Paris II (1982); diploma di studi politici a Parigi (1982); avvocato presso il foro di Lussemburgo (1987-1999); deputato alla Camera dei deputati (1994-1999); consigliere comunale del comune di Esch-sur-Alzette (1987-1999); segretario comunale del comune di Esch-sur-Alzette (1997-1999); membro supplente della delegazione lussemburghese presso il Comitato delle regioni dell'Unione europea (1994-1999); ministro del Lavoro e dell'impiego, ministro dei Culti, ministro per i Rapporti con il Parlamento, ministro delegato alle Comunicazioni (1999-2004); ministro del Lavoro e dell'impiego, ministro dei Culti, ministro della Cultura, dell'insegnamento superiore e della ricerca (2004-2009); ministro della Giustizia, ministro della Funzione pubblica e della riforma amministrativa, ministro dell'Insegnamento superiore e della ricerca, ministro delle Comunicazioni e dei media, ministro dei Culti (2009-2013); copresidente della conferenza ministeriale del processo di Bologna nel 2005 e nel 2009; copresidente della conferenza ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (2012-2013); giudice alla Corte di giustizia dal 7 ottobre 2013.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004 al 23 ottobre 2013; giudice alla Corte di giustizia dal 23 ottobre 2013.

**Maciej Szpunar**

Nato nel 1971; laurea in giurisprudenza all'Università della Slesia e al Collegio d'Europa di Bruges; dottorato in giurisprudenza (2000); laurea abilitante in scienze giuridiche (2009); professore alla facoltà di giurisprudenza (2013); visiting scholar al Jesus College, Cambridge (1998), all'Università di Liegi (1999) e all'Istituto universitario europeo di Firenze (2003); avvocato (2001-2008), membro del comitato di diritto internazionale privato della commissione per la codificazione del diritto civile presso il ministro della Giustizia (2001-2008); membro del Consiglio scientifico dell'Accademia di diritto europeo di Treviri (dal 2008); sottosegretario di Stato all'Ufficio del comitato dell'integrazione europea (2008-2009), poi al ministero degli Affari esteri (2010-2013); vicepresidente del consiglio scientifico dell'Istituto della giustizia; agente del governo polacco in numerosissime cause dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea; capo della delegazione polacca ai negoziati del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria; membro del consiglio editoriale di varie riviste giuridiche; autore di numerose pubblicazioni nei settori del diritto europeo e del diritto internazionale privato; avvocato generale alla Corte di giustizia dal 23 ottobre 2013.

**Alfredo Calot Escobar**

Nato nel 1961; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Valencia (1979-1984); analista commerciale al Consiglio delle camere di commercio della Comunità autonoma di Valencia (1986); giurista linguista alla Corte di giustizia (1986-1990); giurista revisore alla Corte di giustizia (1990-1993); amministratore presso il servizio stampa e informazione della Corte di giustizia (1993-1995); amministratore presso il segretariato della commissione istituzionale del Parlamento europeo (1995-1996); attaché presso il cancelliere della Corte di giustizia (1996-1999); referendario alla Corte di giustizia (1999-2000); capo della divisione di traduzione di lingua spagnola alla Corte di giustizia (2000-2001); direttore, successivamente direttore generale, della traduzione alla Corte di giustizia (2001-2010); cancelliere della Corte di giustizia dal 7 ottobre 2010.

2. Modifiche alla composizione della Corte di giustizia nel 2013

Udienza solenne del 4 luglio 2013

A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il 1° luglio 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 1° luglio 2013, hanno nominato il sig. Siniša Rodin in qualità di giudice alla Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 6 ottobre 2015.

Udienza solenne del 7 ottobre 2013

A seguito delle dimissioni del sig. Jean-Jacques Kasel, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 26 giugno 2013, hanno nominato il sig. François Biltgen in qualità di giudice della Corte di giustizia per la durata residua del mandato del sig. Jean-Jacques Kasel, cioè fino al 6 ottobre 2015.

Udienza solenne del 23 ottobre 2013

Con decisione del 16 ottobre 2013 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato il sig. Maciej Szpunar in qualità di avvocato generale per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2013 ed il 6 ottobre 2018.

Pertanto, a seguito delle dimissioni del sig. Uno Lõhmus, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato, con decisione del 26 giugno 2013, la sig.ra Küllike Jürimäe, giudice del Tribunale, in qualità di giudice alla Corte di giustizia per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 ed il 6 ottobre 2015.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2013 al 3 luglio 2013

Sig. V. SKOURIS, presidente della Corte
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente della Corte
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione
 Sig. N. JÄÄSKINEN, primo avvocato generale
 Sig. A. ROSAS, presidente della Decima Sezione
 Sig. G. ARESTIS, presidente della Settima Sezione
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Nona Sezione
 Sig.ra M. BERGER, presidente della Sesta Sezione
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, presidente dell'Ottava Sezione
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOSZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. J.-J. KASEL, giudice
 Sig. M. SAFJAN, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. C.G. FERNLUND, giudice
 Sig. J.L. DA CRUZ VILAÇA, giudice
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale
 Sig. C. VAJDA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

dal 4 luglio 2013 al 7 ottobre 2013

Sig. V. SKOURIS, presidente
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione
 Sig. N. JÄÄSKINEN, primo avvocato generale
 Sig. A. ROSAS, presidente della Decima Sezione
 Sig. G. ARESTIS, presidente della Settima Sezione
 Sig. J. MALENOVSKÝ, presidente della Nona Sezione
 Sig.ra M. BERGER, presidente della Sesta Sezione
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, presidente dell'Ottava Sezione
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, giudice
 Sig. A. BORG BARTHET, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOSZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. J.-J. KASEL, giudice
 Sig. M. SAFJAN, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. C.G. FERNLUND, giudice
 Sig. J.L. DA CRUZ VILAÇA, giudice
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale
 Sig. C. VAJDA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale
 Sig. S. RODIN, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

dall'8 ottobre 2013 al 22 ottobre 2013

Sig. V. SKOURIS, presidente
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, primo avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, presidente della Decima Sezione
 Sig. A. BORG BARTHET, presidente della Sesta Sezione
 Sig. M. SAFJAN, presidente della Nona Sezione
 Sig. C.G. FERNLUND, presidente dell'Ottava Sezione
 Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Settima Sezione
 Sig. A. ROSAS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
 Sig. U. LÖHMUS, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOSZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig.ra M. BERGER, giudice
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale
 Sig. C. VAJDA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale
 Sig. S. RODIN, giudice
 Sig. F. BILTGEN, giudice

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

dal 23 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013

Sig. V. SKOURIS, presidente
 Sig. K. LENAERTS, vicepresidente
 Sig. A. TIZZANO, presidente della Prima Sezione
 Sig.ra R. SILVA de LAPUERTA, presidente della Seconda Sezione
 Sig. M. ILEŠIČ, presidente della Terza Sezione
 Sig. L. BAY LARSEN, presidente della Quarta Sezione
 Sig. T. von DANWITZ, presidente della Quinta Sezione
 Sig. P. CRUZ VILLALÓN, primo avvocato generale
 Sig. E. JUHÁSZ, presidente della Decima Sezione
 Sig. A. BORG BARTHET, presidente della Sesta Sezione
 Sig. M. SAFJAN, presidente della Nona Sezione
 Sig. C.G. FERNLUND, presidente dell'Ottava Sezione
 Sig. J.L. da CRUZ VILAÇA, presidente della Settima Sezione
 Sig. A. ROSAS, giudice
 Sig.ra J. KOKOTT, avvocato generale
 Sig. G. ARESTIS, giudice
 Sig. J. MALENOVSKÝ, giudice
 Sig. E. LEVITS, giudice
 Sig. A. Ó CAOIMH, giudice
 Sig.ra E. SHARPSTON, avvocato generale
 Sig. P. MENGOSZI, avvocato generale
 Sig. Y. BOT, avvocato generale
 Sig. J.-C. BONICHOT, giudice
 Sig. A. ARABADJIEV, giudice
 Sig.ra C. TOADER, giudice
 Sig. D. ŠVÁBY, giudice
 Sig.ra M. BERGER, giudice
 Sig. N. JÄÄSKINEN, avvocato generale
 Sig.ra A. PRECHAL, giudice
 Sig. E. JARAŠIŪNAS, giudice
 Sig. M. WATHELET, avvocato generale
 Sig. C. VAJDA, giudice
 Sig. N. WAHL, avvocato generale
 Sig. S. RODIN, giudice
 Sig. F. BILTGEN, giudice
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
 Sig. M. SZPUNAR, avvocato generale

Sig. A. CALOT ESCOBAR, cancelliere

4. Membri emeriti della Corte di giustizia

Pilotti Massimo, giudice (1952-1958), presidente dal 1952 al 1958
Serrarens Petrus, giudice (1952-1958)
Van Kleffens Adrianus, giudice (1952-1958)
Rueff Jacques, giudice (1952-1959 e 1960-1962)
Riese Otto, giudice (1952-1963)
Lagrange Maurice, avvocato generale (1952-1964)
Delvaux Louis, giudice (1952-1967)
Hammes Charles Léon, giudice (1952-1967), presidente dal 1964 al 1967
Roemer Karl, avvocato generale (1953-1973)
Catalano Nicola, giudice (1958-1962)
Rossi Rino, giudice (1958-1964)
Donner Andreas Matthias, giudice (1958-1979), presidente dal 1958 al 1964
Trabucchi Alberto, giudice (1962-1972), poi avvocato generale (1973-1976)
Lecourt Robert, giudice (1962-1976), presidente dal 1967 al 1976
Strauss Walter, giudice (1963-1970)
Gand Joseph, avvocato generale (1964-1970)
Monaco Riccardo, giudice (1964-1976)
Mertens de Wilmars Josse J., giudice (1967-1984), presidente dal 1980 al 1984
Pescatore Pierre, giudice (1967-1985)
Dutheillet de Lamothe Alain Louis, avvocato generale (1970-1972)
Kutscher Hans, giudice (1970-1980), presidente dal 1976 al 1980
Mayras Henri, avvocato generale (1972-1981)
O'Dalaigh Cearbhall, giudice (1973-1974)
Sørensen Max, giudice (1973-1979)
Reischl Gerhard, avvocato generale (1973-1981)
Warner Jean-Pierre, avvocato generale (1973-1981)
Mackenzie Stuart Alexander J., giudice (1973-1988), presidente dal 1984 al 1988
O'Keeffe Aindrias, giudice (1974-1985)
Touffait Adolphe, giudice (1976-1982)
Capotorti Francesco, giudice (1976), poi avvocato generale (1976-1982)
Bosco Giacinto, giudice (1976-1988)
Koopmans Thymen, giudice (1979-1990)
Due Ole, giudice (1979-1994), presidente dal 1988 al 1994
Everling Ulrich, giudice (1980-1988)
Chloros Alexandros, giudice (1981-1982)
Rozès Simone, avvocato generale (1981-1984)
VerLoren van Themaat Pieter, avvocato generale (1981-1986)
Slynn Sir Gordon, avvocato generale (1981-1988), poi giudice (1988-1992)
Grévisse Fernand, giudice (1981-1982 e 1988-1994)
Bahlmann Kai, giudice (1982-1988)
Galmot Yves, giudice (1982-1988)
Mancini G. Federico, avvocato generale (1982-1988), poi giudice (1988-1999)
Kakouris Constantinos, giudice (1983-1997)

Darmon Marco, avvocato generale (1984-1994)
Joliet René, giudice (1984-1995)
Lenz Carl Otto, avvocato generale (1984-1997)
O'Higgins Thomas Francis, giudice (1985-1991)
Schockweiler Fernand, giudice (1985-1996)
Da Cruz Vilaça José Luís, avvocato generale (1986-1988)
De Carvalho Moitinho de Almeida José Carlos, giudice (1986-2000)
Mischo Jean, avvocato generale (1986-1991 e 1997-2003)
Rodríguez Iglesias Gil Carlos, giudice (1986-2003), presidente dal 1994 al 2003
Diez de Velasco Manuel, giudice (1988-1994)
Zuleeg Manfred, giudice (1988-1994)
Van Gerven Walter, avvocato generale (1988-1994)
Tesauro Giuseppe, avvocato generale (1988-1998)
Jacobs Francis Geoffrey, avvocato generale (1988-2006)
Kapteyn Paul Joan George, giudice (1990-2000)
Murray John L., giudice (1991-1999)
Gulmann Claus Christian, avvocato generale (1991-1994), poi giudice (1994-2006)
Edward David Alexander Ogilvy, giudice (1992-2004)
Elmer Michael Bendik, avvocato generale (1994-1997)
Hirsch Günter, giudice (1994-2000)
Cosmas Georges, avvocato generale (1994-2000)
La Pergola Antonio Mario, giudice (1994 e 1999-2006), avvocato generale (1995-1999)
Puissochet Jean-Pierre, giudice (1994-2006)
Léger Philippe, avvocato generale (1994-2006)
Ragnemalm Hans, giudice (1995-2000)
Fennelly Nial, avvocato generale (1995-2000)
Sevón Leif, giudice (1995-2002)
Wathelet Melchior, giudice (1995-2003)
Jann Peter, giudice (1995-2009)
Ruiz-Jarabo Colomer Dámaso, avvocato generale (1995-2009)
Schintgen Romain, giudice (1996-2008)
Ioannou Krateros, giudice (1997-1999)
Alber Siegbert, avvocato generale (1997-2003)
Saggio Antonio, avvocato generale (1998-2000)
O'Kelly Macken Fidelma, giudice (1999-2004)
Von Bahr Stig, giudice (2000-2006)
Colneric Ninon, giudice (2000-2006)
Geelhoed Leendert A., avvocato generale (2000-2006)
Stix-Hackl Christine, avvocato generale (2000-2006)
Timmermans Christiaan Willem Anton, giudice (2000-2010)
Da Cunha Rodrigues José Narciso, giudice (2000-2012)
Poiaraes Pessoa Maduro Luís Miguel, avvocato generale (2003-2009)
Makarczyk Jerzy, giudice (2004-2009)
Klučka Ján, giudice (2004-2009)
Kūris Pranas, giudice (2004-2010)
Schiemann Konrad Hermann Theodor, giudice (2004-2012)

Löhmus Uno, giudice (2004-2013)
Lindh Pernilla, giudice (2006-2011)
Mazák Ján, avvocato generale (2006-2012)
Trstenjak Verica, avvocato generale (2006-2012)
Kasel Jean-Jacques, giudice (2008-2013)

Presidenti

Pilotti Massimo (1952-1958)
Donner Andreas Matthias (1958-1964)
Hammes Charles Léon (1964-1967)
Lecourt Robert (1967-1976)
Kutscher Hans (1976-1980)
Mertens de Wilmars Josse J. (1980-1984)
Mackenzie Stuart Alexander John (1984-1988)
Due Ole (1988-1994)
Rodríguez Iglésias Gil Carlos (1994-2003)

Cancellieri

Van Houtte Albert (1953-1982)
Heim Paul (1982-1988)
Giraud Jean-Guy (1988-1994)
Grass Roger (1994-2010)

D – Statistiche giudiziarie della Corte di giustizia

Attività generale della Corte di giustizia

1. Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2009-2013)
3. Oggetto dei ricorsi (2013)
4. Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2009-2013)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2009-2013)
6. Sentenze, ordinanze, pareri (2013)
7. Collegio giudicante (2009-2013)
8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2009-2013)
9. Oggetto dei ricorsi (2009-2013)
10. Oggetto dei ricorsi (2013)
11. Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2009-2013)
12. Durata dei procedimenti (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale) (2009-2013)

Cause pendenti al 31 dicembre

13. Natura dei procedimenti (2009-2013)
14. Collegio giudicante (2009-2013)

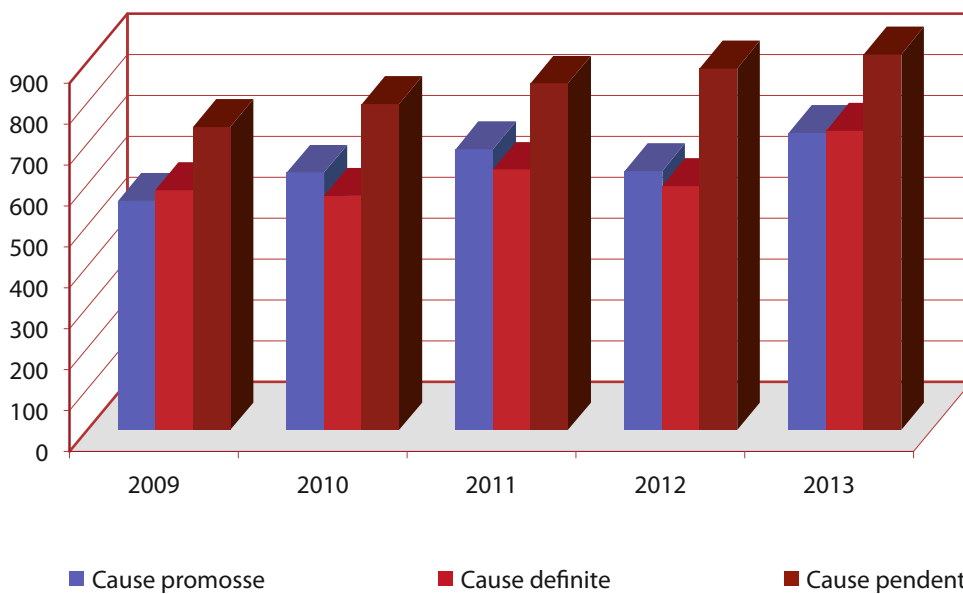
Varie

15. Procedimenti accelerati (2009-2013)
16. Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2009-2013)
17. Procedimenti sommari (2013)

Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2013)

18. Cause promosse e sentenze
19. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)
20. Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)
21. Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi

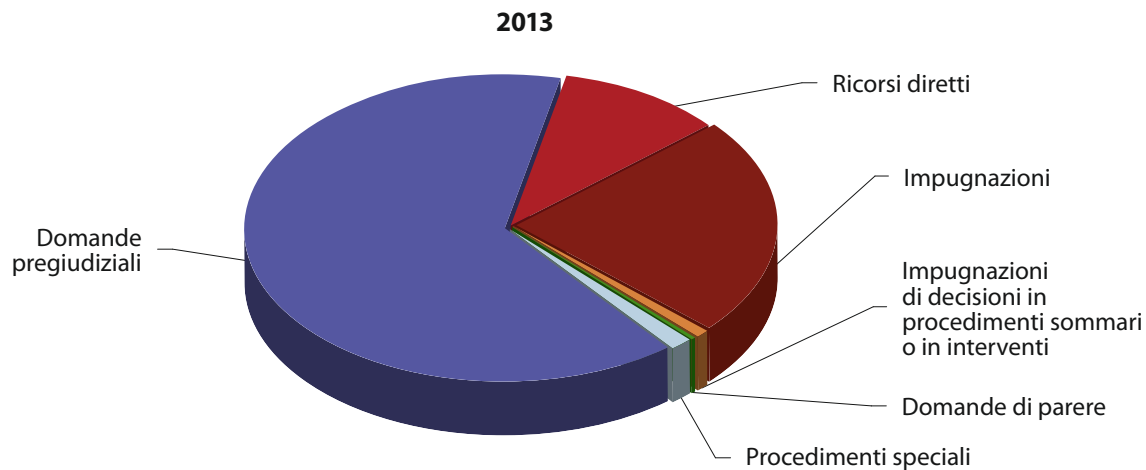
1. *Attività generale della Corte di giustizia* Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)¹



	2009	2010	2011	2012	2013
Cause promosse	562	631	688	632	699
Cause definite	588	574	638	595	701
Cause pendenti	742	799	849	886	884

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2009-2013)¹



	2009	2010	2011	2012	2013
Domande pregiudiziali	302	385	423	404	450
Ricorsi diretti	143	136	81	73	72
Impugnazioni	105	97	162	136	161
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	2	6	13	3	5
Domande di parere	1			1	2
Procedimenti speciali ²	9	7	9	15	9
Totale	562	631	688	632	699
Domande di provvedimenti provvisori	1	3	3		1

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per concessione (un numero di causa = una causa).

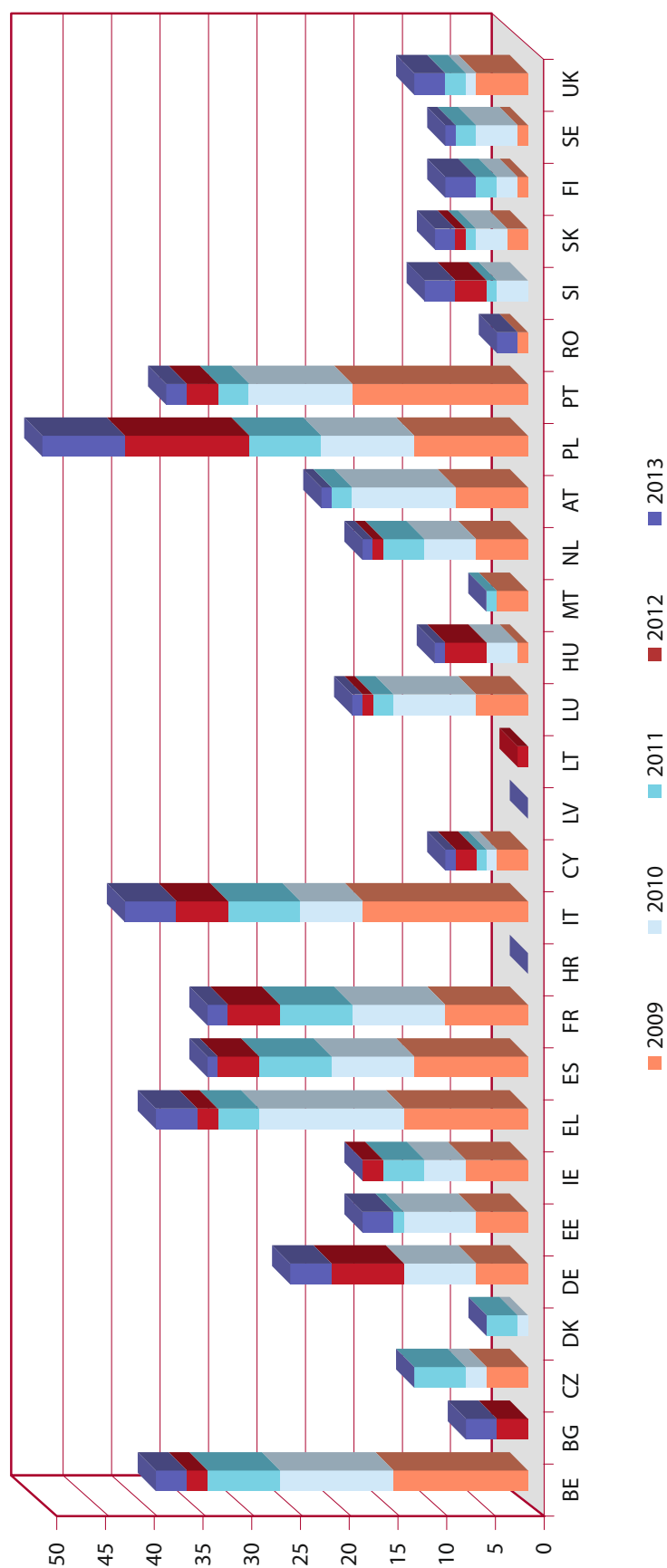
² Sono considerati «procedimenti speciali»: il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento, le cause in tema di immunità.

3. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2013)¹

	Ricorsi diretti	Domande pregiudiziali	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Domande di parere	Totale	Procedimenti speciali
Accesso ai documenti			8	2		10	
Adesione di nuovi Stati	1					1	
Agricoltura	2	20	9			31	
Aiuti di Stato	1	9	29	1		40	
Ambiente	12	16	1			29	
Appalti pubblici	1	13	3			17	
Azione esterna dell'Unione europea		5				5	
Cittadinanza dell'Unione		6				6	
Coesione economica, sociale e territoriale		2	8			10	
Concorrenza		6	32	1		39	1
Diritto delle imprese	1	2				3	
Diritto delle istituzioni	12	2	8		1	23	1
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.)	1	2				3	
Energia	9	1	1			11	
Fiscalità	8	44				52	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1				1	
Libera circolazione dei capitali	1	4				5	
Libera circolazione delle merci	1	5				6	
Libera circolazione delle persone	2	22				24	
Libera prestazione dei servizi		12				12	
Libertà di stabilimento	2	7				9	
Politica commerciale		4	4			8	
Politica comune della pesca	2		2			4	
Politica economica e monetaria	1	1				2	
Politica estera e di sicurezza comune		1	6			7	
Politica industriale	2	9				11	
Politica sociale	3	37	3			43	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		18				18	
Principi del diritto dell'Unione		16				16	
Proprietà intellettuale e industriale	2	22	38			62	
Protezione dei consumatori		34				34	
Ravvicinamento delle legislazioni	2	24				26	
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)			5			5	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio			1			1	
Sanità pubblica		3	2	1		6	
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	57			1	59	
Trasporti	3	26				29	
Unione doganale e tariffa doganale comune		17				17	
TFUE	70	448	160	5	2	685	2
Procedura							7
Statuto dei funzionari	2	2	1			5	
Varie	2	2	1			5	7
TOTALE GENERALE	72	450	161	5	2	690	9

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

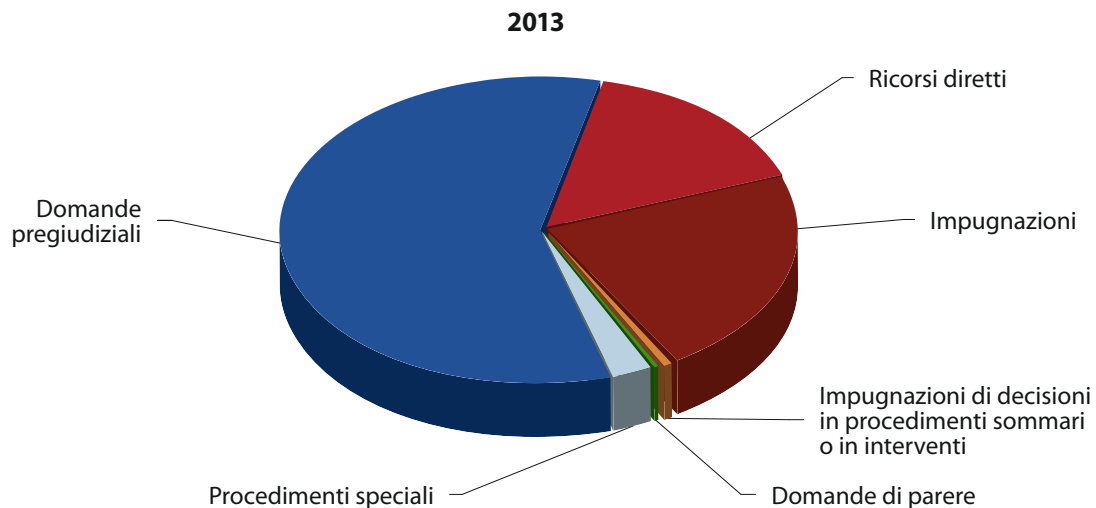
4. Cause promosse – Ricorsi per inadempimento di uno Stato (2009-2013)¹



	2009	2010	2011	2012	2013
Belgio	13	11	7	2	3
Bulgaria				3	3
Repubblica ceca	4	2	5		
Danimarca		1	3		
Germania	5	7		7	4
Estonia	5	7	1		3
Irlanda	6	4	4	2	
Grecia	12	14	4	2	4
Spagna	11	8	7	4	1
Francia	8	9	7	5	2
Croazia					
Italia	16	6	7	5	5
Cipro	3	1	1	2	1
Lettonia					
Lituania				1	
Lussemburgo	5	8	2	1	1
Ungheria	1	3		4	1
Malta	3		1		
Paesi Bassi	5	5	4	1	1
Austria	7	10	2		1
Polonia	11	9	7	12	8
Portogallo	17	10	3	3	2
Romania	1				2
Slovenia		3	1	3	3
Slovacchia	2	3	1	1	2
Finlandia	1	2	2		3
Svezia	1	4	2		1
Regno Unito	5	1	2		3
Totale	142	128	73	58	54

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

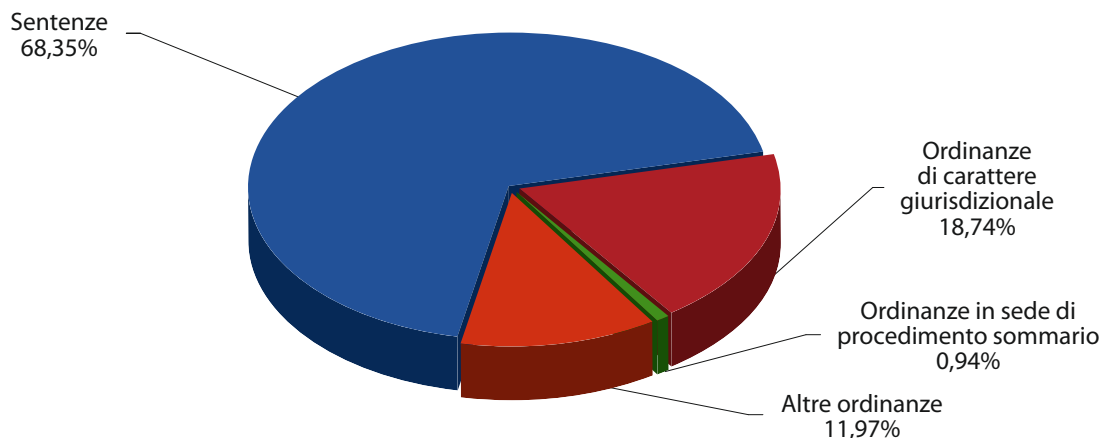
5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2009-2013)¹



	2009	2010	2011	2012	2013
Domande pregiudiziali	259	339	388	386	413
Ricorsi diretti	215	139	117	70	110
Impugnazioni	97	84	117	117	155
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	7	4	7	12	5
Domande di parere	1		1		1
Procedimenti speciali	9	8	8	10	17
Totale	588	574	638	595	701

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

6. Cause definite – Sentenze, ordinanze, pareri (2013)¹



	Sentenze	Ordinanze di carattere giurisdizionale ²	Ordinanze in sede di procedimento sommario ³	Altre ordinanze ⁴	Domande di parere	Totale
Domande pregiudiziali	276	51		35		362
Ricorsi diretti	74	1		34		109
Impugnazioni	82	52	1	6		141
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi			5			5
Domande di parere				1		1
Procedimenti speciali	2	15				17
Totale	434	119	6	76		635

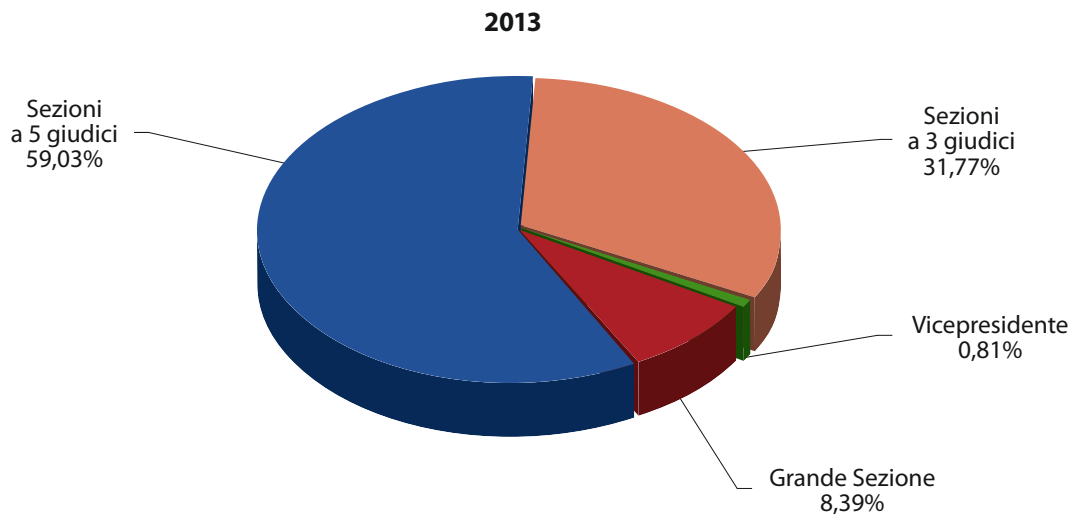
¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

³ Ordinanze emesse in seguito a una domanda ai sensi degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE (già artt. 242 CE e 243 CE), o ai sensi dell'art. 280 TFUE (già art. 244 CE) oppure delle corrispondenti disposizioni del TCEEA o ancora emesse a seguito di impugnazione di un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario o a seguito d'intervento.

⁴ Ordinanze che concludono un procedimento per cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

7. Cause definite – Collegio giudicante (2009-2013) ¹

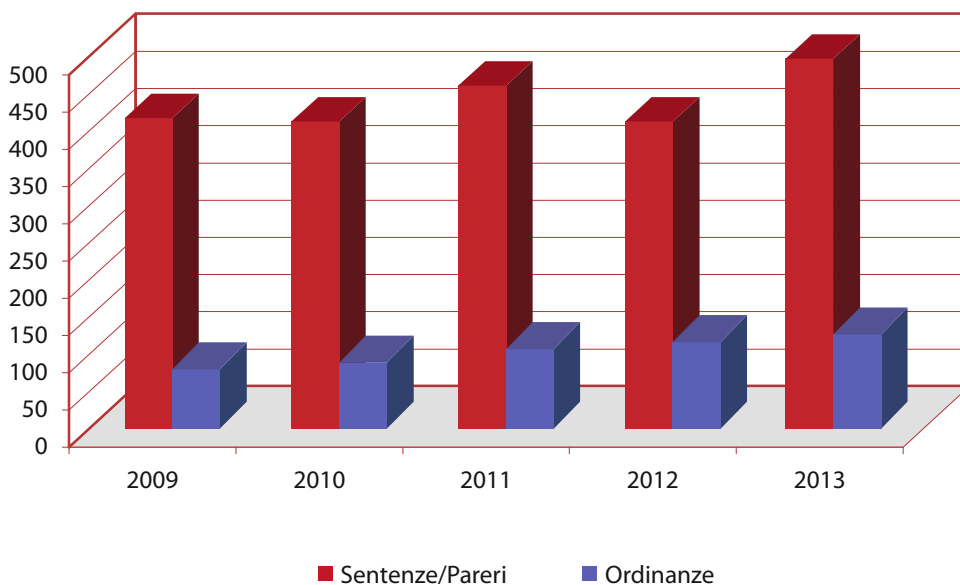


	2009			2010			2011			2012			2013		
	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Seduta plenaria							1		1	1		1			
Grande Sezione	41		41	70	1	71	62		62	47		47	52		52
Sezioni a 5 giudici	275	8	283	280	8	288	290	10	300	275	8	283	348	18	366
Sezioni a 3 giudici	96	70	166	56	76	132	91	86	177	83	97	180	91	106	197
Presidente		5	5		5	5		4	4		12	12			
Vicepresidente														5	5
Totale	412	83	495	406	90	496	444	100	544	406	117	523	491	129	620

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

8. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale (2009-2013)^{1 2}



	2009	2010	2011	2012	2013
Sentenze/Pareri	412	406	444	406	491
Ordinanze	83	90	100	117	129
Totale	495	496	544	523	620

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

9. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2009-2013) ¹

	2009	2010	2011	2012	2013
Accesso ai documenti			2	5	6
Adesione di nuovi Stati	1		1	2	
Agricoltura	18	15	23	22	33
Aiuti di Stato	10	16	48	10	34
Ambiente ³		9	35	27	35
Ambiente e consumatori ³	60	48	25	1	
Appalti pubblici			7	12	12
Azione esterna dell'Unione europea	8	10	8	5	4
Bilancio delle Comunità ²		1			
Cittadinanza dell'Unione	3	6	7	8	12
Coesione economica, sociale e territoriale				3	6
Concorrenza	28	13	19	30	43
Convenzione di Bruxelles	2				
Convenzione di Roma	1				
Diritto delle imprese	17	17	8	1	4
Diritto delle istituzioni	29	26	20	27	31
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) ²		1	4	3	2
Energia	4	2	2		1
Fiscalità	44	66	49	64	74
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport				1	
Libera circolazione dei capitali	7	6	14	21	8
Libera circolazione delle merci	13	6	8	7	1
Libera circolazione delle persone	19	17	9	18	15
Libera prestazione dei servizi	17	30	27	29	16
Libertà di stabilimento	13	17	21	6	13
Politica commerciale	5	2	2	8	6
Politica comune della pesca	4	2	1		
Politica economica e monetaria	1	1		3	
Politica estera e di sicurezza comune	2	2	3	9	12
Politica industriale	6	9	9	8	15
Politica regionale	3	2			
Politica sociale	33	36	36	28	27
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	3	6	8	8	12
Principi del diritto dell'Unione	4	4	15	7	17
Proprietà intellettuale e industriale	31	38	47	46	43
Protezione dei consumatori ³		3	4	9	19
Ravvicinamento delle legislazioni	32	15	15	12	24
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)			1		
Ricerca, informazione, educazione e statistiche		1			
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio				1	1
Risorse proprie delle Comunità ²	10	5	2		

>>>

	2009	2010	2011	2012	2013
Sanità pubblica			3	1	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	26	24	24	37	46
Tariffa doganale comune ⁴	13	7	2		
Trasporti	9	4	7	14	17
Turismo				1	
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁴	5	15	19	19	11
Trattato CE/TFUE	481	482	535	513	602
Trattato UE	1	4	1		
Trattato CA			1		
Privilegi ed immunità			2	3	
Procedura	5	6	5	7	13
Statuto dei funzionari	8	4			5
Varie	13	10	7	10	18
TOTALE GENERALE	495	496	544	523	620

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

² Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

³ La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

⁴ Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

10. Cause definite con sentenza, parere o ordinanza di carattere giurisdizionale – Oggetto dei ricorsi (2013) ¹

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Accesso ai documenti	4	2	6
Agricoltura	30	3	33
Aiuti di Stato	30	4	34
Ambiente ⁴	33	2	35
Appalti pubblici	8	4	12
Azione esterna dell'Unione europea	4		4
Cittadinanza dell'Unione	11	1	12
Coesione economica, sociale e territoriale	3	3	6
Concorrenza	38	5	43
Diritto delle imprese	4		4
Diritto delle istituzioni	9	22	31
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode ecc.) ³	2		2
Energia	1		1
Fiscalità	67	7	74
Libera circolazione dei capitali	8		8
Libera circolazione delle merci	1		1
Libera circolazione delle persone	14	1	15
Libera prestazione dei servizi	14	2	16
Libertà di stabilimento	13		13
Politica commerciale	6		6
Politica estera e di sicurezza comune	12		12
Politica industriale	14	1	15
Politica sociale	21	6	27
Previdenza sociale dei lavoratori migranti	12		12
Principi del diritto dell'Unione	4	13	17
Proprietà intellettuale e industriale	24	19	43
Protezione dei consumatori ⁴	15	4	19
Ravvicinamento delle legislazioni	18	6	24
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1		1
Sanità pubblica	1	1	2
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	41	5	46
Trasporti	16	1	17
Unione doganale e tariffa doganale comune ⁵	9	2	11
Trattato CE/TFUE	488	114	602

>>>

	Sentenze/Pareri	Ordinanze ²	Totale
Procedura		13	13
Statuto dei funzionari	3	2	5
Varie	3	15	18
TOTALE GENERALE	491	129	620

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

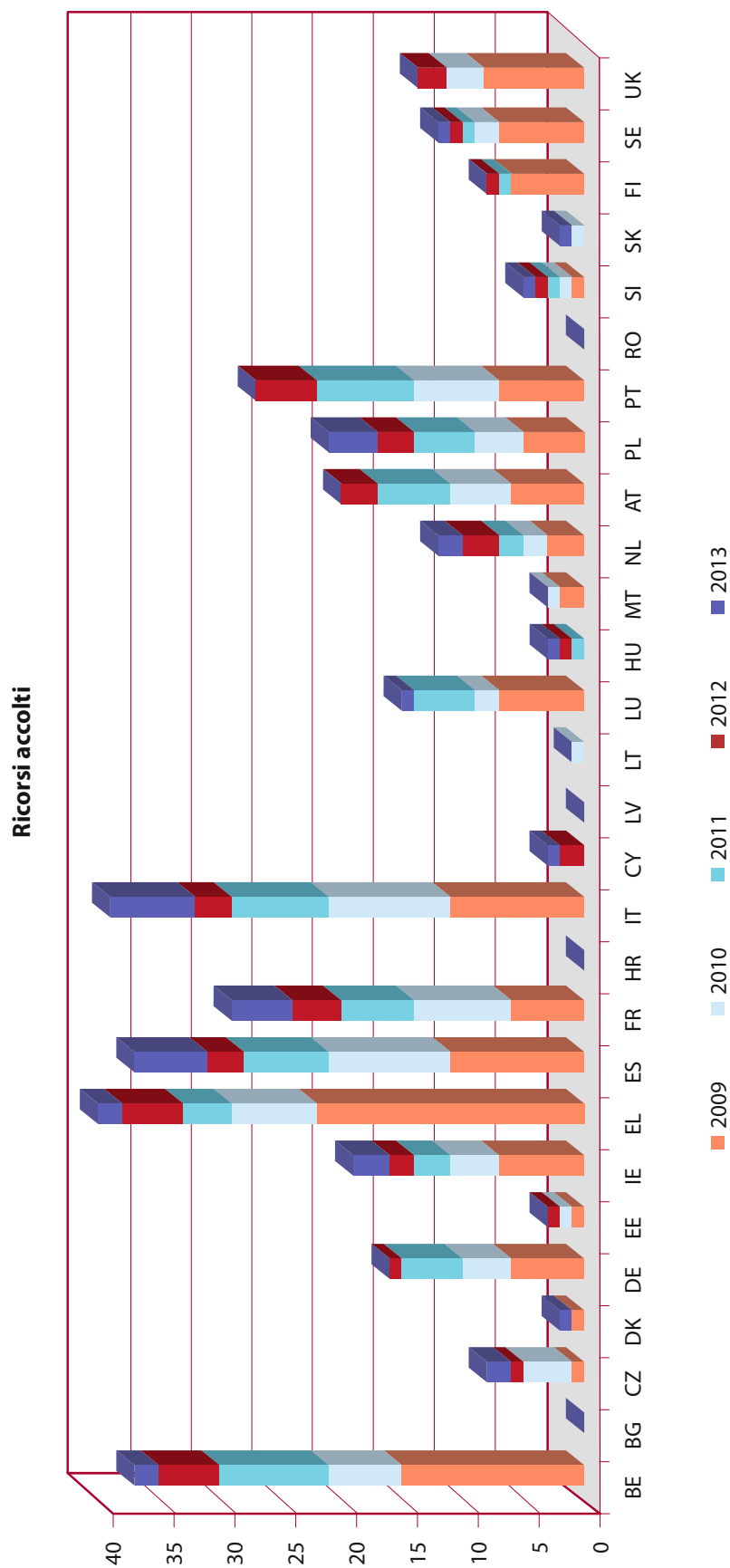
² Ordinanze che concludono un procedimento diverse da quelle di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere o rinvio al Tribunale.

³ Le rubriche «Bilancio delle Comunità» e «Risorse proprie delle Comunità» sono state raggruppate nella rubrica «Disposizioni finanziarie» per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

⁴ La rubrica «Ambiente e consumatori» è stata divisa in due rubriche distinte per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

⁵ Le rubriche «Tariffa doganale comune» e «Unione doganale» sono state raggruppate in un'unica rubrica per le cause promosse successivamente al 1° dicembre 2009.

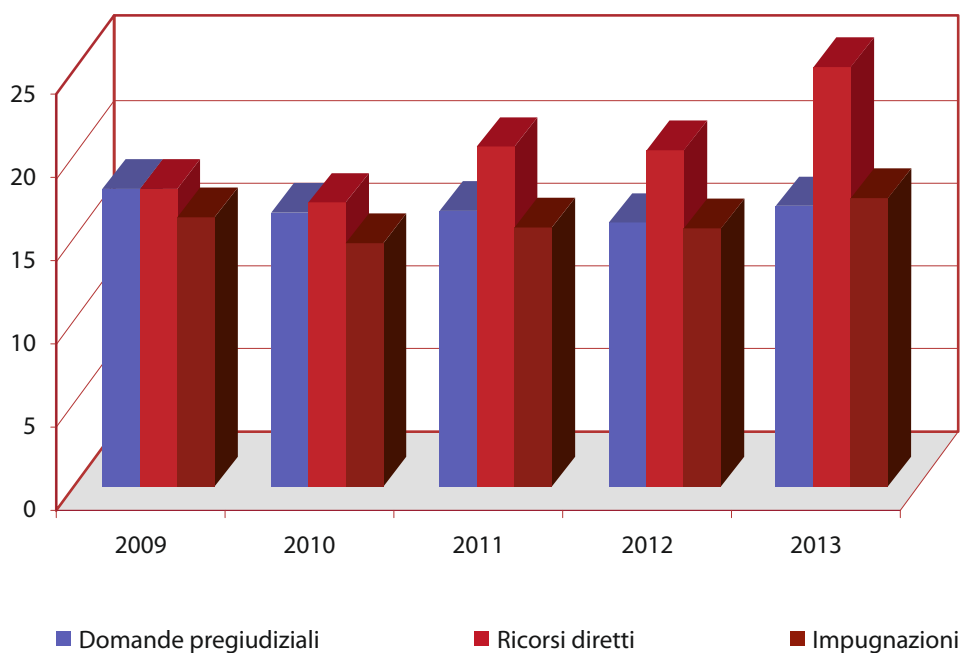
11. Cause definite – Sentenze su ricorso per inadempimento di uno Stato: contenuto della decisione (2009-2013)¹



	2009		2010		2011		2012		2013	
	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto	Accoglimento	Rigetto
Belgio	15	1	6	1	9	1	5	1	2	1
Bulgaria										
Repubblica ceca	1		4				1		2	2
Danimarca	1								1	1
Germania	6	2	4	2	5		1	2		2
Estonia	1		1				1			
Irlanda	7		4		3		2		3	1
Grecia	22		7		4		5		2	1
Spagna	11		10	2	7	1	3		6	
Francia	6		8	2	6		4		5	3
Croazia										
Italia	11	4	10		8	1	3		7	1
Cipro						1	2		1	
Lettonia										
Lituania			1							
Lussemburgo	7		2		5				1	1
Ungheria					1	1	1		1	
Malta	2		1	1		1				
Paesi Bassi	3		2	1	2		3	1	2	2
Austria	6		5		6		3			1
Polonia	5		4	1	5		3		4	2
Portogallo	7	1	7	1	8	1	5			1
Romania						1				
Slovenia	1		1		1		1		1	
Slovacchia			1			1		1	1	
Finlandia	6	1			1		1			2
Svezia	7		2		1		1		1	1
Regno Unito	8	1	3	1			2			1
Totale	133	10	83	12	72	9	47	5	40	23

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

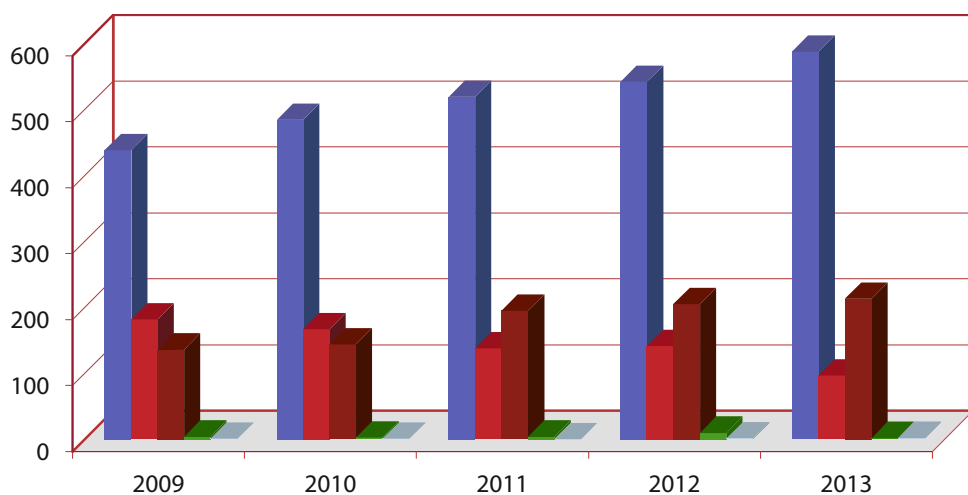
12. Cause definite – Durata dei procedimenti (2009-2013)¹ (sentenze e ordinanze di carattere giurisdizionale)



	2009	2010	2011	2012	2013
Domande pregiudiziali	17,0	16,1	16,3	15,6	16,3
Procedimenti pregiudiziali d'urgenza	2,6	2,2	2,5	1,9	2,2
Ricorsi diretti	17,1	16,7	20,3	19,7	24,3
Impugnazioni	15,5	14,0	15,1	15,2	16,6

¹ Sono esclusi dal calcolo della durata dei procedimenti: le cause che comportano una sentenza interlocutoria o un provvedimento istruttorio; i pareri; i procedimenti speciali (cioè il gratuito patrocinio, la liquidazione delle spese, la rettifica, l'opposizione a una sentenza in contumacia, l'opposizione di terzo, l'interpretazione, la revocazione, l'esame di una proposta del Primo avvocato generale di riesaminare una decisione del Tribunale, la richiesta di pignoramento e le cause in tema di immunità); le cause che si concludono con ordinanza di cancellazione dal ruolo, non luogo a provvedere, rinvio al Tribunale; i procedimenti sommari, nonché le impugnazioni di decisioni riguardanti procedimenti sommari o interventi.

13. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2009-2013)¹

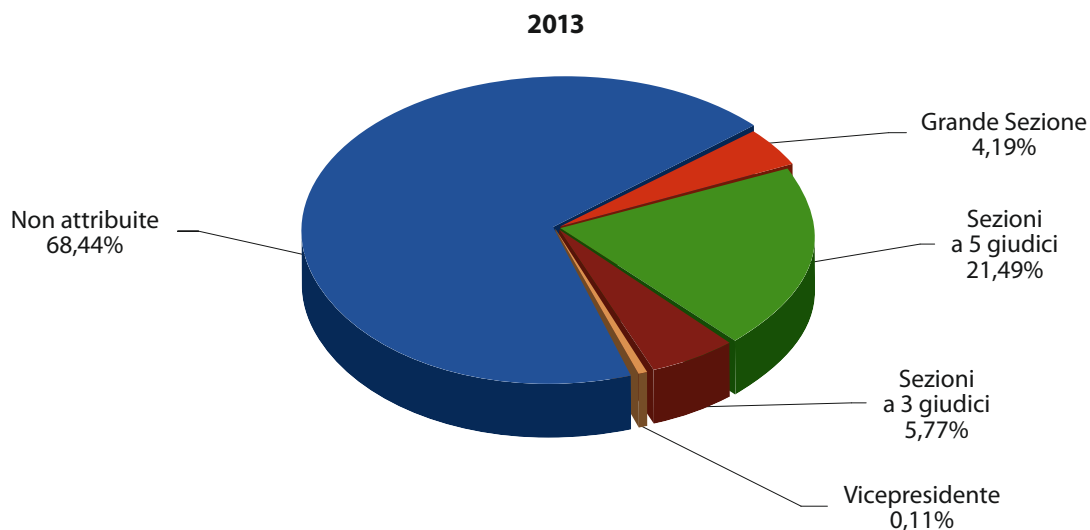


■ Domande pregiudiziali ■ Ricorsi diretti ■ Impugnazioni
 ■ Procedimenti speciali ■ Domande di parere

	2009	2010	2011	2012	2013
Domande pregiudiziali	438	484	519	537	574
Ricorsi diretti	170	167	131	134	96
Impugnazioni	129	144	195	205	211
Procedimenti speciali	4	3	4	9	1
Domande di parere	1	1		1	2
Totale	742	799	849	886	884

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

14. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2009-2013)¹



	2009	2010	2011	2012	2013
Seduta plenaria		1			
Grande Sezione	65	49	42	44	37
Sezioni a 5 giudici	169	193	157	239	190
Sezioni a 3 giudici	15	33	23	42	51
Presidente	3	4	10		
Vicepresidente				1	1
Non attribuite	490	519	617	560	605
Totale	742	799	849	886	884

¹ Le cifre menzionate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalle riunioni per connessione (un numero di causa = una causa).

15. Varie – Procedimenti accelerati (2009-2013)

	2009		2010		2011		2012		2013	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Ricorsi diretti				1			1			
Domande pregiudiziali	1	3	4	8	2	7	1	4		14
Impugnazioni		1				5		1		
Procedimenti speciali		1								
Totale	1	5	4	9	2	12	2	5		14

16. Varie – Procedimenti pregiudiziali d'urgenza (2009-2013)

	2009		2010		2011		2012		2013	
	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti	Ammessi	Respinti
Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale		1								
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2		5	4	2	5	4	1	2	3
Totale	2	1	5	4	2	5	4	1	2	3

17. *Varie* – Procedimenti sommari (2013) ¹

	Procedimenti sommari promossi	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Contenuto della decisione	
			Respinti	Ammessi
Accesso ai documenti		2	2	
Aiuti di Stato		1		
Concorrenza		1	2	
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1		1	
Sanità pubblica		1	1	
TOTALE GENERALE	1	5	6	

¹ Le cifre menzionate (cifre nette) indicano il numero totale di cause tenuto conto delle riunioni per connessione (una serie di cause riunite = una causa).

18. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2013) – Cause promosse e sentenze

Anno	Cause promosse ¹						Domande di provvedimenti provvisori	Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale		
1953		4				4		
1954		10				10		2
1955		9				9	2	4
1956		11				11	2	6
1957		19				19	2	4
1958		43				43		10
1959		46			1	47	5	13
1960		22			1	23	2	18
1961	1	24			1	26	1	11
1962	5	30				35	2	20
1963	6	99				105	7	17
1964	6	49				55	4	31
1965	7	55				62	4	52
1966	1	30				31	2	24
1967	23	14				37		24
1968	9	24				33	1	27
1969	17	60				77	2	30
1970	32	47				79		64
1971	37	59				96	1	60
1972	40	42				82	2	61
1973	61	131				192	6	80
1974	39	63				102	8	63
1975	69	61			1	131	5	78
1976	75	51			1	127	6	88
1977	84	74				158	6	100
1978	123	146			1	270	7	97
1979	106	1 218				1 324	6	138
1980	99	180				279	14	132
1981	108	214				322	17	128
1982	129	217				346	16	185
1983	98	199				297	11	151
1984	129	183				312	17	165
1985	139	294				433	23	211
1986	91	238				329	23	174
1987	144	251				395	21	208
1988	179	193				372	17	238
1989	139	244				383	19	188

>>>

Anno	Cause promosse ¹							Sentenze/Pareri ²
	Domande pregiudiziali	Ricorsi diretti	Impugnazioni	Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi	Richieste di pareri	Totale	Domande di provvedimenti provvisori	
1990	141	221	15	1		378	12	193
1991	186	140	13	1	2	342	9	204
1992	162	251	24	1	2	440	5	210
1993	204	265	17			486	13	203
1994	203	125	12	1	3	344	4	188
1995	251	109	46	2		408	3	172
1996	256	132	25	3		416	4	193
1997	239	169	30	5		443	1	242
1998	264	147	66	4		481	2	254
1999	255	214	68	4		541	4	235
2000	224	197	66	13	2	502	4	273
2001	237	187	72	7		503	6	244
2002	216	204	46	4		470	1	269
2003	210	277	63	5	1	556	7	308
2004	249	219	52	6	1	527	3	375
2005	221	179	66	1		467	2	362
2006	251	201	80	3		535	1	351
2007	265	221	79	8		573	3	379
2008	288	210	77	8	1	584	3	333
2009	302	143	105	2	1	553	1	376
2010	385	136	97	6		624	3	370
2011	423	81	162	13		679	3	370
2012	404	73	136	3	1	617		357
2013	450	72	161	5	2	690	1	434
Totale	8 282	8 827	1 578	106	22	18 815	356	9 797

¹ Cifre lorde; esclusi i procedimenti speciali.² Cifre nette.

19. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2013) – Domande pregiudiziali proposte (ripartizione per Stato membro e per anno)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale
1961																			1											1
1962																			5											5
1963																1			5											6
1964												2							4											6
1965					4					2									1											7
1966																			1											1
1967	5				11					3						1			3											23
1968	1				4					1		1							2											9
1969	4				11					1						1														17
1970	4				21					2		2					1		3											32
1971	1				18					6		5							6											37
1972	5				20					1		4							10											40
1973	8				37					4		5				1			6											61
1974	5				15					6		5							7									1		39
1975	7			1	26					15		14				1			4									1		69
1976	11				28					8		12							14								1			75
1977	16			1	30		2			14		7							9								5			84
1978	7			3	46		1			12		11							38								5			123
1979	13			1	33		2			18		19					1		11								8			106
1980	14			2	24		3			14		19							17								6			99
1981	12			1	41					17		11					4		17								5			108
1982	10			1	36					39		18							21								4			129
1983	9			4	36		2			15		7							19								6			98
1984	13			2	38		1			34		10							22								9			129
1985	13				40		2			45		11				6			14								8			139
1986	13			4	18		4	2	1	19		5				1			16								8			91
1987	15			5	32		2	17	1	36		5				3			19								9			144

>>>

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	Altro ¹	Totale	
1988	30			4	34				1	38		28				2			26									16		179	
1989	13			2	47		1	2	2	28		10				1			18		1							14		139	
1990	17			5	34		4	2	6	21		25				4			9		2							12		141	
1991	19			2	54		2	3	5	29		36				2			17		3							14		186	
1992	16			3	62			1	5	15		22				1			18			1						18		162	
1993	22			7	57		1	5	7	22		24				1			43		3							12		204	
1994	19			4	44		2		13	36		46				1			13		1							24		203	
1995	14			8	51		3	10	10	43		58				2			19	2		5					6	20		251	
1996	30			4	66			4	6	24		70				2			10	6		6				3	4	21		256	
1997	19			7	46		1	2	9	10		50				3			24	35		2				6	7	18		239	
1998	12			7	49		3	5	55	16		39				2			21	16		7				2	6	24		264	
1999	13			3	49		2	3	4	17		43				4			23	56		7				4	5	22		255	
2000	15			3	47		2	3	5	12		50							12	31		8				5	4	26	1	224	
2001	10			5	53		1	4	4	15		40				2			14	57		4				3	4	21		237	
2002	18			8	59			7	3	8		37				4			12	31		3				7	5	14		216	
2003	18			3	43		2	4	8	9		45				4			28	15		1				4	4	22		210	
2004	24			4	50		1	18	8	21		48				1	2		28	12		1				4	5	22		249	
2005	21		1	4	51		2	11	10	17		18				2	3		36	15	1	2				4	11	12		221	
2006	17		3	3	77		1	14	17	24		34			1	1	4		20	12	2	3				1	5	2	10		251
2007	22	1	2	5	59	2	2	8	14	26		43			1		2		19	20	7	3	1			1	5	6	16		265
2008	24		1	6	71	2	1	9	17	12		39	1	3	3	4	6		34	25	4	1				4	7	14		288	
2009	35	8	5	3	59	2		11	11	28		29	1	4	3		10	1	24	15	10	3	1	2	1	2	5	28	1	302	
2010	37	9	3	10	71		4	6	22	33		49		3	2	9	6		24	15	8	10	17	1	5	6	6	29		385	
2011	34	22	5	6	83	1	7	9	27	31		44		10	1	2	13		22	24	11	11	14	1	3	12	4	26		423	
2012	28	15	7	8	68	5	6	1	16	15		65		5	2	8	18	1	44	23	6	14	13		9	3	8	16		404	
2013	26	10	7	6	97	3	4	5	26	24		62	3	5	10		20		46	19	11	14	17	1	4	4	12	14		450	
Totale	739	65	34	155	2 050	15	72	166	313	886		1 227	5	30	23	83	84	2	879	429	60	116	63	5	24	83	111	561	2	8 282	

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie (Cour de justice Benelux/Benelux Gerichtshof).
Causa C-196/09, Miles e a. (Camera dei ricorsi delle scuole europee).

20. *Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2013) –* **Domande pregiudiziali proposte** (ripartizione per Stato membro e per organo giurisdizionale)

			Totale
Belgio	Cour constitutionnelle	28	
	Cour de cassation	90	
	Conseil d'État	68	
	Altri organi giurisdizionali	553	739
Bulgaria	Върховен касационен съд	1	
	Върховен административен съд	10	
	Altri organi giurisdizionali	54	65
Repubblica ceca	Ústavní soud		
	Nejvyšší soud	2	
	Nejvyšší správní soud	16	
	Altri organi giurisdizionali	16	34
Danimarca	Højesteret	33	
	Altri organi giurisdizionali	122	155
Germania	Bundesverfassungsgericht		
	Bundesgerichtshof	184	
	Bundesverwaltungsgericht	109	
	Bundesfinanzhof	295	
	Bundesarbeitsgericht	26	
	Bundessozialgericht	75	
	Altri organi giurisdizionali	1 361	2 050
Estonia	Riigikohus	5	
	Altri organi giurisdizionali	10	15
Irlanda	Supreme Court	23	
	High Court	23	
	Altri organi giurisdizionali	26	72
Grecia	Άρειος Πάγος	10	
	Συμβούλιο της Επικρατείας	51	
	Altri organi giurisdizionali	105	166
Spagna	Tribunal Constitucional	1	
	Tribunal Supremo	49	
	Altri organi giurisdizionali	263	313
Francia	Conseil constitutionnel	1	
	Cour de cassation	107	
	Conseil d'État	83	
	Altri organi giurisdizionali	695	886
Croazia	Ustavni sud		
	Vrhovni sud		
	Visoki upravni sud		
	Visoki prekršajni sud		

>>>

			Totale
Italia	Corte Costituzionale	2	
	Corte suprema di Cassazione	119	
	Consiglio di Stato	101	
	Altri organi giurisdizionali	1 005	1 227
Cipro	Ανώτατο Δικαστήριο	4	
	Altri organi giurisdizionali	1	5
Lettonia	Augstākā tiesa	21	
	Satversmes tiesa		
	Altri organi giurisdizionali	9	30
Lituania	Konstitucinis Teismas	1	
	Aukščiausiasis Teismas	9	
	Vyriausiasis administracinis Teismas	7	
	Altri organi giurisdizionali	6	23
Lussemburgo	Cour supérieure de justice	10	
	Cour de cassation	12	
	Cour administrative	10	
	Altri organi giurisdizionali	51	83
Ungheria	Kúria	15	
	Fővárosi Ítéltábla	4	
	Szegedi Ítéltábla	2	
	Altri organi giurisdizionali	63	84
Malta	Qorti Kostituzzjonali		
	Qorti ta' l- Appel		
	Altri organi giurisdizionali	2	2
Paesi Bassi	Hoge Raad	239	
	Raad van State	95	
	Centrale Raad van Beroep	58	
	College van Beroep voor het Bedrijfsleven	148	
	Tariefcommissie	35	
	Altri organi giurisdizionali	304	879
Austria	Verfassungsgerichtshof	5	
	Oberster Gerichtshof	98	
	Verwaltungsgerichtshof	76	
	Altri organi giurisdizionali	250	429
Polonia	Trybunał Konstytucyjny		
	Sąd Najwyższy	6	
	Naczelny Sąd Administracyjny	24	
	Altri organi giurisdizionali	30	60
Portogallo	Supremo Tribunal de Justiça	3	
	Supremo Tribunal Administrativo	51	
	Altri organi giurisdizionali	62	116

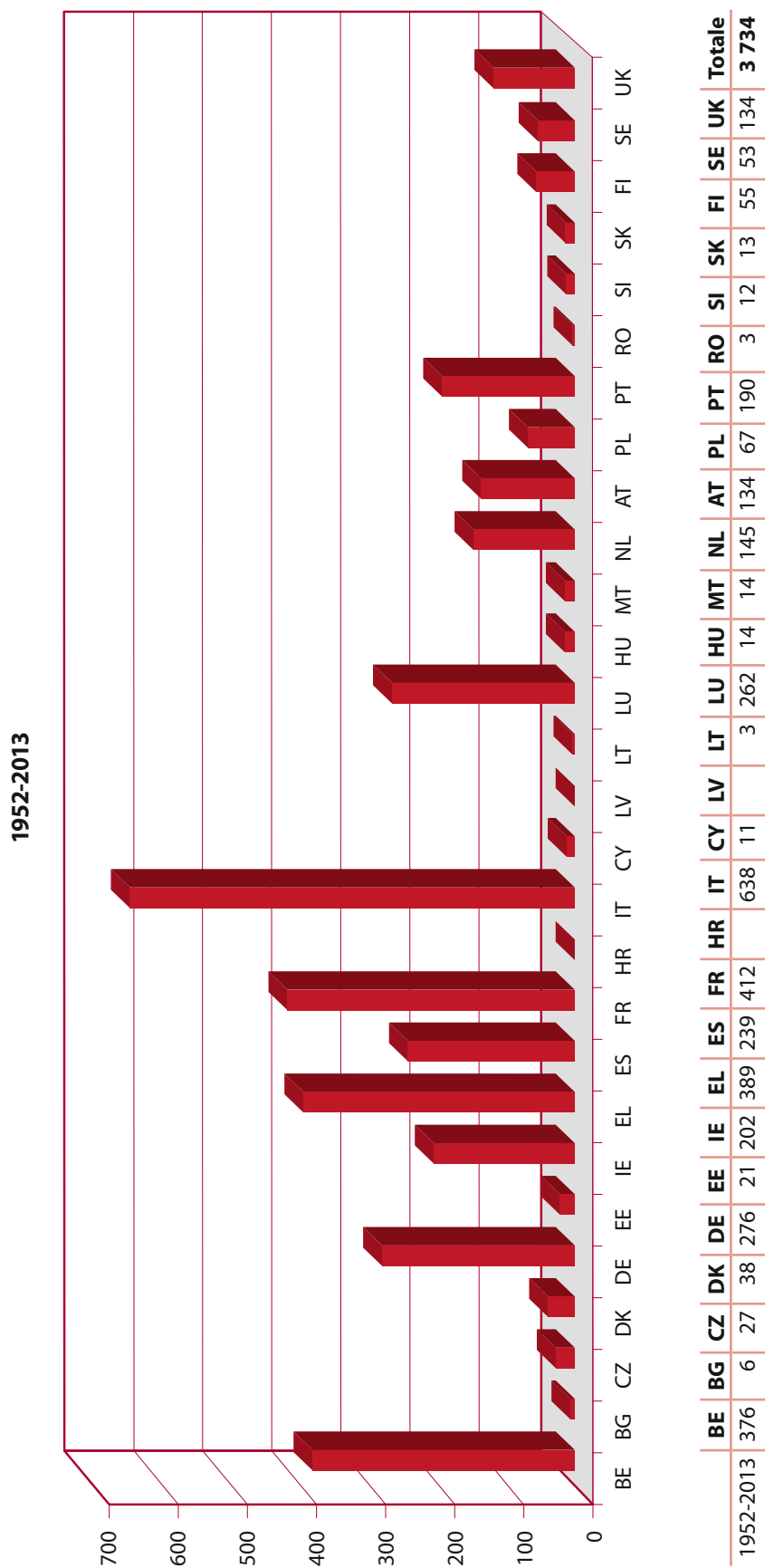
>>>

			Totale
Romania	Înalta Curte de Casație și Justiție	6	
	Curtea de Apel	31	
	Altri organi giurisdizionali	26	63
Slovenia	Ustavno sodišče		
	Vrhovno sodišče	2	
	Altri organi giurisdizionali	3	5
Slovacchia	Ústavný súd		
	Najvyšší súd	9	
	Altri organi giurisdizionali	15	24
Finlandia	Korkein oikeus	13	
	Korkein hallinto-oikeus	42	
	Työtuomioistuin	3	
	Altri organi giurisdizionali	25	83
Svezia	Högsta Domstolen	17	
	Högsta förvaltningsdomstolen	5	
	Marknadsdomstolen	5	
	Arbetsdomstolen	3	
	Altri organi giurisdizionali	81	111
Regno Unito	House of Lords	40	
	Supreme Court	5	
	Court of Appeal	73	
	Altri organi giurisdizionali	443	561
Altro	Cour de justice Benelux/Benelux Gerechtshof ¹	1	
	Camera dei ricorsi delle scuole europee ²	1	2
Totale			8 282

¹ Causa C-265/00, Campina Melkunie.

² Causa C-196/09, Miles e a.

21. Evoluzione generale dell'attività giudiziaria (1952-2013) – Ricorsi per inadempimento di uno Stato promossi





Capitolo II

Il Tribunale

A – Attività del Tribunale nel 2013

di Marc Jaeger, presidente del Tribunale

Il 2013 è stato caratterizzato dall'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e dall'accoglimento, nel collegio del Tribunale, del primo membro croato dell'organo giurisdizionale, la sig.ra V. Tomljenović, il 4 luglio 2013. Tale nomina è stata preceduta da quella del sig. C. Wetter, il quale ha assunto le sue funzioni il 18 marzo 2013, in sostituzione del sig. N. Wahl, nominato avvocato generale presso la Corte di giustizia il 28 novembre 2012. Inoltre, il 16 settembre 2013, in seguito alla partenza dei sigg. J. Azizi (giudice al Tribunale dal 1995), V. Vadapalas (giudice al Tribunale dal 2004), S. Soldevila Fragoso, L. Truchot (entrambi giudici al Tribunale dal 2007) e K. O'Higgins (giudice al Tribunale dal 2008), sono stati nominati i sigg. V. Kreuschitz, E. Bieliūnas, I. Ulloa Rubio, S. Gervasoni e A.M. Collins, ad essi rispettivamente succeduti. Infine, a seguito delle dimissioni della sig.ra K. Jürimäe (giudice al Tribunale dal 2004) e della sua nomina a giudice presso la Corte di giustizia, il sig. L. Madise ha assunto le sue funzioni presso il Tribunale il 23 ottobre 2013.

Questo ampio rinnovo (che ha interessato un quarto del collegio) mostra ancora una volta l'acutezza del fenomeno di instabilità subito dalla composizione del Tribunale, il quale ha dovuto far fronte alla sfida consistente nell'integrare 8 nuovi membri all'interno di un organo giurisdizionale che ne conta 28. Per quanto rigeneranti possano essere tali circostanze, esse non mancheranno tuttavia di incidere sull'attività dell'organo giurisdizionale nel 2014.

Il 2013, in quanto anno di rinnovo triennale, ha inoltre dato luogo all'elezione del presidente, e, per la prima volta, del vicepresidente, il sig. H. Kanninen, nonché dei presidenti di sezione, la sig.ra M.E. Martins Ribeiro e i sigg. S. Papasavvas, M. Prek, A. Dittrich, S. Frimodt Nielsen, M. van der Woude, D. Gratsias e G. Berardis. In tale occasione, è stata creata una nona sezione, al fine di accrescere ulteriormente le prestazioni dell'organo giurisdizionale.

Sotto il profilo statistico, il 2013 è stato molto istruttivo. Da un lato, il Tribunale ha dimostrato, per il terzo anno consecutivo, il rafforzamento della sua capacità di trattazione delle cause, risultante dalle riforme interne attuate e dall'ottimizzazione permanente dei suoi metodi di lavoro. Nel 2013 hanno potuto essere definite 702 cause (nonostante i forti vincoli organizzativi legati al rinnovo triennale), il che ha portato la media annuale delle cause definite negli ultimi tre anni a circa 700 cause. A titolo comparativo, questa stessa media era dell'ordine di 480 cause nel 2008. Nello spazio di cinque anni, una maggiore efficienza ha così consentito un aumento superiore al 45% della produttività dell'organo giurisdizionale. Dall'altro lato, il numero di cause avviate ha raggiunto un record storico, con 790 nuove cause, vale a dire un'impennata di circa il 30% rispetto al 2012. La tendenza globale nel senso dell'aumento del contenzioso portato dinanzi al Tribunale, segnatamente in materia di proprietà intellettuale, è dunque confermata in maniera particolarmente palese. Né è conseguito un aumento significativo del numero di cause pendenti, il quale ha superato la soglia delle 1 300 cause (1 325). Infine, per quanto riguarda la durata dei procedimenti, se questa – considerata nel suo complesso (ossia comprensiva delle cause definite con ordinanza) – è stata caratterizzata da un allungamento congiunturale dell'ordine del 10% (il quale porta tale durata a 26,9 mesi), occorre sottolineare che, nel caso delle cause definite con sentenza, è dato osservare una diminuzione dell'ordine di un mese rispetto al 2012, con una durata media di 30,6 mesi.

L'esame di questi diversi elementi rivela che, anche se l'azione condotta dall'organo giurisdizionale al fine di migliorare la sua efficienza ha dato i suoi frutti, il Tribunale non può tuttavia influire sulla stabilità della sua composizione né sul suo carico di lavoro. Più che mai, spetta pertanto alle

autorità competenti dell'Unione prendere atto dell'assoluta necessità di dotare il Tribunale degli strumenti che gli consentano di assolvere al compito fondamentale ad esso incombente, ossia garantire il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, diritto che impone al giudici dell'Unione requisiti sia in termini di qualità e intensità del controllo giurisdizionale, sia in termini di rapidità.

La rifusione del regolamento di procedura del Tribunale, che sarà sottoposta al Consiglio dell'Unione europea all'inizio del 2014, consentirà una modernizzazione dei suoi strumenti processuali nonché un'efficienza ancora maggiore. È cionondimeno evidente che non si può trattare di una risposta tale da invertire il forte divario esistente fra la capacità dell'organo giurisdizionale e la massa contenziosa della quale è investito.

Le pagine che seguono tentano di fornire un quadro d'insieme, necessariamente selettivo, degli sviluppi giurisprudenziali che hanno caratterizzato il 2013, e illustrano l'importanza rivestita dall'incarico di giudice europeo di diritto comune dei ricorsi diretti, sia in materia economica sia in settori quali la sanità pubblica, la politica estera e di sicurezza comune o l'ambiente.

I. Contenzioso della legittimità

Ricevibilità dei ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 263 TFUE

1. Nozione di atto impugnabile

Nella causa *European Dynamics Luxembourg e a./UAMI* (ordinanza del 12 settembre 2013, T-556/11), il Tribunale ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla questione se una decisione del presidente dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) di attribuire l'appalto in oggetto ad altri offerenti, adottata nell'ambito di una gara di appalto, costituisca un atto che può essere oggetto di un ricorso di annullamento, il che era contestato dall'UAMI.

Il Tribunale sottolinea, anzitutto, che l'articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE, costituisce una nuova disposizione di diritto primario, in virtù della quale il giudice dell'Unione europea esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Tale disposizione è volta a colmare una lacuna importante presente nel testo della versione anteriore dell'articolo 230, primo comma, CE, rendendo espressamente impugnabili dinanzi ai giudici dell'Unione, oltre agli atti delle istituzioni dell'Unione ai sensi dell'articolo 13 TUE, gli atti giuridicamente vincolanti degli organi o degli organismi dell'Unione. Orbene, occorre constatare che, ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009¹, l'UAMI è un organismo dell'Unione ai sensi dell'articolo 263, primo comma, seconda frase, TFUE. Di conseguenza, il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro gli atti dell'UAMI, compresi quelli del suo presidente in materia di appalti pubblici, destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

Il Tribunale ricorda, quindi, che l'articolo 122, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 prevede che «[l]a Commissione controlla la legittimità degli atti compiuti dal presidente dell'[UAMI] per i quali il diritto comunitario non prevede un controllo di legittimità da parte di un altro organo». Così, l'ambito di applicazione di tale disposizione è condizionato dall'assenza di controllo della legalità degli atti del presidente dell'UAMI da parte di un altro organo. Il Tribunale ritiene, tuttavia, di dover essere considerato esso stesso un «altro organo», nella misura in cui esercita un tale

¹ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

controllo. A partire dall'entrata in vigore dell'articolo 263 TFUE, l'obiettivo consistente nel provocare una decisione della Commissione europea al fine di rendere gli atti adottati dagli organi o organismi dell'Unione, almeno indirettamente, impugnabili dinanzi al giudice dell'Unione ha perso la sua ragion d'essere e non può giustificare un preteso carattere obbligatorio del procedimento a titolo dell'articolo 122 del regolamento n. 207/2009 come tappa preliminare al ricorso al giudice dell'Unione.

2. Nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione

Nel 2013 il Tribunale ha fornito importanti chiarimenti in relazione alla nozione di atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione, ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE.

Nell'ordinanza del 5 febbraio 2013, *BSI/Consiglio* (T-551/11), avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 723/11², che estende il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009³, dopo aver preliminarmente constatato che il regolamento impugnato era un atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, il Tribunale ha rilevato che, nell'ambito dell'analisi della nozione di atto che non comporta alcuna misura di esecuzione, occorre prendere in considerazione l'obiettivo perseguito dall'articolo 263, quarto comma, TFUE. Esso consiste nel permettere a una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro gli atti regolamentari che la riguardino direttamente e che non comportino misure di esecuzione, evitando così che una siffatta persona debba violare il diritto per avere accesso ad un giudice.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che, poiché, in ogni caso, le decisioni che la ricorrente ha ricevuto dalle autorità doganali nazionali competenti erano state adottate in applicazione del regolamento impugnato, quest'ultimo comportava misure di esecuzione ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. Siffatta conclusione non veniva rimessa in discussione dall'obiettivo perseguito da tale disposizione, in quanto la ricorrente poteva, in linea di principio, contestare le misure nazionali di esecuzione del regolamento impugnato e, in tale contesto, eccepire l'illegittimità di quest'ultimo dinanzi ai giudici nazionali che possono ricorrere, prima di statuire, alle disposizioni dell'articolo 267 TFUE, senza aver dovuto preliminarmente violare il regolamento impugnato. Lo stesso valeva per quanto riguarda l'argomento della ricorrente, secondo il quale la tutela dei suoi diritti individuali sarebbe stata compromessa, in quanto il rimedio della domanda di pronuncia pregiudiziale, previsto dall'articolo 267 TFUE, non le assicurerebbe una tutela giurisdizionale completa ed effettiva. Secondo una giurisprudenza costante, infatti, i giudici dell'Unione non possono, senza violare le loro competenze, interpretare i requisiti cui è subordinata la facoltà di un soggetto di proporre ricorso contro un regolamento in modo da condurre ad escludere i requisiti medesimi, espressamente previsti dal Trattato, e ciò neppure alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Il Tribunale è stato chiamato ad interpretare tale nozione anche nella sentenza del 7 marzo 2013, *Bilbaína de Alquitranes e a./ECHA* (T-93/10, oggetto di impugnazione), avente ad oggetto un ricorso

² Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 91/2009 sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Malaysia (GU L 194, pag. 6).

³ Regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

di annullamento proposto avverso una decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che identifica la pece di catrame di carbone ad alta temperatura come sostanza estremamente problematica che soddisfa i criteri di cui all'articolo 57, lettere a), d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁴.

Il Tribunale rammenta che la nozione di atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi. È questo il caso di una decisione come quella di cui alla causa in oggetto. Una siffatta decisione ha una portata generale, in quanto è applicabile a situazioni determinate e produce effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone contemplate in modo generale e astratto, e cioè, in particolare, nei confronti di ogni persona fisica o giuridica rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 31, paragrafo 9, lettera a), e dell'articolo 34, lettera a), del regolamento n. 1907/2006. Inoltre, una siffatta decisione non costituisce un atto legislativo, dal momento che essa non viene adottata né secondo la procedura legislativa ordinaria né secondo una procedura legislativa speciale ai sensi dell'articolo 289, paragrafi da 1 a 3, TFUE. Infine, l'atto impugnato, adottato sulla base dell'articolo 59 del regolamento n. 1907/2006, non comporta alcuna misura di esecuzione, in quanto l'identificazione di una sostanza come estremamente problematica fa sorgere taluni obblighi di informazione senza che siano ancora necessarie ulteriori misure.

Inoltre, il Tribunale osserva che l'articolo 263, primo comma, TFUE menziona esplicitamente il controllo della legittimità degli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi. Gli autori del Trattato intendevano dunque assoggettare, in linea di principio, anche gli atti dell'ECHA, quale organismo dell'Unione, al sindacato del giudice dell'Unione. In aggiunta, la missione dell'ECHA in forza dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento n. 1907/2006, cioè gestire e, in alcuni casi, realizzare gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del suddetto regolamento e assicurare la coerenza a livello dell'Unione, non esclude il potere di adottare un atto regolamentare.

Infine, la causa *Altadis/Commissione* (ordinanza del 9 settembre 2013, T-400/11) aveva ad oggetto una domanda di annullamento parziale di una decisione della Commissione che dichiara incompatibile con il mercato interno un regime di aiuti che consente l'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere. La Commissione asseriva che più misure di esecuzione nazionali dovessero essere adottate sul fondamento della decisione impugnata, e segnatamente, in particolare, l'abrogazione del regime contestato da parte del legislatore nazionale, il recupero da parte della autorità fiscali degli aiuti illegali concessi in forza del regime contestato presso i suoi beneficiari, nonché la concessione o il diniego del vantaggio fiscale de quo da parte delle autorità medesime.

Il Tribunale rileva che, ai sensi dell'articolo 288, quarto comma, TFUE, una decisione come quella del caso di specie è obbligatoria in tutti i suoi elementi soltanto nei confronti dei destinatari che essa designa. Pertanto, l'obbligo di rifiutare la concessione del beneficio del regime contestato, di annullare i vantaggi fiscali concessi e di recuperare gli aiuti corrisposti in forza di tale regime costituiscono le conseguenze giuridiche obbligatorie della decisione impugnata nei confronti dello Stato membro che ne è il destinatario. Invece, la decisione impugnata non produceva siffatti effetti

⁴ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).

giuridici nei confronti dei beneficiari del regime contestato. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata non definiva le conseguenze dell'incompatibilità del regime contestato con il mercato interno nei confronti di ciascun beneficiario di detto regime, poiché tale dichiarazione di incompatibilità non comportava, di per sé, per detti beneficiari alcun divieto o ordine. Inoltre, l'incidenza dell'incompatibilità non era necessariamente la stessa per ciascuno dei beneficiari del regime contestato. Le conseguenze dell'incompatibilità dovevano, dunque, essere individualizzate da un atto giuridico emanato dalle autorità nazionali competenti, come un avviso di accertamento, che costituiva una misura di esecuzione dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE. In tale contesto, era irrilevante la circostanza che lo Stato membro interessato non disponesse di alcuna discrezionalità nell'esecuzione della decisione impugnata, in quanto, sebbene la mancanza di discrezionalità fosse un criterio che doveva essere esaminato prima di accertare se la condizione dell'incidenza diretta di un ricorrente fosse soddisfatta, il requisito di un atto che non comporti alcuna misura di esecuzione costituiva una condizione diversa da quella riguardante l'incidenza diretta.

Regole di concorrenza applicabili alle imprese

1. Disposizioni generali

a) Denuncia – Riesame

Le cause riunite *BVGD/Commissione* (sentenza dell'11 luglio 2013, T-104/07 e T-339/08) hanno consentito al Tribunale di pronunciarsi sulla possibilità per la Commissione di avviare una procedura supplementare a seguito di una decisione recante rigetto di una denuncia, al fine di riesaminare la fattispecie oggetto di detta decisione. Tali cause hanno avuto origine da una denuncia depositata presso la Commissione dalla Belgische Vereniging van handelaars in- en uitvoerders geslepen diamant (BVGD), l'associazione belga dei commercianti, degli importatori e degli esportatori di diamanti tagliati, nei confronti di una società operante in tale settore. La BVGD ha denunciato il fatto che gli accordi conclusi da detta società con i suoi clienti, concernenti l'attuazione di un sistema di fornitura di diamanti grezzi, fossero contrari agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE. Dopo aver respinto tale denuncia, adducendo che non ricorresse un interesse comunitario a proseguire la sua istruzione, la Commissione, alla luce della sentenza dell'11 luglio 2007, *Alrosa/Commissione*⁵, emessa nel frattempo dal Tribunale, aveva deciso di riesaminarla, avviando all'uopo una procedura supplementare.

Chiamata ad esaminare l'argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione è abilitata a riesaminare solo le decisioni che impongano un onere o una sanzione, il che non era avvenuto nella specie, il Tribunale ha rammentato che il principio generale di diritto, fondato sui diritti degli Stati membri, in forza del quale l'amministrazione ha la possibilità di riesaminare e, se del caso, di revocare un atto amministrativo individuale, era stato riconosciuto a partire dalle prime sentenze della Corte. La revoca di un atto amministrativo illegittimo favorevole o che crea diritti soggettivi può pertanto essere effettuata purché l'istituzione da cui l'atto promana rispetti le condizioni relative all'osservanza di un termine ragionevole e alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario dell'atto, che ha potuto confidare nella sua legittimità.

Non si può inoltre addebitare alla Commissione di non aver revocato la decisione di rigetto iniziale per poi adottare una nuova decisione di rigetto, in quanto una tale revoca sarebbe stata contraria alla giurisprudenza relativa al principio generale della revoca degli atti amministrativi. Infatti,

⁵ T-170/06, Racc. pag. II-2601.

persino qualora l'atto in esame non conferisca diritti soggettivi, come avviene nel caso di una decisione di rigetto, il giudice dell'Unione, fondandosi segnatamente sui principi di buona amministrazione e di certezza del diritto, circoscrive le possibilità di revoca ai soli atti illegittimi. Orbene, poiché solo uno dei fondamenti della decisione di rigetto era stato dichiarato illegittimo, e successivamente annullato dalla citata sentenza *Alrosa/Commissione*, la procedura supplementare poteva riguardare soltanto tale fondamento, e la decisione di rigetto avrebbe potuto essere revocata solo se la Commissione avesse desunto dall'assenza di impegni delle società che avevano concluso l'accordo controverso la necessità di proseguire l'istruzione relativa a tale accordo, in quanto l'illegittimità in oggetto incideva anche sulla decisione di rigetto della denuncia. Procedendo in tal modo, la Commissione non ha confuso elementi relativi alla procedura di revoca con il merito della causa, caratterizzato da un'assenza di interesse comunitario sufficiente, ma si è limitata ad esaminare se la condizione richiesta per revocare un atto, ossia la sua illegittimità, fosse soddisfatta nella specie.

b) Accertamenti – Legittimità del sistema di accertamenti [articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003]

Le cause riunite *Deutsche Bahn e a./Commissione* (sentenza del 6 settembre 2013, T-289/11, T-290/11 e T-521/11, oggetto di impugnazione), hanno fornito al Tribunale l'occasione di valutare la legittimità del sistema di accertamenti attuato dall'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003⁶, nell'ambito di ricorsi avverso più decisioni della Commissione relative al settore del traffico ferroviario, che ordinano alle ricorrenti di sottoporsi a taluni accertamenti. Queste facevano valere che le decisioni controverse, essendo state adottate in mancanza di preventiva autorizzazione giudiziaria, non rispettavano le garanzie prescritte dal principio dell'inviolabilità del domicilio. In tale contesto, esse sollevavano parimenti un'eccezione di illegittimità concernente, segnatamente, la citata disposizione del regolamento n. 1/2003.

A questo proposito, il Tribunale rileva, anzitutto, che l'esercizio dei poteri di accertamento conferiti alla Commissione da tale disposizione nei confronti di un'impresa costituisce un'ingerenza evidente nel diritto di quest'ultima al rispetto della propria vita privata, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Tuttavia, il sistema istituito dal regolamento n. 1/2003, in particolare all'articolo 20, paragrafo 4, del medesimo, presenta garanzie adeguate e sufficienti corrispondenti a una delimitazione sufficientemente rigida di tali poteri per mezzo di cinque categorie di garanzie, atta a compensare l'assenza di un mandato giudiziario preventivo. Il Tribunale ha considerato che il modo in cui il sistema istituito dal regolamento n. 1/2003 era stato attuato nel caso di specie aveva consentito che fossero soddisfatte tutte le cinque categorie di garanzie summenzionate. In particolare, le decisioni di accertamento contenevano gli elementi previsti dall'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003.

In primo luogo, la decisione di accertamento deve precisare l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, fissarne la data di inizio ed indicare le sanzioni previste dagli articoli 23 e 24 del regolamento n. 1/2003, nonché precisare che contro la decisione può essere proposto ricorso dinanzi al giudice dell'Unione. La motivazione deve inoltre indicare le ipotesi e gli indizi che la Commissione intende verificare. In secondo luogo, sono esclusi dall'ambito d'indagine riconosciuto alla Commissione i documenti che non abbiano carattere aziendale, vale a dire quelli che non si riferiscano all'attività dell'impresa sul mercato, e le imprese oggetto di un'ispezione disposta da una decisione di accertamento hanno la possibilità di beneficiare di un'assistenza legale o, ancora, quella di preservare la

⁶ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

riservatezza della corrispondenza tra avvocato e cliente. Inoltre, la Commissione non può imporre all'impresa interessata l'obbligo di fornire risposte attraverso le quali questa sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza della trasgressione, che deve invece essere provata dalla Commissione. Tale principio si applica altresì alle questioni che gli ispettori possono porre nell'ambito di un accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003. In terzo luogo, la Commissione non dispone di mezzi eccessivi di coercizione che vanifichino la possibilità, de facto, di opporsi all'accertamento ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, gli agenti della Commissione non possono forzare l'accesso a locali o a mobili o costringere il personale dell'impresa a consentire loro tale accesso né procedere a perquisizioni senza l'autorizzazione dei responsabili dell'impresa. In quarto luogo, la Commissione è tenuta a ricorrere all'assistenza delle autorità nazionali dello Stato sul territorio del quale l'accertamento dev'essere effettuato. Questa procedura implica l'attuazione dei meccanismi di controllo, eventualmente giudiziario, propri dello Stato membro interessato. In quinto luogo, infine, la delimitazione dell'ingerenza che un accertamento costituisce si basa altresì sul controllo ex post, da parte del giudice dell'Unione, della legittimità della decisione che ordina l'accertamento, in quanto l'esistenza di un siffatto controllo è particolarmente importante, poiché è atto a compensare l'assenza di un mandato giudiziario preventivo.

c) Controllo giurisdizionale – Competenza estesa al merito

Nella sentenza del 16 settembre 2013, *Galp Energía España e a./Commissione* (T-462/07, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha precisato che l'impossibilità di tener conto, nell'ambito del controllo di legittimità, di un elemento non preso in considerazione nella decisione impugnata, quale, nella specie, la dichiarazione del direttore delle vendite di bitume della Petrogal Española, SA (divenuta Galp Energía España, SA), allegata alla domanda, non valeva nell'ambito della competenza estesa al merito.

Tale competenza consente al Tribunale di riformare l'atto impugnato tenendo conto di tutte le circostanze di fatto richiamate dalle parti. Ne consegue che l'impossibilità, per la Commissione, di ottenere una sostituzione dei motivi nell'ambito del controllo di legittimità non ostava alla considerazione, da parte del Tribunale, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza estesa al merito, della dichiarazione controversa, la quale consentiva di accertare la conoscenza che le ricorrenti avevano di una delle componenti dell'infrazione addebitata, poiché l'insieme degli elementi del fascicolo è stato oggetto di discussione in contraddittorio fra le parti.

Ciò vale, a maggior ragione, in quanto la valutazione dell'adeguatezza dell'importo delle ammende può giustificare la produzione e la considerazione di elementi aggiuntivi d'informazione, la cui menzione nella decisione non è, in quanto tale, prescritta in forza dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE. È questo il caso, segnatamente, degli elementi relativi all'imputazione ad un'impresa di taluni comportamenti illeciti per un periodo determinato. Inoltre, non è neanche escluso che elementi aggiuntivi di informazione possano riguardare l'accertamento dell'infrazione. Infatti, la competenza estesa al merito, che consente al Tribunale di prendere in considerazione tali elementi, può essere esercitata anche qualora la censura sollevata riguardi l'accertamento dell'infrazione, in quanto una siffatta censura è idonea, se fondata, a modificare l'importo dell'ammenda. Del resto, l'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza estesa al merito, anche allorquando venga in considerazione l'accertamento dell'infrazione, può consentirgli di ridurre l'importo di un'ammenda persino qualora un annullamento, anche parziale, della decisione impugnata non sia possibile. Ciò avviene, ad esempio, laddove, sebbene taluni degli elementi sui quali la Commissione si è fondata per affermare la partecipazione della parte ricorrente all'infrazione non siano dimostrati, tale accertamento non sia tale da giustificare l'annullamento della decisione impugnata, bensì unicamente la riduzione dell'importo dell'ammenda, per tenere conto del carattere meno attivo o meno regolare della partecipazione della parte ricorrente.

d) Termine ragionevole – Procedimento giurisdizionale

Nella sentenza del 16 settembre 2013, *CEPSA/Commissione* (T-497/07, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha dichiarato che una censura relativa alla durata irragionevole del procedimento giurisdizionale era irricevibile se sollevata nell'ambito del medesimo ricorso in relazione al cui procedimento era stato asserito che il principio del rispetto di un termine ragionevole era stato violato. In caso contrario, il collegio giudicante investito del ricorso sarebbe portato, nell'esaminare tale censura, a pronunciarsi sull'illiceità della propria condotta, il che potrebbe suscitare nella parte ricorrente dubbi legittimi concernenti la sua imparzialità oggettiva. Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che, nella specie, l'irricevibilità della censura in questione non pregiudicava in alcun modo il diritto di accesso ad un giudice della ricorrente, in quanto quest'ultima sarebbe stata legittimata a far valere una siffatta censura nell'ambito di un'impugnazione diretta avverso la sua sentenza ovvero nell'ambito di un ricorso per responsabilità extracontrattuale, sul fondamento degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE.

2. Apporti nel settore dell'articolo 101 TFUE

a) Prova dell'esistenza di una pratica concordata

La causa *Säveltäjän Tekijänoikeustoimisto Teosto/Commissione* (sentenza del 12 aprile 2013, T-401/08) ⁷ ha consentito al Tribunale di fornire chiarimenti quanto alla portata dei requisiti di prova incombenti alla Commissione in relazione all'accertamento dell'esistenza di una pratica concordata.

Al riguardo, il Tribunale rammenta che, qualora il ragionamento della Commissione che ha portato alla constatazione dell'esistenza di una pratica concertata sia fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati nella sua decisione non possano essere spiegati altrimenti se non in funzione di una concertazione tra le imprese, alle imprese in oggetto è sufficiente dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti accertati dalla Commissione e che consentano, così, di dare una spiegazione dei fatti diversa da quella da essa accolta. Tale principio non si applica, tuttavia, quando la prova della concertazione tra le imprese non risulti dalla semplice constatazione di un parallelismo di comportamenti sul mercato, ma da documenti dai quali emerge che le pratiche erano il frutto di una concertazione. In siffatte condizioni, incombe alle imprese in esame non solo presentare una spiegazione asseritamente alternativa dei fatti accertati dalla Commissione, bensì anche confutare l'esistenza di tali fatti accertati in base ai documenti da essa prodotti.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che, nella specie, prima di valutare l'esistenza di spiegazioni per il parallelismo di comportamento diverse da quella attinente all'esistenza di una concertazione, occorreva esaminare la questione se la Commissione avesse dimostrato l'esistenza dell'infrazione relativa alle limitazioni territoriali nazionali contenute negli accordi controversi, addebitata alla ricorrente, sulla base di prove che vadano al di là del semplice accertamento di un comportamento parallelo. Il Tribunale sottolinea che l'esame di tale questione precede quello della fondatezza delle spiegazioni diverse da quella relativa all'esistenza di una concertazione, dal momento che, se esso dovesse pervenire alla conclusione che tali prove erano state fornite nella decisione impugnata, dette spiegazioni, ancorché plausibili, non inficerebbero l'accertamento dell'infrazione stessa.

⁷ Tale causa fa parte di un gruppo di 22 cause aventi ad oggetto le condizioni di gestione dei diritti di esecuzione in pubblico delle opere musicali, nonché di concessione di licenze da parte delle società di gestione collettiva. La decisione impugnata è stata annullata, in relazione ai ricorrenti, in 21 di tali cause.

Quanto al valore probatorio degli elementi dedotti dalla Commissione per fornire la prova della pratica concordata senza fondarsi sul parallelismo dei comportamenti delle società di gestione collettiva in questione, il Tribunale ha rilevato, segnatamente, che, per quanto riguarda le discussioni condotte da tali società nell'ambito delle attività gestite dalla Confederazione internazionale delle società di autori e compositori (CISAC), la Commissione stessa aveva sottolineato che la decisione impugnata non vietava il sistema di rappresentanza reciproca tra le società di gestione collettiva né qualsivoglia forma di limitazione territoriale dei mandati che esse si conferivano. Parimenti, la Commissione non contestava alle società di gestione collettiva di aver proceduto ad una certa cooperazione nell'ambito delle attività gestite dalla CISAC. Ciò che la Commissione censurava era il carattere coordinato dell'atteggiamento tenuto da tutte le suddette società riguardo alle limitazioni territoriali. Pertanto, il semplice fatto che le società di gestione collettiva si siano incontrate nell'ambito delle attività gestite dalla CISAC e che esistessero forme di cooperazione tra di esse non costituiva, di per sé, un indizio di una concertazione vietata. Infatti, quando il contesto in cui si svolgono riunioni tra le imprese accusate di aver violato il diritto della concorrenza evidenzia come queste riunioni fossero necessarie per esaminare collegialmente questioni non attinenti a violazioni del suddetto diritto, la Commissione non può presumere che tali riunioni avessero ad oggetto concertazioni relative a pratiche anticoncorrenziali. Al riguardo, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito alcuna prova del fatto che le riunioni organizzate dalla CISAC e alle quali la ricorrente avrebbe partecipato vertessero sulla restrizione della concorrenza relativa alle limitazioni territoriali nazionali.

Quanto alla plausibilità delle spiegazioni del comportamento parallelo delle società di gestione collettiva diverse da quella attinente all'esistenza di una concertazione, il Tribunale ha ritenuto, segnatamente, che la Commissione non potesse confutare la spiegazione del parallelismo dei comportamenti di tali società dedotta dalla ricorrente, consistente nel giustificarlo con la necessità di lottare contro le utilizzazioni illecite di opere musicali, fondandosi sulla semplice affermazione che esistevano soluzioni tecniche che consentono il monitoraggio a distanza riguardo alle forme di sfruttamento oggetto della decisione impugnata. A tal riguardo, la Commissione, quando richiama taluni esempi per privare di plausibilità la tesi dell'impresa in oggetto, ha l'onere di provare la pertinenza di tali esempi. Inoltre, la Commissione non può contestare a tale impresa di non aver fornito ulteriori precisazioni, considerato che è sulla stessa che grava l'onere di fornire la prova dell'infrazione. Conseguentemente, se la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ritiene che l'impresa in esame non abbia sufficientemente suffragato la spiegazione fornita, deve proseguire l'istruttoria della pratica ovvero dichiarare che l'interessata non è stata in grado di fornire i dati necessari. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che non emergeva dalla decisione impugnata che l'insufficienza dell'analisi effettuata dalla Commissione fosse la conseguenza del fatto che essa non aveva potuto ottenere da parte delle società di gestione collettiva o della CISAC, della quale esse sono membri, gli elementi di cui necessitava per verificare se sussistessero spiegazioni plausibili al comportamento parallelo delle società di gestione collettiva.

b) Partecipazione ad un'infrazione unica

i) Distorsione della concorrenza

Nella sentenza del 16 settembre 2013, *Wabco Europe e a./Commissione* (T-380/10), avente ad oggetto talune intese sui mercati belga, tedesco, francese, italiano, olandese e austriaco delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria, il Tribunale ha rigettato gli argomenti dedotti dalla Commissione in udienza, secondo i quali essa non era tenuta a dimostrare una distorsione della concorrenza risultante da ciascuna riunione dell'associazione, in quanto gli articoli in ceramica facevano parte dei sottogruppi di prodotti interessati dall'infrazione unica. Una siffatta qualificazione non esonerava la Commissione dal dimostrare l'esistenza di una distorsione della concorrenza in relazione

a ciascuno dei tre sottogruppi di prodotti oggetto di suddetta infrazione. Infatti, sebbene sussista un'infrazione unica ove gli accordi o le pratiche concordate, pur vertendo su prodotti, servizi o territori distinti, si inseriscono in un piano globale posto in esecuzione consapevolmente da talune imprese allo scopo di realizzare un unico obiettivo anticoncorrenziale, l'accertamento di una siffatta infrazione non è tale da far venir meno la condizione preliminare relativa all'esistenza di una distorsione della concorrenza riguardante ciascuno dei mercati di prodotti interessati dalla suddetta infrazione unica.

ii) Nozione di infrazione ripetuta

Nella causa *Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione* (sentenza del 17 maggio 2013, T-147/09 e T-148/09), il Tribunale, dopo aver escluso la qualificazione come infrazione unica e continuata dell'infrazione esaminata, ha avuto l'occasione di pronunciarsi sulla fondatezza della qualificazione di infrazione unica e ripetuta di detta infrazione.

A tal riguardo, esso chiarisce che la nozione di infrazione ripetuta è una nozione distinta da quella di infrazione continuata; tale distinzione sarebbe del resto confermata dall'uso della congiunzione «o» all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, qualora sia possibile ritenere che la partecipazione di un'impresa all'infrazione si sia interrotta e che l'impresa abbia partecipato all'infrazione prima e dopo tale interruzione, l'infrazione in parola può essere qualificata come ripetuta se, proprio come nel caso dell'infrazione continuata, esiste un unico obiettivo perseguito dalla stessa prima e dopo l'interruzione, il che può essere dedotto dall'identità degli obiettivi delle pratiche in questione, dai prodotti considerati, dalle imprese che hanno partecipato alla collusione, dalle principali modalità di attuazione di quest'ultima, dalle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e, infine, dall'ambito di applicazione geografica di dette pratiche. L'infrazione è pertanto unica e ripetuta e, sebbene la Commissione possa infliggere un'ammenda per tutto il periodo di infrazione, essa non può infliggerla, per contro, per il periodo durante il quale l'infrazione è stata interrotta. Pertanto, episodi illeciti distinti ai quali parteciperebbe la medesima impresa, ma per i quali non sarebbe possibile dimostrare l'esistenza di un obiettivo comune, non potrebbero essere qualificati come infrazione unica, continuata o ripetuta, e costituirebbero infrazioni distinte. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha concluso nel senso che, nella specie, l'errata qualificazione dell'infrazione in questione, da parte della Commissione, come infrazione continuata non gli impediva di riqualificarla come ripetuta, tenuto conto degli elementi di fatto contenuti nel fascicolo amministrativo e sui quali si fondava la decisione impugnata.

c) Calcolo dell'ammenda

i) Durata dell'infrazione

Nella sentenza del 13 settembre 2013, *Total Raffinage Marketing/Commissione* (T-566/08, oggetto di impugnazione), concernente intese sul mercato delle cere di paraffina, il Tribunale ha osservato che, in applicazione del punto 24 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006⁸, la Commissione, nel determinare la durata della partecipazione della ricorrente all'infrazione, aveva equiparato una partecipazione di sette mesi e ventotto giorni ad una partecipazione di un anno completo, e che aveva fatto lo stesso per due altre società partecipanti all'intesa, per le quali la durata della partecipazione all'infrazione era pari rispettivamente a undici mesi e venti giorni per l'una e undici mesi e ventisette giorni per l'altra, il che costituiva un trattamento identico di situazioni

⁸ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

diverse. Poiché l'unico fondamento di questo trattamento identico era il metodo di calcolo previsto dal punto 24 degli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, un tale trattamento non può essere considerato oggettivamente giustificato. Infatti, poiché lo scopo di tale disposizione è garantire che l'importo dell'ammenda sia proporzionato alla durata della partecipazione all'infrazione, essa non può costituire la giustificazione oggettiva di una disparità di trattamento, in quanto la sua applicazione rigorosa nel caso di specie porta a concludere per una durata manifestamente sproporzionata rispetto sia all'effettiva durata della partecipazione della ricorrente all'intesa, sia al trattamento riservato ad altri partecipanti.

ii) Cooperazione

– Diritto di non autoaccusarsi

La causa che ha dato luogo alla citata sentenza *Galp Energía España e a./Commissione* ha fornito al Tribunale l'occasione di sottolineare che, anche se la Commissione non può imporre ad un'impresa l'obbligo di fornire risposte che condurrebbero quest'ultima ad ammettere l'esistenza dell'infrazione che incombe alla Commissione dimostrare, il rischio per l'impresa interessata di non beneficiare pienamente della comunicazione del 2002 sulla cooperazione⁹, il quale la spinga a cooperare in maniera sincera con la Commissione, anche mediante la produzione di elementi o di dichiarazioni contrarie ai suoi interessi, non può essere equiparato ad una misura coercitiva e che impone a tale impresa di ammettere l'esistenza di un'infrazione. Infatti, l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002 nasce, inizialmente, da un'iniziativa dell'impresa in oggetto, la quale chiede di beneficiare delle disposizioni di tale comunicazione e non da un'azione unilaterale condotta dalla Commissione e avente effetto per tale impresa. Di conseguenza, in assenza di misure coercitive che impongono all'impresa di contribuire alla propria incriminazione, le dichiarazioni di quest'ultima che ammettono l'esistenza di un'infrazione non sono prive di valore probatorio.

– Comportamento dell'impresa che collabora

Nell'ambito della causa *Roca/Commissione* (sentenza del 16 settembre 2013, T-412/10, oggetto di impugnazione), la Commissione ha fatto valere che, mediante il suo comportamento successivo alla domanda volta a beneficiare di una riduzione dell'ammenda, la ricorrente aveva messo in dubbio il valore aggiunto significativo delle informazioni da essa fornite, in quanto, segnatamente, essa non aveva dimostrato uno spirito di autentica collaborazione durante il procedimento amministrativo, e che essa stessa ne aveva minato l'utilità, mettendo in dubbio la loro credibilità.

A tal riguardo, il Tribunale, da un lato, ha rilevato che la decisione impugnata non rappresentava alcuna contestazione degli elementi di informazione forniti dalla ricorrente nell'ambito della sua domanda volta a beneficiare di una riduzione dell'ammenda in relazione al mercato interessato, nella specie il mercato francese. Dall'altro, esso ha sottolineato che, nella misura in cui le dichiarazioni sulle quali si fondava la Commissione per affermare che la ricorrente aveva contestato il valore significativo delle informazioni da essa fornite riguardavano pratiche illecite relative alla rubinetteria che avevano avuto luogo sul tale mercato, tali dichiarazioni non erano idonee a rimettere in discussione il valore aggiunto di suddette informazioni, le quali concernevano esclusivamente l'infrazione avente ad oggetto gli articoli in ceramica in Francia. Poiché nessuno degli elementi prodotti dalla Commissione nella decisione impugnata o elaborati nell'ambito del procedimento giurisdizionale consentiva inoltre di concludere che la ricorrente avesse destituito di credito le

⁹ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

informazioni che essa aveva fornito, il Tribunale ha considerato che erroneamente la Commissione aveva ritenuto che la ricorrente, mediante il suo comportamento successivo alla domanda volta a beneficiare di una riduzione dell'ammenda, avesse sminuito il valore delle informazioni da essa inizialmente fornite.

d) Imputazione del comportamento illecito – Condanna in solido

La causa *Roca Sanitario/Commissione* (sentenza del 16 settembre 2013, T-408/10, oggetto di impugnazione) ha consentito al Tribunale di sottolineare che, qualora la responsabilità di una società controllante fosse fondata sulla sola partecipazione della sua controllata ad un'intesa, la responsabilità della società controllante si risolve in una responsabilità puramente derivata, accessoria e dipendente da quella della sua controllata, e non poteva, quindi, eccedere la responsabilità di quest'ultima. In tale contesto, il Tribunale può applicare alla società controllante, nell'ambito del ricorso da essa proposto e nei limiti in cui essa lo abbia chiesto, qualsiasi riduzione dell'importo dell'ammenda eventualmente concessa alla sua controllata in un ricorso proposto da quest'ultima. Così facendo, il Tribunale non statuisce ultra petita, persino qualora la società controllante non ha fatto valere alcun errore che la Commissione avrebbe compiuto all'atto del calcolo dell'ammenda.

Aiuti di Stato

1. Ricevibilità

Nel 2013 il Tribunale ha fornito dei chiarimenti concernenti le nozioni di atto impugnabile, di legittimazione ad agire e di interesse individuale in materia di aiuti di Stato.

Il Tribunale ha avuto l'occasione di occuparsi delle prime due nozioni, segnatamente, nella causa *Aiscat/Commissione* (sentenza del 15 gennaio 2013, T-182/10).

Il Tribunale dichiara che una decisione della Commissione di archiviare una denuncia, adottata sotto forma di una lettera di una direzione generale, costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE. Infatti, la verifica di una denuncia in materia di aiuti di Stato comporta necessariamente l'apertura della fase preliminare di esame, che la Commissione è tenuta a chiudere con l'adozione di una decisione ex articolo 4 del regolamento n. 659/1999¹⁰, in quanto il rifiuto implicito di avviare il procedimento di indagine formale non può essere qualificato come semplice misura provvisoria. Inoltre, per stabilire se un atto della Commissione costituisca una decisione del genere, occorre prendere in considerazione unicamente la sostanza dello stesso e non la circostanza che soddisfi o meno taluni requisiti di forma. L'obbligo della Commissione di adottare una decisione al termine della fase preliminare di esame non è peraltro subordinato ad una condizione relativa alla qualità delle informazioni fornite dal denunciante. Lo scarso livello qualitativo di tali informazioni non può pertanto esimere la Commissione dall'obbligo di avviare la fase preliminare di esame né di concluderla con una decisione. Tale obbligo non impone alla Commissione un esame smisurato nei casi in cui le informazioni fornite siano vaghe o riguardino un ambito considerevolmente esteso. Poiché, nella specie, la Commissione ha chiaramente indicato che le misure denunciate non sembravano costituire un aiuto, il Tribunale ha concluso nel senso che la decisione impugnata doveva essere qualificata come decisione adottata in base all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1).

Quanto alla legittimazione ad agire della ricorrente, un'associazione di categoria preposta alla tutela degli interessi collettivi dei suoi membri, il Tribunale ha rammentato che una siffatta associazione era legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso una decisione definitiva della Commissione in materia di aiuti di Stato, qualora, segnatamente, le imprese da essa rappresentate o talune di esse avessero la legittimazione ad agire a titolo individuale. Esso ha precisato che non era necessario, in tale contesto, che un'associazione i cui compiti statuari includono la tutela degli interessi delle sue associate disponesse, inoltre, di un mandato specifico, proveniente da suddette associate, affinché le sia riconosciuta la legittimazione per agire dinanzi ai giudici dell'Unione. Analogamente, poiché la proposizione di un ricorso dinanzi a tali giudici era ricompresa nei compiti statuari di tale associazione, la circostanza che talune sue associate potessero, successivamente, prendere le distanze dalla presentazione di un ricorso specifico non era tale da eliminare il suo interesse ad agire.

Nell'ordinanza del 9 settembre 2013, *Altadis/Commissione* (T-400/11), il Tribunale si è occupato della nozione di interesse individuale ¹¹. Tale causa verteva sulla questione se la ricorrente, quale beneficiaria di un aiuto concesso in base ad un regime di aiuti, fosse individualmente interessata da una decisione della Commissione che dichiara tale regime incompatibile con il mercato interno. Investito di un ricorso di annullamento avverso suddetta decisione, il Tribunale ha indicato che, anche se la ricorrente aveva potuto dimostrare il suo status di beneficiaria effettiva del regime contestato, ciò non era sufficiente affinché essa potesse essere considerata individualmente interessata dalla decisione della Commissione. Infatti, l'interesse individuale del beneficiario effettivo di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti dei quali la Commissione ha ordinato il recupero esige che questi abbia beneficiato di un aiuto che ricade nell'ambito di applicazione dell'obbligo di recupero previsto. Pertanto, il recupero deve riguardare concretamente l'aiuto di cui ha beneficiato il ricorrente in parola e non in modo generale gli aiuti versati in forza del regime di aiuti in oggetto. Di conseguenza, lo status di beneficiario effettivo di un regime di aiuti non è sufficiente a individuare tale beneficiario qualora, come nella causa in esame, quest'ultimo non ricada nell'obbligo di recupero degli aiuti versati in forza di suddetto regime previsto dall'atto impugnato.

2. Questioni di merito

a) Nozione di aiuto di Stato

La causa *MOL/Commissione* (sentenza del 12 novembre 2013, T-499/10) ha costituito l'occasione, per il Tribunale, di ritornare sul presupposto della selettività, che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato. Tale causa verteva su un contratto stipulato nel 2005 fra lo Stato ungherese e una società petrolifera, il quale fissava una tassa mineraria nei confronti di suddetta società, nonché sulle modifiche apportate alla legge mineraria ungherese nel 2007, nella parte in cui esse avevano aumentato la tassa applicabile ai concorrenti di tale società.

Investito di un ricorso formato da tale società avverso la decisione della Commissione che qualifica come incompatibili con il mercato comune entrambe queste misure, il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, imponeva di determinare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, una misura statale fosse tale da favorire talune imprese rispetto ad altre, le quali si troverebbero in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell'obiettivo perseguito da suddetto regime. Quando uno Stato conclude con un operatore economico un contratto che non implica elementi di aiuto di Stato, il fatto che, successivamente, le condizioni esterne a un

¹¹ Sull'interpretazione di tale nozione, v. parimenti le ordinanze emesse lo stesso giorno delle cause *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Commissione* (T-429/11) e *Telefónica/Commissione* (T-430/11) (oggetto di impugnazione).

tale contratto cambino di modo che l'operatore in questione si trovi in una posizione avvantaggiata rispetto ad altri operatori che non hanno concluso contratti simili non può bastare a considerare che, considerati congiuntamente, il contratto e la successiva modifica delle condizioni esterne allo stesso, possano essere costitutivi di un aiuto di Stato. Per contro, una combinazione di elementi quale quella nella causa in esame può essere qualificata come aiuto di Stato quando lo Stato agisce in maniera tale da proteggere uno o più operatori già presenti sul mercato, concludendo con essi un contratto che concede loro aliquote della tassa garantite per tutta la sua durata, e al contempo ha allora l'intenzione di esercitare successivamente la sua competenza regolamentare, aumentando l'aliquota della tassa in maniera da svantaggiare gli altri operatori sul mercato.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha osservato che la normativa controversa consentiva a tutte le imprese minerarie di chiedere la proroga dei propri diritti minerari su uno o più giacimenti la cui produzione non era stata avviata nei cinque anni successivi al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. La circostanza che la ricorrente fosse l'unica impresa ad avere, effettivamente, concluso un contratto di proroga nel settore degli idrocarburi non poteva modificare tale conclusione, in quanto siffatta circostanza poteva trovare una spiegazione nell'assenza di interesse da parte di altri operatori, e dunque nell'assenza di domande di proroga, o nell'assenza di accordi tra le parti sulle aliquote della tassa di proroga. Ne consegue che i criteri fissati dalla normativa controversa per la conclusione di un contratto di proroga dovevano essere considerati oggettivi e applicabili a qualsiasi operatore potenzialmente interessato.

Pertanto, tenuto conto dell'assenza di selettività che caratterizza il quadro giuridico che disciplina la conclusione dei contratti di proroga e dell'assenza di qualsivoglia indizio del fatto che le autorità ungheresi avrebbero riservato un trattamento favorevole alla ricorrente rispetto a qualsiasi altra impresa che si trovasse in una situazione analoga, il Tribunale ha ritenuto che non potesse ritenersi dimostrato il carattere selettivo del contratto del 2005. Inoltre, poiché la Commissione non aveva affermato che il contratto del 2005 era stato concluso per anticipare l'aumento delle tasse minerarie, la combinazione di tale contratto con la normativa controversa non poteva essere validamente qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 TFUE.

Nella sentenza del 12 settembre 2013, *Germania/Commissione* (T-347/09), il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato il trasferimento a titolo gratuito, da parte della Repubblica federale di Germania, di terreni appartenenti al patrimonio naturale nazionale ad organizzazioni di tutela dell'ambiente. La causa che ha dato origine a tale sentenza nasceva dal ricorso proposto avverso la suddetta decisione dalla Repubblica federale di Germania, la quale ha fatto valere che la Commissione aveva erroneamente considerato le suddette organizzazioni come imprese cui era stato concesso un vantaggio.

La natura delle attività in oggetto deve essere esaminata, segnatamente, alla luce del principio secondo il quale, nei limiti in cui un ente pubblico svolga un'attività economica che può essere dissociata dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, tale ente agisce come impresa mentre, qualora la suddetta attività economica sia indissociabile dall'esercizio dei suoi pubblici poteri, tutte le attività svolte da tale ente rimangono attività che si ricollegano all'esercizio dei suddetti poteri. Nel caso in cui l'attività avente ad oggetto la tutela dell'ambiente abbia un carattere esclusivamente sociale, il Tribunale ha considerato che la Commissione aveva giustamente ritenuto che le organizzazioni interessate si dedicassero ad altre attività, le quali rivestivano natura economica e rispetto alle quali tali organizzazioni dovevano essere considerate quali imprese. Infatti, mediante le attività autorizzate nell'ambito delle misure in esame, come la vendita di legno, le concessioni di caccia e di pesca, nonché il turismo, le suddette organizzazioni offrivano direttamente prodotti e servizi su mercati concorrenziali, e perseguivano pertanto un interesse dissociabile dall'obiettivo esclusivamente sociale di tutela dell'ambiente. Poiché tali organizzazioni si trovavano, quando esercitavano tali

attività, in concorrenza con operatori che perseguivano uno scopo di lucro, il fatto che esse offrissero i loro beni e servizi senza un siffatto scopo era irrilevante.

Il Tribunale ha quindi esaminato la questione se le suddette organizzazioni traessero un vantaggio dalle misure controverse. Esso ha risolto anche tale questione in senso affermativo, ritenendo che il trasferimento a titolo gratuito di terreni che consentivano loro uno sfruttamento commerciale li avvantaggiasse rispetto ad altre imprese operanti nei settori interessati, le quali dovrebbero, da parte loro, investire in terreni per poter esercitare le stesse attività. La Commissione aveva pertanto giustamente ritenuto esistente un vantaggio accordato alle organizzazioni di tutela dell'ambiente.

b) Servizi di interesse economico generale

Le cause *Orange/Commissione* (sentenza del 16 settembre 2013, T-258/10, oggetto di impugnazione), *Iliad e a./Commissione* (sentenza del 16 settembre 2013, T-325/10, oggetto di impugnazione) e *Colt Télécommunications France/Commissione* (sentenza del 16 settembre 2013, T-79/10) hanno consentito al Tribunale di pronunciarsi sulla rilevanza del criterio del fallimento del mercato nell'ambito della constatazione dell'esistenza di un servizio di interesse economico generale (in prosieguo: il «SIEG») in materia di costituzione e gestione di una rete di comunicazioni elettroniche a super banda larga.

A tal riguardo, il Tribunale sottolinea che, anche se il criterio del fallimento del mercato viene preso in considerazione in sede di valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, esso riveste parimenti un ruolo in sede di determinazione dell'esistenza stessa di un aiuto e, in particolare, di un SIEG. Pertanto, secondo le regole applicabili, se le autorità pubbliche ritengono che alcuni servizi siano d'interesse generale e che i meccanismi del mercato potrebbero non essere in grado di garantire una prestazione soddisfacente di tali servizi, esse possono stabilire un certo numero di prestazioni di servizi destinati a soddisfare tali richieste mediante obblighi di servizio d'interesse generale. Per contro, nelle zone in cui gli investitori privati hanno già investito in un'infrastruttura determinata e forniscono già servizi competitivi, la realizzazione, con fondi pubblici, di una infrastruttura concorrenziale non dovrebbe essere considerata un SIEG.

Ritenendo che si evinca dal complesso di tali norme che la valutazione dell'esistenza di un fallimento del mercato è preliminare alla qualificazione di un'attività come SIEG e dunque all'accertamento dell'inesistenza di un aiuto di Stato, il Tribunale precisa che tale valutazione deve essere effettuata nel momento in cui il servizio destinato a rimediare al fallimento accertato viene attuato. La valutazione deve parimenti implicare un'analisi prospettica della situazione del mercato per tutto il periodo di applicazione del SIEG, durante il quale il fallimento del mercato deve anche essere verificato.

La citata causa *Iliad e a./Commissione* ha parimenti fornito al Tribunale l'occasione di chiarire la nozione di fallimento del mercato, qualificandola come nozione oggettiva, la cui valutazione è fondata su un'analisi della situazione concreta del mercato ¹².

Per quanto riguarda, più in particolare, l'ampliamento delle reti di comunicazione a banda larga e a super banda larga, sussiste un fallimento del mercato idoneo a dare luogo alla costituzione di SIEG, qualora possa essere dimostrato che gli investitori privati potrebbero non essere in grado di fornire nel futuro prossimo, ossia al termine di un periodo di tre anni, un'adeguata copertura per tutti i cittadini o utenti, e che essi rischierebbero quindi di privare di connessione una parte importante della popolazione. Si evince dal carattere obiettivo della valutazione dell'esistenza di un fallimento del mercato che le ragioni della mancanza di iniziativa privata sono irrilevanti ai fini di tale

¹² V. parimenti, in tal senso, la sentenza *Colt Télécommunications France/Commissione*, cit.

valutazione. Il Tribunale conclude nel senso che l'avvenuta esclusione della creazione di un SIEG non può essere desunta da una causa particolare del fallimento accertato.

Nella citata sentenza *Iliad e a./Commissione* il Tribunale ha inoltre nuovamente affrontato il tema del requisito fissato dalla giurisprudenza originata dalla sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*¹³, secondo la quale, affinché una compensazione concessa dallo Stato possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato, l'impresa beneficiaria deve essere incaricata di un SIEG mediante un atto dei pubblici poteri, il quale deve definire in modo chiaro gli obblighi del SIEG in questione. Esso ha sottolineato che, sebbene la Commissione avesse ritenuto che gli obblighi di servizio pubblico in oggetto erano stati chiaramente definiti sia nella convenzione di concessione di servizio pubblico relativo al progetto controverso sia nel programma di consultazione consegnato ai candidati nell'ambito della procedura di selezione sfociata nella scelta dell'impresa incaricata dell'esecuzione del suddetto progetto, tale programma doveva tuttavia essere considerato un semplice atto preparatorio che si inseriva nella procedura che aveva condotto alla conclusione di suddetta convenzione. Pertanto, poiché era tale convenzione e non il programma di consultazione che investiva il concessionario del SIEG, era questa che doveva contenere una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico del concessionario. Poiché il programma di consultazione non costituiva il documento pertinente, il Tribunale ha dichiarato inconferente l'argomento dei ricorrenti fondato sull'esistenza di una contraddizione fra la definizione di tali obblighi contenuti nella convenzione di concessione di servizio pubblico e quella contenuta nel programma di consultazione.

Infine, le citate cause *Orange/Commissione*, *Iliad/Commissione* e *Colt Télécommunications France/Commissione* hanno condotto il Tribunale ad esaminare la problematica della compensazione dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico. Ricordando che una siffatta compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i suddetti costi, tenendo conto dei relativi introiti, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi, esso rileva che, anche se la compensazione deve coprire unicamente i costi dell'installazione di un'infrastruttura in aree non redditizie, gli introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura nelle aree redditizie possono essere assegnati al finanziamento del SIEG nelle aree non redditizie. Di conseguenza, la copertura di aree redditizie non significa necessariamente che gli aiuti concessi siano eccessivi, dal momento che essa è fonte di introiti che possono servire a finanziare la copertura di aree non redditizie e consentire pertanto di diminuire l'importo dell'aiuto accordato.

c) Nozione di serie difficoltà

Nella citata sentenza *Orange/Commissione*, il Tribunale ha inoltre potuto svolgere alcune considerazioni relative alla nozione di serie difficoltà, le quali esigono, nell'ambito dell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, l'avvio del procedimento d'indagine formale.

Il Tribunale rammenta che la nozione di serie difficoltà presenta carattere oggettivo. L'esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d'adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla qualificazione come aiuto della misura controversa. Ne consegue che, per accertare l'esistenza di serie difficoltà, non possono essere presi in considerazione il numero e l'ampiezza delle osservazioni formulate nei confronti di un progetto da parte di operatori concorrenti. Tale considerazione si impone a maggior ragione allorché, come nella specie, almeno uno degli operatori all'origine di tali obiezioni aveva partecipato

¹³ Sentenza della Corte del 24 luglio 2003, causa C-280/00 (Racc. pag. I-7747).

alla procedura di selezione dell'operatore incaricato di attuare il progetto controverso, senza essere stato scelto. La considerazione del numero e dell'ampiezza delle osservazioni formulate nei confronti di un siffatto progetto tornerebbe a far dipendere l'avvio del procedimento di indagine formale dall'opposizione suscitata da un progetto nazionale e non da serie difficoltà effettivamente riscontrate dalla Commissione nell'ambito del suo esame. Inoltre, essa comporterebbe la possibilità, per i soggetti che si oppongono ad un progetto, di ritardare agevolmente il suo esame da parte della Commissione, obbligandola, con il loro intervento, ad avviare il procedimento di indagine formale ¹⁴.

Infine, in relazione alla medesima problematica, nelle citate sentenze *Orange/Commissione* e *Iliad e a./Commissione* il Tribunale ha precisato che, nell'ambito di un ricorso proposto avverso una decisione della Commissione che constata l'assenza di aiuto, spettava al ricorrente dimostrare l'esistenza di serie difficoltà incontrate dalla Commissione, le quali giustificano l'avvio del procedimento di indagine formale. Il Tribunale ammette che un ricorrente che fa valere una violazione dei propri diritti processuali risultante dal fatto che la Commissione non ha avviato il procedimento di indagine formale può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione degli elementi di cui la Commissione disponeva all'atto della fase preliminare di esame avrebbe dovuto suscitare dubbi circa la qualificazione della misura notificata come aiuto di Stato e la sua compatibilità con il Trattato. Esso rileva, cionondimeno, che, anche se spetta al giudice dell'Unione valutare i motivi intesi a contestare l'incompatibilità della misura con il Trattato con riferimento all'esistenza di serie difficoltà, incombe al ricorrente identificare gli indizi che consentono di dimostrare l'esistenza di siffatte difficoltà. Qualora quest'ultimo proceda mediante un rinvio agli argomenti dedotti in relazione ad un altro motivo, attinente al merito, esso deve identificare in maniera precisa, tra gli argomenti dedotti in relazione a quest'ultimo motivo, quelli idonei a dimostrare l'esistenza di serie difficoltà. Nella specie, poiché la ricorrente si è limitata a far valere che gli elementi addotti nell'ambito di uno dei motivi di merito facevano emergere numerose incoerenze e inesattezze caratterizzanti l'analisi della Commissione, il Tribunale ha ritenuto che tale rinvio vago e non suffragato non gli consentisse di identificare gli elementi precisi idonei ad accertare l'esistenza di serie difficoltà.

d) Criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato

Nella causa *Poste Italiane/Commissione* (sentenza del 13 settembre 2013, T-525/08), il Tribunale era investito di un ricorso di annullamento diretto avverso la decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la remunerazione delle somme provenienti dai conti correnti postali e depositate presso la Tesoreria dello Stato italiano. Al fine di stabilire l'esistenza di un vantaggio a favore del beneficiario dell'aiuto, la Commissione si era basata, applicando il criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato, su un confronto tra il tasso di interesse concesso alla ricorrente dalla Tesoreria in virtù della convenzione conclusa fra le due parti e il tasso che, secondo la Commissione, sarebbe stato fissato per un mutuatario privato in condizioni normali di mercato.

Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento statale che, secondo la Commissione, aveva conferito un vantaggio alla ricorrente, vale a dire la fissazione del tasso di interesse in forza della convenzione, non poteva essere disgiunto dall'obbligo, imposto dallo Stato alla ricorrente, di versare su un conto corrente fruttifero le somme raccolte. Si trattava, in realtà, di un solo intervento statale consistente sia nel remunerare il deposito delle somme provenienti dai conti correnti postali presso la Tesoreria, sia nell'obbligare la ricorrente ad effettuare tale deposito. Sul piano economico, tale intervento statale aveva comportato per la ricorrente due diverse conseguenze. Da un lato, esso l'aveva privata della possibilità, aperta a qualsiasi altra banca, di impiegare le somme provenienti dai conti

¹⁴ V. parimenti sentenze *Colt Télécommunications France/Commissione* e *Iliad e a./Commissione*, cit.

correnti postali da essa gestiti per effettuare qualsiasi investimento che essa ritenesse opportuno. Dall'altro, tale intervento le aveva procurato una remunerazione. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che la ricorrente poteva beneficiare di un vantaggio soltanto se avesse percepito per il deposito di tali somme, in applicazione del tasso della convenzione, una remunerazione superiore al rendimento che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere nell'ambito di una gestione libera e prudente di queste ultime. La Commissione era pertanto incorsa in un errore manifesto di valutazione nel concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato a partire dalla semplice constatazione di un differenziale positivo tra il tasso della convenzione e il tasso del mutuatario privato.

La causa *Rousse Industry/Commissione* (sentenza del 20 marzo 2013, T-489/11, oggetto di impugnazione), ha consentito al Tribunale di ribadire il principio secondo il quale, in materia di aiuti di Stato, qualora un creditore pubblico accordi delle facilitazioni di pagamento, il suo comportamento deve essere paragonato a quello di un creditore privato che cerchi di riscuotere crediti vantati nei confronti di un debitore che versi in difficoltà finanziarie. Al centro di tale causa si trovavano gli accordi di prestito conclusi fra la ricorrente e un fondo pubblico bulgaro, dei cui crediti si è fatto ulteriormente carico lo Stato bulgaro, il quale ha concesso alla ricorrente una rinegoziazione del suo debito. Vedendosi nell'impossibilità di pagare tutte le rate dovute in forza di tale rinegoziazione alla scadenza del termine previsto, la ricorrente ha chiesto alle autorità bulgare un nuovo piano di rinegoziazione, notificato da tali autorità alla Commissione come aiuto alla ristrutturazione. Tale notifica ha portato la Commissione a decidere che il fatto che lo Stato bulgaro si fosse astenuto per molti anni dall'esigere in maniera efficace il pagamento delle somme dovutegli costituiva un aiuto di Stato illecito e incompatibile con il mercato interno. Tale decisione era stata impugnata dalla ricorrente, la quale ha addebitato alle autorità bulgare di aver agito come un creditore privato, cosicché il loro comportamento non poteva essere qualificato come aiuto di Stato.

Investito di tale ricorso, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, durante tutto il periodo interessato, si trovava sistematicamente in mora nei pagamenti di somme considerevoli, che essa registrava un ribasso costante del suo fatturato e perdite crescenti, senza che fosse ravvisabile un ripristino della redditività, prima di inferirne che la Commissione aveva giustamente ritenuto che un creditore privato avrebbe adottato misure di esecuzione forzata nei confronti della ricorrente al fine di recuperare almeno una parte del suo credito. Dei semplici solleciti di pagamento, i quali, malgrado un persistente inadempimento, non sono seguiti da misure più rigorose non possono essere considerati misure di recupero efficace di un credito. Nella misura in cui la ricorrente asseriva che siffatte misure avrebbero definitivamente compromesso qualsiasi recupero del credito, il Tribunale ha ritenuto che essa non gli avesse presentato alcun elemento idoneo a dimostrare che, durante il periodo rilevante, esistessero indizi concreti e credibili di un suo prossimo ritorno alla redditività, tali da poter convincere un creditore privato ad astenersi dall'adottare misure di esecuzione forzata.

e) Aiuto di Stato compatibile col mercato interno

La causa *Andersen/Commissione* (sentenza del 20 marzo 2013, T-92/11, oggetto di impugnazione), verteva su una decisione della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno i contratti di servizio pubblico di trasporto ferroviario conclusi fra il ministero dei Trasporti danese e un'impresa pubblica. Il Tribunale è stato adito di un ricorso di annullamento proposto avverso tale decisione da un concorrente di detta impresa, il quale addebitava alla Commissione di aver esaminato i contratti in esame alla luce del regolamento (CE) n. 1370/2007¹⁵, in vigore al momento

¹⁵ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).

dell'adozione della decisione impugnata. Poiché quest'ultima riguardava aiuti non notificati, la ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto applicare le norme sostanziali in vigore all'epoca in cui i suddetti aiuti erano stati erogati, ossia il regolamento (CEE) n. 1191/69¹⁶.

Il Tribunale ritiene che, al fine di determinare le norme sostanziali applicabili alla valutazione della compatibilità di un aiuto con il mercato interno, occorre operare una distinzione essenziale fra gli aiuti notificati e non erogati, da un lato, e gli aiuti erogati senza notifica, dall'altro. Per quanto riguarda i primi, la data in cui gli effetti dell'aiuto progettato risultano accertati coincide con il momento in cui la Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità del suddetto aiuto con il mercato comune. Infatti, l'aiuto in questione darebbe luogo a vantaggi o svantaggi reali nel mercato interno non prima della data in cui la Commissione decide o meno di autorizzarlo. Per quanto riguarda i secondi, si applicano le norme di diritto sostanziale vigenti al momento in cui l'aiuto è stato erogato, dato che i vantaggi e gli svantaggi generati da un aiuto siffatto si sono concretizzati durante il periodo in cui l'aiuto in oggetto è stato corrisposto. Poiché le misure in questione non erano state oggetto di una notifica alla Commissione prima della loro attuazione, il Tribunale ha ritenuto che la compatibilità di tali misure con il mercato interno avrebbe dovuto essere valutata sulla base delle norme sostanziali in vigore al momento della loro erogazione, a meno che non risultino soddisfatte le condizioni eccezionali per l'applicazione retroattiva. Orbene, il Tribunale ha rilevato che, nella specie, le nuove norme adottate dal regolamento n. 1370/2007 non potevano essere applicate retroattivamente, in quanto dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme non risultava chiaramente che doveva essere loro attribuita tale efficacia. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione.

Nella causa *TF1/Commissione* (sentenza del 16 ottobre 2013, T-275/11), il Tribunale è stato chiamato ad esaminare la questione della compatibilità con il mercato interno del meccanismo di finanziamento a lungo termine dei sei canali televisivi pubblici francesi detenuti da France Télévisions, soggetta al controllo economico e finanziario dello Stato francese. Tale finanziamento, sotto forma di una sovvenzione di bilancio annuale a favore di France Télévisions, è stato approvato dalla Commissione, la quale aveva parimenti esaminato, in tale contesto, l'eventuale effetto sulla sovvenzione in oggetto di imposte introdotte ex novo dalla normativa nazionale sui messaggi pubblicitari e le comunicazioni elettroniche.

A tal riguardo, il Tribunale ricorda che, affinché un'imposta possa essere considerata parte integrante di un aiuto, la destinazione della stessa deve essere obbligatoriamente vincolata all'aiuto, nel senso che il gettito fiscale dell'imposta deve essere necessariamente destinato al finanziamento dell'aiuto, incidendo direttamente sul suo ammontare. Ne consegue che deve necessariamente esistere una disposizione vincolante di diritto nazionale che impone la destinazione della tassa al finanziamento dell'aiuto. Ciò premesso, la mera esistenza di una siffatta disposizione non può, da sola, costituire una condizione sufficiente per stabilire che un'imposta sia parte integrante di una misura di aiuto. Infatti, occorre esaminare, inoltre, se il gettito del prelievo incida direttamente sull'entità dell'aiuto. Alla luce di tali principi, il Tribunale ha considerato che giustamente la Commissione aveva ritenuto che, in forza della normativa francese, le nuove imposte non fossero, in assenza di una disposizione in tal senso, necessariamente destinate al finanziamento della sovvenzione controversa. Tale conclusione non veniva rimessa in discussione dall'esistenza di un determinato rapporto fra le nuove imposte e il finanziamento della misura di aiuto in questione. Infatti, il fatto che le imposte, introdotte al fine di coprire il finanziamento del servizio audiovisivo pubblico

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1).

in generale, servissero, segnatamente, al finanziamento dell'aiuto non significava che il gettito delle imposte fosse necessariamente destinato a quest'ultimo, in quanto esso poteva essere ripartito fra diverse destinazioni, a discrezione delle autorità competenti, e impiegato per finanziare spese differenti, diverse dalla misura di aiuto in esame.

La citata causa *TF1/Commissione*, ha del pari costituito l'occasione, per il Tribunale, di precisare che l'efficienza economica di un'impresa nell'adempimento della sua funzione di servizio pubblico non poteva essere utilmente addotta per contestare la valutazione della Commissione con riferimento alla compatibilità con il mercato interno di un aiuto di Stato ad essa destinato. La verifica effettuata sulla base della citata sentenza *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, per stabilire se una compensazione di un servizio pubblico possa essere qualificata come aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE non può essere confusa con la verifica effettuata sulla base dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la quale consente di stabilire se una misura di compensazione di un SIEG, la quale costituisce un aiuto di Stato, possa essere ritenuta compatibile con il mercato interno. A tal riguardo, l'efficienza economica di un'impresa incaricata di un servizio pubblico in sede di esecuzione di tale servizio non rileva ai fini della valutazione della compatibilità di una siffatta compensazione con il mercato interno alla luce dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Infatti, tale disposizione, nel consentire deroghe alle norme generali del Trattato, mira a contemperare l'interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, quale strumento di politica economica o sociale, con l'interesse dell'Unione all'osservanza delle regole di concorrenza ed al mantenimento dell'unità del mercato interno. Non è necessario che, affinché i requisiti di applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE siano soddisfatti, l'equilibrio finanziario dell'impresa incaricata della gestione di un servizio pubblico risulti minacciato. È sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l'adempimento delle sue funzioni di servizio pubblico, o che il mantenimento di tali diritti sia necessario per consentirle di adempiere tali funzioni in condizioni economicamente accettabili. Inoltre, in assenza di una normativa armonizzata in materia, come nella specie, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti delle missioni di servizio pubblico incombenti all'esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull'opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull'efficienza economica di tale esercente. Ne consegue che la questione se un'impresa preposta al servizio pubblico della radiodiffusione possa adempiere i propri obblighi di servizio pubblico a un costo minore è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento statale di tale servizio alla luce delle norme del Trattato in materia di aiuti di Stato.

Proprietà intellettuale

1. Marchio comunitario

a) Impedimenti assoluti alla registrazione

Nel 2013, il Tribunale ha avuto l'occasione di pronunciarsi su più impedimenti assoluti alla registrazione menzionati dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009¹⁷.

Nella sentenza del 15 gennaio 2013, *BSH/UAMI (ecoDoor)* (T-625/11, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha ritenuto che qualora, da un lato, l'elemento «eco» venga percepito nel significato di «ecologico», e, dall'altro, l'elemento «door» venga interpretato nel senso che si riferisce ad una «porta», correttamente la commissione di ricorso aveva ritenuto che il termine «ecodoor» sarebbe stato immediatamente inteso dal pubblico di riferimento nel significato di «porta eco» o «porta la

¹⁷ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

cui costruzione e il cui funzionamento sono ecologici». Esso precisa inoltre che un segno descrittivo di una caratteristica di una componente incorporata in un prodotto può essere tanto descrittivo quanto il prodotto medesimo. Questo è quanto si verifica ove, nella percezione del pubblico di riferimento, la caratteristica di detta componente descritta dal segno sia tale da avere un impatto significativo sulle caratteristiche essenziali del prodotto stesso.

Nella causa *ultra air/UAMI – Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)* (sentenza del 30 maggio 2013, T-396/11, oggetto di impugnazione), il Tribunale era chiamato ad esaminare la legittimità della decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI, con la quale quest'ultima, dopo aver annullato la decisione della divisione di annullamento dell'UAMI che aveva accolto la domanda di nullità del marchio controverso, aveva dichiarato la suddetta domanda irricevibile in quanto viziata da abuso di diritto.

Il Tribunale rammenta che il procedimento amministrativo previsto all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, è diretto, segnatamente, a permettere all'UAMI di verificare la validità della registrazione di un marchio e di adottare una posizione che esso avrebbe dovuto, eventualmente, adottare d'ufficio in forza dell'articolo 37, paragrafo 1, di detto regolamento. In tal contesto, l'UAMI è tenuto a valutare se il marchio in esame sia descrittivo o privo di carattere distintivo, senza che i motivi o il comportamento anteriore del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possano incidere sulla portata del compito di cui l'UAMI è investito con riferimento agli interessi generali sottesi all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. Infatti, poiché, facendo applicazione delle disposizioni in esame nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l'UAMI non si pronuncia sulla questione della prevalenza del diritto del titolare del marchio su un qualsiasi diritto del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità, ma verifica che il diritto del titolare del marchio sia stato validamente costituito alla luce delle norme che presiedono alla sua registrazione, non si può parlare di «abuso di diritto» da parte del richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità. Così, il fatto che il richiedente nel procedimento di dichiarazione di nullità possa depositare la sua domanda allo scopo di poter continuare ad apporre il segno in parola sui suoi prodotti corrisponde precisamente all'interesse generale di disponibilità e di libero uso garantito dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Pertanto, il Tribunale ritiene che una siffatta circostanza non possa comunque costituire un abuso di diritto; tale valutazione è confermata dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui la nullità del marchio comunitario può del pari essere dichiarata su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il che presuppone che il convenuto in tale azione possa ottenere la dichiarazione di nullità anche se ha utilizzato il marchio in oggetto e ha intenzione di continuare a farlo.

Nella causa *Kreyenberg/UAMI – Commissione (MEMBER OF €e euro experts)* (sentenza del 10 luglio 2013, T-3/12), il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi sulla fondatezza di un ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso, relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità concernente il marchio figurativo MEMBER OF €e euro experts, al termine del quale detta commissione di ricorso si era pronunciata sul rapporto fra l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009. Esso dichiara che si debba ritenere che l'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del suddetto regolamento vieti, a certe condizioni, la registrazione, come marchi o elementi di marchio, degli emblemi diversi da quelli previsti all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), di tale regolamento, a prescindere da se tali emblemi siano riprodotti in modo identico o costituiscano soltanto oggetto di imitazione. Il Tribunale perviene a tale conclusione sulla base della lettera dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009 e di due considerazioni supplementari. In primo luogo, esso rileva che la suddetta disposizione non restringe espressamente l'ambito del divieto che essa instaura ai marchi che riproducono un

emblema in modo identico. Il dettato di tale disposizione permette di interpretarla nel senso che essa proibisce non soltanto la riproduzione identica, bensì anche l'imitazione di un emblema da parte di un marchio. Il Tribunale aggiunge che, se siffatta interpretazione non fosse accolta, l'effetto utile della stessa disposizione verrebbe del resto considerevolmente diminuito, in quanto sarebbe sufficiente che un emblema sia stato leggermente modificato, anche in modo impercettibile per chi non è specialista dell'arte araldica, perché esso possa essere registrato come marchio oppure elemento di un marchio. In secondo luogo, esso sottolinea che il legislatore dell'Unione non ha in nessun modo precisato che, in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, poteva essere vietata soltanto la registrazione di un marchio costituito esclusivamente da un emblema. Utilizzando il verbo «comprendere» nella disposizione in esame, il legislatore ha indicato che, alle condizioni previste da detta disposizione, l'uso di emblemi diversi da quelli contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 era vietato non soltanto in quanto marchio, ma anche in quanto elemento di marchio. Ciò è del resto conforme all'effetto utile dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento n. 207/2009, che è diretto a garantire la tutela più completa agli emblemi ai quali fa riferimento. Per analogia con la giurisprudenza relativa all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009, concernente gli emblemi delle organizzazioni internazionali intergovernative regolarmente comunicati agli Stati parti della Convenzione di Parigi¹⁸, il Tribunale conclude che la tutela concessa agli emblemi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera i), di detto regolamento è intesa ad applicarsi soltanto qualora, considerato nel suo insieme, il marchio che include siffatto emblema sia idoneo a indurre il pubblico in errore in merito al nesso esistente tra, da una parte, il suo titolare o il suo utente e, dall'altra, l'autorità alla quale l'emblema in oggetto rinvia.

b) Impedimenti relativi alla registrazione

Nella causa *Sanco/UAMI – Marsalman (Raffigurazione di un pollo)* (sentenza del 14 maggio 2013, T-249/11, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha affrontato la questione della valutazione della complementarietà dei prodotti e dei servizi presi in considerazione da una domanda di registrazione.

In primo luogo, il Tribunale ricorda che solo in quanto sia acclarato che non sussiste alcuna somiglianza tra i prodotti e i servizi presi in considerazione dai due marchi si può concludere nel senso dell'assenza di rischio di confusione tra detti marchi, senza che occorra procedere ad una valutazione globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, della percezione da parte del pubblico di riferimento dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione. All'atto della valutazione della somiglianza tra prodotti e servizi occorre tener conto, in linea di principio, di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. In tal senso, ai fini della valutazione del carattere complementare di prodotti e servizi, occorre prendere in considerazione la percezione da parte del pubblico di riferimento dell'importanza, per l'uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio.

Pertanto, la complementarietà tra prodotti e servizi nel contesto di un rischio di confusione non si valuta sulla base dell'esistenza, per il suddetto pubblico, di un nesso tra i prodotti e i servizi in questione dal punto di vista della loro natura, della loro utilizzazione e dei loro canali di distribuzione, ma sulla base dell'esistenza di una stretta correlazione tra i suddetti prodotti e servizi, vale a dire del carattere indispensabile o rilevante dell'uno per l'uso dell'altro, sicché detto pubblico potrebbe ritenere che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o la fornitura di tali servizi sia riconducibile alla stessa impresa. La circostanza che l'utilizzazione di un prodotto o servizio non sia

¹⁸ Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, come riveduta e modificata.

correlata con l'utilizzazione di un altro prodotto o servizio non implica in ogni caso che l'uso dell'uno non sia importante o indispensabile ai fini dell'uso dell'altro. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato che, nella specie, la commissione di ricorso aveva commesso un errore nella valutazione della complementarietà tra i prodotti oggetto del marchio anteriore e i servizi di pubblicità, di rappresentanza commerciale, di franchising nonché di esportazione e di importazione di cui al marchio richiesto, e che la conseguenza di tale errore era stata che la commissione di ricorso non aveva preso in considerazione tutti i fattori pertinenti ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti e i servizi in questione.

Nella sentenza dell'11 luglio 2013, *SA. PAR./UAMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI)* (T-321/10), il Tribunale ha chiarito l'interpretazione della nozione di malafede di cui all'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Esso rileva che, in virtù di tale disposizione, un marchio comunitario è dichiarato nullo, su domanda presentata all'UAMI o su domanda riconvenzionale nell'ambito di un'azione per contraffazione, qualora il richiedente un marchio abbia agito in malafede; l'onere della prova incombe al richiedente la declaratoria di nullità. Il Tribunale sottolinea, al riguardo, che la nozione di malafede contemplata da tale articolo, non è né definita né delineata né delimitata e neppure descritta in alcun modo nella legislazione dell'Unione. Occorre quindi considerare che, nell'ambito dell'analisi complessiva svolta ai sensi di tale disposizione, si può anche tenere conto della logica commerciale nella quale si inserisce il deposito della domanda di registrazione del segno come marchio comunitario, così come della cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato il deposito. Pertanto, a titolo illustrativo, occorre prendere in considerazione il fatto che, in primo luogo, il richiedente sa o deve sapere che un terzo utilizza, in almeno uno Stato membro, un segno identico o simile per un prodotto o servizio identico o simile e confondibile con il segno di cui viene chiesta la registrazione; in secondo luogo, l'intenzione del richiedente di impedire a detto terzo di continuare a utilizzare un siffatto segno, nonché, in terzo luogo, il grado di tutela giuridica di cui godono il segno del terzo ed il segno di cui viene chiesta la registrazione. Di conseguenza, la conoscenza che il richiedente un marchio aveva della situazione commerciale e societaria del titolare del segno anteriore, compresa l'esistenza di una fase di espansione della società del suddetto titolare non è sufficiente, di per sé, a dimostrare l'esistenza della malafede di tale richiedente. Si deve prendere in considerazione anche l'intenzione di quest'ultimo al momento del deposito della domanda di registrazione. Tale intenzione, elemento soggettivo, va determinata con riferimento alle circostanze oggettive del caso di specie. Pertanto, al fine di valutare l'eventuale malafede di un richiedente il marchio, occorre esaminare le sue intenzioni, che possono essere dedotte dalle circostanze oggettive e dal suo operato concreto, dal ruolo o dalla posizione rivestita, dalla conoscenza che aveva dell'uso del segno anteriore, dalle relazioni di natura contrattuale, precontrattuale o post-contrattuale che intratteneva con il richiedente la declaratoria di nullità, dall'esistenza di doveri o obblighi reciproci, e, più in generale, da tutte le situazioni oggettive di conflitto d'interessi in cui il richiedente il marchio si è trovato. Così, fra l'insieme delle circostanze obiettive suscettibili di chiarire le intenzioni del richiedente il marchio, figurano, segnatamente, la cronologia degli avvenimenti che hanno caratterizzato la sopravvenienza della registrazione del marchio contestato, il potenziale conflitto d'interessi in cui si trova il richiedente il marchio nei confronti del titolare del segno anteriore, la natura del marchio del quale è chiesta la registrazione o il grado di notorietà di cui gode un segno al momento del deposito della domanda presentata in vista della sua registrazione. Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso fosse giustamente pervenuta alla conclusione che il marchio contestato era nullo ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

c) Onere della prova – Esame d'ufficio da parte dell'UAMI

Nella sentenza del 20 marzo 2013, *El Corte Inglés/UAMI – Chez Gerard (CLUB GOURMET)* (T-571/11, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha chiarito, nell'ambito di applicazione del regolamento

n. 207/2009, che la determinazione e l'interpretazione delle norme del diritto nazionale, nei limiti in cui erano indispensabili all'attività delle istituzioni dell'Unione, erano rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti e non ai fini dell'applicazione del diritto.

Il Tribunale dichiara che, se è vero che l'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, deve essere inteso nel senso che può dar luogo a un ricorso dinanzi al Tribunale la violazione di norme giuridiche tanto nazionali quanto comunitarie, per contro solo queste ultime rientrano nell'ambito giuridico nel quale trova applicazione il principio *iura novit curia*, mentre le prime si collocano sul piano dell'onere di allegazione e di prova dei fatti allegati, giacché il loro contenuto deve eventualmente essere dimostrato con prove. Ne deriva che, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento dinanzi alle istituzioni dell'Unione, spetta alla parte che fa valere il diritto nazionale dimostrare che quest'ultimo suffraga le sue pretese. Se è vero che l'UAMI deve informarsi d'ufficio, con i mezzi che ritiene opportuni a tal fine, sul diritto nazionale dello Stato membro interessato, qualora tali informazioni siano necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla registrazione e soprattutto la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti allegati, esso vi è tenuto solo nell'ipotesi in cui disponga già di indicazioni relative al diritto nazionale, sia sotto forma di allegazioni riguardanti il suo contenuto, sia sotto forma di elementi presentati nel dibattimento e dei quali sia stata dedotta la forza probatoria.

Nella sentenza del 7 maggio 2013, *macros consult/UAMI – MIP Metro (makro)* (T-579/10), il Tribunale ha sottolineato che, nel caso di una domanda presentata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sulla base di un diritto anteriore tutelato nel diritto nazionale, dalla regola 37 del regolamento (CE) n. 2868/95¹⁹ si evinceva che spettava al richiedente fornire elementi pertinenti comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, era legittimato a far valere tale diritto.

Tale regola impone al richiedente l'onere di presentare all'UAMI non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfa le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l'applicazione, per poter far vietare l'uso di un marchio comunitario in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrano il contenuto di tale normativa. Inoltre, dato che l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 opera un rinvio espresso all'articolo 8, paragrafo 4, dello stesso regolamento, e che quest'ultima disposizione riguarda diritti anteriori tutelati dalla legislazione dell'Unione o dal diritto dello Stato membro applicabile al segno in parola, tali principi sono applicabili anche quando si invoca un diritto nazionale sul fondamento dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Infatti, la regola 37, lettera b), ii), del regolamento n. 2868/95 prevede disposizioni analoghe in materia di prova del diritto anteriore nel caso di una domanda presentata a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009. Così, la questione dell'esistenza di un diritto nazionale è una questione di fatto e incombe ad una parte la quale afferma l'esistenza di un diritto che soddisfa i presupposti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 provare, dinanzi all'UAMI, non soltanto che il suddetto diritto deriva dalla legislazione nazionale, ma anche la portata di questa stessa legislazione.

Infine, nella causa *Fürstlich Castell'sches Dömanenamt/UAMI – Castel Frères (CASTEL)* (sentenza del 13 settembre 2013, T-320/10, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha statuito sulla questione se l'impedimento assoluto alla registrazione previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del

¹⁹ Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

regolamento n. 207/2009 dovesse essere esaminato d'ufficio dalla commissione di ricorso anche se la ricorrente non l'aveva dedotto nell'ambito del procedimento pendente dinanzi alla medesima.

Anzitutto, il Tribunale rammenta che, ai termini dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nell'ambito dell'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, gli esaminatori dell'UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso, devono procedere all'esame d'ufficio dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o no, uno degli impedimenti alla registrazione enunciati all'articolo 7 del medesimo regolamento. Ne consegue che gli organi competenti dell'UAMI possono essere indotti a fondare le loro decisioni su fatti che non siano stati rivendicati dal richiedente. Cionondimeno, il Tribunale chiarisce che, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l'UAMI non può essere obbligato ad effettuare nuovamente l'esame d'ufficio dei fatti pertinenti – condotto dall'esaminatore – che possono indurlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione. Infatti, dagli articoli 52 e 55 del regolamento n. 207/2009 discende che il marchio comunitario è considerato valido fino a quando non venga dichiarato nullo dall'UAMI a seguito di un procedimento di dichiarazione di nullità. Esso beneficia quindi di una presunzione di validità, che costituisce la conseguenza logica del controllo effettuato dall'UAMI nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione.

Il Tribunale dichiara che tale presunzione di validità limita l'obbligo dell'UAMI, risultante dall'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, di esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarlo ad applicare gli impedimenti assoluti alla registrazione all'esame della domanda di un marchio comunitario effettuato dagli esaminatori dell'UAMI e dalle commissioni di ricorso durante la procedura di registrazione di detto marchio. Orbene, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, poiché si presume la validità del marchio comunitario registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere dinanzi all'UAMI gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità. Pertanto, nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità, la commissione di ricorso dell'UAMI non è tenuta ad esaminare d'ufficio i fatti pertinenti che potrebbero portarla ad applicare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 207/2009.

d) Potere di riforma

Nella sentenza del 4 giugno 2013, *i-content /UAMI – Decathlon (BETWIN)* (T-514/11), il Tribunale ha esaminato le condizioni che disciplinano l'esercizio, da parte del Tribunale, del potere di riforma riconosciutogli dall'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

Il Tribunale sottolinea che il potere che gli viene riconosciuto ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non ha come effetto di conferirgli la facoltà di procedere a una valutazione sulla quale la commissione di ricorso dell'UAMI non ha ancora preso posizione. Pertanto, in linea di principio, l'esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per l'esercizio di tale potere. A suo avviso, la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto affermato dalla divisione di opposizione, non sussisteva alcun rischio di confusione riguardo ai prodotti presi in considerazione dalla domanda di registrazione. Il Tribunale ha pertanto riformato la decisione impugnata.

Nella sentenza del 3 luglio 2013, *Airbus/UAMI (NEO)* (T-236/12), il Tribunale ha statuito sulla portata dell'esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che, ai termini dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, in seguito all'esame del merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso e può, così facendo, esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata. Tale potere di procedere a un nuovo esame completo del merito della domanda di registrazione, tanto in diritto quanto in fatto, è tuttavia subordinato alla ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso. Quando, come nel caso di specie, l'esaminatore ha respinto una domanda di registrazione di marchio comunitario solo per i prodotti menzionati dalla suddetta domanda, autorizzando invece la registrazione per i servizi di cui alla medesima domanda, il ricorso presentato dal richiedente il marchio dinanzi alla commissione di ricorso può, di regola, riguardare soltanto il diniego dell'esaminatore di autorizzare la registrazione per i prodotti menzionati nella domanda. Per contro, l'autorizzazione dell'esaminatore di registrare una siffatta domanda per i servizi non può essere validamente impugnata dal suddetto richiedente dinanzi alla commissione di ricorso. Di conseguenza, il Tribunale ha chiarito che, sebbene, come nella fattispecie, la ricorrente avesse proposto, dinanzi alla commissione di ricorso, un ricorso volto all'annullamento integrale della decisione dell'esaminatore, rimaneva nondimeno il fatto che, a norma dell'articolo 59, prima frase, del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso era stata regolarmente adita solo nei limiti in cui l'organo inferiore aveva respinto le richieste della ricorrente. Pertanto il Tribunale ha stabilito che la commissione di ricorso aveva oltrepassato i limiti della propria competenza, in quanto aveva ripreso d'ufficio l'esame della domanda di registrazione di marchio comunitario per i servizi menzionati nella suddetta domanda alla luce degli impedimenti assoluti alla registrazione enunciati dall'articolo 7 del regolamento n. 207/2009 e in quanto aveva constatato che il marchio richiesto era privo di qualsiasi carattere distintivo che consentisse di distinguere tali servizi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, dello stesso regolamento.

e) Prova dell'uso effettivo del marchio

Nella sentenza del 28 novembre 2013, *Herbacin cosmetic/UAMI – Laboratoire Garnier (HERBA SHINE)* (T-34/12), il Tribunale ha precisato la portata dell'obbligo di motivazione delle commissioni di ricorso per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tale disposizione prevede che l'apposizione del marchio comunitario sui prodotti o sul loro imballaggio nella Comunità europea solo ai fini dell'esportazione è parimenti considerata un uso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 207/2009. Nella specie, il Tribunale ha dichiarato di essere impossibilitato a esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione impugnata, in quanto le ragioni che avevano indotto la commissione di ricorso a escludere le fatture indirizzate a destinatari stabiliti al di fuori dell'Unione non risultavano, neppure implicitamente, dalla decisione impugnata. Inoltre esso ha rilevato che l'esame della questione se gli elementi di prova forniti dalla ricorrente fossero sufficienti al fine di dimostrare che i requisiti previsti dall'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), del regolamento n. 207/2009 erano soddisfatti esigeva un'analisi dell'insieme degli elementi di prova forniti dalla ricorrente, analisi che non era stata effettuata dalla commissione di ricorso e che ad esso non spettava effettuare per la prima volta. Il Tribunale ha pertanto annullato la decisione impugnata per difetto di motivazione.

2. Disegni o modelli

Particolare attenzione merita una sentenza resa in materia di disegni o modelli comunitari, ossia la sentenza del 6 giugno 2013, *Kastenholz/UAMI – Qwatchme (Quadranti di orologio)* (T-68/11, oggetto di impugnazione), concernente, in particolare, i requisiti delle caratteristiche di novità e di individualità da cui dipende la tutela dei disegni o dei modelli comunitari. Il Tribunale rileva che

dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002²⁰ risulta che due disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti, cioè dettagli che non siano immediatamente percettibili e non producano quindi differenze, nemmeno minime, tra i citati disegni o modelli. A contrario, al fine di valutare la novità di un disegno o modello, occorre accertare l'esistenza di differenze tra i disegni o modelli in conflitto che, anche se minime, non sono irrilevanti. A tal riguardo, il Tribunale dichiara che la formulazione dell'articolo 6 del regolamento n. 6/2002 va oltre quella dell'articolo 5 di tale regolamento. Quindi, le differenze constatate tra i disegni o modelli in conflitto nell'ambito di quest'ultimo articolo, a maggior ragione se sono minime, possono non essere sufficienti a suscitare nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento. In tal caso, il disegno o modello contestato potrà essere considerato nuovo ai sensi dell'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, ma non sarà considerato tale da presentare un carattere individuale ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento. Per contro, poiché la condizione stabilita da quest'ultimo articolo va oltre quella imposta dall'articolo 5 del regolamento n. 6/2002, un'impressione generale diversa nell'utilizzatore informato ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento può essere fondata unicamente sull'esistenza di differenze oggettive tra i disegni o modelli in conflitto. Queste ultime devono dunque essere sufficienti a soddisfare la condizione della novità di cui all'articolo 5 del regolamento n. 6/2002.

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive

Il Tribunale ha deciso, nel 2013, 40 cause relative a misure di congelamento di fondi, delle quali la maggior parte riguardava le misure adottate dal Consiglio in relazione a persone e entità implicate nel programma nucleare della Repubblica islamica dell'Iran. Le sentenze rese a seguito dei ricorsi proposti dinanzi al Tribunale da due di tali entità meritano un'attenzione particolare.

In primo luogo, nella sentenza del 5 febbraio 2013, *Bank Saderat Iran/Consiglio* (T-494/10, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha sottolineato che una persona giuridica che costituisce un'emanazione di uno Stato terzo poteva avvalersi delle garanzie connesse alla tutela dei diritti fondamentali. Nella specie, era contestata la legittimità delle misure restrittive imposte dal Consiglio ad una banca commerciale iraniana, in quanto quest'ultima era detenuta in parte dal governo iraniano. Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, faceva valere che, in quanto emanazione dello Stato iraniano, essa non poteva avvalersi delle tutele e garanzie connesse ai diritti fondamentali.

Il Tribunale ha respinto tale argomento, rilevando che né la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea né i Trattati prevedevano disposizioni che escludessero le persone giuridiche che erano emanazioni degli Stati dal beneficio della tutela dei diritti fondamentali. Al contrario, le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali, e in particolare i suoi articoli 17, 41 e 47, garantiscono i diritti di «ogni persona», formulazione questa che ricomprende persone giuridiche come la ricorrente. Una siffatta esclusione del beneficio dei diritti fondamentali non può neanche essere fondata sull'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 – disposizione che esclude la ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo da organizzazioni governative –, inapplicabile ai procedimenti dinanzi al giudice dell'Unione. I diritti fondamentali possono quindi essere invocati, dinanzi a questo stesso giudice, dalle persone che sono emanazioni degli Stati, a condizione che tali diritti siano compatibili con la loro qualità di persona giuridica.

²⁰ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

In secondo luogo, nella sentenza del 6 settembre 2013, *Persia International Bank/Consiglio* (T-493/10), il Tribunale ha chiarito la portata del principio del rispetto dei diritti della difesa nell'ambito dell'adozione di misure restrittive. La ricorrente, una società detenuta da due banche iraniane, era stata inserita nell'elenco che prevedeva il congelamento dei capitali delle persone o entità ritenute coinvolte nel programma iraniano di proliferazione nucleare, in quanto il Consiglio aveva ritenuto che essa dovesse essere considerata come detenuta o appartenente ad una delle due banche summenzionate, denominata Bank Mellat. Essa faceva valere una violazione dei propri diritti della difesa e del proprio diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, in quanto essa non avrebbe ottenuto informazioni sufficienti in ordine all'asserito coinvolgimento della Bank Mellat nella proliferazione nucleare.

A tal riguardo, il Tribunale indica che, anche se il Consiglio, quando intende fondarsi su elementi forniti da uno Stato membro per adottare misure restrittive nei confronti di un'entità, è tenuto ad accertarsi, prima di adottare dette misure, che gli elementi in esame possano essere comunicati all'entità interessata in tempo utile affinché essa possa far valere utilmente il proprio punto di vista; la comunicazione tardiva di un documento su cui esso si è basato per adottare o per mantenere le misure restrittive riguardanti un'entità non costituisce tuttavia necessariamente, di per sé, una violazione dei diritti della difesa che giustifica l'annullamento degli atti adottati in precedenza. Tale soluzione si impone solo se si dimostra che le misure restrittive interessate non avrebbero potuto essere correttamente adottate o mantenute se non si fosse potuto accogliere come elemento a carico il documento comunicato tardivamente. Il Tribunale ha ritenuto che ciò non fosse riscontrabile nel caso di specie, in quanto le informazioni comunicate tardivamente dal Consiglio non contenevano elementi ulteriori rispetto alle misure anteriori, e che, di conseguenza, il fatto di non tenerne conto come elemento a carico non poteva pregiudicare la fondatezza dell'adozione e del mantenimento di dette misure. Per quanto concerne, più specificamente, l'assenza di comunicazione delle prove, esso ha osservato che, in forza del principio del rispetto dei diritti della difesa, il Consiglio non era tenuto a comunicare elementi diversi da quelli facenti parte del suo fascicolo. Orbene, nella specie, non veniva contestato che il fascicolo del Consiglio non contenesse prove ulteriori concernenti il coinvolgimento della Bank Mellat nella proliferazione nucleare o la ricorrente stessa, cosicché non poteva essergli contestato di aver violato i diritti della difesa della ricorrente e il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva per il fatto di non aver comunicato siffatte prove.

Privilegi e immunità

Nelle cause riunite *Gollnisch/Parlamento* (sentenza del 17 gennaio 2013, T-346/11 e T-347/11), il Tribunale è stato investito di un ricorso inteso all'annullamento di una decisione del Parlamento europeo di revoca dell'immunità di uno dei suoi membri e di una decisione del Parlamento di non difenderla. Tali decisioni erano state adottate a seguito di una domanda di revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente presentata dal ministro di Grazia e giustizia francese, in forza di una richiesta della procura di tale Stato, al fine di procedere all'istruttoria avviata nei confronti del ricorrente per istigazione all'odio razziale e permettere, se del caso, il rinvio di quest'ultimo dinanzi all'autorità giudiziaria competente.

Il Tribunale opera una distinzione fra la revoca dell'immunità di un deputato europeo, da un lato, e la difesa dell'immunità di tale deputato, dall'altro. Mentre la prima è espressamente prevista all'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea ²¹, lo stesso non vale per la seconda, la quale risulta soltanto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del

²¹ GU 2010, C 83, pag. 266.

Parlamento²², il quale non definisce tale nozione e costituisce un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali. Poiché l'inviolabilità prevista all'articolo 9 del protocollo n. 7 opera *de iure* e il deputato europeo può esserne privato solo in caso di revoca da parte del Parlamento, la difesa dell'immunità, nel quadro delle disposizioni di tale articolo 9, è concepibile solo nel caso in cui, in mancanza di una richiesta di revoca dell'immunità di un deputato europeo, l'inviolabilità, come configurata dalle norme di diritto nazionale dello Stato membro d'origine del deputato europeo, sia compromessa, in particolare, dall'azione delle autorità di polizia o giudiziarie dello Stato membro d'origine del suddetto deputato. In tali circostanze, il deputato europeo può chiedere al Parlamento di difendere la sua immunità, come previsto anche dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento. La difesa dell'immunità rappresenta così un modo per il Parlamento di intervenire, su richiesta di un deputato europeo, quando le autorità nazionali violano o si apprestano a violare l'immunità di uno dei suoi membri. Per contro, se è stata presentata richiesta di revoca dell'immunità da parte delle autorità nazionali, il Parlamento deve decidere se revocare o non revocare l'immunità. In un simile caso, la difesa dell'immunità non ha più ragion d'essere, poiché o il Parlamento revoca l'immunità, e allora una sua difesa non è più concepibile, oppure nega la revoca di tale immunità e la sua difesa è allora inutile, dal momento che le autorità nazionali vengono informate del rigetto da parte del Parlamento della loro richiesta di revoca e del fatto che l'immunità osta quindi alle misure che esse potrebbero o vorrebbero adottare. La difesa dell'immunità è quindi privata del suo oggetto quando sopraggiunge una richiesta di revoca dell'immunità da parte delle autorità nazionali. Il Parlamento non è più tenuto ad agire di propria iniziativa in mancanza di una richiesta formale da parte delle autorità competenti di uno Stato membro, ma deve, al contrario, adottare una decisione e dar seguito, quindi, a una richiesta siffatta.

Inoltre, anche se per poter beneficiare dell'immunità un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari, ciò non si verifica nel caso delle opinioni che, come quella in esame, sono state espresse da un deputato europeo al di fuori delle aule parlamentari, nell'ambito delle funzioni da esso esercitate in quanto membro di un organo regionale di uno Stato membro e in quanto presidente di un gruppo politico in seno a tale stesso organo. Non vi è infatti alcun nesso tra le affermazioni controverse e le funzioni di deputato europeo né, a fortiori, un nesso diretto e che si impone con evidenza tra dette affermazioni e tale funzione che avrebbe potuto giustificare l'applicazione dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità. Il Tribunale ha pertanto dichiarato che, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie e alla richiesta delle autorità francesi, non poteva essere addebitato al Parlamento di avere deciso di revocare l'immunità del ricorrente per permettere alle autorità giudiziarie francesi di proseguire l'attività istruttoria.

Sanità pubblica

Nella causa *Laboratoires CTRS/Commissione* (sentenza del 4 luglio 2013, T-301/12), il Tribunale si è pronunciato sui casi di deroga alle condizioni di principio necessarie per ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano. Il ricorso aveva ad oggetto una domanda di annullamento di una decisione di esecuzione della Commissione recante diniego di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004²³ per un medicinale orfano ad uso umano, il cui principio attivo era l'acido colico, destinato a trattare due rare,

²² GU 2011, L 116, pag. 1.

²³ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136, pag. 1).

ma molto gravi malattie epatiche, le quali, in mancanza di trattamento appropriato nelle prime settimane o nei primi mesi di vita, potevano portare alla morte. La ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale, facendo valere, segnatamente, che la Commissione aveva erroneamente ritenuto che l'utilizzazione dell'acido colico quale impiego medico ben consolidato, ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2001/83/CE²⁴, non fosse stata dimostrata, e che dati di letteratura scientifica presentati nella richiesta di autorizzazione non fossero completi.

Il Tribunale ha rilevato, anzitutto, che l'acido colico era stato utilizzato per trattare alcuni pazienti in Francia, fra il 1993 e l'ottobre 2007, in preparati ospedalieri somministrati su prescrizione medica, preparati individualmente secondo le indicazioni della farmacopea e conformemente alle corrette prassi menzionate nella normativa nazionale. Tali preparati ospedalieri di acido colico, da un lato, erano intesi a far fronte ad esigenze speciali (in particolare, essi erano necessari per rispondere ai bisogni dei pazienti, tenuto conto del fatto che non esisteva alcun medicinale immesso sul mercato idoneo a curare le patologie epatiche in oggetto) e, dall'altro, erano prescritti da un medico in esito ad un esame effettivo dei suoi pazienti sulla base di considerazioni puramente terapeutiche. Il Tribunale ne ha tratto la conclusione che erroneamente la Commissione aveva ritenuto che l'utilizzazione dell'acido colico quale preparato ospedaliero in Francia nel periodo compreso tra il 1993 e l'ottobre 2007 non costituisse prova di un impiego medico ben consolidato ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2001/83.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente avesse dimostrato di non essere in grado di fornire informazioni complete in merito all'efficacia e all'innocuità del medicinale controverso in normali condizioni d'impiego, a causa di circostanze eccezionali. Esso ha rilevato che questa aveva ben indicato, in alcuni riassunti, le ragioni per le quali non era possibile fornire dati completi sull'efficacia e sulla sicurezza del medicinale (tenuto conto della rarità della malattia e di considerazioni deontologiche) e aveva fornito una giustificazione del profilo rischi/benefici per il medicinale interessato. Esso ha pertanto dichiarato che erroneamente la Commissione aveva ritenuto, nella sua decisione, che i dati presentati dalla ricorrente avrebbero dovuto essere completi e che essa non potesse invocare l'esistenza di circostanze eccezionali nell'ambito della propria domanda fondata su un impiego medico ben consolidato.

Rilevando, inoltre, che parimenti senza un valido motivo la Commissione aveva ritenuto, nella decisione impugnata, che la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio pregiudicasse, nella specie, gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1901/2006²⁵ e la tutela dell'innovazione, il Tribunale ha concluso che il diniego di concessione di tale autorizzazione non era fondato, e ha annullato suddetta decisione.

Ambiente

Nella sentenza del 7 marzo 2013, *Polonia/Commissione* (T-370/11), il Tribunale si è pronunciato sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra attuato dalla direttiva 2003/87/CE²⁶. Il ricorso, proposto dalla Repubblica di Polonia, era diretto avverso la decisione della

²⁴ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378, pag. 1).

²⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Commissione che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione in relazione all'assegnazione gratuita di siffatte quote ²⁷. La Repubblica di Polonia metteva in discussione i parametri di riferimento utilizzati dalla Commissione per il calcolo dell'assegnazione di tali quote.

Il Tribunale ha anzitutto rilevato che la decisione impugnata costituiva una misura di esecuzione della direttiva 2003/87, la quale, quanto ad essa, era stata adottata sulla base delle disposizioni del Trattato FUE relative alla politica dell'ambiente. Esso ha pertanto respinto l'argomento della ricorrente, secondo il quale la decisione della Commissione era stata adottata in violazione dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, che prevede la competenza degli Stati membri nel settore della politica energetica.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che il trattamento uguale degli impianti industriali che si trovano in situazioni differenti in ragione dell'utilizzo di combustibili differenti all'atto della determinazione dei parametri di riferimento di prodotto ai fini dell'assegnazione delle quote nella decisione impugnata potesse essere considerato obiettivamente giustificato. A suo avviso, la distinzione dei suddetti parametri di riferimento in funzione del combustibile utilizzato non incoraggierebbe gli impianti industriali che utilizzano combustibile che emette forti quantitativi di CO₂ a cercare soluzioni che consentano di ridurre le loro emissioni, ma al contrario incentiverebbe a mantenere lo status quo, il che si porrebbe in contrasto con l'articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87. Inoltre, una siffatta distinzione implicherebbe il rischio di una crescita delle emissioni, poiché gli impianti industriali che utilizzano combustibile che produce deboli emissioni di CO₂ potrebbero essere indotti a sostituire quest'ultimo con un combustibile che emette maggiori quantitativi di CO₂ al fine di poter ottenere maggiori quote di emissione a titolo gratuito. Analogamente, il Tribunale ha ritenuto che la scelta del gas naturale, combustibile che produce deboli emissioni di CO₂, per stabilire i parametri di riferimento di calore e di combustibile, mirava ad una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Il Tribunale ha rilevato peraltro che la decisione impugnata teneva conto, in modo appropriato, delle conseguenze economiche e sociali delle misure intese a ridurre le emissioni di CO₂. Da un lato, le regole di funzionamento applicabili verrebbero introdotte progressivamente a partire dal 2013. In tale contesto, gli impianti che emettono forti quantitativi di CO₂, come quelli che utilizzano carbone in Polonia, e che hanno pertanto bisogno di un gran numero di quote per la loro produzione otterrebbero, in un primo tempo, un quantitativo maggiore di quote a titolo gratuito per coprire il loro fabbisogno. Dall'altro lato, il legislatore dell'Unione aveva istituito meccanismi per sostenere gli sforzi degli Stati membri con livelli di reddito pro capite relativamente bassi e prospettive di crescita relativamente elevate per ridurre l'intensità di carbonio della loro economia entro il 2020.

Infine, il Tribunale ha precisato che il sistema di assegnazione delle quote di emissioni di CO₂ si baserebbe, a partire dal 2013, sul principio della messa all'asta. Pertanto, gli Stati membri, potrebbero mettere all'asta l'integralità delle quote che non sarebbero state concesse a titolo gratuito, affinché gli impianti possano acquistare le quote mancanti. Tale sistema sarebbe inoltre conforme al principio «chi inquina paga», in quanto gli impianti che emettono il maggior quantitativo di CO₂ sarebbero obbligati a pagare le quote o a ridurre le loro emissioni.

²⁷ Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1).

Accesso ai documenti delle istituzioni

Nel 2013, la giurisprudenza in materia di accesso ai documenti ha riguardato, segnatamente, la portata dell'eccezione relativa alla tutela delle relazioni internazionali prevista dal regolamento (CE) n. 1049/2001²⁸, nonché l'interpretazione del regolamento (CE) n. 1367/2006²⁹, nell'ambito più specifico dell'accesso alle informazioni in materia ambientale.

1. Tutela delle relazioni internazionali

Nella sentenza del 19 marzo 2013, *In't Veld/Commissione* (T-301/10), il Tribunale si è pronunciato sulla fondatezza di una decisione che applica, segnatamente, l'eccezione concernente la tutela delle relazioni internazionali figurante all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, per respingere una domanda introdotta dalla ricorrente al fine di ottenere dalla Commissione l'accesso ad un certo numero di documenti relativi ad un progetto di accordo commerciale internazionale anticontraffazione.

A tal riguardo, il Tribunale rileva, in sostanza, che un'istituzione dell'Unione può parimenti fondare il suo diniego di accesso del pubblico ai documenti sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, per mantenere riservate le posizioni relative alla negoziazione di accordi internazionali, poiché una siffatta negoziazione può giustificare, al fine di garantire la sua efficacia, un certo grado di riservatezza che consenta di garantire la reciproca fiducia dei negoziatori e lo sviluppo di una discussione libera ed efficace. L'iniziativa e la conduzione dei negoziati per la conclusione di un accordo internazionale sono, in via di principio, di competenza dell'esecutivo, e la partecipazione del pubblico alla procedura relativa alla negoziazione e alla conclusione di un accordo internazionale è necessariamente limitata, tenuto conto dell'interesse legittimo di non svelare gli elementi strategici dei negoziati.

In tale contesto, la divulgazione delle posizioni dell'Unione o delle altre parti dei negoziati di un accordo commerciale internazionale anticontraffazione può arrecare pregiudizio all'interesse pubblico tutelato dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, da un lato, non si esclude che tale divulgazione possa consentire di conoscere, indirettamente, le posizioni delle altre parti dei negoziati. D'altro lato, nel contesto di negoziati internazionali le posizioni adottate dall'Unione possono, per definizione, cambiare in funzione dell'andamento di detti negoziati, delle concessioni e dei compromessi consentiti in tale ambito dalle varie parti beneficiarie. La formulazione di posizioni di negoziazione può implicare varie considerazioni tattiche da parte dei negoziatori, compresa l'Unione stessa. Non si può peraltro escludere che la divulgazione al pubblico, da parte dell'Unione, delle proprie posizioni di negoziazione, mentre le posizioni di negoziazione delle altre parti rimarrebbero segrete, possa produrre l'effetto di incidere negativamente, in pratica, sulla capacità di negoziazione dell'Unione.

Inoltre, nell'ambito di negoziati internazionali, la divulgazione unilaterale da parte di un negoziatore della posizione di negoziazione di una o di più altre parti, anche in modo a prima vista anonimo, può essere tale da intaccare gravemente, presso la parte negoziale la cui posizione è resa pubblica,

²⁸ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

²⁹ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

nonché, del resto, presso le altre parti negoziali testimoni di tale divulgazione, il clima di reciproca fiducia indispensabile per l'efficacia di tali negoziati. Una divulgazione del genere è inoltre tale da pregiudicare tanto la credibilità della Commissione come partner dei negoziati nei confronti delle altre parti negoziali quanto le relazioni di tutte le parti negoziali, e quindi dell'Unione, con eventuali paesi terzi desiderosi di aderire ai negoziati stessi.

2. Accesso alle informazioni ambientali

Nella sentenza dell'8 ottobre 2013, *Stichting Greenpeace Nederland e PAN Europe/Commissione* (T-545/11, oggetto di impugnazione), il Tribunale ha esaminato le condizioni di accesso del pubblico ad informazioni ambientali, nonché i rapporti fra il regolamento n. 1367/2006, che disciplina l'accesso a siffatte informazioni, e il regime che risulta dal regolamento n. 1049/2001.

Il Tribunale dichiara che, per quanto riguarda una domanda di accesso concernente informazioni ambientali o informazioni relative a emissioni nell'ambiente, dai considerando 8 e 15 del regolamento n. 1367/2006, letti in combinato disposto con i suoi articoli 3 e 6, risulta che tale regolamento contiene disposizioni che sostituiscono, modificano o puntualizzano talune disposizioni del regolamento n. 1049/2001. In tal caso, l'obbligo di interpretazione restrittiva delle eccezioni previste da quest'ultimo è rafforzato, da un lato, dalla necessità per l'istituzione interessata di tener conto dell'interesse pubblico alla divulgazione di siffatte informazioni nonché dal riferimento alla questione se informazioni del genere si riferiscano a emissioni nell'ambiente e, dall'altro, dal fatto che suddetto regolamento non contiene analoghe precisazioni circa l'applicazione delle predette eccezioni in tale settore.

L'articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 prevede una presunzione iuris et de iure secondo cui la divulgazione presenta un interesse pubblico prevalente quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell'ambiente, salvo il caso in cui tali informazioni vertano su un'indagine, in particolare quella relativa a possibili inadempimenti del diritto dell'Unione. Pertanto, l'istituzione interessata è tenuta a divulgare il documento qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente, anche se una divulgazione simile rischia di pregiudicare la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, compresi i diritti di proprietà intellettuale di tale persona. Per quanto riguarda in concreto una domanda di divulgazione di documenti relativi alla prima autorizzazione di immissione sul mercato di un principio attivo previsto dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE³⁰, come quello oggetto della fattispecie, sebbene tale direttiva contenga disposizioni volte a tutelare la riservatezza delle informazioni, le quali costituiscono segreti industriali e commerciali, l'esistenza di simili norme non consente di opporsi alla presunzione inconfutabile che risulta dal regolamento n. 1367/2006. Inoltre, anche se gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono, rispettivamente, la libertà di impresa e il diritto di proprietà, non si può cionondimeno ammettere che, per garantire un'interpretazione coerente della normativa dell'Unione, la validità di una disposizione del diritto derivato, chiara e incondizionata, sia rimessa in discussione. Non si può nemmeno sollevare la questione dell'inapplicabilità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, affinché esse siano conformi all'articolo 39, paragrafi 2 e 3, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994³¹, disposizioni che tutelano le informazioni aventi valore commerciale contro una divulgazione pubblica. Un simile affermazione porterebbe, in realtà, a rimettere in discussione la legittimità dell'articolo 6,

³⁰ Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1).

³¹ GU L 336, pag. 214.

paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 alla luce delle suddette disposizioni dell'accordo TRIPS.

Inoltre, nella causa *ClientEarth/Commissione* (sentenza del 13 settembre 2013, T-111/11, oggetto di impugnazione) è stata sollevata la questione della compatibilità dell'applicazione, da parte della Commissione, dell'eccezione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, concernente la tutela degli obiettivi delle attività di indagine, con la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus). La ricorrente sosteneva, infatti, che tale convenzione non ammetteva alcuna eccezione al diritto di accesso ai documenti al fine di tutelare gli obiettivi delle attività ispettive diverse da quelli di natura penale o disciplinare. Orbene, i documenti ai quali era stato negato l'accesso da parte della Commissione riguardavano la conformità della normativa degli Stati membri al diritto ambientale dell'Unione ed erano stati elaborati dalla Commissione segnatamente per permetterle di controllare la trasposizione di numerose direttive da parte degli Stati membri e, eventualmente, di avviare una procedura per inadempimento.

A tal riguardo, il Tribunale rileva che l'Unione è vincolata dalla convenzione di Aarhus. Tuttavia, per quanto riguarda i motivi di rigetto di una domanda di accesso alle informazioni ambientali, tale convenzione non appare, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa, dal momento che essa prevede che ciascuna parte deve adottare le misure necessarie al fine di stabilire e mantenere un quadro chiaro, trasparente e coerente per l'attuazione delle sue disposizioni, in quanto ciascuna parte dispone di un ampio potere discrezionale per organizzare le modalità di accesso del pubblico alle informazioni ambientali richieste alle autorità pubbliche.

In particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), della convenzione di Aarhus, non è sufficientemente preciso per essere direttamente applicabile, almeno per quanto riguarda le organizzazioni regionali d'integrazione economica, menzionate all'articolo 2, lettera d), di tale convenzione. In effetti, quest'ultima, e in particolare il suo articolo 4, paragrafo 4, lettera c), è stata evidentemente concepita per applicarsi principalmente alle autorità degli Stati contraenti e utilizza nozioni che sono loro proprie, come risulta dal rinvio al quadro delle normative nazionali, previsto dall'articolo 4, paragrafo 1. Per contro, essa non tiene conto delle specificità che caratterizzano le organizzazioni regionali d'integrazione economica che peraltro possono aderire alla convenzione. In particolare, non vi è alcuna indicazione nell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), o in altre disposizioni della convenzione di Aarhus, che consenta di interpretare le nozioni utilizzate da tale disposizione e di stabilire se un'inchiesta relativa ad una procedura per inadempimento possa farne parte.

In mancanza di qualsiasi indicazione in tal senso, non si può ritenere che la convenzione di Aarhus impedisca al legislatore dell'Unione di prevedere un'eccezione al principio dell'accesso ai documenti delle istituzioni in materia ambientale se riguardano una procedura per inadempimento, la quale rientra nei meccanismi costituzionali del diritto dell'Unione, quali disciplinati dai Trattati.

Autorizzazione di immissione in commercio di organismi geneticamente modificati

La causa *Ungheria/Commissione* (sentenza del 13 dicembre 2013, T-240/10), ha dato luogo a talune precisazioni concernenti il procedimento applicabile in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati. All'origine di tale causa vi sono due decisioni della Commissione: la prima autorizza l'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata, la seconda autorizza l'immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla suddetta patata e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di quest'ultima in prodotti alimentari e in altri mangimi. Ritenendo che tale patata costituisse un rischio per la salute umana e animale e per l'ambiente, l'Ungheria ha presentato un ricorso di annullamento avverso queste due decisioni.

Il Tribunale ha anzitutto sottolineato che le misure proposte dalla Commissione relative all'immissione in commercio di prodotti geneticamente modificati dovevano essere adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE³². Tale procedura prevedeva l'obbligo, per la Commissione, di sottoporre un progetto di misure al comitato di regolamentazione competente. Nella specie, la Commissione, avendo deciso di chiedere un parere consolidato all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), e basando le decisioni impugnate segnatamente su tale parere, senza consentire ai comitati competenti di prendere posizione né sul parere né sui progetti di decisioni modificati, non aveva ottemperato a tale obbligo.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che, se la Commissione avesse rispettato la normativa applicabile, il risultato della procedura o il contenuto delle decisioni impugnate avrebbe potuto essere sostanzialmente diverso. Infatti, poiché i voti sui progetti precedenti all'interno dei comitati erano stati estremamente divisi e le conclusioni del summenzionato parere esprimevano più incertezze rispetto ai pareri precedenti dell'EFSA, ed erano corredati di pareri minoritari, non era escluso che i membri dei comitati competenti avessero potuto rivedere la loro posizione. Inoltre, in presenza di un parere sfavorevole o in assenza di parere da parte dei comitati, la Commissione sarebbe stata tenuta a sottoporre le proposte di autorizzazione al Consiglio, il quale avrebbe potuto decidere di prendere posizione a favore o contro le autorizzazioni in questione. È solo al termine di tale procedura, in assenza di decisione da parte del Consiglio, che la Commissione avrebbe potuto adottare le sue decisioni.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso e ha annullato le decisioni impugnate.

II. Impugnazioni

Fra le decisioni rese dalla sezione delle impugnazioni del Tribunale nel corso del 2013, tre sentenze meritano una menzione particolare.

In primo luogo, nella sentenza dell'11 settembre 2013, *L/Parlamento* (T-317/10 P), il Tribunale ha precisato che, nel caso di un motivo di licenziamento basato sulla perdita o sulla rottura della fiducia reciproca fra un agente temporaneo e il gruppo politico del Parlamento europeo al quale esso era assegnato, mentre un agente temporaneo facente parte dei deputati non iscritti aveva un interesse ad assicurarsi che il legame di fiducia rotto era quello che lo lega al suo responsabile amministrativo diretto, diverso era il caso di un agente assegnato ad un gruppo politico classico diverso da quello dei non iscritti, caratterizzato da un convincimento politico che si presume comune. In quest'ultimo caso, se il legame di fiducia è rotto, esso non esiste più con il gruppo nel suo complesso, e la questione di individuare le persone che hanno perso la fiducia non è più rilevante. Dopo avere rammentato che l'esistenza di un rapporto di fiducia non si fonda su elementi obiettivi ed esula per natura dal controllo giurisdizionale, in quanto il giudice dell'Unione non può sostituire la sua valutazione a quella dell'autorità legittimata a concludere i contratti di assunzione, a fortiori nell'ambito politico, nel quale la perdita di fiducia è una nozione ampia, il Tribunale considera, tuttavia, che, se un'istituzione che decide la risoluzione di un contratto di agente temporaneo si riferisce, in particolare, a fatti materiali precisi all'origine della decisione di licenziamento per perdita di fiducia, il giudice è tenuto a verificare la veridicità di tali fatti materiali. Così facendo, il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella dell'autorità competente, secondo la quale la perdita di

³² Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).

fiducia è avvenuta, ma si limita a controllare se i fatti all'origine della decisione illustrati dall'istituzione siano materialmente esatti.

In secondo luogo, nella sentenza del 23 ottobre 2013, *Commissione/Moschonaki* (T-476/11 P), il Tribunale ha chiarito la portata della regola della concordanza tra il reclamo ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello statuto dei funzionari dell'Unione e il successivo ricorso. Esso osserva che la circostanza secondo la quale i motivi contenuti nel ricorso e nel reclamo sono intesi a contestare la legittimità interna o, alternativamente, la legittimità esterna di un atto, non consente di stabilire, da sola, che tali motivi possono essere considerati come dotati di una stretta correlazione fra loro. Ciò potrebbe consentire ad un ricorrente di far valere per la prima volta dinanzi al Tribunale della funzione pubblica un motivo slegato da quelli dedotti nel reclamo, in quanto tali motivi, considerati nel loro complesso, riguardano la legittimità interna o esterna dell'atto in esame. In tali circostanze, l'autorità che ha il potere di nomina sarebbe stata a conoscenza, nell'ambito del reclamo, solo di una parte delle censure addebitate all'amministrazione. Non essendo in grado di conoscere con sufficiente precisione le lagnanze o i desideri dell'interessato, tale autorità non potrebbe dunque tentare una composizione amichevole. Le nozioni di legittimità interna e di legittimità esterna, infatti, sono troppo ampie ed astratte, avuto riguardo all'obiettivo preciso della censura in esame, per assicurare che un siffatto legame possa sussistere fra dei motivi che rientrano esclusivamente nell'una o nell'altra di tali nozioni.

Cionondimeno, anche se l'immutabilità dell'oggetto e della causa della controversia fra il reclamo e il ricorso è necessaria per consentire una composizione amichevole delle liti, informando l'autorità che ha il potere di nomina, a partire dalla fase del reclamo, delle critiche dell'interessato, l'interpretazione di tali nozioni non può portare a restringere le possibilità per l'interessato di contestare in maniera utile una decisione che gli arreca pregiudizio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente prende atto della motivazione dell'atto che gli arreca pregiudizio tramite la risposta al suo reclamo, o nel caso in cui la motivazione di siffatta risposta modifichi o completi sostanzialmente la motivazione contenuta nel suddetto atto, tutti i motivi dedotti per la prima volta nella fase della richiesta e intesi a contestare la fondatezza della motivazione illustrata nella risposta al reclamo devono essere considerati ricevibili.

In terzo luogo, nella sentenza del 4 dicembre 2013, *ETF/Schuerings* (T-107/11 P), il Tribunale ha precisato la natura dell'obbligo che si impone ad un'istituzione nel caso di risoluzione di un contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo. Nella specie, esso ha dichiarato che, in presenza di un motivo valido di licenziamento, nella specie la riduzione del perimetro delle attività di un'agenzia, la Fondazione europea per la formazione (ETF) non era obbligata a verificare se l'agente temporaneo potesse essere riassegnato ad un'altra posizione esistente o in procinto di essere creata a seguito dell'attribuzione di nuove competenze all'ETF. Infatti, anche se è vero che i contratti di lavoro a tempo indeterminato si distinguono, sotto il profilo della sicurezza dell'impiego, dai contratti di lavoro a tempo determinato, gli agenti del servizio pubblico dell'Unione assunti sulla base di un contratto a tempo indeterminato non possono cionondimeno ignorare il carattere temporaneo della loro assunzione e il fatto che quest'ultima non conferisce una garanzia di impiego, considerato che la nozione di «impiego permanente presso un'istituzione», ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 1, dello Statuto, comprende soltanto gli impieghi espressamente contemplati come «permanenti» o denominati in modo analogo nel bilancio.

III. Domande di provvedimenti provvisori

Il Tribunale è stato investito quest'anno di 31 domande di provvedimenti provvisori, il che rappresenta un aumento considerevole rispetto al numero di domande presentate nel 2012 (21). Nel 2013

il presidente del Tribunale ha statuito su 27 cause, contro le 23 del 2012. Esso ha accolto, in parte o in toto, quattro domande, e segnatamente quelle sfociate nelle ordinanze dell'11 marzo 2013, *Pilkington Group/Commissione* (T-462/12 R, oggetto di impugnazione), del 25 aprile 2013, *AbbVie/EMA* (T-44/13 R, oggetto di impugnazione) e *InterMune UK e a./EMA* (T-73/13 R, oggetto di impugnazione), nonché del 15 maggio 2013, *Germania/Commissione* (T-198/12 R, oggetto di impugnazione). Le prime tre ordinanze, relative alla problematica legata alla divulgazione, da parte della Commissione e dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA), di informazioni asseritamente confidenziali, seguono l'approccio accolto in tre ordinanze adottate nel 2012 ³³.

Nella citata causa *Germania/Commissione* il governo tedesco, ritenendo che i valori limite applicabili in Germania a taluni metalli pesanti presenti nei giocattoli offrissero una protezione migliore rispetto ai valori introdotti dalla direttiva 2009/48/CE ³⁴, aveva chiesto alla Commissione l'autorizzazione a mantenere i propri valori nazionali. La Commissione ha, in sostanza, respinto tale domanda. Il governo tedesco, dopo aver proposto un ricorso di annullamento avverso tale rigetto, ha sollecitato l'adozione di misure provvisorie che l'autorizzassero a continuare ad utilizzare i propri valori limite fino alla pronuncia della sentenza di merito. Nella sua ordinanza del 15 maggio 2013 il presidente del Tribunale ha dichiarato ricevibile la domanda diretta ad ingiungere alla Commissione di accordare tale autorizzazione. È vero che una domanda di provvedimenti provvisori che mira unicamente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di una decisione meramente negativa è in linea di principio irricevibile, in quanto una siffatta sospensione non può, di per sé, modificare la situazione del richiedente. Tuttavia, il governo tedesco non aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione della decisione di rigetto, bensì l'adozione di provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 279 TFUE. Tale possibilità esisteva parimenti nell'ambito di un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione negativa, in quanto né l'articolo 279 TFUE, né l'articolo 104 del regolamento di procedura del Tribunale, né a maggior ragione l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea permettono di dichiarare siffatta domanda irricevibile. Il presidente del Tribunale ha aggiunto che, in materia di provvedimenti provvisori, il giudice dell'urgenza disponeva di competenze il cui impatto nei confronti delle istituzioni dell'Unione interessate andava oltre gli effetti derivanti da una sentenza di annullamento, a patto che tali provvedimenti provvisori si applichino soltanto per la durata del procedimento principale, presentino un nesso sufficientemente stretto con l'oggetto del ricorso principale, non pregiudichino la decisione di merito e non ne ostacolino l'effetto utile. Il presidente del Tribunale ha dichiarato che tali condizioni erano soddisfatte nella specie.

Quanto al merito, il presidente del Tribunale ha constatato che il governo tedesco aveva dimostrato sia la necessità in fatto e in diritto di adottare provvedimenti provvisori intesi a tutelare la salute dei bambini sia l'urgenza di tali provvedimenti. Esso ha sottolineato, in particolare, che la controversia tra il governo tedesco e la Commissione a proposito dei valori limite «corretti» per il piombo, il bario, l'antimonio, l'arsenico e il mercurio sollevava questioni complesse ed estremamente tecniche, le quali non potevano essere considerate, prima facie, come irrilevanti, ma necessitavano di

³³ Il contenuto essenziale di tali ordinanze del 16 novembre 2012, *Evonik Degussa/Commissione* (T-341/12 R) e *Akzo Nobel e a./Commissione* (T-345/12 R), nonché del 29 novembre 2012, *Alstom/Commissione* (T-164/12 R), le quali non erano state oggetto di impugnazione, è stato ampiamente descritto nella relazione annuale 2012 (pagg. 161 e 162). L'impugnazione proposta dalla Commissione avverso l'ordinanza *Pilkington Group/Commissione*, cit., è stata respinta con ordinanza del vicepresidente della Corte del 10 settembre 2013, *Commissione/Pilkington Group* [C-278/13 P(R)]. A seguito delle impugnazioni proposte dall'EMA, il vicepresidente della Corte, con ordinanze del 28 novembre 2013, *EMA/AbbVie* [C-389/13 P(R)] e *EMA/InterMune UK e a.* [C-390/13 P(R)], ha annullato le ordinanze *AbbVie/EMA* e *InterMune UK e a./EMA*, cit., e ha rimesso tali cause al Tribunale.

³⁴ Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170, pag. 1).

un esame approfondito, che doveva essere effettuato nell'ambito del procedimento principale. Di conseguenza, il presidente del Tribunale ha ordinato alla Commissione di autorizzare il mantenimento dei valori limite tedeschi ³⁵.

Le altre domande di provvedimenti provvisori, ad eccezione di alcuni casi di non luogo a statuire, sono state tutte respinte, nella maggior parte dei casi per insussistenza dell'urgenza.

La causa *Francia/Commissione* (ordinanza del 29 agosto 2013, T-366/13 R, oggetto di impugnazione) aveva ad oggetto una decisione della Commissione che ordinava il recupero presso la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) di un aiuto di Stato per un importo superiore a EUR 220 milioni, eseguito dalla Repubblica francese. Secondo quest'ultima, il rimborso da parte della SNCM di una siffatta somma avrebbe inevitabilmente comportato l'insolvenza e la liquidazione della stessa, il che avrebbe provocato diversi danni gravi e irreparabili per la medesima, come l'interruzione della continuità territoriale, problemi di ordine pubblico e conseguenze economiche negative in Corsica. Rammentando che la decisione impugnata era vincolante solo nei confronti delle autorità francesi, il presidente del Tribunale ha constatato che tale decisione non era idonea, da sola, ad imporre alla SNCM di restituire l'aiuto di Stato. Orbene, poiché le autorità francesi non avevano adottato alcuna misura giuridicamente vincolante volta all'esecuzione della decisione impugnata, il rischio di liquidazione della SNCM non poteva essere considerato sufficientemente imminente da giustificare la concessione della richiesta sospensione dell'esecuzione. In ogni caso, trattandosi di rimedi interni a disposizione della SNCM per difendersi a fronte di un provvedimento di recupero nazionale, la Repubblica francese non aveva dimostrato che tali rimedi giuridici non consentissero alla SNCM di evitare la sua messa in liquidazione, facendo valere dinanzi al giudice nazionale la sua situazione finanziaria individuale e il suo obbligo di assicurare il servizio di collegamento marittimo fra Marsiglia e la Corsica. Pertanto il presidente del Tribunale non poteva che rilevare la mancata dimostrazione di vizi inficianti i rimedi giuridici francesi in materia. Inoltre, nella specie, un ricorso al giudice francese da parte della SNCM doveva essere considerato un passo preliminare necessario, in quanto la Repubblica francese non poteva giustificare l'urgenza dinanzi al medesimo fino a quando le autorità nazionali non avessero adottato misure di esecuzione vincolanti e il giudice nazionale non fosse stato investito di un'eventuale domanda di sospensione dell'esecuzione.

La causa *Tilly-Sabco/Commissione* (ordinanza del 26 settembre 2013, T-397/13 R), riguardava un'impresa specializzata nell'esportazione verso i paesi del Medio Oriente di polli surgelati con un peso unitario inferiore a quello dei polli venduti sul mercato europeo. La sua redditività dipendeva principalmente dalla concessione di una sovvenzione pubblica sotto forma di restituzioni all'esportazione, il cui obiettivo consisteva nell'agevolare, in caso di necessità, le esportazioni nell'ambito della realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune. A seguito dell'azzeramento, da parte di un regolamento della Commissione, dell'importo delle restituzioni all'esportazione per i polli surgelati, la ricorrente faceva valere una perdita dell'80% del suo fatturato globale e la messa in pericolo della sua sostenibilità finanziaria. Nella sua ordinanza del 26 settembre 2013 il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti urgenti, adducendo che la ricorrente non poteva ignorare, in quanto operatore economico prudente ed accorto, che il settore dell'organizzazione comune dei mercati agricoli era estremamente regolamentato, in quanto la Commissione interveniva ogni tre mesi per fissare l'importo delle restituzioni all'esportazione, adeguandolo ai mutamenti della situazione economica. Di conseguenza, la ricorrente non poteva vantare un diritto acquisito al mantenimento di una restituzione fissata ad un importo determinato, del quale essa aveva fruito in un determinato momento, tanto più che le restituzioni

³⁵ L'impugnazione proposta avverso tale ordinanza è stata respinta con ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 dicembre 2013, *Commissione/Germania* [C-426/13 P(R)].

all'esportazione rivestono, in forza della normativa applicabile, carattere facoltativo, cosicché non esisteva alcun obbligo giuridico di mantenere permanentemente in vigore il regime di tali restituzioni, con la conseguenza che queste ultime, a seconda delle fluttuazioni dei mercati, potevano essere ridotte o anche completamente sospese. In tali condizioni, sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare una diligenza ragionevole, adottando misure di precauzione intese a diversificare la sua produzione e i suoi sbocchi di mercato. In mancanza di dimostrazione di una siffatta diligenza, la ricorrente stessa era tenuta a sopportare il danno causato dall'azzeramento delle restituzioni all'esportazione in quanto parte del rischio dell'impresa.

B – Composizione del Tribunale



(Ordine protocollare alla data del 23 ottobre 2013)

Prima fila, da sinistra a destra:

Sigg. G. Berardis, M. van der Woude, A. Dittrich, S. Papasavvas, presidenti di sezione; sig. H. Kanninen, vicepresidente del Tribunale; sig. M. Jaeger, presidente del Tribunale; sig.ra M.E. Martins Ribeiro, presidente di sezione; sigg. M. Prek, S. Frimodt Nielsen e D. Gratsias, presidenti di sezione.

Seconda fila, da sinistra a destra:

Sigg. E. Buttigieg e A. Popescu, giudici; sig.re I. Labucka e I. Wiszniewska-Białecka, giudici; sigg. F. Dehousse, N.J. Forwood e O. Czúcz, giudici; sig.ra I. Pelikánová, giudice; sig. J. Schwarcz, giudice; sig.ra M. Kancheva, giudice.

Terza fila, da sinistra a destra:

Sigg. L. Madise, I. Ulloa Rubio e V. Kreuschitz, giudici; sig.ra V. Tomljenović, giudice; sigg. C. Wetter, E. Bieliūnas, A.M. Collins e S. Gervasoni, giudici; sig. E. Coulon, cancelliere.

1. Membri del Tribunale

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Marc Jaeger

Nato nel 1954; laureato in giurisprudenza presso l'Università Robert Schuman di Strasburgo; studi al Collegio d'Europa; ammesso all'ordine forense di Lussemburgo (1981); attaché de justice delegato presso il Procuratore generale di Lussemburgo (1983); giudice presso il Tribunal d'arrondissement di Lussemburgo (1984); referendario presso la Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1996); presidente dell'Istituto universitario internazionale di Lussemburgo (IUIL); giudice al Tribunale dall'11 luglio 1996; presidente del Tribunale dal 17 settembre 2007.



Heikki Kanninen

Nato nel 1952; laureato alla Scuola di studi superiori commerciali di Helsinki e alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Helsinki; referendario alla Corte amministrativa suprema di Finlandia; segretario generale del comitato per la riforma della tutela giuridica nella pubblica amministrazione; amministratore principale alla Corte amministrativa suprema; segretario generale del comitato per la riforma del contenzioso amministrativo; consigliere alla direzione della legislazione del ministero della Giustizia; cancelliere aggiunto alla Corte EFTA; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice alla Corte amministrativa suprema (1998-2005); membro della commissione di ricorso per i rifugiati; vicepresidente del comitato sullo sviluppo delle istituzioni giudiziarie finlandesi; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 6 ottobre 2009; giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009; vicepresidente del Tribunale dal 17 settembre 2013.



Josef Azizi

Nato nel 1948; dottore in giurisprudenza e in scienze economiche e sociali dell'Università di Vienna; professore incaricato e docente presso l'Università delle scienze economiche di Vienna, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna e presso diverse altre università; professore onorario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna; Ministerialrat e capodivisione alla Cancelleria federale; membro del Comitato direttivo per la cooperazione giuridica presso il Consiglio d'Europa (CDCJ); mandatario ad litem dinanzi al Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) nei procedimenti giudiziari di controllo di costituzionalità delle leggi federali; coordinatore responsabile per l'adeguamento del diritto federale austriaco al diritto comunitario; giudice al Tribunale dal 18 gennaio 1995 al 16 settembre 2013.

**Nicholas James Forwood**

Nato nel 1948; laurea (1969) e master (1973) presso l'Università di Cambridge (scienze meccaniche e giurisprudenza); iscrizione al Bar of England nel 1970, poi esercizio della professione di avvocato a Londra (1971-1999) e a Bruxelles (1979-1999); iscrizione al Bar of Ireland nel 1981; nomina a Queen's Counsel nel 1987; Benchers of the Middle Temple nel 1998; rappresentante del Bar of England and Wales presso il Consiglio degli ordini forensi dell'Unione europea (CCBE) e presidente della delegazione permanente del CCBE dinanzi alla Corte di giustizia (1995-1999); membro del consiglio direttivo della World Trade Law Association e della European Maritime Law Organisation (1993-2002); giudice al Tribunale dal 15 dicembre 1999.

**Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro**

Nata nel 1956; studi a Lisbona, Bruxelles e Strasburgo; avvogada in Portogallo e a Bruxelles; libera ricercatrice presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles; referendaria del giudice portoghese alla Corte di giustizia sig. Moitinho de Almeida (1986-2000), successivamente del presidente del Tribunale di primo grado sig. Versterdorf (2000-2003); giudice al Tribunale dal 31 marzo 2003.

**Franklin Dehousse**

Nato nel 1959; laureato in giurisprudenza (Università di Liegi, 1981); aspirante (Fondo nazionale della ricerca scientifica, 1985-1989); consigliere giuridico alla Camera dei deputati (1981-1990); dottorato in giurisprudenza (Università di Strasburgo, 1990); professore (Università di Liegi e di Strasburgo, Collegio d'Europa, Regio Istituto superiore di Difesa, Università Montesquieu di Bordeaux; Collegio Michel Servet delle Università di Parigi; facoltà Notre-Dame de la Paix a Namur); rappresentante speciale del ministro degli Affari esteri (1995-1999); direttore degli studi europei del Regio Istituto delle relazioni internazionali (1998-2003); consulente presso il Consiglio di Stato (2001-2003); consulente presso la Commissione europea (1990-2003); membro dell'Osservatorio Internet (2001-2003); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2003.

**Ottó Czúcz**

Nato nel 1946; dottore in giurisprudenza presso l'Università di Szeged (1971); amministratore al ministero del Lavoro (1971-1974); docente incaricato e professore (1974-1989), decano della facoltà di giurisprudenza (1989-1990), vicerettore (1992-1997) dell'Università di Szeged; avvocato; membro del presidium dell'Assicurazione nazionale delle pensioni; vicepresidente dell'Istituto europeo di previdenza sociale (1998-2002); membro del consiglio scientifico dell'Associazione internazionale della previdenza sociale; giudice alla Corte costituzionale (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Wiszniewska-Białecka**

Nata nel 1947; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Varsavia (1965-1969); ricercatrice (assistente, libero docente e professore) all'Istituto di scienze giuridiche dell'Accademia polacca delle scienze (1969-2004); ricercatrice associata all'Istituto Max Planck di diritto straniero ed internazionale in materia di brevetti, di diritto d'autore e di concorrenza a Monaco di Baviera (borsa della Fondazione AvH, 1985-1986); avvocato (1992-2000); giudice alla Corte suprema amministrativa (2001-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Irena Pelikánová**

Nata nel 1949; dottore in giurisprudenza, assistente in diritto dell'economia (prima del 1989), poi dottore in scienze, professore di diritto degli affari (dal 1993) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università Karlova di Praga; membro dell'organo direttivo della Commissione dei valori mobiliari (1999-2002); avvocato; membro del Consiglio legislativo del governo ceco (1998-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Vilenas Vadapalas**

Nato nel 1954; laurea in giurisprudenza (Università di Mosca); abilitazione in giurisprudenza (Università di Varsavia); professore all'Università di Vilnius: diritto internazionale (dal 1981), diritti dell'uomo (dal 1991) e diritto comunitario (dal 2000); consigliere per gli Affari esteri presso il governo (1991-1993); membro del gruppo di coordinamento della delegazione dei negoziati per l'adesione all'Unione europea; direttore generale del dipartimento di diritto europeo del governo (1997-2004); professore di diritto europeo all'Università di Vilnius, titolare della cattedra Jean Monnet; presidente dell'associazione lituana di studi sull'Unione europea; relatore del gruppo di lavoro parlamentare per la riforma costituzionale relativa all'adesione della Lituania; membro della Commissione internazionale dei giuristi (aprile 2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004 al 16 settembre 2013.

**Küllike Jürimäe**

Nata nel 1962; laureata in giurisprudenza all'Università di Tartu (1981-1986); assistente del procuratore della Repubblica a Tallinn (1986-1991); diplomata alla Scuola di diplomazia dell'Estonia (1991-1992); consigliere giuridico (1991-1993) e consigliere generale alla Camera di commercio e dell'industria (1992-1993); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (1993-2004); European Master in diritti dell'uomo e democratizzazione, Università di Padova e di Nottingham (2002-2003); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004 al 23 ottobre 2013, giudice alla Corte di giustizia dal 23 ottobre 2013.

**Ingrida Labucka**

Nata nel 1963; laureata in giurisprudenza all'Università di Lettonia (1986); ispettore per il ministero dell'Interno per la regione di Kirov e la città di Riga (1986-1989); giudice al Tribunale di primo grado di Riga (1990-1994); avvocato (1994-1998 e luglio 1999 - maggio 2000); ministro della Giustizia (novembre 1998 - luglio 1999 e maggio 2000 - ottobre 2002); membro della Corte internazionale di arbitrato dell'Aia (2001-2004); membro del Parlamento (2002-2004); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Savvas S. Papasavvas**

Nato nel 1969; studi all'Università di Atene (laurea nel 1991); studi di terzo ciclo all'Università di Parigi II (DEA di diritto pubblico nel 1992) e all'Università di Aix-Marseille III (dottorato in giurisprudenza nel 1995); iscrizione al foro di Cipro, membro dell'ordine degli avvocati di Nicosia dal 1993; docente incaricato all'Università di Cipro (1997-2002), libero docente di diritto costituzionale dal settembre 2002; ricercatore al Centro europeo di diritto pubblico (2001-2002); giudice al Tribunale dal 12 maggio 2004.

**Miro Prek**

Nato nel 1965; laurea in giurisprudenza (1989); ammesso all'ordine forense (1994); vari compiti e funzioni nella pubblica amministrazione, principalmente presso l'ufficio del governo incaricato della legislazione (segretario di Stato aggiunto e vicedirettore, capo del dipartimento di diritto europeo e di diritto comparato) e presso l'ufficio per gli affari europei (sottosegretario di Stato); membro della squadra di negoziato per l'accordo di associazione (1994-1996) e per l'adesione all'Unione europea (1998-2003); responsabile degli affari giuridici; avvocato; responsabile di progetti per l'adeguamento alla normativa comunitaria e per l'integrazione europea, principalmente nei Balcani occidentali; capodivisione alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2004-2006); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2006.

**Alfred Dittrich**

Nato nel 1950; studi di giurisprudenza presso l'Università di Erlangen-Norimberga (1970-1975); Rechtsreferendar nella circoscrizione della Corte d'appello di Norimberga (1975-1978); amministratore presso il ministero federale dell'Economia (1978-1982); amministratore alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso le Comunità europee (1982); amministratore presso il ministero federale dell'Economia, incaricato delle questioni di diritto comunitario e della concorrenza (1983-1992); capo del dipartimento «Diritto dell'Unione europea» (1992-2007) presso il ministero della Giustizia; capo della delegazione tedesca del gruppo di lavoro «Corte di giustizia» del Consiglio; agente del governo federale in un gran numero di procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.



Santiago Soldevila Fragoso

Nato nel 1960; laurea in giurisprudenza presso l'Università autonoma di Barcellona (1983); giudice (1985); dal 1992 magistrato specializzato nel contenzioso amministrativo presso la Corte di cassazione delle Canarie, a Santa Cruz de Tenerife (1992 e 1993) e presso l'Audiencia nacional (Madrid, maggio 1998 - agosto 2007), ove si è occupato di ricorsi in materia fiscale (IVA), di ricorsi avverso le disposizioni regolamentari generali del ministro dell'Economia e avverso le decisioni di quest'ultimo relative ad aiuti di Stato o alla responsabilità patrimoniale dell'amministrazione, nonché dei ricorsi proposti avverso tutti gli accordi delle autorità di regolamentazione nei settori bancario, della borsa, energetico, delle assicurazioni e della concorrenza; referendario presso la Corte costituzionale (1993-1998); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2013.



Laurent Truchot

Nato nel 1962; laureato presso l'Istituto di studi politici di Parigi (1984); ex allievo della Scuola nazionale di magistratura (1986-1988); giudice presso il Tribunal de grande instance di Marsiglia (gennaio 1988 - gennaio 1990); magistrato presso la direzione dei procedimenti civili e dei sigilli del ministero della Giustizia (gennaio 1990 - giugno 1992); collaboratore del capo dell'ufficio e in seguito capo dell'ufficio presso la direzione generale della Concorrenza, del consumo e della repressione delle frodi del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria (giugno 1992 - settembre 1994); consigliere tecnico presso il ministro della Giustizia e guardasigilli (settembre 1994 - maggio 1995); giudice presso il Tribunal de grande instance di Nîmes (maggio 1995 - maggio 1996); referendario alla Corte di giustizia presso l'avvocato generale sig. Léger (maggio 1996 - dicembre 2001); consigliere referendario presso la Cour de cassation (dicembre 2001 - agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007 al 16 settembre 2013.



Sten Frimodt Nielsen

Nato nel 1963; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Copenaghen (1988); funzionario presso il ministero degli Affari esteri (1988-1991); docente incaricato di diritto internazionale e diritto europeo presso l'Università di Copenaghen (1988-1991); segretario di ambasciata presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso le Nazioni Unite a New York (1991-1994); funzionario presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri (1994-1995); professore associato presso l'Università di Copenaghen (1995); consigliere, in seguito consigliere principale del primo ministro (1995-1998); ministro consigliere presso la rappresentanza permanente della Danimarca presso l'Unione europea (1998-2001); consigliere speciale del primo ministro per le questioni giuridiche (2001-2002); capo dipartimento e giureconsulto del primo ministro (marzo 2002 - luglio 2004); sottosegretario di Stato e giureconsulto del primo ministro (agosto 2004 - agosto 2007); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2007.

**Kevin O'Higgins**

Nato nel 1946; studi presso il Crescent College di Limerick, presso il Clongowes Wood College, presso l'University College Dublin (B.A. degree e laurea in diritto europeo) e presso il Kings Inns; iscritto al Bar of Ireland nel 1968; barrister (1968-1982); Senior Counsel (Inner Bar of Ireland, 1982-1986); giudice alla Circuit court (1986-1997); giudice alla High Court d'Irlanda (1997-2008); Benchers of Kings Inns; rappresentante dell'Irlanda presso il Consiglio consultivo dei giudici europei (2000-2008); giudice al Tribunale dal 15 settembre 2008 al 16 settembre 2013.

**Juraj Schwarcz**

Nato nel 1952; dottore in giurisprudenza (Università Comenius di Bratislava, 1979); giurista d'impresa (1975-1990); cancelliere incaricato della tenuta del registro delle imprese presso il Tribunale municipale di Košice (1991); giudice al Tribunale municipale di Košice (gennaio-ottobre 1992); giudice e presidente di sezione alla Corte regionale di Košice (novembre 1992 - 2009); giudice distaccato alla Corte suprema della Repubblica slovacca, sezione di diritto commerciale (ottobre 2004 - settembre 2005); presidente della sezione di diritto commerciale alla Corte regionale di Košice (ottobre 2005 - settembre 2009); membro esterno del dipartimento di diritto commerciale e di diritto dell'economia dell'Università P.J. Šafárik di Košice (1997-2009); membro esterno del corpo docente dell'Accademia giudiziaria (2005-2009); giudice al Tribunale dal 7 ottobre 2009.

**Marc van der Woude**

Nato nel 1960; laureato in giurisprudenza (Università di Groninga, 1983); studi al Collegio d'Europa (1983-1984); assistente al Collegio d'Europa (1984-1986); professore incaricato presso l'Università di Leiden (1986-1987); relatore presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1987-1989); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1989-1992); coordinatore politico presso la direzione generale della Concorrenza della Commissione delle Comunità europee (1992-1993); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1995); avvocato del foro di Bruxelles dal 1995; professore all'Università Erasmo da Rotterdam dal 2000; autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 13 settembre 2010.

**Dimitrios Gratsias**

Nato nel 1957; laureato in giurisprudenza all'Università di Atene (1980); diploma di studi approfonditi di diritto pubblico presso l'Università di Parigi I, Panthéon-Sorbonne (1981); certificato del centro universitario di studi comunitari e europei (Università di Parigi I) (1982); uditore al Consiglio di Stato (1985-1992); giudice relatore presso il Consiglio di Stato (1992-2005); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-1996); membro associato della Corte suprema speciale di Grecia (1998 e 1999); consigliere al Consiglio di Stato (2005); membro della Corte speciale delle cause in materia di azioni di responsabilità (2006), membro del Consiglio superiore della magistratura amministrativa (2008); ispettore dei tribunali amministrativi (2009-2010); giudice al Tribunale dal 25 ottobre 2010.

**Andrei Popescu**

Nato nel 1948; laureato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1971); studi post-universitari in diritto internazionale del lavoro e in diritto sociale europeo, università di Ginevra (1973-1974); dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Bucarest (1980); assistente in prova (1971-1973), assistente di ruolo (1974-1985), successivamente professore di diritto del lavoro all'Università di Bucarest (1985-1990); ricercatore principale all'Istituto di ricerca scientifica nel campo del lavoro e della previdenza sociale (1990-1991); direttore generale aggiunto (1991-1992), successivamente direttore (1992-1996) presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale; professore incaricato (1997), successivamente professore alla Scuola nazionale di studi politici e amministrativi, Bucarest (2000); segretario di Stato presso il ministero dell'Integrazione europea (2001-2005); capo dipartimento presso il Consiglio legislativo della Romania (1996-2001 e 2005-2009); direttore fondatore della *Rivista rumena di diritto europeo*; presidente della Società rumena di diritto europeo (2009-2010); agente del governo rumeno dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea (2009-2010); giudice al Tribunale dal 26 novembre 2010.

**Mariyana Kancheva**

Nata nel 1958; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Sofia (1979-1984); master integrativo in diritto europeo presso l'Istituto di studi europei dell'Università libera di Bruxelles (2008-2009); specializzazioni in diritto dell'economia e in diritto della proprietà intellettuale; giudice in prova presso il Tribunale regionale di Sofia (1985-1986); consulente giuridico (1986-1988); avvocato iscritto al foro di Sofia (1988-1992); direttrice generale dell'Ufficio servizi del corpo diplomatico presso il ministero degli Affari esteri (1992-1994); esercizio della professione di avvocato a Sofia (1994-2011) e a Bruxelles (2007-2011); arbitro a Sofia nel contesto della composizione di controversie in materia commerciale; partecipazione alla redazione di vari testi legislativi in qualità di consulente giuridico presso il Parlamento bulgaro; giudice al Tribunale dal 19 settembre 2011.

**Guido Berardis**

Nato nel 1950; dottore in giurisprudenza (Università La Sapienza, Roma, 1973), diploma di studi superiori europei al Collegio d'Europa (Bruges, 1974-1975); funzionario della Commissione delle Comunità europee (direzione «Affari internazionali» della direzione generale dell'Agricoltura, 1975-1976); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1976-1991 e 1994-1995); rappresentante del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo (1990-1991); referendario presso il giudice sig. G.F. Mancini alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1991-1994); consigliere giuridico presso i membri della Commissione delle Comunità europee sigg. M. Monti (1995-1997) e F. Bolkestein (2000-2002); direttore della direzione «Politica degli appalti pubblici» (2002-2003), della direzione «Servizi, proprietà intellettuale e industriale, media e protezione dei dati» (2003-2005) e della direzione «Servizi» (2005-2011) alla direzione generale del Mercato interno della Commissione delle Comunità europee; consigliere giuridico principale e direttore del gruppo «Giustizia, libertà e sicurezza, diritto civile e diritto penale» al servizio giuridico della Commissione europea (2011-2012); giudice al Tribunale dal 17 settembre 2012.

**Eugène Buttigieg**

Nato nel 1961; laurea in giurisprudenza all'Università di Malta; master in diritto europeo (Università di Exeter); dottorato in diritto della concorrenza (Università di Londra); giurista al ministero della Giustizia (1987-1990); giurista principale al ministero degli Affari esteri (1990-1994); membro del Copyright Board (Commissione del diritto d'autore) (1994-2005); giurista revisore al ministero della Giustizia e degli enti locali (2001-2002); amministratore presso la Malta Resources Authority (Autorità della gestione delle risorse di Malta) (2001-2009); consulente in diritto europeo (dal 1994); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori al ministero delle Finanze, dell'Economia e degli investimenti (2000-2010); consigliere in diritto della concorrenza e dei consumatori presso il primo ministro (2010-2011), consulente presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority (Autorità maltese garante della concorrenza e dei consumatori) (2012); professore incaricato (1994-2001), libero docente (2001-2006), poi professore associato (dal 2007) e titolare della cattedra Jean Monnet in diritto europeo (dal 2009) all'Università di Malta; cofondatore e vicepresidente della Maltese Association for European Law (Associazione maltese di diritto europeo); giudice al Tribunale dall'8 ottobre 2012.

**Carl Wetter**

Nato nel 1949; laurea in economia (Bachelor of Arts, 1974) e in giurisprudenza (Master of Laws, 1977) all'Università di Uppsala; amministratore al ministero degli Affari esteri (1977); iscritto all'ordine forense svedese (a partire dal 1983); membro del gruppo di lavoro svedese sul diritto della concorrenza alla Camera di commercio internazionale (CCI); docente incaricato di diritto della concorrenza (Università di Lund e di Stoccolma); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 18 marzo 2013.

**Vesna Tomljenović**

Nata nel 1956; laurea all'Università di Rijeka (master, 1979) e all'Università di Zagabria (LL.M., 1984; dottorato in giurisprudenza, 1996); professore assistente (1980-1998), professore associato (2003-2009) e professore (2009-2013) alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Rijeka; professore assistente alla facoltà di economia dell'Università di Rijeka (1990-2013); presidente dell'Associazione croata di diritto comparato (2006-2013); giudice al Tribunale dal 4 luglio 2013.

**Egidijus Bieliūnas**

Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza all'Università di Vilnius (1973); dottorato in giurisprudenza (1978); assistente, docente incaricato, poi libero docente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vilnius (1977-1992); consulente al dipartimento giuridico della Dieta della Repubblica di Lituania (1990-1992); consigliere all'ambasciata di Lituania in Belgio (1992-1994); consigliere all'ambasciata di Lituania in Francia (1994-1996); membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo (1996-1999); giudice alla Corte suprema di Lituania (1999-2011); libero docente alla cattedra di giustizia penale dell'Università di Vilnius (2003-2013); rappresentante della Repubblica di Lituania presso l'autorità di controllo comune di Eurojust (2004-2011); giudice alla Corte costituzionale della Repubblica di Lituania (2011-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Viktor Kreuschitz**

Nato nel 1952; dottorato in giurisprudenza all'Università di Vienna (1981); funzionario alla cancelleria federale, servizio degli affari costituzionali (1981-1997); consigliere al servizio giuridico della Commissione europea (1997-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Anthony Michael Collins**

Nato nel 1960; laurea al Trinity College, Dublino (scienze giuridiche, 1984) e all'Honourable Society of the King's Inns (barrister, Dublino, 1986); barrister (1986-1990 e 1997-2003) e senior counsel (2003-2013) presso il foro d'Irlanda; referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-1997); direttore dell'Irish Centre for European Law (ICEL, Trinity College, Dublino, 1997-2000) e tuttora membro del suo consiglio di amministrazione; vicepresidente del Council of European National Youth Committees (CENYC, 1979-1981); segretario generale dell'ufficio organizzativo delle unioni studentesche europee (Obessu, 1977-1984); segretario generale dell'Irish Union of School Students (IUSS, 1977-1979); vicepresidente internazionale dell'Union of Students in Ireland (USI, 1982-1983); membro del comitato amministrativo dell'Association amicale des référendaires de la Cour de justice (Lussemburgo, 1992-2000); membro della delegazione permanente del Consiglio degli ordini forensi europei (CCBE) presso la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte di giustizia dell'EFTA (2006-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Ignacio Ulloa Rubio**

Nato nel 1967; laurea cum laude (1985-1990) e studi di dottorato (1990-1993) all'Università Complutense di Madrid; pubblico procuratore di Girona (2000-2003); consulente per le questioni giudiziarie e i diritti umani per l'Autorità provvisoria della coalizione (Baghdad, Iraq, 2003-2004); giudice civile di primo grado e giudice istruttore (2003-2007), poi giudice principale (Girona, 2008); capo aggiunto della missione integrata «Stato di diritto» per l'Iraq (Eujust LEX) al Consiglio dell'Unione europea (2005-2006); consigliere referendario alla Corte costituzionale (2006-2011 e 2013); segretario di Stato per la sicurezza (2012-2013); esperto civile in materia di Stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza presso il Consiglio dell'Unione europea (2005-2011); esperto in materia di diritti fondamentali e giustizia penale per la Commissione europea (2011-2013); docente e autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Stéphane Gervasoni**

Nato nel 1967; laureato all'Istituto di studi politici di Grenoble (1988) e all'École nationale d'administration (1993); uditore al Consiglio di Stato: giudice relatore alla sezione del contenzioso, (1993-1997) e membro della sezione sociale (1996-1997); maître des requêtes al Consiglio di Stato (1996-2008); libero docente all'Istituto di studi politici di Parigi (1993-1995); commissario del governo presso la commissione speciale di cassazione per le pensioni (1994-1996); consigliere giuridico presso il ministero della Funzione pubblica e il comune di Parigi (1995-1997); segretario generale della prefettura del dipartimento dell'Yonne, sottoprefetto del distretto di Auxerre (1997-1999); segretario generale della prefettura del dipartimento della Savoia, sottoprefetto del distretto di Chambéry (1999-2001); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (2001-2005); membro titolare della commissione per i ricorsi dell'Organizzazione del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO) (2001-2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (2005-2011, presidente di sezione dal 2008 al 2011); consigliere di Stato, aggiunto del presidente dell'ottava sezione del contenzioso (2011-2013); membro della commissione per i ricorsi dell'Agenzia spaziale europea (2011-2013); giudice al Tribunale dal 16 settembre 2013.

**Lauri Madise**

Nato nel 1974; laurea in giurisprudenza (Università di Tartu e di Poitiers); consigliere al ministero della Giustizia (1995-1999); capo del segretariato della commissione costituzionale del Parlamento estone (1999-2000); giudice alla Corte d'appello di Tallinn (dal 2002); membro della commissione degli esami della magistratura (dal 2005); partecipazione a lavori legislativi in diritto costituzionale e in diritto amministrativo; giudice al Tribunale dal 23 ottobre 2013.

**Emmanuel Coulon**

Nato nel 1968; studi di diritto (Università Panthéon-Assas, Parigi); studi di gestione (Università Paris-Dauphine); Collegio d'Europa (1992); esame di accesso al centro regionale di formazione forense di Parigi; certificato d'idoneità alla professione forense del foro di Bruxelles; esercizio della professione forense a Bruxelles; vincitore di un concorso generale della Commissione delle Comunità europee; referendario presso il Tribunale di primo grado (gabinetto del presidente sig. Saggio, 1996-1998; gabinetto del presidente sig. Vesterdorf, 1998-2002); capo di gabinetto del presidente del Tribunale di primo grado (2003-2005); cancelliere del Tribunale dal 6 ottobre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale nel 2013

Udienza solenne del 18 marzo 2013

A seguito delle dimissioni del sig. Nils Wahl, divenuto avvocato generale alla Corte di giustizia, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, con decisione del 6 marzo 2013, hanno nominato il sig. Carl Wetter in qualità di giudice al Tribunale per la rimanente durata del mandato del sig. Nils Wahl, ossia sino al 31 agosto 2013.

Udienza solenne del 4 luglio 2013

A seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, il 1° luglio 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, con decisione del 1° luglio 2013, hanno nominato la sig.ra Vesna Tomljenović in qualità di giudice al Tribunale, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 31 agosto 2015.

Udienza solenne del 16 settembre 2013

Nell'ambito del rinnovo parziale del Tribunale e in sostituzione dei sigg. Laurent Truchot, Vilenas Vadapalas, Santiago Soldevila Frago e Kevin O'Higgins, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato, con decisioni del 26 giugno e del 24 luglio 2013, i sigg. Egidijus Bieliūnas, Anthony Collins, Ignacio Ulloa Rubio e Stéphane Gervasoni in qualità di giudici al Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2019.

Con decisioni del 6 marzo, del 26 giugno e del 24 luglio 2013, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno rinnovato, per il medesimo periodo, i mandati dei sigg. Nicholas James Forwood e Alfred Dittrich, della sig.ra Ingrida Labucka, del sig. Miro Prek, della sig.ra Mariyana Kancheva, dei sigg. Guido Berardis, Eugène Buttigieg e Carl Wetter e della sig.ra Vesna Tomljenović.

Infine, a seguito delle dimissioni del sig. Josef Azizi, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno nominato, con decisione del 26 giugno 2013, il sig. Viktor Kreuschitz in qualità di giudice al Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2016.

Udienza solenne del 23 ottobre 2013

Con decisione del 16 ottobre 2013 è stato nominato giudice al Tribunale, per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 ed il 31 agosto 2016, il sig. Lauri Madise.

Nell'ambito del rinnovo parziale del Tribunale, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, con decisione del 16 ottobre 2013, hanno rinnovato, per il periodo compreso tra il 1° settembre 2013 ed il 31 agosto 2019, il mandato della sig.ra Irena Pelikánová.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2013 al 17 marzo 2013

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. M. PREK, giudice
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice
Sig. K. O'HIGGINS, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. M. van der WOUDE, giudice
Sig. D. GRATSIAS, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. G. BERARDIS, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 18 marzo 2013 al 3 luglio 2013

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
Sig. J. AZIZI, presidente di sezione
Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione
Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione
Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig. V. VADAPALAS, giudice
Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. M. PREK, giudice
Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice
Sig. K. O'HIGGINS, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. M. van der WOUDE, giudice
Sig. D. GRATSIAS, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. G. BERARDIS, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. C. WETTER, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 4 luglio 2013 al 17 settembre 2013

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
 Sig. J. AZIZI, presidente di sezione
 Sig. N.J. FORWOOD, presidente di sezione
 Sig. O. CZÚCZ, presidente di sezione
 Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, presidente di sezione
 Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
 Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
 Sig. L. TRUCHOT, presidente di sezione
 Sig. H. KANNINEN, presidente di sezione
 Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, giudice
 Sig. F. DEHOUSSE, giudice
 Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
 Sig. V. VADAPALAS, giudice
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
 Sig.ra I. LABUCKA, giudice
 Sig. M. PREK, giudice
 Sig. S. SOLDEVILA FRAGOSO, giudice
 Sig. S. FRIMODT NIELSEN, giudice
 Sig. K. O'HIGGINS, giudice
 Sig. J. SCHWARCZ, giudice
 Sig. M. van der WOUDE, giudice
 Sig. D. GRATSIAS, giudice
 Sig. A. POPESCU, giudice
 Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
 Sig. G. BERARDIS, giudice
 Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
 Sig. C. WETTER, giudice
 Sig.ra V. TOMLJENOVIC, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 18 settembre 2013 al 22 ottobre 2013

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
 Sig. H. KANNINEN, vicepresidente
 Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
 Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
 Sig. M. PREK, presidente di sezione
 Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
 Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
 Sig. M. van der WOUDE, presidente di sezione
 Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
 Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
 Sig. N.J. FORWOOD, giudice
 Sig. F. DEHOUSSE, giudice
 Sig. O. CZÚCZ, giudice
 Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
 Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
 Sig.ra K. JÜRIMÄE, giudice
 Sig.ra I. LABUCKA, giudice
 Sig. J. SCHWARCZ, giudice
 Sig. A. POPESCU, giudice
 Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
 Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
 Sig. C. WETTER, giudice
 Sig.ra V. TOMLJENOVIC, giudice
 Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
 Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
 Sig. A. COLLINS, giudice
 Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
 Sig. S. GERVASONI, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

dal 23 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013

Sig. M. JAEGER, presidente del Tribunale
Sig. H. KANNINEN, vicepresidente
Sig.ra M.E. MARTINS RIBEIRO, presidente di sezione
Sig. S. PAPASAVVAS, presidente di sezione
Sig. M. PREK, presidente di sezione
Sig. A. DITTRICH, presidente di sezione
Sig. S. FRIMODT NIELSEN, presidente di sezione
Sig. M. van der WOUDE, presidente di sezione
Sig. D. GRATSIAS, presidente di sezione
Sig. G. BERARDIS, presidente di sezione
Sig. N.J. FORWOOD, giudice
Sig. F. DEHOUSSE, giudice
Sig. O. CZÚCZ, giudice
Sig.ra I. WISZNIEWSKA-BIAŁECKA, giudice
Sig.ra I. PELIKÁNOVÁ, giudice
Sig.ra I. LABUCKA, giudice
Sig. J. SCHWARCZ, giudice
Sig. A. POPESCU, giudice
Sig.ra M. KANCHEVA, giudice
Sig. E. BUTTIGIEG, giudice
Sig. C. WETTER, giudice
Sig.ra V. TOMLJENOVIC, giudice
Sig. E. BIELIŪNAS, giudice
Sig. V. KREUSCHITZ, giudice
Sig. A. COLLINS, giudice
Sig. I. ULLOA RUBIO, giudice
Sig. S. GERVASONI, giudice
Sig. L. MADISE, giudice

Sig. E. COULON, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale

Edward David Alexander Ogilvy (1989-1992)
Yeraris Christos (1989-1992)
Da Cruz Vilaça José Luís (1989-1995), presidente (1989-1995)
Biancarelli Jacques (1989-1995)
Barrington Donal Patrick Michael (1989-1996)
Schintgen Romain Alphonse (1989-1996)
Kirschner Heinrich (1989-1997)
Saggio Antonio (1989-1998), presidente (1995-1998)
Briët Cornelis Paulus (1989-1998)
Lenaerts Koen (1989-2003)
Vesterdorf Bo (1989-2007), presidente (1998-2007)
García-Valdecasas y Fernández Rafael (1989-2007)
Kalogeropoulos Andreas (1992-1998)
Bellamy Christopher William (1992-1999)
Potocki André (1995-2001)
Gens de Moura Ramos Rui Manuel (1995-2003)
Lindh Pernilla (1995-2006)
Tiili Virpi (1995-2009)
Azizi Josef (1995-2013)
Cooke John D. (1996-2008)
Pirrung Jörg (1997-2007)
Mengozi Paolo (1998-2006)
Meij Arjen W.H. (1998-2010)
Vilaras Mihalis (1998-2010)
Legal Hubert (2001-2007)
Trstenjak Verica (2004-2006)
Šváby Daniel (2004-2009)
Cremona Ena (2004-2012)
Vadapalas Vilenas (2004-2013)
Jürimäe Küllike (2004-2013)
Moavero Milanesi Enzo (2006-2011)
Wahl Nils (2006-2012)
Tchipev Teodor (2007-2010)
Ciucă Valeriu M. (2007-2010)
Soldevila Fragozo Santiago (2007-2013)
Truchot Laurent (2007-2013)
O'Higgins Kevin (2008-2013)

Presidenti

Da Cruz Vilaça José Luís (1989-1995)

Saggio Antonio (1995-1998)

Vesterdorf Bo (1998-2007)

Cancelliere

Jung Hans (1989-2005)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale

Attività generale del Tribunale

1. Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)

Cause promosse

2. Natura dei procedimenti (2009-2013)
3. Natura dei ricorsi (2009-2013)
4. Oggetto dei ricorsi (2009-2013)

Cause definite

5. Natura dei procedimenti (2009-2013)
6. Oggetto dei ricorsi (2013)
7. Oggetto dei ricorsi (2009-2013) (sentenze e ordinanze)
8. Collegio giudicante (2009-2013)
9. Durata dei procedimenti in mesi (2009-2013) (sentenze e ordinanze)

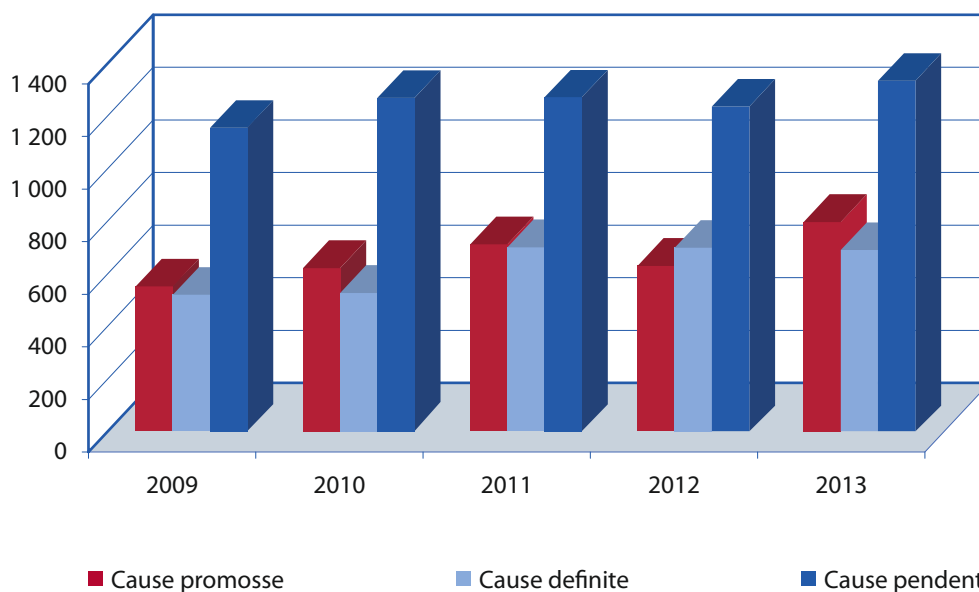
Cause pendenti al 31 dicembre

10. Natura dei procedimenti (2009-2013)
11. Oggetto dei ricorsi (2009-2013)
12. Collegio giudicante (2009-2013)

Varie

13. Procedimenti sommari (2009-2013)
14. Procedimenti accelerati (2009-2013)
15. Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2013)
16. Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2009-2013)
17. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2013) (sentenze e ordinanze)
18. Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2009-2013) (sentenze e ordinanze)
19. Evoluzione generale (1989-2013) (cause promosse, definite, pendenti)

1. *Attività generale del Tribunale – Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)*^{1 2}



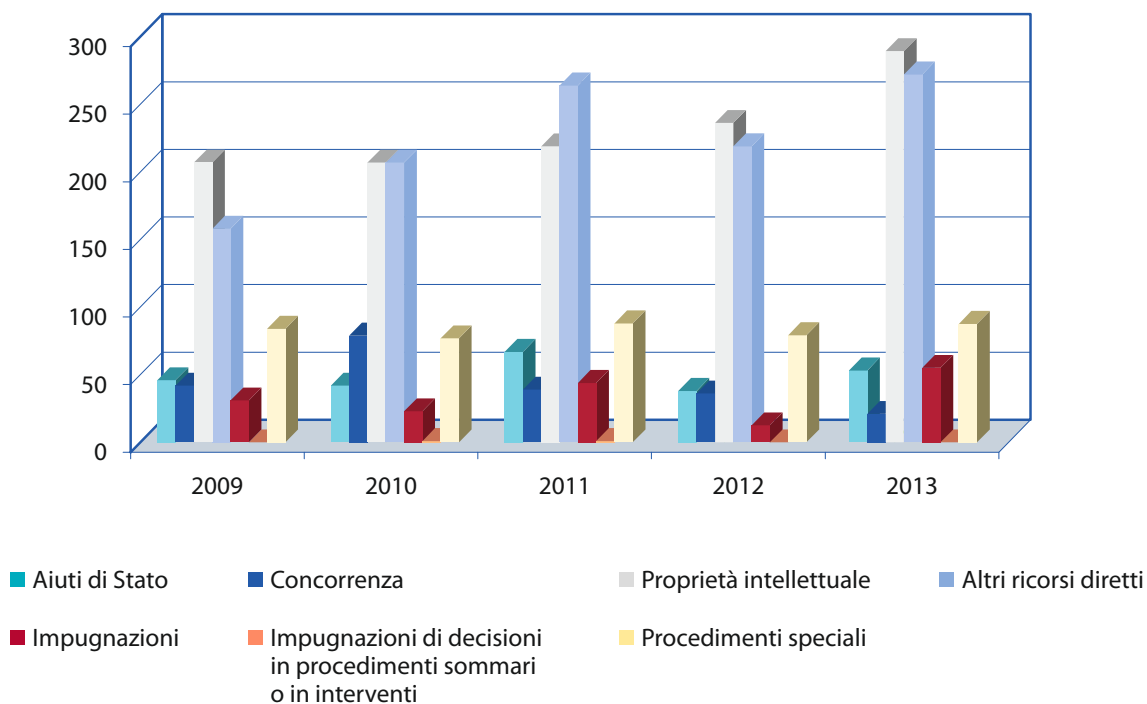
	2009	2010	2011	2012	2013
Cause promosse	568	636	722	617	790
Cause definite	555	527	714	688	702
Cause pendenti	1 191	1 300	1 308	1 237	1 325

¹ Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti tengono conto dei procedimenti speciali.

Sono considerati «procedimenti speciali»: l'opposizione a una sentenza (art. 41 dello Statuto della Corte; art. 122 del regolamento di procedura del Tribunale); l'opposizione di terzo (art. 42 dello Statuto della Corte; art. 123 del regolamento di procedura del Tribunale); la revocazione di una sentenza (art. 44 dello Statuto della Corte; art. 125 del regolamento di procedura del Tribunale); l'interpretazione di una sentenza (art. 43 dello Statuto della Corte; art. 129 del regolamento di procedura del Tribunale); la liquidazione delle spese (art. 92 del regolamento di procedura del Tribunale); il gratuito patrocinio (art. 96 del regolamento di procedura del Tribunale) e la rettifica di una sentenza (art. 84 del regolamento di procedura del Tribunale).

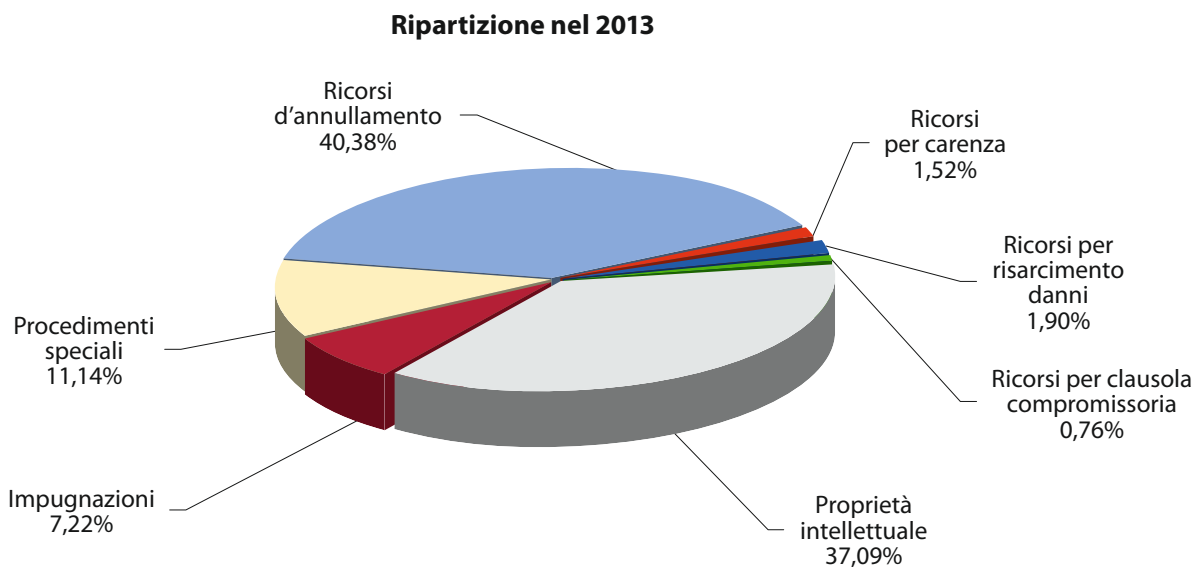
² Salvo indicazione contraria, questa tabella e le tabelle delle pagine seguenti non tengono conto dei procedimenti sommari.

2. Cause promosse – Natura dei procedimenti (2009-2013)



	2009	2010	2011	2012	2013
Aiuti di Stato	46	42	67	36	54
Concorrenza	42	79	39	34	23
Proprietà intellettuale	207	207	219	238	293
Altri ricorsi diretti	158	207	264	220	275
Impugnazioni	31	23	44	10	57
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi		1	1	1	
Procedimenti speciali	84	77	88	78	88
Totale	568	636	722	617	790

3. Cause promosse – Natura dei ricorsi (2009-2013)



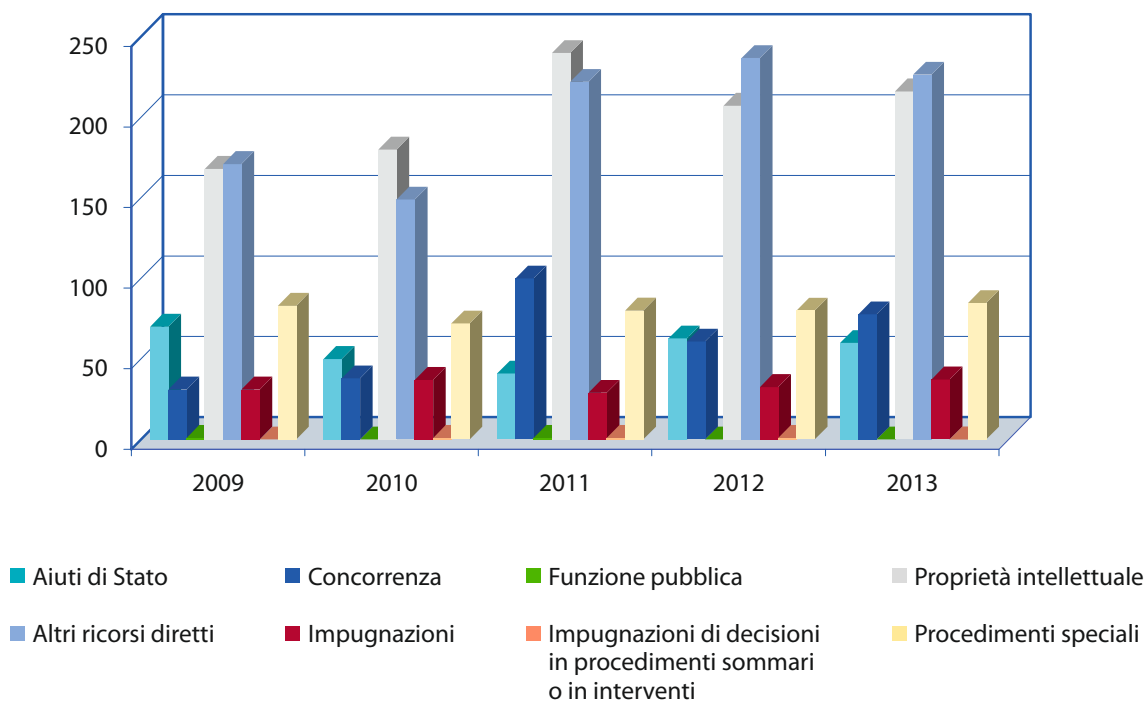
	2009	2010	2011	2012	2013
Ricorsi d'annullamento	214	304	341	257	319
Ricorsi per carenza	7	7	8	8	12
Ricorsi per risarcimento danni	13	8	16	17	15
Ricorsi per clausola compromissoria	12	9	5	8	6
Proprietà intellettuale	207	207	219	238	293
Impugnazioni	31	23	44	10	57
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi		1	1	1	
Procedimenti speciali	84	77	88	78	88
Totale	568	636	722	617	790

4. Cause promosse – Oggetto dei ricorsi (2009-2013)¹

	2009	2010	2011	2012	2013
Accesso ai documenti	15	19	21	18	20
Adesione di nuovi Stati	1				1
Agricoltura	19	24	22	11	27
Aiuti di Stato	46	42	67	36	54
Ambiente	4	15	6	3	10
Appalti pubblici	19	15	18	23	15
Associazione dei paesi e territori d'oltremare					1
Azione esterna dell'Unione europea	5	1	2	1	
Clausola compromissoria	12	9	5	8	6
Coesione economica, sociale e territoriale	6	24	3	4	3
Concorrenza	42	79	39	34	23
Cultura	1				1
Diritto delle imprese	1				
Diritto delle istituzioni	32	17	44	41	44
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	1			1	
Energia	2		1		1
Fiscalità		1	1	1	1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport			2	1	2
Libera circolazione delle merci	1				1
Libera circolazione delle persone	1	1			
Libera prestazione di servizi	4	1		1	
Misure restrittive (Azione esterna)	7	21	93	59	41
Occupazione					2
Politica commerciale	8	9	11	20	23
Politica comune della pesca	1	19	3		3
Politica economica e monetaria		4	4	3	15
Politica estera e di sicurezza comune		1			2
Politica sociale	2	4	5	1	
Previdenza sociale dei lavoratori migranti					1
Proprietà intellettuale e industriale	207	207	219	238	294
Protezione dei consumatori					2
Ravvicinamento delle legislazioni					13
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		8	3	2	12
Reti transeuropee					3
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	6	3	4	3	5
Sanità pubblica	2	4	2	12	5
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2		1		6
Trasporti		1	1		5
Turismo					2
Unione doganale e tariffa doganale comune	5	4	10	6	1
Totale Trattato CE/TFUE	452	533	587	527	645
Totale Trattato EA		1			
Statuto dei funzionari	32	25	47	12	88
Procedimenti speciali	84	77	88	78	57
TOTALE GENERALE	568	636	722	617	790

¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi all'anno 2009 sono stati rivisti di conseguenza.

5. Cause definite – Natura dei procedimenti (2009-2013)



	2009	2010	2011	2012	2013
Aiuti di Stato	70	50	41	63	60
Concorrenza	31	38	100	61	75
Funzione pubblica	1		1		
Proprietà intellettuale	168	180	240	210	217
Altri ricorsi diretti	171	149	222	240	226
Impugnazioni	31	37	29	32	39
Impugnazioni di decisioni in procedimenti sommari o in interventi		1	1	1	
Procedimenti speciali	83	72	80	81	85
Totale	555	527	714	688	702

6. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2013)

	Sentenze	Ordinanze	Totale
Accesso ai documenti	10	9	19
Agricoltura	12	4	16
Aiuti di Stato	16	43	59
Ambiente	4	2	6
Appalti pubblici	12	9	21
Azione esterna dell'Unione europea		2	2
Clausola compromissoria	4	4	8
Coesione economica, sociale e territoriale	14		14
Concorrenza	66	9	75
Diritto delle istituzioni	14	21	35
Energia	1		1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1
Libera circolazione delle merci		1	1
Misure restrittive (Azione esterna)	33	7	40
Occupazione		2	2
Politica commerciale	11	8	19
Politica comune della pesca	2		2
Politica economica e monetaria		1	1
Politica sociale	4		4
Previdenza sociale dei lavoratori migranti		1	1
Proprietà intellettuale e industriale	164	54	218
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	6		6
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	3	4
Sanità pubblica	2	2	4
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	1	6	7
Turismo		1	1
Unione doganale e tariffa doganale comune	6	3	9
Totale Trattato CE/TFUE	383	193	576
Totale Trattato CA	1		1
Statuto dei funzionari	14	26	40
Procedimenti speciali		85	85
TOTALE GENERALE	398	304	702

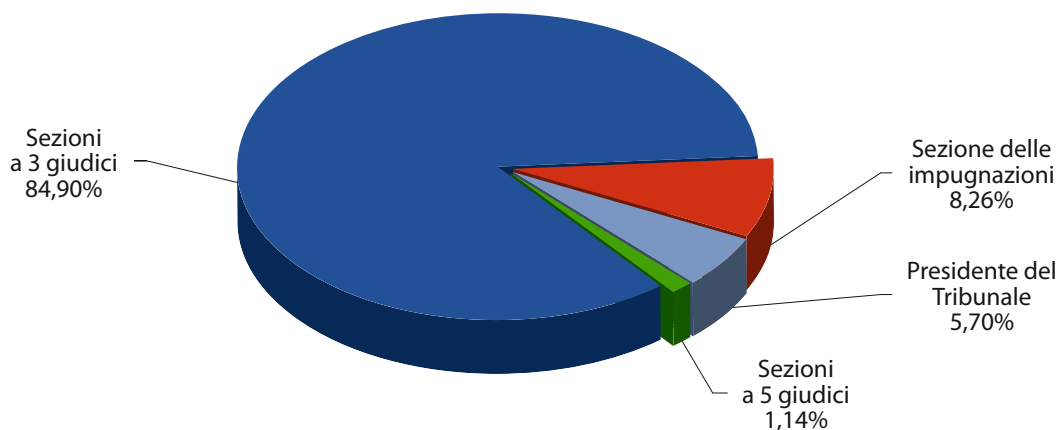
7. Cause definite – Oggetto dei ricorsi (2009-2013) (sentenze e ordinanze)

	2009	2010	2011	2012	2013
Accesso ai documenti	6	21	23	21	19
Adesione di nuovi Stati	1				
Agricoltura	46	16	26	32	16
Aiuti di Stato	70	50	41	63	59
Ambiente	9	6	22	8	6
Appalti pubblici	12	16	15	24	21
Azione esterna dell'Unione europea		4	5		2
Clausola compromissoria	10	12	6	11	8
Coesione economica, sociale e territoriale	3	2	9	12	14
Concorrenza	31	38	100	61	75
Cultura	2				
Diritto delle imprese		1			
Diritto delle istituzioni	20	26	36	41	35
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2			2	
Energia		2			1
Fiscalità		1		2	
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport		1	1	1	1
Libera circolazione delle merci	3				1
Libera circolazione delle persone	1		2	1	
Libera prestazione di servizi	2	2	3	2	
Misure restrittive (Azione esterna)	8	10	32	42	40
Occupazione					2
Politica commerciale	6	8	10	14	19
Politica comune della pesca	17		5	9	2
Politica economica e monetaria		2	3	2	1
Politica sociale	6	6	5	1	4
Previdenza sociale dei lavoratori migranti					1
Proprietà intellettuale e industriale	169	180	240	210	218
Protezione dei consumatori		2	1		
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)			4	1	6
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	1	3	5	3	4
Sanità pubblica	1	2	3	2	4
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	3			2	7
Trasporti		2	1	1	
Turismo					1
Unione doganale e tariffa doganale comune	10	4	1	6	9
Totale Trattato CE/TFUE	439	417	599	574	576
Totale Trattato CA					1
Totale Trattato EA	1		1		
Statuto dei funzionari	32	38	34	33	40
Procedimenti speciali	83	72	80	81	85
TOTALE GENERALE	555	527	714	688	702

¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi all'anno 2009 sono stati rivisti di conseguenza.

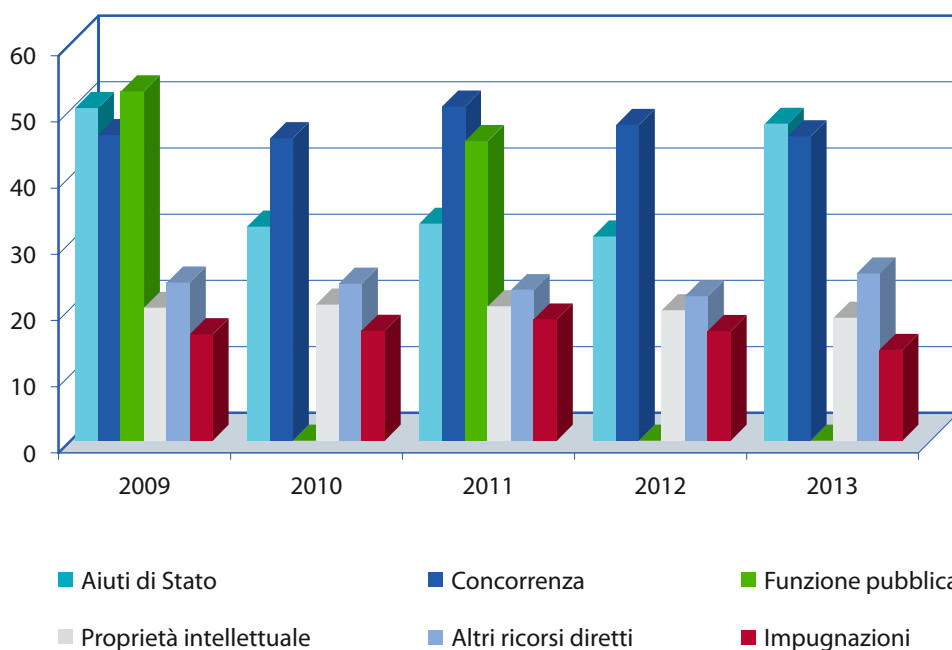
8. Cause definite – Collegio giudicante (2009-2013)

Ripartizione nel 2013



	2009			2010			2011			2012			2013		
	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale	Sentenze	Ordinanze	Totale
Grande Sezione					2	2									
Sezione delle impugnazioni	20	11	31	22	15	37	15	14	29	17	20	37	13	45	58
Presidente del Tribunale		50	50		54	54		56	56		50	50		40	40
Sezioni a 5 giudici	27	2	29	8		8	19	6	25	9		9	7	1	8
Sezioni a 3 giudici	245	200	445	255	168	423	359	245	604	328	264	592	378	218	596
Giudice unico				3		3									
Total	292	263	555	288	239	527	393	321	714	354	334	688	398	304	702

9. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2009-2013)¹ (sentenze e ordinanze)

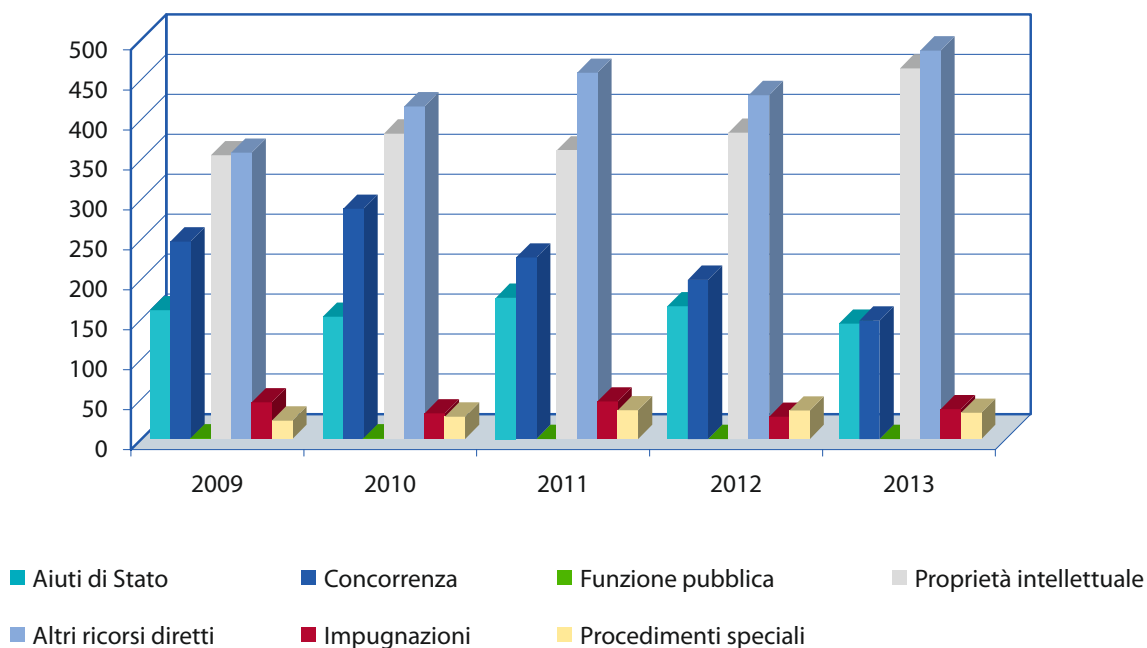


	2009	2010	2011	2012	2013
Aiuti di Stato	50,3	32,4	32,8	31,5	48,1
Concorrenza	46,2	45,7	50,5	48,4	46,4
Funzione pubblica	52,8		45,3		
Proprietà intellettuale	20,1	20,6	20,3	20,3	18,7
Altri ricorsi diretti	23,9	23,7	22,8	22,2	24,9
Impugnazioni	16,1	16,6	18,3	16,8	13,9

¹ Il calcolo della durata media dei procedimenti non tiene conto: delle cause in cui è stata pronunciata una sentenza interlocutoria; dei procedimenti speciali; delle impugnazioni di pronunce emesse in sede di procedimento sommario; delle cause rinviate dalla Corte di giustizia al Tribunale in esito alla modifica della ripartizione delle competenze tra la Corte di giustizia e il Tribunale; delle cause rinviate dal Tribunale al Tribunale della funzione pubblica in esito all'entrata in funzione di quest'ultimo.

La durata è espressa in mesi e in decimi di mese.

10. Cause pendenti al 31 dicembre – Natura dei procedimenti (2009-2013)



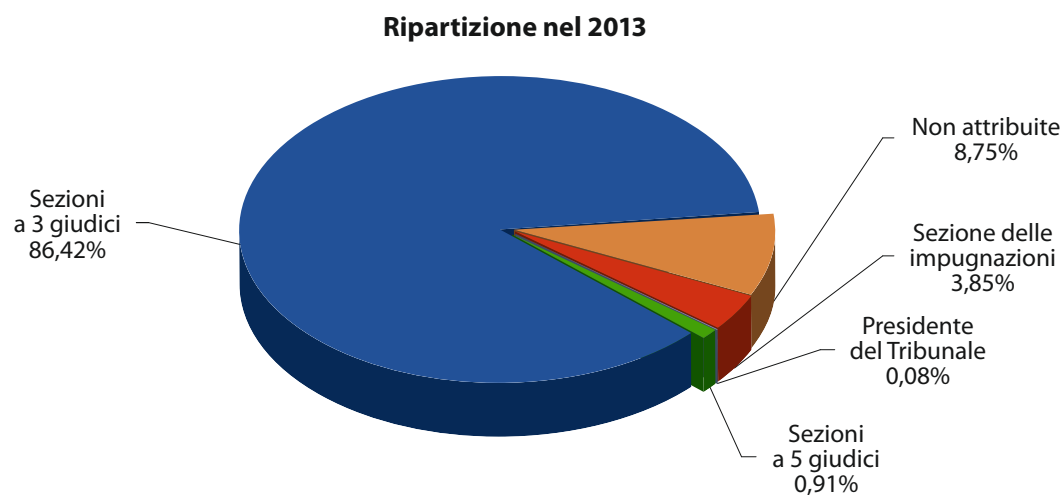
	2009	2010	2011	2012	2013
Aiuti di Stato	161	153	179	152	146
Concorrenza	247	288	227	200	148
Funzione pubblica	1	1			
Proprietà intellettuale	355	382	361	389	465
Altri ricorsi diretti	358	416	458	438	487
Impugnazioni	46	32	47	25	43
Procedimenti speciali	23	28	36	33	36
Totale	1 191	1 300	1 308	1 237	1 325

11. Cause pendenti al 31 dicembre – Oggetto dei ricorsi (2009-2013) ¹

	2009	2010	2011	2012	2013
Accesso ai documenti	44	42	40	37	38
Adesione di nuovi Stati					1
Agricoltura	57	65	61	40	51
Aiuti di Stato	160	152	178	151	146
Ambiente	25	34	18	13	17
Appalti pubblici	41	40	43	42	36
Associazione dei paesi e territori d'oltremare					1
Azione esterna dell'Unione europea	8	5	2	3	1
Clausola compromissoria	22	19	18	15	13
Coesione economica, sociale e territoriale	16	38	32	24	13
Concorrenza	247	288	227	200	148
Cultura					1
Diritto delle imprese	1				
Diritto delle istituzioni	42	33	41	41	50
Disposizioni finanziarie (bilancio, quadro finanziario, risorse proprie, lotta contro la frode)	2	2	2	1	1
Energia	2		1	1	1
Fiscalità			1		1
Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport	1		1	1	2
Libera circolazione delle persone	2	3	1		
Libera prestazione di servizi	5	4	1		
Misure restrittive (Azione esterna)	17	28	89	106	107
Politica commerciale	33	34	35	41	45
Politica comune della pesca	8	27	25	16	17
Politica economica e monetaria		2	3	4	18
Politica estera e di sicurezza comune		1	1	1	3
Politica sociale	6	4	4	4	
Proprietà intellettuale e industriale	355	382	361	389	465
Protezione dei consumatori	3	1			2
Ravvicinamento delle legislazioni					13
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)		8	7	8	14
Reti transeuropee					3
Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio	8	8	7	7	8
Sanità pubblica	4	6	5	15	16
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia	2	2	3	1	
Trasporti	2	1	1		5
Turismo					1
Unione doganale e tariffa doganale comune	6	6	15	15	7
Totale Trattato CE/TFUE	1 119	1 235	1 223	1 176	1 245
Totale Trattato CA	1	1	1	1	
Totale Trattato EA		1			
Statuto dei funzionari	48	35	48	27	44
Procedimenti speciali	23	28	36	33	36
TOTALE GENERALE	1 191	1 300	1 308	1 237	1 325

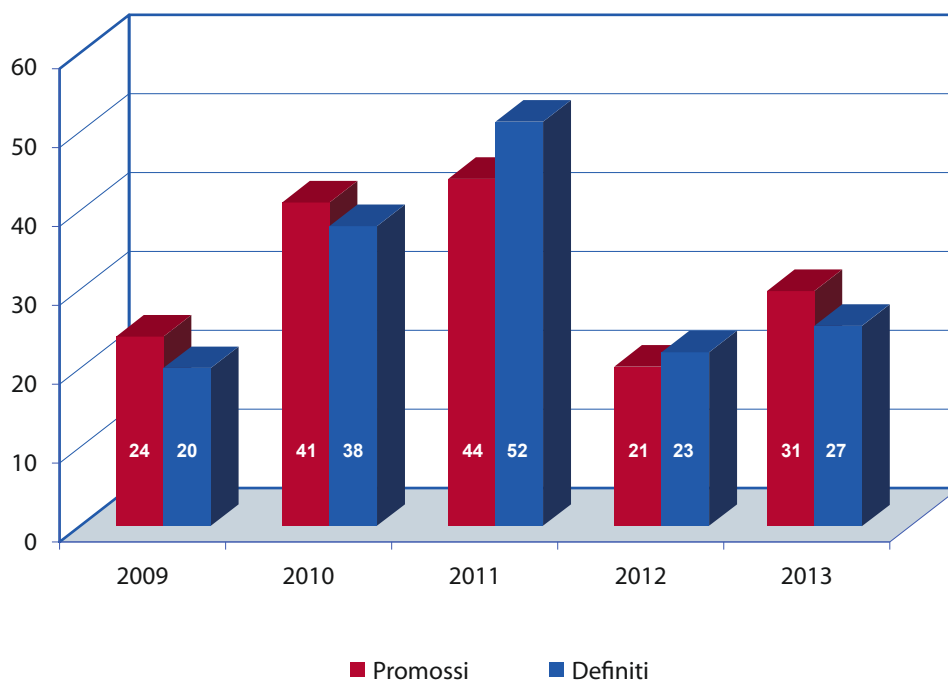
¹ L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi all'anno 2009 sono stati rivisti di conseguenza.

12. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2009-2013)



	2009	2010	2011	2012	2013
Sezione delle impugnazioni	46	32	51	38	51
Presidente del Tribunale		3	3	3	1
Sezioni a 5 giudici	49	58	16	10	12
Sezioni a 3 giudici	1 019	1 132	1 134	1 123	1 145
Giudice unico	2				
Non attribuite	75	75	104	63	116
Totale	1 191	1 300	1 308	1 237	1 325

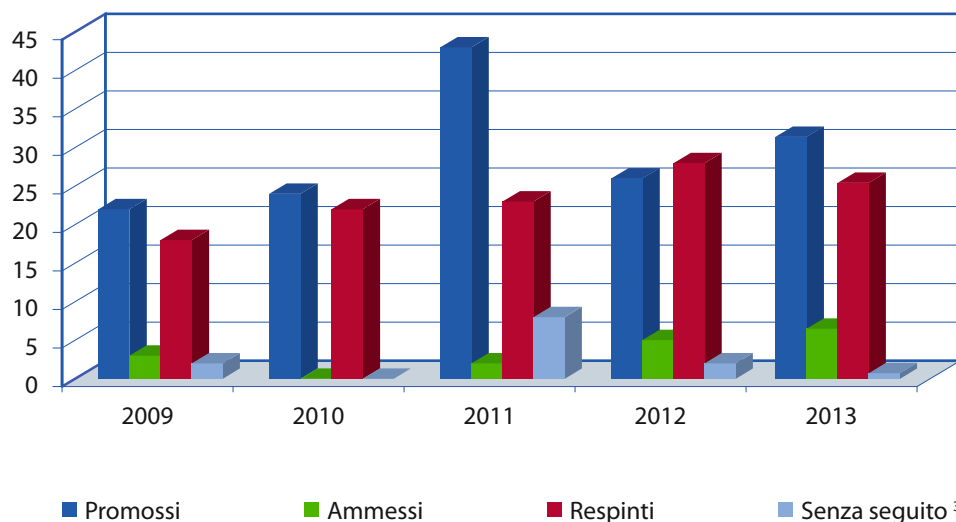
13. Varie – Procedimenti sommari (2009-2013)



Ripartizione nel 2013

	Procedimenti sommari promossi	Procedimenti sommari definiti	Contenuto della decisione		
			Accogli-mento	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Rigetto
Accesso ai documenti	4	2	2		
Agricoltura	2	1			1
Aiuti di Stato	8	9		3	6
Ambiente	1				
Appalti pubblici	3	2			2
Associazione dei paesi e territori d'oltremare	1				
Clausola compromissoria	1	1			1
Concorrenza		1	1		
Diritto delle istituzioni	4	3		1	2
Misure restrittive (Azione esterna)	3	3			3
Protezione dei consumatori	1	1			1
Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle sostanze chimiche (regolamento REACH)	1	2		1	1
Sanità pubblica	2	2	1		1
Totale	31	27	4	5	18

14. Varie – Procedimenti accelerati (2009-2013)^{1 2}



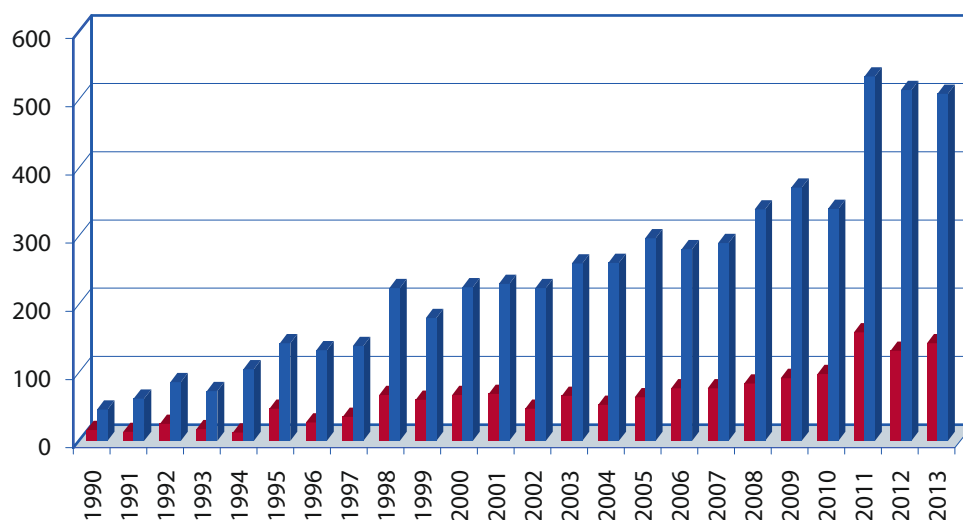
	2009				2010				2011				2012				2013			
	Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione			Promossi	Contenuto della decisione		
		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³		Ammessi	Respinti	Senza seguito ³
Accesso ai documenti	4		4						2		1		1		2		1		1	
Agricoltura	2		3														1		1	
Aiuti di Stato					7		5				2		2		2					
Ambiente	1			1					2		2						5	5		
Appalti pubblici	2		2		2		2										2		1	
Azione esterna dell'Unione europea					1		1													
Coazione economica, sociale e territoriale					1		1						1		1					
Concorrenza	2		2		3		3		4		4		2		2		2		2	
Diritto delle istituzioni	1		1						1			1	1		1					
Energia																	1		1	
Libera prestazione di servizi	1	1																		
Misure restrittive (Azione esterna)	5	1	2	1	10		10		30	2	12	7	10	4	16		4		4	
Politica commerciale	2		2						3		2		3		2		15	2	14	1
Politica sociale									1			1								
Procedura	1		1																	
Sanità pubblica	1		1										5	1	3		1		2	
Statuto dei funzionari			1																	
Unione doganale e tariffa doganale comune													1		1					
Totale	22	3	18	2	24	22	22	43	2	23	9	26	5	28	2	32	7	26	1	

¹ La decisione di statuire mediante procedimento accelerato in una causa dinanzi al Tribunale può essere presa ai sensi dell'art. 76 bis del regolamento di procedura. Tale disposizione è applicabile dal 1° febbraio 2001.

² L'entrata in vigore del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il 1° dicembre 2009, ha reso necessario modificare la presentazione degli oggetti dei ricorsi. I dati relativi all'anno 2009 sono stati rivisti di conseguenza.

³ Sono ricompresi nella categoria «senza seguito» i casi di ritiro della domanda, rinuncia agli atti e ipotesi nelle quali il ricorso è deciso con ordinanza prima che intervenga la decisione sulla domanda di procedimento accelerato.

15. *Varie* – Decisioni del Tribunale impugnate dinanzi alla Corte di giustizia (1990-2013)



■ Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione

■ Totale delle decisioni impugnabili ¹

	Numero di decisioni oggetto di un'impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di un'impugnazione
1990	16	46	35%
1991	13	62	21%
1992	25	86	29%
1993	17	73	23%
1994	12	105	11%
1995	47	143	33%
1996	27	133	20%
1997	35	139	25%
1998	67	224	30%
1999	60	180	33%
2000	67	225	30%
2001	69	230	30%
2002	47	225	21%
2003	66	260	25%
2004	53	261	20%
2005	64	297	22%
2006	77	281	27%
2007	78	290	27%
2008	84	339	25%
2009	92	371	25%
2010	98	338	29%
2011	158	533	30%
2012	132	514	26%
2013	144	510	28%

¹ Totale delle decisioni impugnabili – sentenze, ordinanze in esito a procedimento sommario, di rigetto dell'istanza di intervento e tutte le ordinanze che pongono fine al giudizio diverse dalle ordinanze di cancellazione dal ruolo e di trasferimento – per le quali è scaduto il termine per l'impugnazione ovvero è stata presentata un'impugnazione.

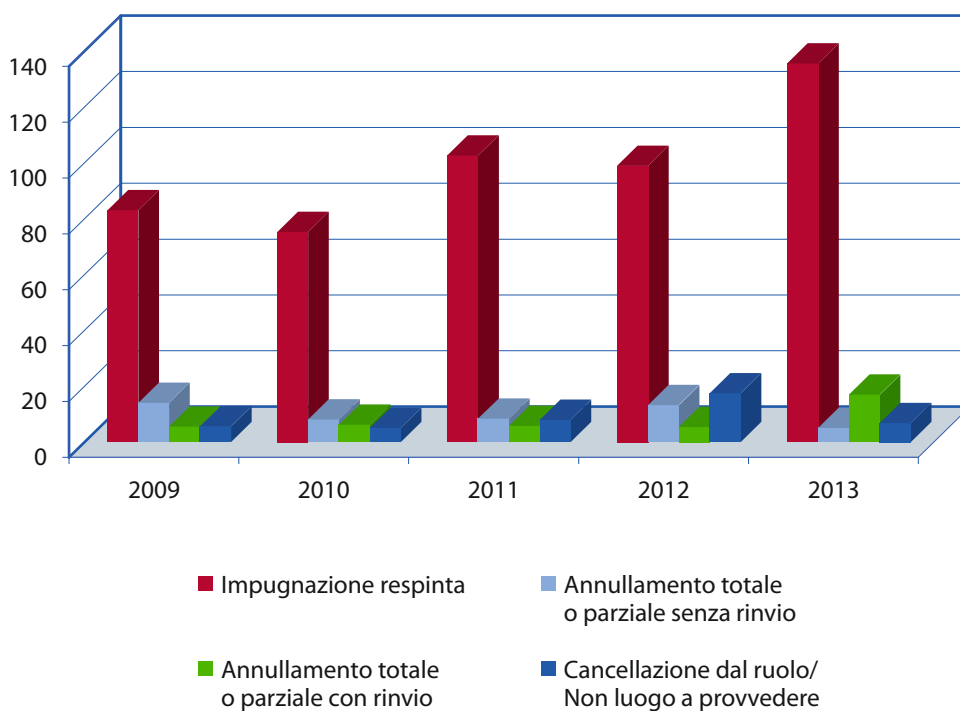
16. *Varie* – Ripartizione delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia per natura del procedimento (2009-2013)

	2009			2010			2011			2012			2013		
	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %	Decisioni oggetto di impugnazione	Decisioni impugnabili	Impugnazioni in %
Aiuti di Stato	23	51	45%	17	34	50%	10	37	27%	18	52	35%	16	52	31%
Concorrenza	11	45	24%	15	33	45%	49	90	54%	24	60	40%	28	73	38%
Funzione pubblica	1	3	33%				1	1	100%						
Proprietà intellettuale	25	153	16%	32	140	23%	39	201	19%	41	190	22%	38	183	21%
Altri ricorsi diretti	32	119	27%	34	131	26%	59	204	29%	47	208	23%	62	202	31%
Impugnazioni											2	0%			
Procedimenti speciali										2	2	100%			
Totale	92	371	25%	98	338	29%	158	533	30%	132	514	26%	144	510	28%

17. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2013) (sentenze e ordinanze)

	Impugnazione respinta	Annullamento totale o parziale senza rinvio	Annullamento totale o parziale con rinvio	Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	Totale
Accesso ai documenti	4		2		6
Agricoltura	5				5
Aiuti di Stato	18		5		23
Ambiente	1				1
Appalti pubblici	2				2
Coesione economica, sociale e territoriale	3	1			4
Concorrenza	33	1	1	1	36
Diritto delle istituzioni	19	1	2		22
Fiscalità	1				1
Libera circolazione delle persone	2				2
Libera prestazione di servizi	1				1
Politica commerciale	3		1		4
Politica estera e di sicurezza comune	9	1	2		12
Politica sociale	1				1
Proprietà intellettuale e industriale	25	1	2	5	33
Protezione dei consumatori	1				1
Sanità pubblica	1				1
Statuto dei funzionari	2				2
Trasporti	1				1
Unione doganale e tariffa doganale comune	2				2
Totale	134	5	15	6	160

18. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia (2009-2013) (sentenze e ordinanze)



	2009	2010	2011	2012	2013
Impugnazione respinta	83	73	101	98	134
Annullamento totale o parziale senza rinvio	12	6	9	12	5
Annullamento totale o parziale con rinvio	4	5	6	4	15
Cancellazione dal ruolo/Non luogo a provvedere	5	4	8	15	6
Totale	104	88	124	129	160

19. *Varie – Evoluzione generale (1989-2013)* (cause promosse, definite, pendenti)

	Cause promosse ¹	Cause definite ²	Cause pendenti al 31 dicembre
1989	169	1	168
1990	59	82	145
1991	95	67	173
1992	123	125	171
1993	596	106	661
1994	409	442	628
1995	253	265	616
1996	229	186	659
1997	644	186	1 117
1998	238	348	1 007
1999	384	659	732
2000	398	343	787
2001	345	340	792
2002	411	331	872
2003	466	339	999
2004	536	361	1 174
2005	469	610	1 033
2006	432	436	1 029
2007	522	397	1 154
2008	629	605	1 178
2009	568	555	1 191
2010	636	527	1 300
2011	722	714	1 308
2012	617	688	1 237
2013	790	702	1 325
Totale	10 740	9 415	

¹ 1989: 153 cause rinviate dalla Corte di giustizia dinanzi al neoistituito Tribunale.
 1993: 451 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto dell'ampliamento delle competenze del Tribunale.
 1994: 14 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del secondo ampliamento delle competenze del Tribunale.
 2004-2005: 25 cause rinviate dalla Corte di giustizia per effetto del terzo ampliamento delle competenze del Tribunale.

² 2005-2006: 118 cause rinviate dal Tribunale dinanzi al neoistituito Tribunale della funzione pubblica.



Capitolo III

Il Tribunale della funzione pubblica

A – Attività del Tribunale della funzione pubblica nel 2013

di Sean Van Raepenbusch, presidente del Tribunale della funzione pubblica

1. Le statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica per l'anno 2013 sono contraddistinte da una diminuzione del numero di cause promosse (160) rispetto all'anno precedente (178). Tuttavia, l'anno 2012 si era contraddistinto come quello nel corso del quale il Tribunale aveva registrato il maggior numero di nuove cause dalla sua istituzione. Per contro, il numero di cause promosse nel 2013 è paragonabile a quello dell'anno 2011 (159). Esso rimane tuttavia sensibilmente più elevato rispetto a quello degli anni precedenti (139 nel 2010, 113 nel 2009 e 111 nel 2008).

Occorre sottolineare soprattutto che, dal canto suo, il numero di cause definite (184) è in netto aumento rispetto a quello dello scorso anno (121), il quale, in realtà, era dovuto alla sostituzione di tre dei sette giudici componenti il Tribunale della funzione pubblica, intervenuta alla fine dell'anno 2011. Ciò nondimeno tale risultato rappresenta quantitativamente il migliore dalla sua istituzione.

Da quanto precede deriva che il numero di cause pendenti è in diminuzione rispetto all'anno passato (211 contro 235 al 31 dicembre 2012). Questo numero si mantiene, tuttavia, a un livello più elevato rispetto al 31 dicembre 2011 (178). Dal canto suo, la durata media del procedimento ¹ non ha subito significative evoluzioni (14,7 mesi nel 2013 contro 14,8 mesi nel 2012).

Nel corso del periodo considerato, il presidente del Tribunale della funzione pubblica ha emesso 3 ordinanze in sede di procedimento sommario contro le 11 del 2012 e le 7 del 2011.

Le statistiche giudiziarie per l'anno 2013 indicano inoltre che le decisioni del Tribunale della funzione pubblica sono state oggetto di 56 impugnazioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, il che rappresenta un aumento rispetto agli anni 2011 (44) e 2012 (11). A tal proposito, occorre tuttavia rilevare che 22 delle impugnazioni proposte nel 2013 sono state presentate da un unico ricorrente. Inoltre, su 39 impugnazioni decise nel corso dell'anno 2013, 30 sono state respinte e 9 sono state accolte in tutto o in parte; 4 delle cause che hanno dato luogo a un annullamento sono state inoltre oggetto di rinvio.

Peraltro, 9 cause sono state definite con una composizione amichevole della controversia ai sensi dell'articolo 69 del regolamento di procedura, contro le 4 dell'anno precedente. Il Tribunale della funzione pubblica torna così ai livelli dell'anno 2011 (8).

2. Occorre segnalare altresì che nel 2013 è intervenuto un nuovo mutamento nella composizione del Tribunale della funzione pubblica, con assunzione delle funzioni da parte di un nuovo membro a causa dell'anticipata cessazione dalle funzioni di un giudice.

3. Nella trattazione che seguirà saranno presentate le decisioni più significative del Tribunale della funzione pubblica.

¹ Eventuale periodo di sospensione non incluso.

I. Questioni procedurali

Condizioni di ricevibilità

1. Atto lesivo

Nella sua sentenza dell'11 dicembre 2013, *Verile e Gjergji/Commissione* (F-130/11), il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che, in materia di trasferimenti di diritti pensionistici, la proposta di abbuono di annualità che i servizi competenti di un'istituzione sottopongono al consenso del funzionario sia un atto unilaterale, scindibile dal contesto procedurale in cui interviene e che deriva direttamente dal diritto individuale espressamente conferito dall'articolo 11, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») ai funzionari e agli agenti al momento della loro entrata in servizio presso l'Unione. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che una simile proposta è un atto lesivo per il funzionario che ha presentato una domanda di trasferimento dei suoi diritti pensionistici.

2. Termine di ricorso

Non è raro che funzionari o agenti propongano reclami successivi contro lo stesso atto. Tali reclami sono ricevibili qualora proposti entro il termine previsto all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Tuttavia, si pone la questione di quando inizi a decorrere il termine di ricorso in sede giurisdizionale. Nella sua sentenza del 23 ottobre 2013, *D'Agostino/Commissione* (F-93/12), il Tribunale della funzione pubblica ha preso in considerazione la data di ricevimento della decisione con cui l'amministrazione ha preso posizione sul complesso delle argomentazioni presentate dal ricorrente entro il termine di reclamo. Più precisamente, se il secondo reclamo ha la stessa portata del primo, in quanto non contiene né nuove domande, né nuove censure, né nuovi elementi di prova, la decisione che respinge tale secondo reclamo deve essere considerata come un mero atto di conferma del rigetto del primo e il termine di ricorso decorre da detto rigetto. Per contro, nell'ipotesi in cui il secondo reclamo contenga nuovi elementi rispetto al primo reclamo, la decisione di rigetto del secondo reclamo costituisce una nuova decisione, adottata a seguito del riesame della decisione di rigetto del primo reclamo alla luce del secondo reclamo, e i termini per ricorrere in sede giurisdizionale decorrono da questa seconda decisione di rigetto.

3. Competenza

Nella sua sentenza del 16 settembre 2013, *Wurster/EIGE* (F-20/12 e F-43/12), il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, ai fini della corretta amministrazione della giustizia, è necessario che esso esamini d'ufficio il motivo di ordine pubblico tratto dalla violazione dell'ambito di applicazione della legge in quanto, nella fattispecie, la decisione impugnata sarebbe stata adottata sulla base di disposizioni non applicabili alla ricorrente. Richiamando la sentenza del Tribunale di primo grado del 15 luglio 1994, *Browet e a./Commissione* (da T-576/93 a T-582/93, Racc. pag. II-677, Racc. PI pagg. I-A-191 e II-619), il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che abdicherebbe al proprio ruolo di giudice di legittimità se, pur in assenza di contestazione delle parti al riguardo, si astenesse dal rilevare che la decisione impugnata è stata adottata sulla base di una norma non applicabile nel caso di specie.

4. Procedura

Di fronte a un ricorso che presentava un problema di struttura, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua sentenza del 30 settembre 2013, *BP/FRA* (F-38/12), ha stabilito di non essere tenuto a raggruppare d'ufficio le argomentazioni, le censure e i motivi di ricorso presentati in capi di

conclusioni differenti. Pertanto ha statuito che una censura sollevata nel contesto di un capo delle conclusioni volto all'annullamento di una prima decisione non può essere presa in considerazione a sostegno di un altro capo delle conclusioni volto all'annullamento di una seconda decisione, neppure qualora tale censura metta invece in discussione la validità di quest'ultima.

II. Questioni di merito

Condizioni generali di validità degli atti

1. Obbligo di pronunciarsi al termine di un esame individuale e circostanziato

Il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato, a più riprese, l'obbligo delle istituzioni di procedere a un esame circostanziato di ogni caso prima di adottare una decisione. Più precisamente, nella sua sentenza del 19 marzo 2013, *BR/Commissione* (F-13/12), esso ha sottolineato che l'obbligo di esaminare in modo diligente, completo e imparziale, ogni fascicolo deriva dal diritto a una buona amministrazione, nonché dal dovere di sollecitudine e dal principio di parità di trattamento. In questa prospettiva, il Tribunale della funzione pubblica, con la sua sentenza del 17 ottobre 2013, *BF/Corte dei conti* (F-69/11), ha dichiarato che un comitato incaricato di effettuare una preselezione tra candidati a una funzione deve esporre all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») i rispettivi meriti dei candidati ammessi in tale fase, poiché l'APN deve essere posta in condizione di conoscere ed esaminare direttamente gli elementi per la valutazione di questi ultimi per poter compiere la scelta finale cui è tenuta. Per contro, non è di per sé lesivo il fatto che detto comitato non fornisca un'analisi comparativa comprensiva dei meriti dei candidati non ammessi.

2. Obbligo di motivazione

Non è raro che una normativa interna incarichi un comitato di preselezione di presentare all'APN una relazione motivata sui candidati a una funzione. A tal proposito, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua citata sentenza *BF/Corte dei conti*, ha considerato che, salvo privare di significato detta normativa, la motivazione richiesta debba contenere tutti i necessari elementi di valutazione che consentano all'APN di esercitare correttamente le sue ampie prerogative in materia di nomina. Una relazione così motivata, in definitiva, deve permettere all'APN di comprendere la valutazione dei candidati ammessi effettuata dal comitato di preselezione e di procedere quindi direttamente, in esito a un esame comparativo, alla scelta del candidato più idoneo per l'esercizio delle funzioni oggetto del bando per l'assunzione.

Pertanto, nella sua sentenza del 6 marzo 2013, *Scheefer/Parlamento* (F-41/12), il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che una motivazione non può essere considerata lacunosa per il fatto di non scendere nei particolari. Infatti, una motivazione è sufficiente qualora essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che presentano un'importanza essenziale nell'economia della decisione, di modo che l'amministrazione non è tenuta a fornire la motivazione della sua motivazione.

Per contro, talvolta la giurisprudenza impone all'amministrazione un obbligo rafforzato di motivazione.

Secondo la sentenza dell'11 luglio 2013, *Tzirani/Commissione* (F-46/11), tale ipotesi ricorre nel caso delle decisioni di chiudere senza seguito un'indagine originata da una domanda di assistenza per molestie psicologiche. In tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che, contrariamente alla maggior parte degli atti amministrativi che possono arrecare pregiudizio

a un dipendente, tali decisioni sono adottate in un contesto fattuale particolare. Una situazione di molestie, allorché è accertata, è spesso caratterizzata dal suo protrarsi nel tempo e da effetti estremamente devastanti sullo stato di salute della vittima. Inoltre, una simile situazione non colpisce principalmente gli interessi finanziari o la carriera del dipendente, ma lede la sua personalità, la sua dignità e la sua integrità fisica o psichica.

Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre osservato che, poiché l'istante è convinto di essere stato molestato, il dovere di sollecitudine impone di interpretare in senso stretto l'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 25, secondo comma, dello Statuto. Di conseguenza, l'istituzione è tenuta a motivare il proprio rigetto di una domanda di assistenza nel modo più completo possibile, senza che l'istante debba attendere la risposta a un reclamo per conoscerne la motivazione.

3. Esecuzione di una sentenza di annullamento

In tre sentenze del 5 novembre 2013, *Doyle/Europol* (F-103/12), *Hanschmann/Europol* (F-104/12) e *Knöll/Europol* (F-105/12), il Tribunale della funzione pubblica ha sottolineato che, quando una sentenza del giudice dell'Unione annulla una decisione dell'amministrazione per una violazione dei diritti della difesa, spetta all'amministrazione interessata dimostrare di aver adottato tutte le possibili misure idonee ad annullare gli effetti di tale illegittimità. Pertanto, l'amministrazione non può limitarsi ad affermare che non è più possibile rimettere la vittima di tale violazione nella condizione di far valere i propri diritti di difesa. Accettare un simile *modus operandi* equivarrebbe a privare di ogni contenuto l'obbligo di assicurare il rispetto di tali diritti e di dare esecuzione alla sentenza che accerta la loro violazione. Soltanto quando, per ragioni non imputabili all'amministrazione interessata, è obiettivamente difficile, se non impossibile, annullare gli effetti della violazione dei diritti della difesa, la sentenza di annullamento potrebbe dar luogo alla corresponsione di un risarcimento compensativo.

Carriera dei funzionari e degli agenti

Il giudice dell'Unione considera che la commissione giudicatrice di un concorso disponga di un ampio potere discrezionale in sede di verifica dell'adeguatezza del diploma di un candidato rispetto al settore del concorso o alla natura e durata dell'esperienza professionale richiesta. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica deve limitarsi a verificare se l'esercizio di questo potere non sia stato viziato da un errore manifesto di valutazione. Nella sua sentenza del 7 ottobre 2013, *Thomé/Commissione* (F-97/12), il Tribunale della funzione pubblica ha integrato detta giurisprudenza statuendo che, quando occorre stabilire se il diploma del candidato sia riconosciuto dalla legislazione dello Stato in cui è stato rilasciato o se, con riferimento a tale legislazione, fosse conforme al livello richiesto dall'avviso di concorso, l'interpretazione della legislazione nazionale fornita, a seguito di reclamo, dalla commissione o dall'APN, non rientra nel suo ampio margine di discrezionalità, di modo che essa deve essere oggetto di un controllo completo da parte del giudice dell'Unione.

La giurisprudenza ammette inoltre che, quando l'APN, successivamente alla pubblicazione di un bando di concorso, scopre che i requisiti imposti sono più severi di quanto richiedano le esigenze del servizio, essa può proseguire il procedimento assumendo, all'occorrenza, un numero di vincitori inferiore a quello inizialmente previsto, oppure può riavviare il procedimento di concorso revocando il bando di concorso originale e sostituendolo con un bando rettificato. Nelle sue sentenze del 13 marzo 2013, *Mendes/Commissione* (F-125/11) e del 21 marzo 2013, *Taghani/Commissione* (F-93/11), il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che l'APN non può modificare nel corso del procedimento le norme relative alla valutazione numerica di talune prove

al fine di aumentare il numero di candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo nelle prove in questione. Un simile *modus operandi*, infatti, riduce le probabilità di coloro che hanno superato dette prove secondo le norme iniziali di essere inclusi tra i migliori candidati. A tal proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che l'applicazione della rettifica in questione ai candidati viola il principio di tutela del legittimo affidamento e il principio di certezza del diritto, in quanto essi potevano fondatamente aspettarsi che i candidati ammessi alle prove di valutazione fossero scelti soltanto tra coloro che avevano ottenuto il minimo richiesto nelle prove di accesso secondo le modalità di valutazione previste dal bando di concorso.

Diritti e obblighi dei funzionari e degli agenti

1. Non discriminazione in ragione dell'età

Si è posta la questione se la nomina in un grado iniziale di carriera del vincitore di un concorso che abbia acquisito, all'esterno delle istituzioni, un'esperienza professionale significativa integri una discriminazione fondata sull'età, nella misura in cui l'interessato non potrebbe aspirare a prospettive professionali equivalenti a quelle dei vincitori più giovani. A tal proposito, nella sua sentenza del 12 dicembre 2013, *BV/Commissione* (F-133/11), il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che, quando un bando di concorso, pubblicato ai fini dell'assunzione di funzionari in un determinato grado, richiede che i candidati soddisfino un requisito minimo di esperienza professionale, i vincitori di tale concorso devono essere considerati, indipendentemente dalla loro età e dalla loro precedente esperienza professionale, come se fossero tutti in un'identica situazione per quanto concerne il loro inquadramento nel grado. Certamente, il Tribunale della funzione pubblica ha ammesso che i vincitori di un simile concorso entrati in servizio nell'ambito della funzione pubblica europea dopo aver acquisito, all'esterno delle istituzioni, un'esperienza professionale significativa non potranno aspirare a prospettive professionali equivalenti a quelle dei vincitori entrati in servizio nell'ambito di detta funzione pubblica in più giovane età, poiché, in linea di principio, la carriera dei primi sarà più breve di quella dei secondi. Tuttavia, come sottolineato dal Tribunale della funzione pubblica, questo stato di fatto non integra una discriminazione fondata sull'età, ma dipende da circostanze che si riferiscono a ciascuno di tali vincitori.

2. Discriminazione fondata sul sesso

Il congedo di maternità risponde alla necessità di tutelare, da un lato, la condizione biologica della donna durante e dopo la sua gravidanza e, dall'altro, le particolari relazioni tra la donna e suo figlio durante il periodo successivo alla gravidanza e al parto. Nella sua sentenza dell'11 luglio 2013, *Haupt-Lizer/Commissione* (F-86/12), il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato tuttavia che, circoscrivendo alle due settimane in prossimità del parto il periodo durante il quale una donna ha l'obbligo di non lavorare, il legislatore dell'Unione non aveva inteso presumere l'impossibilità per la persona interessata di effettuare un qualsiasi adempimento professionale durante le altre settimane del suo congedo di maternità. Di conseguenza, alla luce del fatto che la ricorrente era stata informata dopo tale periodo di due settimane della sua iscrizione nell'elenco di riserva del concorso a cui aveva partecipato e che non aveva menzionato nessuna circostanza medica particolare, il Tribunale della funzione pubblica, nella fattispecie, ha rifiutato di considerare il congedo di maternità come un ostacolo all'espletamento di adempimenti in vista di un'assunzione. Infatti, se è vero che la ricorrente aveva il diritto di dedicarsi esclusivamente a suo figlio durante il suo congedo di maternità, è altrettanto vero che essa non poteva trarre pretesto da questa scelta personale per sostenere di essere stata vittima di una discriminazione fondata sul sesso.

Pertanto, nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l'esercizio, da parte della ricorrente, del suo diritto a un congedo parentale non avesse potuto ostacolare la sua

partecipazione a un procedimento di assunzione e che il rifiuto di tener conto di detto congedo non integrasse una discriminazione fondata sul sesso. Il Tribunale della funzione pubblica ha osservato, a tal proposito, che la facoltà di fruire di un congedo parentale è concessa sia alle donne che agli uomini e che la tutela conferita a tale congedo era meno estesa di quella accordata al congedo di maternità.

3. Molestie psicologiche

Sulla scia della sua sentenza del 9 dicembre 2008, *Q/Commissione* (F-52/05, annullata relativamente a un'altra questione dalla sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2011, *Commissione/Q*, T-80/09 P, Racc. pag. II-4313), il Tribunale della funzione pubblica, con la sua citata sentenza *Tzirani/Commissione*, ha statuito che una decisione che respinga, senza darvi seguito, una domanda di assistenza basata su asserite molestie viola l'articolo 12 bis, paragrafo 3, dello Statuto quando è motivata, in particolare, dall'assenza di intenzione di nuocere del presunto molestatore. Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che l'articolo 25, secondo comma, dello Statuto, non impone di trasmettere alla persona che ha proposto una domanda di assistenza né la relazione finale dell'indagine amministrativa né i resoconti delle audizioni condotte in tale contesto. Tuttavia, fatta salva la tutela degli interessi delle persone che sono state chiamate in causa e di quelle che hanno testimoniato nel corso dell'indagine, non è neppure rinvenibile una disposizione dello Statuto che vieti tale trasmissione.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 12 bis dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali, gli agenti vittime di molestie non possono essere penalizzati dall'istituzione presso cui lavorano. Nondimeno, nella sua citata sentenza *D'Agostino/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che tale disposizione intende soltanto tutelare i funzionari e gli agenti da qualsiasi molestia, di modo che non può impedire all'istituzione di porre fine a un rapporto contrattuale per un motivo legittimo connesso all'interesse del servizio ed estraneo a qualsiasi fatto di molestia.

4. Accesso a informazioni classificate

In una sentenza del 21 novembre 2013, *Arguelles Arias/Consiglio* (F-122/12), il Tribunale della funzione pubblica si è pronunciato per la prima volta sull'interpretazione della decisione 2011/292 del Consiglio². Esso ha statuito che soltanto l'APN, o l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l'«AACC»), può decidere, in esito a un'indagine di sicurezza condotta dalle competenti autorità nazionali, in merito alla concessione o al rifiuto di un nulla osta di sicurezza per i membri del personale del Consiglio. Non essendo vincolata dalle conclusioni dell'indagine di sicurezza condotta dalle autorità nazionali, neppure allorché il risultato di tale indagine sia favorevole, l'APN o l'AACC del Consiglio non ha l'obbligo di rilasciare all'interessato un nulla osta di sicurezza se quest'ultimo presenta un rischio di vulnerabilità e conserva quindi la facoltà di negarglielo in forza del dovere di precauzione che incombe sulle istituzioni.

5. Dovere di cooperazione e di lealtà

Nella stessa citata sentenza *Arguelles Arias/Consiglio*, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che il ricorrente era venuto meno al proprio dovere di lealtà e di cooperazione nei confronti dell'istituzione di cui era dipendente, essendosi rifiutato di trasmettere a quest'ultima

² Decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 141, pag. 17).

i documenti che aveva depositato dinanzi all'autorità nazionale e che potevano dimostrare la fondatezza della decisione favorevole della stessa, laddove era il solo in condizione di fornirglieli.

6. Accesso al fascicolo medico

Nella sua sentenza del 16 settembre 2013, *CN/Consiglio* (F-84/12), il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'articolo 26 bis dello Statuto non può essere ritenuto in contrasto con l'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella misura in cui detto articolo 26 bis riconosce che ogni funzionario ha diritto di prendere conoscenza del proprio fascicolo medico e precisa che tale accesso sarà effettuato secondo le modalità stabilite da ciascuna istituzione. Infatti, l'articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta non esige che i funzionari abbiano, in ogni caso, un accesso diretto al loro fascicolo medico, ma rende possibile un accesso indiretto allorché interessi legittimi alla riservatezza e al segreto professionale lo giustificano.

Trattamento economico e benefici sociali dei funzionari

1. Indennità giornaliera

Nella sua sentenza del 19 marzo 2013, *Infante García-Consuegra/Commissione* (F-10/12), il Tribunale della funzione pubblica ha statuito che la concessione dell'indennità giornaliera contemplata all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello Statuto è subordinata, da un lato, alla condizione di cambiare residenza per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 20 dello Statuto e, dall'altro, alla condizione di sostenere delle spese o di farsi carico degli inconvenienti derivanti dalla necessità di spostarsi o di stabilirsi provvisoriamente nella sede di servizio. Per contro, la concessione dell'indennità giornaliera non è soggetta alla condizione che il funzionario interessato provi di essersi trovato obbligato a mantenere provvisoriamente, nel suo luogo di origine o nella precedente sede di servizio, una residenza che sia fonte di spese. Inoltre, salvo escludere automaticamente, in violazione dello Statuto, i funzionari dal beneficio dell'indennità giornaliera, non è possibile ritenere che soltanto le persone legate alle istituzioni da un rapporto di lavoro precario possano essere considerate come stabilite in via provvisoria nella sede di servizio fintantoché il trasloco non ha avuto luogo. Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato inoltre che, posto che le condizioni di cui sopra sono cumulative, spetta al funzionario interessato fornire la prova di aver sostenuto spese o essersi fatto carico di inconvenienti derivanti dalla necessità di spostarsi o di stabilirsi provvisoriamente nella sede di servizio. Tuttavia, l'amministrazione è tenuta a rispettare le scelte dell'interessato per quanto concerne il suo alloggio durante il periodo necessario alla ricerca di una sistemazione stabile nella nuova sede di servizio. Di conseguenza, l'amministrazione non può rimettere in discussione le scelte del funzionario, se non in caso di gravi sospetti e di chiari indizi in merito all'assenza di un'effettiva corrispondenza tra le spese dichiarate e la reale situazione dell'interessato.

2. Copertura dei rischi di malattia

Nella sua sentenza del 16 maggio 2013, *de Pretis Cagnodo e Trampuz de Pretis Cagnodo/Commissione* (F-104/10), il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che non esiste, né nella regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia (in prosieguo: la «RCAM») dei funzionari contemplata all'articolo 72 dello Statuto né nelle disposizioni generali di esecuzione adottate dalla Commissione, una disposizione che obblighi gli affiliati alla RCAM a munirsi di un preventivo in debita forma e a trasmetterlo all'ufficio di liquidazione con la domanda di presa a carico di un futuro ricovero. Inoltre, esso ha osservato che non è stabilito alcun massimale di rimborso per le spese di degenza in caso di ricovero, posto che la regolamentazione applicabile

prevede unicamente che non dia luogo a rimborso la parte di spese considerata eccessiva rispetto ai costi normali nel paese ove tali spese sono state sostenute.

Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che la Commissione è tenuta a gestire la RCAM in conformità al principio di buona amministrazione. In presenza di spese di degenza eccessive, il dovere di sollecitudine obbliga quest'ultima e, per estensione, gli uffici di liquidazione, prima di procedere al pagamento della fattura e anche in presenza di una presa a carico, a ottenere informazioni scritte dall'ente ospedaliero e a informare l'affiliato del problema. Qualora non si proceda in tal modo, gli uffici di liquidazione non possono lasciare a carico degli affiliati la somma ritenuta eccessiva.

Il Tribunale della funzione pubblica ha fornito altresì delle precisazioni sui compiti della commissione medica prevista all'articolo 23 della RCAM e sulla portata del controllo che esso esercita su detta commissione. Nella sua sentenza del 2 ottobre 2013, *Nardone/Commissione* (F-111/12), esso ha ricordato che spetta alla commissione medica esprimere una valutazione su questioni di ordine medico con piena obiettività e in totale indipendenza e che tale compito esige, da un lato, che essa disponga di tutti gli elementi che possano esserle utili e, dall'altro, che la sua libertà di valutazione sia completa. Per quanto concerne il giudice dell'Unione, esso è unicamente autorizzato a verificare, da un lato, se detta commissione sia stata costituita e abbia operato regolarmente e, dall'altro, se il suo parere sia stato regolarmente redatto, in particolare se contenga una motivazione adeguata. Nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che, quando la commissione medica è investita di questioni mediche complesse, relative in particolare a una diagnosi difficile, quest'ultima è tenuta a indicare nel suo parere gli elementi del fascicolo su cui si fonda e a precisare, in caso di una significativa divergenza, le ragioni per cui si discosta da taluni rapporti medici, anteriori e pertinenti, più favorevoli all'interessato. Sempre nella stessa sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha infine affermato che la commissione medica si conforma ai requisiti relativi alla motivazione, alla coerenza e alla precisione quando, innanzitutto, prende posizione sull'esistenza medicalmente accertata di ciascuna delle patologie e di ciascuno dei disturbi da cui l'interessato ha dichiarato di essere affetto, e ciò in termini sufficientemente chiari ed espliciti per consentire la valutazione delle considerazioni su cui gli autori della relazione si sono basati; inoltre, quando prende posizione, in termini altrettanto sufficientemente chiari e espliciti, sull'eventuale origine infortunistica o professionale delle patologie e dei disturbi che considera accertati e, infine, quando la lettura del parere della commissione medica consente di stabilire una relazione comprensibile tra gli accertamenti medici in esso contenuti e ciascuna delle sue conclusioni.

3. Pensioni

Il Tribunale della funzione pubblica ha fornito varie precisazioni in merito ai trasferimenti dei diritti pensionistici nella sua citata sentenza *Verile e Gjergji/Commissione*. In caso di trasferimento di diritti maturati presso l'Unione verso un regime pensionistico nazionale (in prosieguo: il «trasferimento "out"»), l'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto dispone che il funzionario interessato ha diritto di far trasferire «l'equivalente attuariale attualizzato alla data del trasferimento effettivo dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati presso l'Unione». Per contro, in caso di trasferimento di diritti pensionistici acquisiti presso uno Stato membro verso il regime pensionistico dell'Unione (in prosieguo: il «trasferimento "in"»), il paragrafo 2 della stessa disposizione prevede che il funzionario interessato ha la facoltà di far versare all'Unione «il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati [presso il regime nazionale o internazionale a cui era affiliato fino ad allora]». Nell'ipotesi di trasferimento «out», la somma di denaro trasferita è l'«equivalente attuariale» dei diritti maturati presso l'Unione. Nell'ipotesi di trasferimento «in», la somma di denaro trasferita è il «capitale

attualizzato», vale a dire una somma di denaro che rappresenta materialmente i diritti pensionistici maturati presso il regime pensionistico nazionale o internazionale, come attualizzato alla data del trasferimento effettivo.

In tale contesto, il Tribunale della funzione pubblica ha affermato che l'«equivalente attuariale» contemplato all'articolo 11, paragrafo 1, dell'allegato VIII dello Statuto e il «capitale attualizzato» contemplato al paragrafo 2 dello stesso articolo sono due nozioni giuridiche distinte, afferenti a regimi indipendenti l'uno dall'altro. Infatti, nello Statuto l'«equivalente attuariale» si presenta come una nozione autonoma, propria del sistema del regime pensionistico dell'Unione. Esso è definito, all'articolo 8 dell'allegato VIII dello Statuto, come «uguale al valore in capitale della prestazione [della pensione di anzianità] spettante al funzionario, calcolata in base alla tavola di mortalità di cui all'articolo 9 dell'allegato XII [dello Statuto], e in base al saggio di interesse del 3,1 % l'anno che può essere riveduto secondo le modalità previste all'articolo 10 dell'allegato XII [dello Statuto]». Il «capitale attualizzato», per contro, non è definito dallo Statuto, il quale non indica neppure il suo metodo di calcolo, per via del fatto che il suo calcolo e le modalità di controllo di tale calcolo sono di esclusiva competenza delle autorità nazionali o internazionali interessate. Per quanto concerne il calcolo del «capitale attualizzato» da parte delle autorità nazionali o internazionali competenti, in vista del trasferimento «in», tale capitale è determinato in base al diritto nazionale applicabile e secondo le modalità definite da tale diritto o, nel caso di un'organizzazione internazionale, dalle sue specifiche norme, e non in base all'articolo 8 dell'allegato VIII dello Statuto e secondo il tasso di interesse fissato da questa disposizione. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l'articolo 2 del regolamento n. 1324/2008³, che ha modificato il tasso di interesse previsto all'articolo 8 dell'allegato VIII dello Statuto per i trasferimenti «out», non deve essere considerato per il calcolo del capitale corrispondente ai diritti pensionistici acquisiti dai funzionari o dagli agenti prima della loro entrata in servizio presso l'Unione e che non deve obbligatoriamente essere preso in considerazione dalle autorità nazionali o internazionali interessate quando procedono all'attualizzazione di detto capitale che sono tenute a trasferire.

In una sentenza dell'11 dicembre 2013, *Andres e a./BCE* (F-15/10), il Tribunale della funzione pubblica, inoltre, ha applicato la giurisprudenza secondo cui un funzionario può valersi di un diritto acquisito solo se il fatto generatore del suo diritto si è verificato sotto la vigenza di un regime statutario anteriore alla modifica apportata a tale regime. Di conseguenza, quando il raggiungimento dell'età di 60 anni da parte di un agente gli consente di chiedere l'immediata liquidazione dei suoi diritti pensionistici e il pagamento delle prestazioni, il fatto generatore del diritto alla pensione consiste nell'aver raggiunto detta età e l'agente non può valersi del diritto acquisito sotto il precedente regime pensionistico quando non l'aveva raggiunta al momento della modifica del regime pensionistico.

Infine, esiste una netta distinzione tra la determinazione del diritto alla pensione e il pagamento delle prestazioni che ne derivano. Alla luce di tale distinzione, si ammette che un diritto acquisito non è violato allorché variazioni degli importi effettivamente pagati derivano dal meccanismo dei coefficienti di correzione che incidono sulle pensioni in base allo Stato di residenza del titolare della pensione, poiché tali variazioni non pregiudicano il diritto alla pensione propriamente detto. Nella sua citata sentenza *Andres e a./BCE*, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che tale giurisprudenza si applichi altresì ai fattori di conversione della pensione utilizzati per calcolare

³ Regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l'aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 345, pag. 17).

le prestazioni che devono essere effettivamente pagate, poiché tali fattori non sono elementi costitutivi dei diritti pensionistici in quanto tali.

Contenzioso dei contratti

Nella sua citata sentenza *BR/Commissione*, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato che un'istituzione dispone spesso di un ampio potere discrezionale non soltanto in casi individuali, ma altresì nel contesto di una politica generale, determinata, all'occorrenza, per mezzo di una decisione interna di portata generale con cui essa si autolimita nell'esercizio del proprio potere discrezionale. Tuttavia, il Tribunale della funzione pubblica ha altresì ricordato che una simile decisione interna non può avere quale conseguenza la completa rinuncia da parte dell'istituzione al potere conferitole dall'articolo 8, prima comma, del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (in prosieguo: il «RAA») di concludere o rinnovare, a seconda delle circostanze, un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera b) o d), del RAA sino a raggiungere una durata massima di sei anni. Nella citata sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre affermato che l'AACC non può rinunciare al potere discrezionale conferitole dall'articolo 8, secondo comma, del RAA applicando meccanicamente la regola detta dei «sei anni», che compare all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione del 28 aprile 2004 della Commissione, secondo cui la durata totale cumulata di prestazione di servizi di un agente non permanente, a prescindere dai tipi di contratti o di incarichi, è limitata a sei anni, da calcolare su un periodo di dodici anni. In particolare, un'applicazione meccanica di tale regola non può giustificare la limitazione dell'impiego di un agente a un periodo più breve di quello autorizzato dall'articolo 8, secondo comma, del RAA. Infatti, rinunciando così a tale potere discrezionale, l'AACC violerebbe il principio di buona amministrazione, il dovere di sollecitudine e il principio di parità di trattamento.

Pertanto, nella causa citata *D'Agostino/Commissione*, la Commissione intendeva far valere che l'AACC avrebbe dovuto dimostrare un interesse particolarmente rilevante per rinnovare il contratto del ricorrente per il motivo che la normativa applicabile le avrebbe allora imposto di rinnovare detto contratto a tempo indeterminato. Nella sua sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha stabilito che tuttavia un'istituzione non può – senza commettere un errore di diritto – far dipendere l'interesse del servizio a rinnovare o meno il contratto di un agente, non già dalle esigenze di detto servizio, ma dagli obblighi statutari che è tenuta a rispettare in caso di rinnovo di tale contratto.

Ciò premesso, il Tribunale della funzione pubblica, nella sua citata sentenza *Scheefer/Parlamento*, ha stabilito che la riqualificazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato con cui, in conformità all'articolo 8, primo comma, del RAA, si sanziona la conclusione da parte di un'istituzione, con la ricorrente, di successivi contratti a tempo determinato, non priva per ciò solo quest'ultima della possibilità di porre termine a tale contratto alle condizioni previste dall'articolo 47, lettera c), i), del RAA. Infatti, il ricorso a contratti a tempo indeterminato non offre ai loro beneficiari la stabilità di una nomina in qualità di funzionari.

B – Composizione del Tribunale della funzione pubblica



(Ordine protocollare alla data dell'8 ottobre 2013)

Da sinistra a destra:

Sigg. K. Bradley ed E. Perillo, giudici; sig. H. Kreppel, presidente di sezione; sig. S. Van Raepenbusch, presidente; sig.ra M.I. Rofes i Pujol, presidente di sezione; sigg. R. Barents e J. Svenningsen, giudici; sig.ra W. Hakenberg, cancelliere.

1. Membri del Tribunale della funzione pubblica

(secondo l'ordine di assunzione delle funzioni)



Sean Van Raepenbusch

Nato nel 1956; laureato in giurisprudenza (Università libera di Bruxelles, 1979); specializzazione in diritto internazionale (Bruxelles, 1980); dottorato in giurisprudenza (1989); responsabile del servizio giuridico della Société anonyme du canal e des installations maritimes di Bruxelles (1979-1984); funzionario alla Commissione delle Comunità europee (direzione generale degli Affari sociali, 1984-1988); membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1988-1994); referendario alla Corte di giustizia delle Comunità europee (1994-2005); professore incaricato presso il centro universitario di Charleroi (diritto sociale internazionale e europeo, 1989-1991), all'Università di Mons-Hainaut (diritto europeo, 1991-1997), all'Università di Liegi (diritto della funzione pubblica europea, 1989-1991; diritto istituzionale dell'Unione europea, 1995-2005; diritto sociale europeo, 2004-2005) e, dal 2006, all'Università libera di Bruxelles (diritto istituzionale dell'Unione europea); varie pubblicazioni in materia di diritto sociale europeo e di diritto istituzionale dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005; presidente del Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2011.



Horstpeter Kreppel

Nato nel 1945; studi universitari a Berlino, Monaco, Francoforte sul Meno (1966-1972); primo esame di Stato (1972); tirocinio di magistratura a Francoforte sul Meno (1972-1973 e 1974-1975); Collegio d'Europa a Bruges (1973-1974); secondo esame di Stato (Francoforte sul Meno, 1976); impiegato presso l'Ufficio federale del lavoro e avvocato (1976); giudice al Tribunale del lavoro (Land Assia, 1977-1993); professore incaricato alla Fachhochschule für Sozialarbeit di Francoforte sul Meno e alla Verwaltungsfachhochschule di Wiesbaden (1979-1990); esperto nazionale presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee (1993-1996 e 2001-2005); addetto agli affari sociali presso l'ambasciata della Repubblica federale di Germania a Madrid (1996-2001); giudice al Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (febbraio-settembre 2005); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005.

**Irena Boruta**

Nata nel 1950; laureata in giurisprudenza presso l'Università di Wrocław (1972), dottorato in giurisprudenza (Łódź, 1982); avvocato del foro della Repubblica di Polonia (dal 1977); ricercatore ospite (Università di Paris X, 1987-1988; Università di Nantes, 1993-1994); esperta di «Solidarność» (1995-2000); docente di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo all'Università di Łódź (1997-1998 e 2001-2005), professore associato presso la Scuola superiore di commercio di Varsavia (2002), docente di diritto del lavoro e della previdenza sociale all'Università Cardinal Stefan Wyszyński di Varsavia (2002-2005); viceministro del Lavoro e degli affari sociali (1998-2001); membro del comitato dei negoziatori per l'adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea (1998-2001); rappresentante del governo polacco presso l'Organizzazione internazionale del lavoro (1998-2001); autrice di varie opere in materia di diritto del lavoro e di diritto sociale europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2005 al 7 ottobre 2013.

**Maria Isabel Rofes i Pujol**

Nata nel 1956; studi di giurisprudenza (licenciatura en derecho, Università di Barcellona, 1981); specializzazione in commercio internazionale (Messico, 1983); studi sull'integrazione europea (Camera di commercio di Barcellona, 1985) e sul diritto comunitario (Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986); funzionario alla Generalitat de Catalunya (membro del servizio giuridico del ministero dell'Industria e dell'Energia, aprile 1984 - agosto 1986); membro dell'ordine degli avvocati di Barcellona (1985-1987); amministratore, successivamente amministratore principale della Divisione ricerca e documentazione della Corte di giustizia delle Comunità europee (1986-1994); referendario alla Corte di giustizia (gabinetto dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, gennaio 1995 - aprile 2004; gabinetto del giudice Lohmus, maggio 2004 - agosto 2009); professore incaricato del corso di contenzioso comunitario presso la facoltà di giurisprudenza (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993-2000); numerose pubblicazioni e corsi in materia di diritto sociale europeo; membro della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (2006-2009); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2009.

**Ezio Perillo**

Nato nel 1950; laureato in giurisprudenza ed avvocato iscritto al foro di Padova; assistente, poi ricercatore confermato di diritto civile e comparato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova (1977-1982); incaricato di corsi di diritto comunitario al Collegio europeo di Parma (1990-1998) e presso le facoltà di giurisprudenza delle Università di Padova (1985-1987), di Macerata (1991-1994), di Napoli (1995) e dell'Università degli Studi di Milano (2000-2001); membro del comitato scientifico del «Master in European integration» dell'Università di Padova; funzionario alla Corte di giustizia, direzione della biblioteca, ricerca e documentazione (1982-1984); referendario dell'avvocato generale G. Federico Mancini (1984-1988); consigliere giuridico del segretario generale del Parlamento europeo Enrico Vinci (1988-1993); inoltre, all'interno della medesima istituzione: capo divisione del servizio giuridico (1995-1999); direttore degli affari legislativi e delle conciliazioni, delle relazioni interistituzionali e delle relazioni con i parlamenti nazionali (1999-2004); direttore delle relazioni esterne (2004-2006); direttore degli affari legislativi presso il servizio giuridico (2006-2011); autore di varie pubblicazioni di diritto civile italiano e di diritto dell'Unione europea; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**René Barents**

Nato nel 1951; laurea in giurisprudenza; specializzazione in economia (Università Erasmus di Rotterdam, 1973); dottorato in giurisprudenza (Università di Utrecht, 1981); ricercatore di diritto europeo e di diritto dell'economia internazionale (1973-1974) e libero docente di diritto europeo e diritto dell'economia presso l'Istituto Europa dell'Università di Utrecht (1974-1979) e presso l'Università di Leida (1979-1981); referendario alla Corte di giustizia dell'Unione europea (1981-1986), poi capo dell'unità «Diritti statutari» alla Corte di giustizia dell'Unione europea (1986-1987); membro del servizio giuridico della Commissione europea (1987-1991); referendario alla Corte di giustizia dell'Unione europea (1991-2000); capo divisione (2000-2009), poi direttore della direzione «Ricerca e documentazione» della Corte di giustizia dell'Unione europea (2009-2011); professore titolare (1988-2003) e professore onorario (dal 2003) di diritto europeo presso l'Università di Maastricht; consigliere alla Corte d'appello di 's Hertogenbosch (1993-2011); membro dell'Accademia reale delle scienze dei Paesi Bassi (dal 1993); numerose pubblicazioni in materia di diritto europeo; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Kieran Bradley**

Nato nel 1957; laurea in giurisprudenza (Trinity College, Dublino, 1975-1979); assistente alle ricerche presso la senatrice Mary Robinson (1978-1979 e 1980); borsa di studio «Pádraig Pearse» per studiare al Collegio d'Europa (1979); studi post-universitari di diritto europeo al Collegio d'Europa (1979-1980); master in giurisprudenza all'Università di Cambridge (1980-1981); tirocinante al Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981); amministratore presso il segretariato della commissione giuridica del Parlamento europeo (Lussemburgo, 1981-1988); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (Bruxelles, 1988-1995); referendario alla Corte di giustizia (1995-2000); libero docente di diritto europeo alla Harvard Law School (2000); membro del servizio giuridico del Parlamento europeo (2000-2003), poi capo unità (2003-2011) e direttore (2011); autore di numerose pubblicazioni; giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 6 ottobre 2011.

**Jesper Svenningsen**

Nato nel 1966; studi di giurisprudenza (Candidatus juris), Università di Aarhus (1989); praticante avvocato presso il consigliere giuridico del governo danese (1989-1991); referendario alla Corte di giustizia (1991-1993); ammissione all'ordine forense di Danimarca (1993); avvocato presso il consigliere giuridico del governo danese (1993-1995); docente incaricato di diritto europeo all'Università di Copenaghen; libero docente presso l'Istituto europeo di pubblica amministrazione, sede di Lussemburgo, poi direttore facente funzioni (1995-1999); amministratore presso il servizio giuridico dell'Autorità di sorveglianza EFTA (1999-2000); funzionario alla Corte di giustizia (2000-2013); referendario (2003-2013); giudice al Tribunale della funzione pubblica dal 7 ottobre 2013.

**Waltraud Hakenberg**

Nata nel 1955; studi di giurisprudenza a Ratisbona e a Ginevra (1974-1979); primo esame di Stato (1979); studi post universitari di diritto comunitario presso il Collegio d'Europa a Bruges (1979-1980); tirocinio di magistratura a Ratisbona (1980-1983); dottorato in giurisprudenza (1982); secondo esame di Stato (1983); avvocato a Monaco e a Parigi (1983-1989); funzionario della Corte di giustizia delle Comunità europee (1990-2005); referendaria alla Corte di giustizia delle Comunità europee (gabinetto del giudice Jann, 1995-2005); attività d'insegnamento per varie università in Austria, Germania, Russia e Svizzera; professore onorario all'Università della Sarre (dal 1999); membro di vari comitati, associazioni e commissioni giuridiche; svariate pubblicazioni in materia di diritto e di contenzioso comunitario; cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dal 30 novembre 2005.

2. Modifiche alla composizione del Tribunale della funzione pubblica nel 2013

A seguito delle dimissioni della sig.ra Irena Boruta, il Consiglio dell'Unione europea, con decisione del 16 settembre 2013, ha nominato il sig. Jesper Svenningsen giudice al Tribunale della funzione pubblica per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 ed il 30 settembre 2019.

3. Ordini protocollari

dal 1° gennaio 2013 al 7 ottobre 2013

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione

Sig.ra M.I. ROFES i PUJOL, presidente di sezione

Sig.ra I. BORUTA, giudice

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. R. BARENTS, giudice

Sig. K. BRADLEY, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

dall'8 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013

Sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale

Sig. H. KREPPEL, presidente di sezione

Sig.ra M.I. ROFES i PUJOL, presidente di sezione

Sig. E. PERILLO, giudice

Sig. R. BARENTS, giudice

Sig. K. BRADLEY, giudice

Sig. J. SVENNINGSEN, giudice

Sig.ra W. HAKENBERG, cancelliere

4. Membri emeriti del Tribunale della funzione pubblica

Kanninen Heikki (2005-2009)

Tagaras Haris (2005-2011)

Gervasoni Stéphane (2005-2011)

Boruta Irena (2005-2013)

Presidente

Mahoney Paul J. (2005-2011)

C – Statistiche giudiziarie del Tribunale della funzione pubblica

Attività generale del Tribunale della funzione pubblica

1. Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)

Cause promosse

2. Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2009-2013)
3. Lingua processuale (2009-2013)

Cause definite

4. Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2013)
5. Contenuto della decisione (2013)
6. Procedimenti sommari (2009-2013)
7. Durata dei procedimenti in mesi (2013)

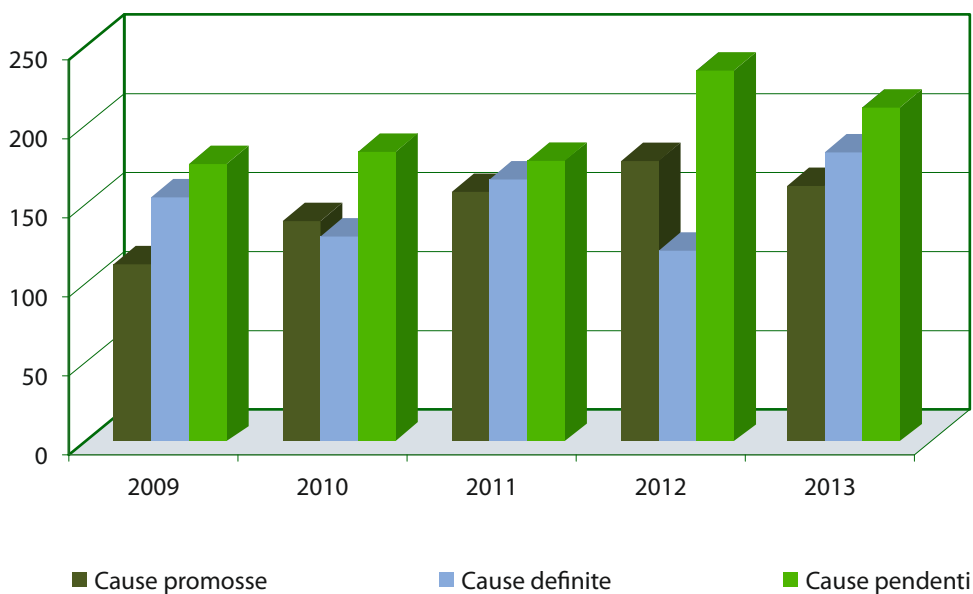
Cause pendenti al 31 dicembre

8. Collegio giudicante (2009-2013)
9. Numero di ricorrenti

Varie

10. Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2009-2013)
11. Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2009-2013)

1. *Attività generale del Tribunale della funzione pubblica – Cause promosse, definite, pendenti (2009-2013)*



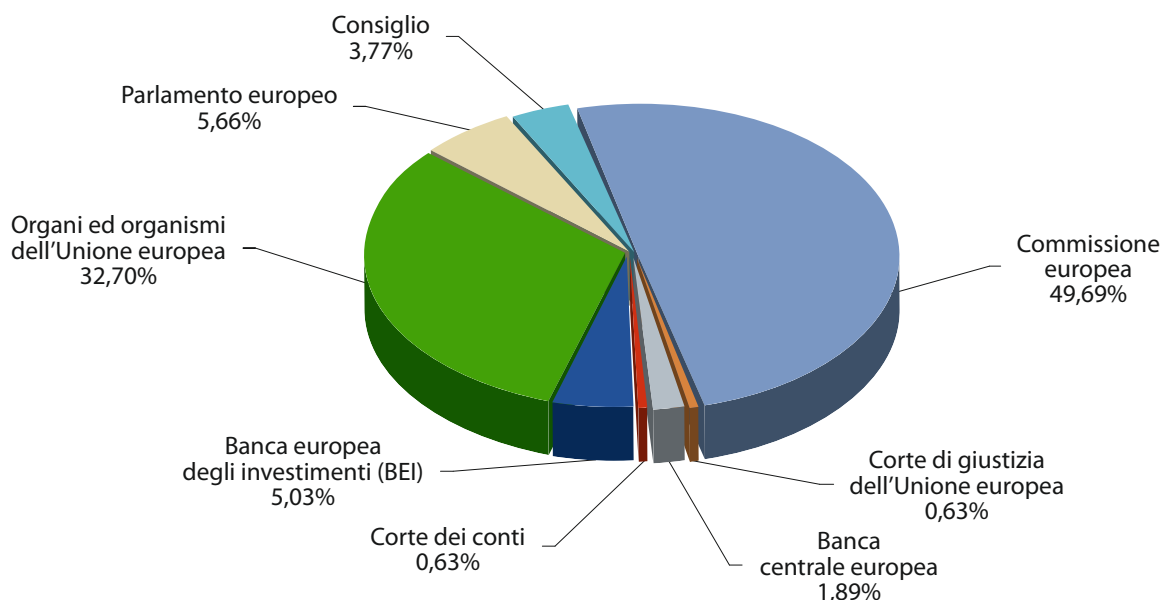
	2009	2010	2011	2012	2013
Cause promosse	113	139	159	178	160
Cause definite	155	129	166	121	184
Cause pendenti	175	185	178	235	211 ¹

Le cifre indicate (cifre lorde) indicano il numero totale di cause, indipendentemente dalla riunione di cause per connessione (un numero di causa = una causa).

¹ Di cui 26 cause sospese.

2. Cause promosse – Percentuale del numero di cause ripartite secondo l'istituzione convenuta principale (2009-2013)

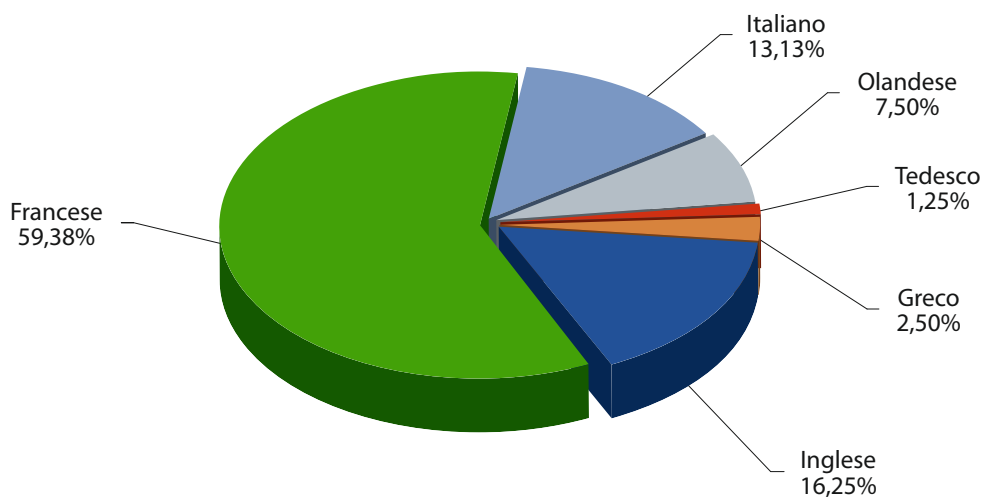
Percentuale del numero di cause promosse nel 2013



	2009	2010	2011	2012	2013
Parlamento europeo	8,85%	9,35%	6,29%	6,11%	5,66%
Consiglio	11,50%	6,47%	6,92%	3,89%	3,77%
Commissione europea	47,79%	58,99%	66,67%	58,33%	49,69%
Corte di giustizia dell'Unione europea	2,65%	5,04%	1,26%		0,63%
Banca centrale europea	4,42%	2,88%	2,52%	1,11%	1,89%
Corte dei conti	0,88%		0,63%	2,22%	0,63%
Banca europea degli investimenti (BEI)	0,88%	5,76%	4,32%	4,44%	5,03%
Organi ed organismi dell'Unione europea	23,01%	11,51%	11,40%	23,89%	32,70%
Totale	100%	100%	100%	100%	100%

3. Cause promosse – Lingua processuale (2009-2013)

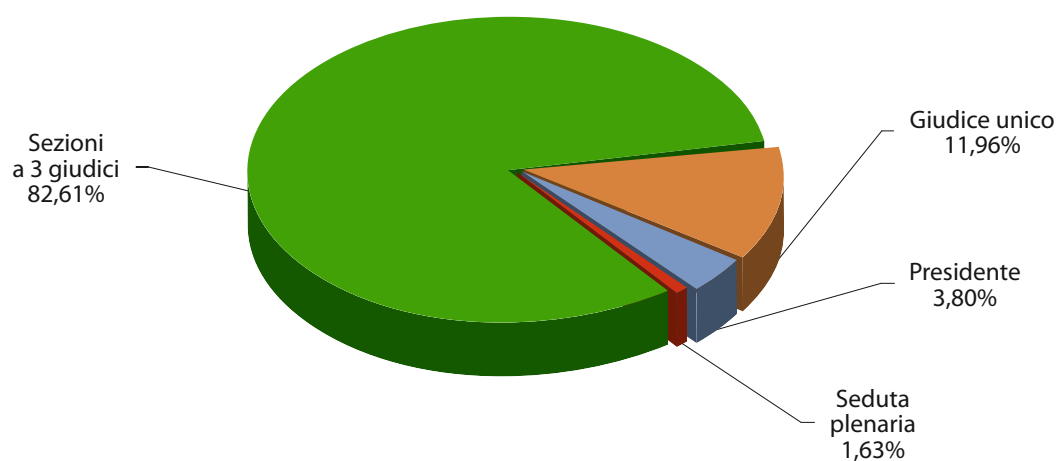
Ripartizione nel 2013



Lingua processuale	2009	2010	2011	2012	2013
Bulgaro				2	
Spagnolo	1	2	2	3	
Ceco	1				
Tedesco	9	6	10	5	2
Greco	3	2	4	1	4
Inglese	8	9	23	14	26
Francese	63	105	87	108	95
Italiano	13	13	29	35	21
Ungherese			1		
Olandese	15	2	1	6	12
Polacco			1	2	
Rumeno				2	
Slovacco			1		
Totale	113	139	159	178	160

La lingua processuale rispecchia la lingua in cui la causa è stata proposta e non la lingua materna o la cittadinanza del ricorrente.

4. Cause definite – Sentenze e ordinanze – Collegio giudicante (2013)



	Sentenze	Ordinanze di cancellazione dal ruolo a seguito di composizione amichevole ¹	Altre ordinanze che pongono fine al giudizio	Totale
Seduta plenaria	2	1		3
Sezioni a 3 giudici	89	8	55	152
Giudice unico	1		21	22
Presidente			7	7
Totale	92	9	83	184

¹ Nel corso del 2013 ci sono stati altri 18 tentativi di composizione amichevole su iniziativa del Tribunale della funzione pubblica non riusciti.

5. Cause definite – Contenuto della decisione (2013)

	Sentenze		Ordinanze				Totale
	Ricorsi accolti integralmente o parzialmente	Ricorsi respinti integralmente, non luogo a provvedere	Ricorsi/Domande [manifestamente] irricevibili o infondati	Composizioni amichevoli a seguito dell'intervento del collegio giudicante	Cancellazioni dal ruolo per motivi diversi, non luogo a provvedere o rinvio	Domande accolte integralmente o parzialmente (procedimenti speciali)	
Assegnazione/Riassegnazione	1				1		2
Assunzione/Nomina/Inquadramento nel grado	6	5	4		1		16
Concorsi	6	11	2	1	2		22
Condizioni di lavoro/Congedi			1				1
Pensioni e assegni di invalidità	2	4	6	1			13
Previdenza sociale/Malattia professionale/Infortuni	4			1	1		6
Procedimenti disciplinari		4	1				5
Retribuzione e indennità	3	6	10		2		21
Risoluzione o mancato rinnovo del contratto di un agente	9	8	1				18
Valutazione/Promozione	2	7	5	5	2		21
Altre	8	6	25	1	2	17	59
Totale	41	51	55	9	11	17	184

6. Cause definite – Procedimenti sommari (2009-2013)

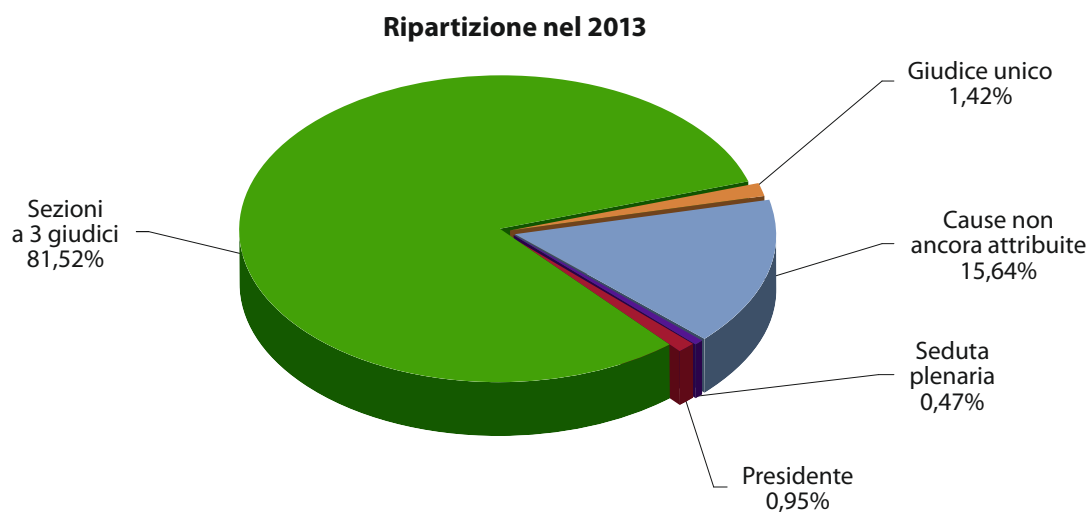
Procedimenti sommari definiti		Contenuto della decisione		
		Ammissione totale o parziale	Rigetto	Cancellazione dal ruolo
2009	1	1		
2010	6		4	2
2011	7		4	3
2012	11		10	1
2013	3		3	
Totale	28	1	21	6

7. Cause definite – Durata dei procedimenti in mesi (2013)

Cause definite		Durata media	
		Durata totale del procedimento	Durata del procedimento, esclusa la durata dell'eventuale sospensione
Sentenze	92	18,6	18,1
Ordinanze	92	13,3	11,3
Totale	184	16,0	14,7

La durata è espressa in mesi e decimi di mese.

8. Cause pendenti al 31 dicembre – Collegio giudicante (2009-2013)



	2009	2010	2011	2012	2013
Seduta plenaria	6	1		1	1
Presidente	1	1	1		2
Sezioni a 3 giudici	160	179	156	205	172
Giudice unico			2	8	3
Cause non ancora attribuite	8	4	19	21	33
Totale	175	185	178	235	211

9. Cause pendenti al 31 dicembre – Numero di ricorrenti

Le cause pendenti che raggruppano il maggior numero di ricorrenti nel 2013

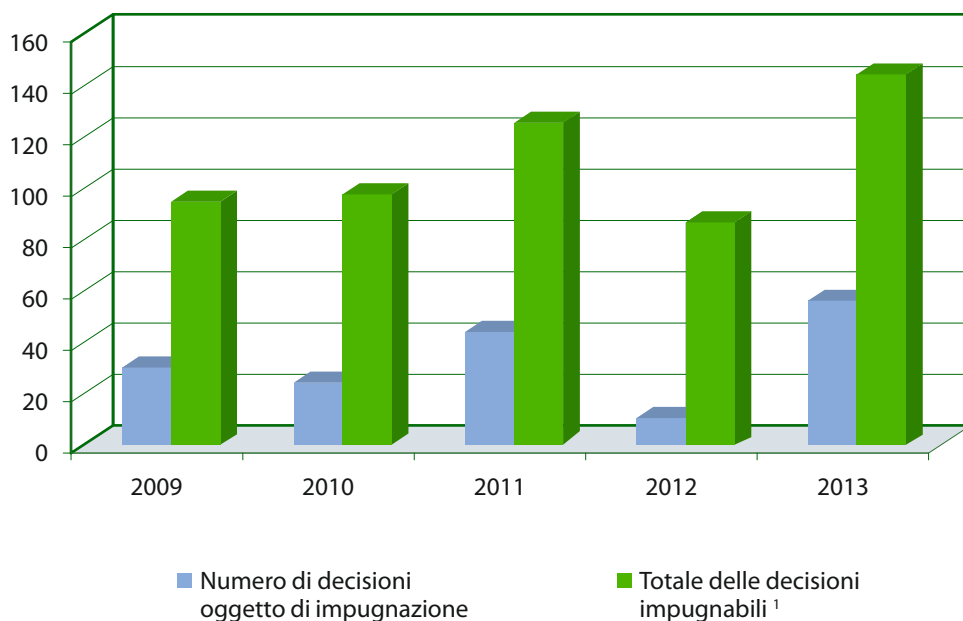
Numero di ricorrenti	Settori
492 (2 cause)	Statuto – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale della BEI
486	Statuto – BEI – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
451	Statuto – BEI – Retribuzione – Nuovo sistema di valutazione delle prestazioni – Attribuzione di premi
35	Statuto – Rinvio dopo riesame della sentenza del Tribunale – BEI – Pensioni – Riforma del 2008
33	Statuto – BEI – Pensioni – Riforma del regime delle pensioni
30	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Adeguamento annuale delle retribuzioni
29	Statuto – Fondo europeo per gli investimenti (FEI) – Retribuzione – Riforma del sistema di retribuzioni e di progressione salariale del FEI
26 (2 cause)	Statuto – Retribuzione – Funzionari con sede di servizio in un paese terzo – Indennità correlata alle condizioni di vita – Revisione e adeguamento dell'indennità correlata alle condizioni di vita – Condizioni di vita equivalenti a quelle abituali nell'Unione europea – Cessazione della concessione dell'indennità correlata alle condizioni di vita
25	Statuto – Promozione – Esercizi di promozione 2010 e 2011 – Fissazione delle soglie di promozione
18 (18 cause)	Statuto – Procedura – Liquidazione delle spese

Il termine «Statuto» si riferisce allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea e al Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

Numero totale dei ricorrenti per l'insieme delle cause pendenti (2009-2013)

	Totale dei ricorrenti	Totale delle cause pendenti
2009	461	175
2010	812	185
2011	1 006	178
2012	1 086	235
2013	1 867	211

10. *Varie* – Decisioni del Tribunale della funzione pubblica impugnate dinanzi al Tribunale (2009-2013)

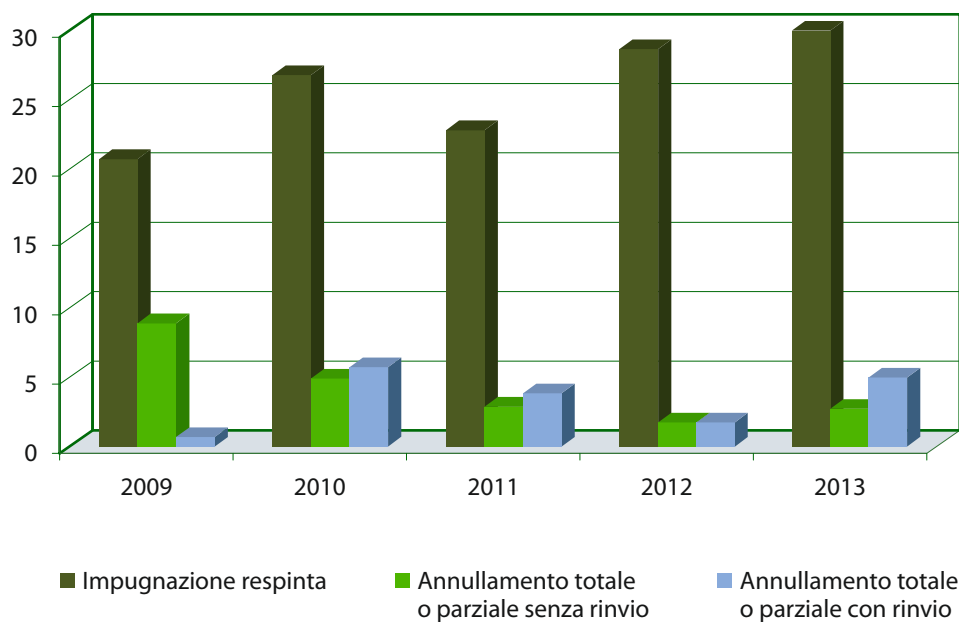


	Numero di decisioni oggetto di impugnazione	Totale delle decisioni impugnabili ¹	Percentuale di decisioni oggetto di impugnazione ²
2009	30	95	31,58%
2010	24	99	24,24%
2011	44	126	34,92%
2012	11	87	12,64%
2013	56	144	38,89%

¹ Sentenze, ordinanze che dichiarano il ricorso irricevibile, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, ordinanze in procedimenti sommari, di non luogo a provvedere o di rigetto dell'intervento, pronunciate o emesse durante l'anno di riferimento.

² In un dato anno tale percentuale può non corrispondere alle decisioni impugnabili emanate nell'anno di riferimento, in quanto il termine di impugnazione può estendersi su due anni civili.

11. *Varie* – Esito delle impugnazioni dinanzi al Tribunale (2009-2013)



	2009	2010	2011	2012	2013
Impugnazione respinta	21	27	23	29	30
Annullamento totale o parziale senza rinvio	9	4	3	2	3
Annullamento totale o parziale con rinvio	1	6	4	2	5
Totale	31	37	30	33	38

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm),
chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(*) Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
(con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshopw (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti:

- tramite i distributori commerciali dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).



■ Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-829-1699-5



9 789282 916995
doi:10.2862/54929

